
DOSSIER

Diritto

AGGIORNAMENTO SETTEMBRE 2019

CODICE ROSSO

LE NUOVE NORME A TUTELA DELLE
VITTIME DELLA VIOLENZA DOMESTICA
E DI GENERE

A cura della Redazione Diritto

GRUPPO  ORE

Legge 19 luglio 2019, n. 69

**Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e
altre disposizioni in materia di tutela delle vittime
di violenza domestica e di genere (c.d. Codice Rosso)**

(G.U. n. 173 del 25 luglio 2019)

In vigore dal 9 agosto 2019

Art. 1

Obbligo di riferire la notizia del reato

All'articolo 347, comma 3, del codice di procedura penale, dopo le parole: « nell'articolo 407, comma 2, lettera a), numeri da 1) a 6) » sono inserite le seguenti: «, del presente codice, o di uno dei delitti previsti dagli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 612-bis e 612-ter del codice penale, ovvero dagli articoli 582 e 583-quinquies del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del medesimo codice penale, ».

Art. 2

Assunzione di informazioni

1. Dopo il comma 1-bis dell'articolo 362 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:
«1-ter. Quando si procede per i delitti previsti dagli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 612-bis del codice penale, ovvero dagli articoli 582 e 583-quinquies del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del medesimo codice, il pubblico ministero assume informazioni dalla persona offesa e da chi ha presentato denuncia, querela o istanza, entro il termine di tre giorni dall'iscrizione della notizia di reato, salvo che sussistano imprescindibili esigenze di tutela di minori di anni diciotto o della riservatezza delle indagini, anche nell'interesse della persona offesa».

Art. 3

Atti diretti e atti delegati

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 370 del codice di procedura penale sono inseriti i seguenti:
«2-bis. Se si tratta di uno dei delitti previsti dagli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 612-bis e 612-ter del codice penale, ovvero dagli articoli 582 e 583-quinquies del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5, 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del medesimo codice, la polizia giudiziaria procede senza ritardo al compimento degli atti delegati dal pubblico ministero.
2-ter. Nei casi di cui al comma 2-bis, la polizia giudiziaria pone senza ritardo a disposizione del pubblico ministero la documentazione dell'attività nelle forme e con le modalità previste dall'articolo 357».



Art. 4

Introduzione dell'articolo 387-bis del codice penale in materia di violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa

1. Dopo l'articolo 387 del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 387-bis (Violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa). - Chiunque, essendovi legalmente sottoposto, violi gli obblighi o i divieti derivanti dal provvedimento che applica le misure cautelari di cui agli articoli 282-bis e 282-ter del codice di procedura penale o dall'ordine di cui all'articolo 384-bis del medesimo codice è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni».

Art. 5

Formazione degli operatori di polizia

1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Polizia di Stato, l'Arma dei carabinieri e il Corpo di Polizia penitenziaria attivano presso i rispettivi istituti di formazione specifici corsi destinati al personale che esercita funzioni di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria in relazione alla prevenzione e al perseguimento dei reati di cui agli articoli 1, 2 e 3 o che interviene nel trattamento penitenziario delle persone per essi condannate. La frequenza dei corsi è obbligatoria per il personale individuato dall'amministrazione di appartenenza.

2. Al fine di assicurare l'omogeneità dei corsi di cui al comma 1, i relativi contenuti sono definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione, dell'interno, della giustizia e della difesa.

Art. 6

Modifica all'articolo 165 del codice penale in materia di sospensione condizionale della pena

1. All'articolo 165 del codice penale, dopo il quarto comma è inserito il seguente:

«Nei casi di condanna per i delitti di cui agli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 612-bis, nonché agli articoli 582 e 583-quinquies nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, la sospensione condizionale della pena è comunque subordinata alla partecipazione a specifici percorsi di recupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati per i medesimi reati».

2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Gli oneri derivanti dalla partecipazione ai corsi di recupero di cui all'articolo 165 del codice penale, come modificato dal citato comma 1, sono a carico del condannato.

Art. 7

Introduzione dell'articolo 558-bis del codice penale in materia di costrizione o induzione al matrimonio

1. Dopo l'articolo 558 del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 558-bis (Costrizione o induzione al matrimonio). - Chiunque, con violenza o minaccia, costringe una persona a contrarre matrimonio o unione civile è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

La stessa pena si applica a chiunque, approfittando delle condizioni di vulnerabilità o di inferiorità psichica o di necessità di una persona, con abuso delle relazioni familiari, domestiche, lavorative o dell'autorità derivante dall'affidamento della persona per ragioni di cura, istruzione o educazione, vigilanza o custodia, la induce a contrarre matrimonio o unione civile.

La pena è aumentata se i fatti sono commessi in danno di un minore di anni diciotto.

La pena è da due a sette anni di reclusione se i fatti sono commessi in danno di un minore di anni quattordici.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia».

Art. 8

Modifica all'articolo 11 della legge 11 gennaio 2018, n. 4, in materia di misure in favore degli orfani per crimini domestici e delle famiglie affidatarie

1. All'articolo 11 della legge 11 gennaio 2018, n. 4, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. La dotazione del Fondo di cui all'articolo 2, comma 6-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, come modificato dall'articolo 14 della legge 7 luglio 2016, n. 122, è incrementata di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, di 5 milioni di euro per l'anno 2019 e di 7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, per le seguenti finalità a valere su tale incremento:

a) una quota pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017 è destinata all'erogazione di borse di studio in favore degli orfani per crimini domestici e al finanziamento di iniziative di orientamento, di formazione e di sostegno per l'inserimento dei medesimi nell'attività lavorativa ai sensi delle disposizioni della presente legge, assicurando che almeno il 70 per cento di tale somma sia destinato agli interventi in favore dei minori e che la quota restante, ove ne ricorrano i presupposti, sia destinata agli interventi in favore dei soggetti maggiorenni economicamente non autosufficienti;

b) una quota pari a 3 milioni di euro per l'anno 2019 e a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 è destinata, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 5, comma 4, della legge 4 maggio 1983, n. 184, a misure di sostegno e di aiuto economico in favore delle famiglie affidatarie, secondo criteri di equità fissati con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione».

2. Alla copertura dei maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2019 e a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.



Art. 9

Modifiche agli articoli 61, 572 e 612-bis del codice penale, nonché al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159

1. All'articolo 61, numero 11-quinquies, del codice penale, le parole: «, contro la libertà personale nonché del delitto di cui all'articolo 572,» sono sostituite dalle seguenti: «e contro la libertà personale,».

2. All'articolo 572 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: «da due a sei anni» sono sostituite dalle seguenti: «da tre a sette anni»;

b) dopo il primo comma è inserito il seguente:

«La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso in presenza o in danno di persona minore, di donna in stato di gravidanza o di persona con disabilità come definita ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero se il fatto è commesso con armi»;

c) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Il minore di anni diciotto che assiste ai maltrattamenti di cui al presente articolo si considera persona offesa dal reato.».

3. All'articolo 612-bis, primo comma, del codice penale, le parole: «da sei mesi a cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «da un anno a sei anni e sei mesi».

4. All'articolo 4, comma 1, lettera i-ter), del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, le parole: «del delitto di cui all'articolo 612-bis» sono sostituite dalle seguenti: «dei delitti di cui agli articoli 572 e 612-bis».

5. All'articolo 8, comma 5, del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, le parole da: «di cui» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 1, comma 1, lettera c), e 4, comma 1, lettera i-ter), il divieto di avvicinarsi a determinati luoghi, frequentati abitualmente dalle persone cui occorre prestare protezione o da minori».

Art. 10

Introduzione dell'articolo 612-ter del codice penale in materia di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti

1. Dopo l'articolo 612-bis del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 612-ter (Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti). - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, dopo averli realizzati o sottratti, invia, consegna, cede, pubblica o diffonde immagini o video a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, senza il consenso delle persone rappresentate, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 5.000 a euro 15.000.

La stessa pena si applica a chi, avendo ricevuto o comunque acquisito le immagini o i video di cui al primo comma, li invia, consegna, cede, pubblica o diffonde senza il consenso delle persone rappresentate al fine di recare loro nocumento.

La pena è aumentata se i fatti sono commessi dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa ovvero se i fatti sono commessi attraverso strumenti informatici o telematici.

La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti sono commessi in danno di persona in condizione di inferiorità fisica o psichica o in danno di una donna in stato di gravidanza.

Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. La remissione della querela può essere soltanto processuale. Si procede tuttavia d'ufficio nei casi di cui al quarto comma, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio».

Art. 11

Modifiche all'articolo 577 del codice penale

1. All'articolo 577 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, numero 1, dopo le parole: «o il discendente» sono inserite le seguenti: «anche per effetto di adozione di minorenni» e le parole: «o contro la persona legata al colpevole da relazione affettiva e con esso stabilmente convivente» sono sostituite dalle seguenti: «o contro la persona stabilmente convivente con il colpevole o ad esso legata da relazione affettiva»;

b) al secondo comma, dopo le parole: «l'altra parte dell'unione civile, ove cessata,» sono inserite le seguenti: «la persona legata al colpevole da stabile convivenza o relazione affettiva, ove cessate,» e dopo le parole: «la sorella,» sono inserite le seguenti: «l'adottante o l'adottato nei casi regolati dal titolo VIII del libro primo del codice civile,»;

c) dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:

«Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 62, numero 1, 89, 98 e 114, concorrenti con le circostanze aggravanti di cui al primo comma, numero 1, e al secondo comma, non possono essere ritenute prevalenti rispetto a queste».

Art. 12

Modifiche al codice penale in materia di deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso, nonché modifiche all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354

1. Dopo l'articolo 583-quater del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 583-quinquies (Deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso). - Chiunque cagiona ad alcuno lesione personale dalla quale derivano la deformazione o lo sfregio permanente del viso è punito con la reclusione da otto a quattordici anni.

La condanna ovvero l'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il reato di cui al presente articolo comporta l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all'amministrazione di sostegno».

2. All'articolo 576, primo comma, numero 5, del codice penale, dopo la parola: «572,» è inserita la seguente: «583-quinquies,».

3. All'articolo 583, secondo comma, del codice penale, il numero 4 è abrogato.

4. All'articolo 585, primo comma, del codice penale, dopo la parola: «583-bis» è inserita la seguente: «, 583-quinquies».

5. All'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1-quater, dopo le parole: «per i delitti di cui agli articoli» è inserita la seguente: «583-quinquies,»;

b) al comma 1-quinquies, dopo le parole: «per i delitti di cui agli articoli» è inserita la seguente: «583-quinquies,».

Art. 13

Modifiche agli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-septies e 609-octies del codice penale

1. All'articolo 609-bis, primo comma, del codice penale le parole: «da cinque a dieci anni» sono sostituite dalle seguenti: «da sei a dodici anni».

2. All'articolo 609-ter del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma:

1) all'alinnea, le parole: «La pena è della reclusione da sei a dodici anni se i fatti di cui all'articolo 609-bis» sono sostituite dalle seguenti: «La pena stabilita dall'articolo 609-bis è aumentata di un terzo se i fatti ivi previsti»;

2) il numero 1) è sostituito dal seguente:

«1) nei confronti di persona della quale il colpevole sia l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il tutore»;

3) il numero 5) è sostituito dal seguente:

«5) nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni diciotto»;

b) il secondo comma è sostituito dal seguente:

«La pena stabilita dall'articolo 609-bis è aumentata della metà se i fatti ivi previsti sono commessi nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni quattordici. La pena è raddoppiata se i fatti di cui all'articolo 609 - bis sono commessi nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni dieci».

3. All'articolo 609-quater del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il secondo comma è inserito il seguente:

«La pena è aumentata se il compimento degli atti sessuali con il minore che non abbia compiuto gli anni quattordici avviene in cambio di denaro o di qualsiasi altra utilità, anche solo promessi»;

b) al terzo comma, le parole: «tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «quattro anni».

4. All'articolo 609-septies del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: «articoli 609-bis, 609-ter e 609-quater» sono sostituite dalle seguenti: «articoli 609-bis e 609-ter»;

- b) al secondo comma, la parola: «sei» è sostituita dalla seguente: «dodici»;
- c) al quarto comma, il numero 5) è abrogato.

5. All'articolo 609-octies del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al secondo comma, le parole: «da sei a dodici anni» sono sostituite dalle seguenti: «da otto a quattordici anni»;
- b) al terzo comma, le parole: «La pena è aumentata se concorre taluna delle» sono sostituite dalle seguenti: «Si applicano le».

Art. 14

Modifiche alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e agli articoli 90-bis e 190-bis del codice di procedura penale

1. Dopo l'articolo 64 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è inserito il seguente:

«Art. 64-bis. (Trasmissione obbligatoria di provvedimenti al giudice civile). - 1. Ai fini della decisione dei procedimenti di separazione personale dei coniugi o delle cause relative ai figli minori di età o all'esercizio della potestà genitoriale, copia delle ordinanze che applicano misure cautelari personali o ne dispongono la sostituzione o la revoca, dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, del provvedimento con il quale è disposta l'archiviazione e della sentenza emessi nei confronti di una delle parti in relazione ai reati previsti dagli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 612-bis e 612-ter del codice penale, nonché dagli articoli 582 e 583-quinquies del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del codice penale è trasmessa senza ritardo al giudice civile procedente».

2. All'articolo 90-bis, comma 1, lettera p), del codice di procedura penale, le parole: «e alle case rifugio» sono sostituite dalle seguenti: «, alle case rifugio e ai servizi di assistenza alle vittime di reato».

3. All'articolo 190-bis, comma 1-bis, del codice di procedura penale, le parole: «anni sedici» sono sostituite dalle seguenti: «anni diciotto».

Art. 15

Modifiche agli articoli 90-ter, 282-ter, 282-quater, 299 e 659 del codice di procedura penale

1. All'articolo 90-ter del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«1-bis. Le comunicazioni previste al comma 1 sono sempre effettuate alla persona offesa e al suo difensore, ove nominato, se si procede per i delitti previsti dagli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 612-bis del codice penale, nonché dagli articoli 582 e 583-quinquies del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del codice penale».

2. Al comma 1 dell'articolo 282-ter del codice di procedura penale sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, anche disponendo l'applicazione delle particolari modalità di controllo previste dall'articolo 275-bis».



3. Al comma 1 dell'articolo 282-quater del codice di procedura penale, dopo le parole: «alla parte offesa» sono inserite le seguenti: «e, ove nominato, al suo difensore».

4. Al comma 2-bis dell'articolo 299 del codice di procedura penale, le parole: «al difensore della persona offesa o, in mancanza di questo, alla persona offesa» sono sostituite dalle seguenti: «alla persona offesa e, ove nominato, al suo difensore».

5. Dopo il comma 1 dell'articolo 659 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

«1-bis. Quando a seguito di un provvedimento del giudice di sorveglianza deve essere disposta la scarcerazione del condannato per uno dei delitti previsti dagli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 612-bis del codice penale, nonché dagli articoli 582 e 583-quinquies del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del codice penale, il pubblico ministero che cura l'esecuzione ne dà immediata comunicazione, a mezzo della polizia giudiziaria, alla persona offesa e, ove nominato, al suo difensore».

Art. 16

Modifica all'articolo 275 del codice di procedura penale

1. All'articolo 275, comma 2-bis, del codice di procedura penale, dopo la parola: «612-bis» è inserita la seguente: «, 612-ter».

Art. 17

Modifiche all'articolo 13-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di trattamento psicologico per i condannati per reati sessuali, per maltrattamenti contro familiari o conviventi e per atti persecutori

1. All'articolo 13-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «nonché agli articoli 609-bis e 609-octies del medesimo codice, se commessi in danno di persona minorenni» sono sostituite dalle seguenti: «nonché agli articoli 572, 583-quinquies, 609-bis, 609-octies e 612-bis del medesimo codice»;

b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«1-bis. Le persone condannate per i delitti di cui al comma 1 possono essere ammesse a seguire percorsi di reinserimento nella società e di recupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati per i medesimi reati, organizzati previo accordo tra i suddetti enti o associazioni e gli istituti penitenziari»;

c) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Trattamento psicologico per i condannati per reati sessuali, per maltrattamenti contro familiari o conviventi e per atti persecutori».

Art. 18

Modifica all'articolo 5-bis del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, in materia di riequilibrio territoriale dei centri antiviolenza

1. All'articolo 5-bis, comma 2, lettera d), del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, le parole da: «, riservando un terzo» fino alla fine della lettera sono soppresse.

Art. 19

Modifiche al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 204, recante attuazione della direttiva 2004/80/CE relativa all'indennizzo delle vittime di reato

1. Al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 204, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, le parole: «la procura generale della Repubblica presso la corte d'appello» sono sostituite, ovunque ricorrono, dalle seguenti: «la procura della Repubblica presso il tribunale»;

b) all'articolo 3, comma 1, le parole: «procura generale della Repubblica presso la corte d'appello» sono sostituite dalle seguenti: «procura della Repubblica presso il tribunale»;

c) all'articolo 4, le parole: «procura generale della Repubblica presso la corte d'appello» sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: «procura della Repubblica presso il tribunale»;

d) all'articolo 7, comma 1, le parole: «delle procure generali presso le corti d'appello» sono sostituite dalle seguenti: «delle procure della Repubblica presso i tribunali».

Art. 20

Modifica all'articolo 11 della legge 7 luglio 2016, n. 122, in materia di indennizzo in favore delle vittime di reati intenzionali violenti

1. All'articolo 11, comma 2, della legge 7 luglio 2016, n. 122, dopo le parole: «secondo comma, del codice penale» sono inserite le seguenti: «nonché per il delitto di deformazione dell'aspetto mediante lesioni permanenti al viso di cui all'articolo 583-quinquies del codice penale».

Art. 21

Clausola di invarianza finanziaria

(omissis)

PRASSI

Procura della Repubblica, Direttiva del 31-07-2019, n. 2 presso il Tribunale di Tivoli

Direttiva n. 2/2019 (sostitutiva della direttiva n. 1/2017): protocolli investigativi e buone prassi per la Polizia Giudiziaria in materia di reati di violenze di genere[1] (AGGIORNATA AL 31 LUGLIO 2019 CON LA L. n. 69/2019) [2].

1. Le direttive adottate dalla Procura della Repubblica, finalità e difficoltà operative. L'azione della Procura di Tivoli nel contrasto alla violenza di genere.

1.1. Le direttive adottate dalla Procura.

La Procura della Repubblica, al fine di realizzare i compiti attribuiti dalla Costituzione e dalle leggi, emana direttive alla polizia giudiziaria operante in questo circondario al fine di uniformarne la condotta.

Queste alcune ragioni che consentono di comprendere utilità e finalità delle direttive emanate dalla Procura della Repubblica in virtù del rapporto funzionale cui sono legati gli appartenenti alla polizia giudiziaria:

a) rientrano in una modalità organizzativa dell'Ufficio di Procura che consente un più funzionale controllo di legalità per la repressione dei reati commessi nel circondario che compete alla Procura della Repubblica (e alla polizia giudiziaria);

b) sono predisposte in un'ottica di effettività dell'azione della Procura e della polizia giudiziaria, con l'obiettivo di dare piena concretezza al citato controllo di legalità, anche attraverso la migliore utilizzazione delle risorse disponibili;

c) sono adottate in un numero limitato di casi, da un lato per evitare eccessive rigidità, dall'altro per consentirne una puntuale applicazione;

d) sono predisposte con la partecipazione dei Magistrati dell'Ufficio e, ove relative a profili di carattere amministrativo, anche del personale della Procura al fine di tenere conto dei diversi aspetti della materia da disciplinare e delle concrete ricadute sull'azione della Procura e, dunque, dell'uniforme esercizio dell'azione penale;

e) sono precedute, ove ritenuto necessario e opportuno, da contatti e/o riunioni con i Comandi dei servizi di polizia giudiziaria operanti nel circondario al fine di affrontare preventivamente le problematiche che si riversano su tali Comandi e di raggiungere un punto di equilibrio tra le diverse esigenze;

f) sono seguite, se opportuno e necessario, da riunioni per agevolare il personale di polizia giudiziaria nella successiva attuazione;

g) sono oggetto di continua verifica dopo la loro adozione, anche attraverso i Comandi dei servizi di polizia giudiziaria che possono richiedere opportuni chiarimenti e integrazioni;

h) devono ritenersi strettamente vincolanti proprio per consentire il raggiungimento delle finalità per cui sono adottate, con la conseguenza che eventuali non puntuali applicazioni di rilievo devono essere segnalate ai Comandi di polizia giudiziaria, in primo luogo per le vie brevi e, solo se necessario, per iscritto nell'ambito di un rapporto, non solo di dipendenza della polizia giudiziaria, ma soprattutto di leale collaborazione derivante dalle comuni finalità istituzionali;

i) sono adottate in una prospettiva generale e coordinata e, a tale fine, sono numerate per anno, anche per consentire gli opportuni riferimenti e richiami con precedenti. Di conseguenza restano in vigore le direttive emanate nel passato se non espressamente modificate o integrate.

Per semplificarne la ricerca, le direttive sono inserite nel sito web della Procura della Repubblica[3] e sono aggiornate con le modifiche successive per consentire di scaricare sempre il testo vigente[4].



La Procura adotta anche circolari (o risposte a richiesta della polizia giudiziaria) per regolare questioni specifiche[5], egualmente reperibili sul sito web della Procura[6].

1.2. Le difficoltà operative della polizia giudiziaria nell'attuare le direttive. Le complessità attuativa della presente direttiva.

Non si ignora che la polizia giudiziaria incontra spesso difficoltà operativa nell'esecuzione puntuale delle direttive per plurime ragioni, a partire dalla insufficienza delle risorse. D'altra parte, le esigenze da perseguire impongono uno sforzo diretto al migliore adempimento delle funzioni demandate dalla Costituzione e dalle leggi.

La diffusione dei reati di violenza di genere, oggetto della presente direttiva, impone un particolare impegno della Repubblica (e della polizia giudiziaria), anche per evitare più gravi fenomeni quali i femminicidi che, come ricordato dal Procuratore Generale di Roma nell'intervento all'inaugurazione dell'anno giudiziario 2019, restano invariati nel numero nonostante la costante diminuzione delle altre ipotesi di omicidio.

Le diverse modalità con cui la polizia giudiziaria opera nel circondario e le indicazioni degli organi centrali non uniformi previste da pregevoli documenti predisposti dall'Arma dei Carabinieri e dalla Polizia di Stato, impone alla Procura di delineare modalità d'intervento tendenzialmente uniformi per assicurare la parità di trattamento e, in prospettiva, l'uniforme esercizio dell'azione penale da parte del pubblico ministero con un più efficiente controllo di legalità. D'altra parte, l'uniformità dell'azione della polizia giudiziaria, sulla base delle esigenze valutate dalla Procura, consente indagini più rapide, evitando attività superflue e successive deleghe del pubblico ministero.

Pertanto, pur nella consapevolezza che si richiedono alla polizia giudiziaria compiti gravosi, vi è un beneficio complessivo che consente di meglio intervenire su questi reati, col conseguente effetto di evitarne la commissione di altri della stessa natura e, soprattutto, di offrire una percezione di concreta tutela alle vittime di reato.

Per esaminare preventivamente il possibile contenuto e le prevedibili difficoltà attuative, è stata organizzata una riunione con i Dirigenti di alcuni servizi di polizia giudiziaria e sono state raccolte le opinioni dei responsabili dello Spazio accoglienza e ascolto presso la Procura e del centro antiviolenza di Tivoli gestito da Differenza Donna.

Per assicurare l'attuazione della direttiva si avranno costanti contatti con i Servizi di polizia giudiziaria e sarà svolta una specifica attività di informazione e formazione, quanto mai necessaria per la molteplicità di adempimenti imposti che richiedono una specifica professionalità[7]. Attività che, come si dirà oltre, sarà avviata prima dell'entrata in vigore della direttiva proprio per prepararne l'attuazione puntuale.

È stato sottolineato in più sedi che la professionalità degli operatori in questo settore richiede una preparazione e una prospettiva culturale che superi pregiudizi e stereotipi che inquinano l'accertamento del fatto e, dunque, l'esito del procedimento. Si pensi alla convinzione che si tratta di liti in famiglia, che occorre mettere pace, che la denuncia della donna è strumentale o falsa, che la denuncia è poco credibile perché presentata a distanza di tempo dal fatto, ecc.

La formazione è quanto mai necessaria in un circondario con circa 500.000 abitanti, che insiste su 75 comuni (tra cui Guidonia Montecelio con circa 70.000 abitanti e Tivoli con circa 60.000 abitanti), esteso dalla periferia del Comune di Roma alle provincie di Rieti, L'Aquila, Frosinone (circa 185.000 mq), ove sono presenti 6 comandi Compagnia Carabinieri (3 con competenza anche in altri circondari), 1 tenenza Carabinieri, 45 stazioni Carabinieri, 6 Commissariati di Polizia (5 con competenza anche in altri circondari).

1.3. L'azione della Procura di Tivoli nel contrasto alla violenza di genere.

L'adozione della direttiva si inserisce nell'azione complessiva di questa Procura verso i reati di violenza di genere.

L'impegno della Procura è stato esposto, in modo diffuso, nelle relazioni[8]: a) inviata al Sig. Procuratore Generale di Roma per l'inaugurazione nell'anno giudiziario 2019, b) depositata ai rappresentanti del Grevio - nel corso dell'audizione del 15 marzo 2019 - nella verifica da parte



dell'Italia dell'attuazione della Convenzioni di Istanbul, c) inviata al Ministero della Giustizia il 1° aprile 2019[9].

Da tali documenti risulta la necessità di un'azione integrata per assicurare l'effettivo svolgimento dei compiti attribuiti alla Procura della Repubblica, dalla ricezione della notizia di reato (e ancora prima per farla emergere) alla cessazione dell'esecuzione della pena.

I documenti che attestano l'azione della Procura di Tivoli sono reperibili nell'apposita sezione del sito web della Procura denominato Contrasto alla violenza di genere[10]

2. Premessa, la violenza di genere[11]. L'oggetto della direttiva (sostitutiva di quella n. 1/2017).

2.1. La violenza di genere.

Il fenomeno della violenza di genere[12] (violenza fisica, sessuale, verbale, psicologica, economica e morale nei confronti delle donne) è di dimensioni allarmanti, sia per il numero delle vittime, sia per l'elevatissima percentuale dei casi non denunciati.

Analizzando i "risultati del monitoraggio sul tema della violenza di genere", ad opera del Consiglio Superiore della Magistratura (del 12-13 aprile 2018), è emerso come, nel periodo che va dal 1/7/2016 al 30/6/2017, siano aumentati i procedimenti relativi ai reati di cui agli artt. 582, aggravato ai sensi dell'art. 576, n. 5 e 5.1 e 577, comma 2, 612 cpv., 574 e 574 bis c.p., nonché i reati di cui all'art. 570 c.p., soprattutto nei casi in cui sia contestato nella forma aggravata di cui al comma 2, n. 2 c.p. e quelli previsti dall'art. 388, comma 2, nei quali la parte offesa è di sesso femminile.

La violenza di genere è un fenomeno che coinvolge non solo donne italiane, ma anche straniere. Le donne straniere hanno subito violenza fisica o sessuale in misura simile alle italiane nel corso della vita (31,3% e 31,5%). La violenza fisica è più frequente fra le straniere (25,7% contro 19,6%), mentre quella sessuale più tra le italiane (21,5% contro 16,2%). Le donne straniere, contrariamente alle italiane, subiscono soprattutto violenze fisiche o sessuali da partner o ex partner (20,4% contro 12,9%) e meno da altri uomini (18,2% contro 25,3%). Le donne straniere che hanno subito violenza da un ex partner sono il 27,9%, ma per il 46,6% di queste, la relazione è finita prima dell'arrivo in Italia[13].

La percentuale di donne che denuncia questi reati è stimata in meno del 10%.

Nel territorio di competenza della Procura e del Tribunale di Tivoli, l'incidenza di questi delitti è estremamente elevata[14]. A titolo esemplificativo, da quando sono state avviate da questa Procura alcune iniziative (che hanno coinvolto anche la polizia giudiziaria) per fare emergere il fenomeno, sono esponenzialmente aumentate le notizie di reato di violenza di genere[15]:

- per atti persecutori (art. 612 bis c.p.), dal 2016 al 2018 del 28%;
- per maltrattamenti in famiglia (art. 572 c.p.), dal 2016 al 2018 del 92%.

Il trend è rappresentato dal grafico che segue (omissis)

L'incremento e la natura dei reati, col rischio per l'incolumità della persona offesa, hanno imposto di assegnare al I Gruppo di lavoro che si occupa di reati sessuali, di violenza di genere e ai danni di minori (senza riferimento alle cd. "fasce deboli")[16], oltre che della materia generica, 4 magistrati su 8.

Per questa tipologia di reati, che ha quasi sempre effetti devastanti sulla vittima, è insito il rischio che le violenze possano giungere a tragici epiloghi, in assenza di sostegno.

L'esperienza giudiziaria dimostra che un efficace e tempestivo contrasto a tale fenomeno delittuoso è possibile solo attraverso il coinvolgimento e la responsabilizzazione di tutti i soggetti che, in qualsiasi forma, partecipano all'attività preventiva e repressiva. Questa sinergia è necessaria per fornire piena tutela alle vittime in relazione al pericolo di reiterazione del reato, limitando il più possibile le eventuali conseguenze negative, sul piano emotivo e psicologico, delle indagini e dell'eventuale successivo processo.

Emerge l'importanza di un serio e professionale approccio al fenomeno, da parte di tutti gli operatori e, in primis, della Polizia Giudiziaria in sede di raccolta della denuncia/querela o di semplice segnalazione.

2.2. L'oggetto della presente direttiva.

Al fine di contribuire ad innalzare il grado di conoscenza e di specializzazione, viene emanata la presente direttiva

Si premette che la presente direttiva:

- sostituisce quella n. 1/2017 avente il medesimo oggetto;
- è stata redatta tenendo anche conto del disegno di legge attualmente all'esame del Parlamento (A. 1455), approvato dalla Camera a larghissima maggioranza[17], perciò tale da esprimere una linea di tendenza del legislatore diretta a incrementare gli strumenti di tutela per le vittime dei reati in esame.

Di conseguenza l'entrata in vigore della l. n. 69/2019 ha imposto poche modifiche che saranno evidenziate in corsivo sottolineato.

In particolare:

a) occorre assicurare la tempestiva trasmissione della notizia di reato, come previsto nella direttiva, alla luce delle modifiche all'art. 347, co. 3, c.p.p. [18] che equipara i reati di violenza domestica e di genere ai gravi delitti indicati nell'art. 407, comma 2, lettera a), numeri da 1) a 6. In questo modo il legislatore impone alla PG di dedicare a questi reati adeguate risorse, come per i gravi reati di cui all'art. 407 c.p.p. citati. ;

b) occorre assicurare la priorità assoluta nell'espletamento degli atti di indagine compiuti direttamente e delegati dal PM ai sensi dei nuovi commi 2-bis e 2-ter dell'art. 370 c.p.p.[19].

Si conferma quanto già esposto sull'importanza attribuita dal legislatore ai reati in esame, tanto da imporre alla polizia giudiziaria una "priorità assoluta", non prevista in alcun altro caso.

La direttiva riguarda i delitti in materia di violenza di genere, in particolare[20]:

- maltrattamenti contro familiari e conviventi (art. 572 c.p.);
- violenza sessuale, aggravata e di gruppo (artt. 609-bis, 609-ter e 609-octies c.p.);
- atti sessuali con minorenne (art. 609-quater c.p.);
- corruzione di minorenne (art. 609-quinquies c.p.);
- atti persecutori (art. 612-bis c.p.);
- diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti (art. 612-ter c.p.);
- lesioni personali (art. 582 c.p.) e deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso (art. 583-quinquies, c.p.) aggravate ai sensi:

-- dell'art. 576, primo comma, n. 2, c.p., vale dire

--- contro l'ascendente o il discendente,

--- quando concorre taluna delle circostanze indicate nei numeri 1° e 4° dell'articolo 61,

--- o quando è adoperato un mezzo venefico o un altro mezzo insidioso ovvero quando vi è premeditazione;

-- dell'art. 576, primo comma, n. 5, c.p., vale a dire in occasione della commissione di taluno dei delitti previsti dagli articoli 572, 600-bis, 600-ter, 609-bis, 609-quater e 609-octies;

-- dell'art. 576, primo comma, n. 5.1, c.p., vale a dire dall'autore del delitto previsto dall'articolo 612-bis nei confronti della stessa persona offesa;

-- dell'art. 577, primo comma n. 1, c.p., vale a dire se il fatto è commesso contro l'ascendente o il discendente anche per effetto di adozione di minorenne o contro il coniuge, anche legalmente separato, contro l'altra parte dell'unione civile o contro la persona stabilmente convivente con il colpevole o ad esso legata da relazione affettiva

dell'art. 577, secondo comma, c.p., vale a dire se il fatto è commesso contro il coniuge divorziato, l'altra parte dell'unione civile, ove cessata, la persona legata al colpevole da stabile convivenza o relazione affettiva, ove cessate, il fratello o la sorella, l'adottante o l'adottato nei casi regolati dal titolo VIII del libro primo del codice civile, il padre o la madre adottivi, o il figlio adottivo, o contro un affine in linea retta.

La direttiva si applica anche per i reati di violenze sessuali, maltrattamenti e stalking (e lesioni aggravate) in cui la vittima sia di genere maschile, ovviamente con le specificità del caso, tenendo conto che:

- le violenze sessuali e i maltrattamenti vedono come vittime le donne in misura quasi totalitaria (un'eccezione, ad esempio, è il maltrattamento ai danni di parenti della persona che fa uso di sostanze stupefacenti);



- il delitto di atti persecutori è commesso ai danni delle donne in misura assai preponderante (non rientra nell'ambito della direttiva lo stalking condominiale).

2.3. Sintesi della direttiva.

In un'indagine in materia di violenza di genere è di fondamentale importanza la ricerca e l'acquisizione degli elementi di prova nell'immediatezza del fatto.

La notizia di reato può derivare:

a) da un intervento della Polizia giudiziaria sul luogo del fatto, eventualmente previa richiesta della centrale operativa o dal personale del pronto soccorso.

Le attività da svolgere sono descritte al paragrafo 3 e riepilogate negli allegati A (punti 1 e 2), D ed E. E' stata redatta anche una semplice scheda riepilogativa per l'intervento della "pattuglia" (Allegato F);

b) dalla presentazione della persona offesa presso gli uffici della polizia giudiziaria.

Le attività da svolgere sono descritte al paragrafo 5 e riepilogate negli Allegati A (punto 3), B e C. Acquisita la notizia di reato la polizia giudiziaria deve provvedere a specifiche indagini, anche su delega del pubblico ministero. Le direttive sono esposte al paragrafo 6.

Direttive specifiche sono previste nel caso in cui vittime dei reati di violenza di genere siano:

- minori di anni 18 (paragrafo 7)
- vittime vulnerabili (paragrafo 8).

3. Intervento della polizia giudiziaria nell'immediatezza del fatto.

La direttiva ha la finalità di rendere tendenzialmente uniforme l'operato della Polizia Giudiziaria sin dal primo intervento, assicurando un adeguato inquadramento probatorio della vicenda, al momento della richiesta di aiuto della vittima (o di altri soggetti) e di accesso al luogo del fatto.

3.1. Richiesta di intervento da parte della vittima o di altri soggetti, a seguito della chiamata su linea d'emergenza 112 o 113. Attività di competenza dell'operatore. Allegato A, punto 1.

Nel caso di richiesta di intervento telefonico, l'operatore del 112 o del 113 dovrà (come indicato all'allegato A, punto 1):

- a) registrare la telefonata;
- b) acquisire i dati identificativi della persona chiamante, cercando di tranquillizzarla;
- c) farsi dare una descrizione dettagliata della situazione e del luogo (indirizzo preciso) in cui si svolgono o si sono svolti i fatti;
- d) acquisire le informazioni essenziali sulle ragioni del contatto telefonico;
- e) chiedere se vi sono armi o oggetti pericolosi o nella pronta disponibilità dell'aggressore o nel luogo in cui si trova la vittima;
- f) assicurarsi delle condizioni fiso-psichiche della vittima e degli eventuali minori presenti e fornire le prime indicazioni per metterli in sicurezza.

In particolare:

- 1) se è in casa occorre consigliare alla donna di uscire immediatamente (portandosi i minorenni eventualmente) e di andare in strada o rifugiarsi da un vicino, portando con sé il cellulare, i documenti, e di attendere l'arrivo delle Forze dell'Ordine;
- 2) se è in strada suggerire alla donna di fermare qualcuno a cui chiedere esplicitamente aiuto e/o di entrare in un negozio o in un luogo affollato e comunque di attirare l'attenzione del maggior numero di persone;
- 3) qualora emerga un particolare pericolo e sia possibile e opportuno, si resterà in contatto con la vittima per rassicurarla e suggerire i comportamenti più idonei, fino all'arrivo della pattuglia sul posto;
- g) interrogare la banca dati S.D.I. al fine di acquisire le seguenti informazioni:
 - 1) se si tratta del primo intervento di questa natura presso l'abitazione e/o su richiesta della vittima e/o nei confronti del medesimo aggressore;



2) sull'aggressore. Per esempio, se sia in possesso di armi legalmente denunciate, se sia stato già segnalato in particolare per reati di violenza di genere e, comunque, per reati in materia di violenza alle persone.

h) allertare immediatamente la volante-gazzella più vicina fornendo tutti i dati acquisiti nella telefonata ricevuta. È essenziale che il personale che interverrà venga informato su tutto ciò che è stato riferito nella chiamata, specialmente l'indirizzo e il numero civico dell'abitazione in cui è denunciata la commissione del fatto, nonché il numero di telefono del soggetto chiamante;

i) redigere, se necessario, una relazione di servizio sulla chiamata ricevuta, precisando, oltre a quanto riferito al telefono dalla persona chiamante, eventuali ulteriori elementi oggetto di percezione diretta (per esempio i rumori, le voci, i pianti e le grida sentite);

j) allegare, ove possibile, alla relazione di servizio la registrazione e la trascrizione della telefonata.

Si è descritto l'ordinario comportamento richiesto all'operatore, pur se questo andrà modulato sulla base della concreta possibilità di acquisire le informazioni da colui che chiama e di svolgere l'attività informativa indicata.

3.2. Il sopralluogo, a seguito di richiesta del 112 o del 113, d'iniziativa, su richiesta del personale del pronto soccorso (artt. 354 e 348 c.p.p.). Allegati A, D, E. Riepilogo dell'attività da svolgere nell'allegato F

3.2.1. Attività da svolgere in ogni caso.

La Polizia Giudiziaria una volta intervenuta sul posto - su richiesta del 112/113 o d'iniziativa - dovrà in ogni caso (come indicato all'allegato A, punto 2.1):

a) porre attenzione, prima di accedere all'immobile ove si ipotizza la consumazione di reati, o al luogo in cui la vittima si trova, ai rumori, alle voci o alle grida (con indicazione se provengano da voce maschile o femminile) percepibili dall'esterno: tali rilevazioni dovranno essere puntualmente riportate nell'annotazione che verrà redatta dalla P.G., indicando anche il sesso della persona offesa e/o se sono presenti minori;

b) entrare nell'abitazione e, adottato ogni opportuno intervento per assicurare l'incolumità della donna e delle persone presenti (in particolare se minorenni);

c) procedere al sopralluogo per verificare lo stato delle cose e delle persone presenti che possono aver assistito o preso parte all'evento. Documentare possibilmente la scena mediante rilievi video/fotografici, così da avere un chiaro riflesso della situazione che si presenta agli occhi degli agenti che intervengono nell'abitazione (ciò è permesso con qualsiasi supporto tecnologico, anche con gli smartphone). Avere cura di riprendere ogni elemento sintomatico di colluttazione o altre condotte aggressive o di danneggiamento (presenza di piatti, cibi e posate per terra, di porte rotte, di coltelli o oggetti contundenti a portata di mano, ecc.);

d) accertare direttamente e personalmente quali persone siano presenti nell'abitazione, senza affidarsi alle dichiarazioni rese dai soggetti che hanno accolto gli operatori. Laddove si ipotizzi la consumazione di maltrattamenti in famiglia e il nucleo familiare comprenda persone di età minore, verificare in quali stanze si trovino e le loro condizioni di salute (anche psichica). Ove i minori non siano presenti, verificare in quale luogo si trovino;

e) gestire l'approccio con la vittima sulla base delle seguenti regole di condotta:

1) parlare separatamente con la vittima. Evitare assolutamente la presenza di altre persone (aggressore, parenti, figli, ecc.);

2) porsi in atteggiamento di ascolto incondizionato, senza mostrare di avere fretta, né pregiudizi, con modalità rassicuranti e non colpevolizzanti (come quella di cercare di capire se abbia lei dato causa all'aggressione);

3) lasciare spazio, tempo e modo alle eventuali crisi di pianto e di sfogo emotivo;

4) rassicurarla sul rispetto della riservatezza informandola che il Personale delle Forze di Polizia è obbligato a mantenere il segreto d'Ufficio e a rispettare le norme sulla privacy;

f) evitare qualsiasi tentativo di riappacificazione tra la vittima e l'aggressore. È segnalata dalla vittima una violenza e non una lite familiare;



- g) verificare attentamente le condizioni della persona indicata quale aggressore: descrivere il suo atteggiamento e puntualizzare se sia accomodante o aggressivo, se sia lucido o in stato di alterazione (da alcool o stupefacenti o altro), se consenta alle altre persone presenti di esprimersi liberamente; riportare le frasi da lui pronunciate;
- h) verificare attentamente le condizioni della vittima: descrivere il suo atteggiamento, se è spaventata, se risulti che in stato di alterazione (da alcool o stupefacenti o altro);
- i) raccogliere informalmente le prime dichiarazioni della persona offesa e delle altre persone informate sui fatti;
- j) valutare la dinamica dell'atto violento, i mezzi usati dall'autore e stimare il rischio, per tutelare la vittima;
- k) non tentare nessuna forma di mediazione;
- l) se è presente un minore -sia esso vittima o persona informata dei fatti- richiedere l'assistenza di uno psicologo specializzato nell'età evolutiva e se si profila la necessità di ascoltarlo, ricordare che deve essere sentito nelle forme e nei modi previsti dall'art. 351 c.p.p.;
- m) chiedere alla vittima se ha in corso un procedimento di separazione, divorzio e/o relativo all'affidamento dei figli. In caso positivo acquisire il numero del procedimento e il Tribunale ove pende il procedimento;
- n) in separata sede, informare la vittima degli strumenti giuridici a sua tutela e dei propri figli, se possibile consegnando l'apposita guida alla persona offesa predisposta dalla Procura della Repubblica di Tivoli, ovvero fornire alla donna:
- il numero nazionale anti violenza e stalking 1522 operativo 24 ore;
 - il numero del centro antiviolenza di Tivoli 3420141671 (l'unico attualmente indicato dagli operatori del 1522) operativo 24 ore;
 - il numero 077/4451803 dello Spazio Ascolto e Accoglienza Vittime Procura di Tivoli (operativo dalle 10 alle 14 martedì e venerdì, dalle 14 alle 18 mercoledì);
 - i riferimenti di eventuali centri antiviolenza presenti nel territorio;
- o) invitare la donna a rivolgersi anche a un avvocata/o rappresentando che è previsto il gratuito patrocinio e che le spese sono a carico dello Stato.
- p) procedere all'arresto in flagranza se ci sono i presupposti di legge o all'allontanamento dalla casa familiare nei confronti di uno dei delitti di cui all'art. 282 bis comma 6 c.p.p. (vedi allegato E); È assolutamente indispensabile che la Polizia Giudiziaria al momento dell'intervento rediga verbale di sopralluogo e apposita annotazione riepilogativa (di cui all'allegato D), che dia conto complessivamente di quanto emerso dalle attività di cui ai punti che precedono. Non utilizzare la qualificazione di "lite in famiglia", ma quella di "violenza domestica" che correttamente rappresenta i fatti verificati e percepiti, così astenendosi da valutazioni personali che potrebbero essere frutto di un pregiudizio ed una minimizzazione della richiesta di aiuto.

3.2.2. Ulteriori attività da svolgere in caso di *fumus* di violenza in atto.

Se dall'esito delle attività di cui ai punti precedenti emergessero elementi per ritenere sussistente il *fumus* di violenze in atto, la P.G. operante dovrà (come indicato all'allegato A, punto 2.2), oltre a quanto già indicato:

- q) procedere, eventualmente con l'ausilio di persone specializzate del corpo di appartenenza, al sequestro di tutto ciò che è di pertinenza del reato e utile alle indagini;
- r) adoperarsi perché siano refertate eventuali lesioni rilevate sulla persona offesa oppure indicare nel verbale ciò che si rileva personalmente e direttamente;
- s) acquisire dalla persona offesa tutta la documentazione sanitaria e fotografica relativa a precedenti lesioni e ricoveri, anche quando in tali occasioni la persona lesa abbia dichiarato di essersi fatta male accidentalmente;
- t) descrivere, nel caso in cui vi siano fondati dubbi circa l'uso di sostanze stupefacenti, psicotrope o alcoliche da parte dell'aggressore dettagliatamente il suo comportamento ed ogni elemento sintomatico da cui si possa desumere il suo stato di alterazione. In caso di consenso dell'interessato, si potrà accompagnare lo stesso in Ospedale per l'effettuazione dei riscontri tossicologici che il personale medico riterrà opportuni. Qualora non vi sia consenso dell'indiziato,



nei casi più rilevanti, la Polizia Giudiziaria dovrà contattare il PM di turno, per l'eventuale adozione dei provvedimenti di cui all'art. 359 bis c.p.p.;

u) proporre soluzioni di tutela effettiva della persona offesa maggiorenne o la possibilità di collocazione temporanea in una struttura protetta, ove sussista il rischio concreto di una reiterazione dei comportamenti aggressivi, e non si sia proceduto all'esecuzione di misure coercitive nei confronti del soggetto responsabile come indicato oltre;

v) valutare, nel caso di vittima minorenni, - previa informazione al sostituto procuratore per i minorenni di turno - se sollecitare il servizio sociale territoriale ovvero provvedere direttamente al collocamento in struttura del minore ex art. 403 c.c.;

w) accompagnare la vittima presso il Pronto Soccorso perché sia sottoposta ad adeguate cure. Le lesioni riportate saranno attestate nel certificato dell'Ospedale che dovrà essere allegato agli atti.

L'ospedale è tenuto ad applicare le Linee guida nazionali per le Aziende sanitarie e le Aziende ospedaliere in tema di soccorso e assistenza socio-sanitaria alle donne vittime di violenza, di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 novembre 2017 (pubblicato sulla GU n.24 del 30-1-2018).

In alcune strutture le vittime di violenza beneficiano, sin dall'arrivo in Pronto Soccorso, di un percorso di accoglienza che si avvia mediante l'attivazione del Codice Rosa, ad esse espressamente dedicato, che comporta il loro inserimento in sale apposite, in cui hanno accesso solamente il personale medico e le forze di polizia, per garantire al massimo la riservatezza, nonché l'assistenza di personale specializzato per offrire un adeguato sostegno sotto ogni profilo. Nelle strutture dove non vi sia tale possibilità, la P.G. dovrà confrontarsi con i responsabili del pronto soccorso, in modo da garantire un certo grado di riservatezza ed un sollecito accesso della persona offesa alla prima visita ed ai successivi accertamenti diagnostici.

Qualora la vittima non intenda recarsi in ospedale rappresentarle che i mancati accertamenti compiuti nell'immediatezza del fatto potrebbero pregiudicare l'accertamento delle responsabilità dell'aggressore.

x) avvisare la vittima che può mettersi in contatto con i Centri antiviolenza, di cui saranno forniti i numeri, reperibili sull'avviso alla persona offesa predisposto dalla Procura della Repubblica, cfr. supra lett. n).

y) procedere all'arresto in flagranza se ci sono i presupposti di legge o all'allontanamento dalla casa familiare nei confronti di uno dei delitti di cui all'art. 282 bis comma 6 c.p.p. (vedi allegato E). Va in ogni caso redatta l'annotazione di servizio di cui all'allegato D).

3.2.3. Attività da svolgere nel caso di fumus di violenza sessuale.

Nel caso di denunce di violenza sessuale o indizi che fanno ritenere la stessa avvenuta, la polizia giudiziaria dovrà (come indicato all'allegato A punto 2.3):

a) avvisare subito il PM di turno e seguire le sue indicazioni;

b) richiedere l'intervento di personale specializzato.

La polizia giudiziaria dovrà:

a) acquisire i reperti di natura biologica dell'aggressore (abbigliamento indossato dalla vittima o dall'aggressore, fazzoletti, cicche di sigarette, gomme da masticare o altri reperti potenzialmente contenenti materiale biologico e che siano presenti sul luogo dell'aggressione), nonché ogni altro rilievo (impronte papillari presenti su oggetti, vetri, armi impiegate) o prelievo (materiale ematico presente a terra, materiale pilifero) ritenuto utile. Assicurarsi che i reperti vengano adeguatamente conservati e posti a disposizione della magistratura inquirente per gli avvisi di rito e per la successiva effettuazione di accertamenti tecnici ed accompagnare la vittima, ove lo voglia, presso l'ospedale assicurandosi che applichi le Linee guida del DPC sopra indicate al par. 4.2.2, lett. n);

b) qualora la vittima non intenda recarsi in ospedale rappresentarle che i mancati accertamenti compiuti nell'immediatezza del fatto potrebbero pregiudicare l'accertamento delle responsabilità dell'aggressore;



c) chiederle se intende mettersi in contatto con personale del centro antiviolenza (cfr. supra lett. n).

In ogni caso andrà compilata l'annotazione di servizio di cui all'allegato D.

3.3. Il sopralluogo a seguito di intervento presso il pronto soccorso (sollecitato dal personale dell'ospedale o in altro modo).

In caso di intervento presso il Pronto Soccorso - sollecitato dal personale dell'ospedale o in altro modo - per lesioni riconducibili ad episodi di violenza di genere, la Polizia Giudiziaria si recherà sul luogo per constatare la situazione e svolgerà l'attività indicata al par. 3.2 di competenza a prescindere dall'intenzione della vittima di sporgere denuncia/querela (come indicato all'allegato A, punti 2.1, 2.2, 2.3, con le specificità del caso, trattandosi di sopralluogo successivo alla possibile violenza).

Inoltre, dovrà (come indicato all'allegato A, punto 2.4):

1. acquisire la certificazione medica;
2. chiedere chiarimenti al personale sanitario, dal quale si farà riferire le spiegazioni fornite dalla vittima sulla causa delle lesioni;
3. verificare se vi sono stati precedenti accessi al pronto soccorso e se questi possano essere compatibili/riconducibili ed episodi di violenza domestica;
4. procedere alla verifica immediata dei precedenti SDI sia della vittima che del presunto autore (in modalità utente investigativo), al fine di acquisire ulteriori notizie circa la personalità dei soggetti coinvolti ed eventuali precedenti episodi di violenza;
5. procedere ad un prudente approccio con la vittima, al fine di valutare la dinamica dell'atto violento, i mezzi usati dall'autore e stimare il rischio, così da adottare gli opportuni mezzi di protezione a sostegno della p.o.;
6. adottare, nel caso la vittima sia in compagnia del coniuge/convivente, verosimile autore della violenza, tutte le cautele per assicurare la riservatezza dell'audizione ed assicurarle la possibilità immediata di tutela;
7. attivarsi, nel caso di pericolo per la vittima, all'immediato iter di protezione;
8. redigere un'annotazione di P.G., contenente i dettagli dell'intervento nonché le fonti di prova acquisite (referto, eventuali sommarie informazioni, precedenti accessi al PS, accertamenti SDI ecc.);
9. chiedere alla vittima, in ogni caso, se ha in corso un procedimento di separazione, divorzio e/o relativo all'affidamento dei figli. In caso positivo acquisire il numero del procedimento e il Tribunale ove pende il procedimento;
10. in separata sede, informare la vittima degli strumenti giuridici a sua tutela e dei propri figli, se possibile consegnando l'apposita guida alla persona offesa predisposta dalla Procura della Repubblica di Tivoli che dovrebbe essere reperibile presso lo stesso pronto soccorso (se non disponibile sarà segnalato alla Segreteria del Procuratore della Repubblica), ovvero fornire alla donna:
 - il numero nazionale anti violenza e stalking 1522 operativo 24 ore;
 - il numero del centro antiviolenza di Tivoli 3420141671 (l'unico attualmente indicato dagli operatori del 1522) operativo 24 ore;
 - il numero 077/4451803 dello Spazio Ascolto e Accoglienza Vittime Procura di Tivoli (operativo dalle 10 alle 14 martedì e venerdì, dalle 14 alle 18 mercoledì);
 - i riferimenti di eventuali centri antiviolenza presenti nel territorio;
11. invitare la donna a rivolgersi a un centro antiviolenza;
12. invitare la donna a rivolgersi a un avvocata/o rappresentando che è previsto il gratuito patrocinio e che le spese sono a carico dello Stato.
13. assicurarsi, nel caso in cui la vittima manifesti l'intenzione di sporgere querela/denuncia, che sia immediatamente ricevuta presso gli Uffici del Comando, ove si procederà secondo le specifiche direttive impartite (par. 4, Allegato A, punto 3).

3.4. Informazioni alla persona offesa dal reato.



Anche nel caso di intervento in loco o presso il pronto soccorso alla vittima devono essere offerte le informazioni di cui all'art. 90-bis c.p.p., consegnando la guida appositamente redatta dalla Procura della Repubblica

Qualora la guida non sia immediatamente reperibile l'operatore rappresenterà alla vittima, come indicato al punto 3.2.2 lett. n) che:

- a) per i reati di violenza di genere è previsto il gratuito patrocinio, vale a dire che l'avvocato/a viene pagato dallo Stato;
- b) la vittima si può rivolgere a un centro antiviolenza;
- c) si forniranno:
 - il numero nazionale anti violenza e stalking 1522 operativo 24 ore;
 - il numero del centro antiviolenza di Tivoli 3420141671 (l'unico attualmente indicato dagli operatori del 1522) operativo 24 ore;
 - il numero 077/4451803 dello Spazio Ascolto e Accoglienza Vittime Procura di Tivoli (operativo dalle 10 alle 14 martedì e venerdì, dalle 14 alle 18 mercoledì);
 - i riferimenti di eventuali centri antiviolenza presenti nel territorio;
- d) si avviserà la vittima che potrà presentarsi presso il comando di polizia giudiziaria per ritirare l'apposita guida contenente i diritti della vittima di reato.

3.5. Scheda di accompagnamento alla CNR.

Alla CNR andrà sempre allegata la scheda di accompagnamento riepilogativa di alcune attività (Allegato G) aggiornata anche dopo la l. 69/2019.

3.6. Modulistica da utilizzare.

Per praticità si allegano:

- Sommarie linee guida di intervento (Allegato A) contenenti:
 - linee guida a cui gli agenti di P.G. devono attenersi nei casi di primo approccio con la vittima per chiamata telefonica (punto 1);
 - approccio con la vittima nel luogo della violenza e/o al pronto soccorso (punto 2);
- Schema di annotazione di servizio (Allegato D): documento che deve essere compilato dagli agenti di P.G. che effettuano il sopralluogo di iniziativa, in modo tale da dare conto delle attività svolte sino a quel momento;
- Schema di attività della polizia giudiziaria nella flagranza o quasi flagranza del reato (Allegato E).
- Procedure per l'intervento sul posto delle pattuglie (Allegato F);
- Scheda di accompagnamento della C.N.R., redatta e firmata dall'Ufficiale di P.G. che riceve la notizia di Reato o dal Responsabile dell'Ufficio di P.G. (Allegato G).

4. Acquisizione della notizia di reato in seguito a denuncia/querela della persona offesa. Allegati A (punto 3), B, C, E.

4.1. Specifici adempimenti nel caso di denuncia/querela di violenza di genere.

Qualora la polizia giudiziaria acquisisca una notizia di reato (denuncia, querela, ecc.), relativamente a uno dei reati inquadabili nella c.d. violenza di genere, la Polizia Giudiziaria provvederà a contattare telefonicamente il magistrato di turno esterno, qualora:

- a) si tratti di violenza sessuale;
- b) di situazioni particolarmente difficili da interpretare;
- c) di necessità di ascolto immediato di un minore;
- d) di pericolo concreto per la vittima.

Si raccomanda l'urgenza di provvedere come disposto dalle modifiche apportate dalla l. 69/2019 all'art. 347, co. 3.

4.2. Cautele preliminari da adottare per la redazione della denuncia/querela.

Nel corso dell'audizione della persona offesa, già all'atto della presentazione della denuncia, querela o esposto (comunque definito dalla stessa o dal suo legale) è necessario adottare alcune cautele che consentano di:

- a) rispettare la dignità, la volontà e il diritto alla riservatezza della vittima;
- b) salvaguardare la genuinità e la completezza del racconto.

È necessario che la persona offesa sia sentita da un Ufficiale di Polizia Giudiziaria specializzato e che attenda il meno possibile, con la cautela di farla accomodare in un luogo riservato all'interno degli uffici e senza che possa essere avvicinata da qualcuno se non persone di sua diretta fiducia.

Pertanto, nella fase di raccolta delle dichiarazioni della vittima:

- occorre creare un contesto quanto più sereno e accogliente possibile. La parte lesa, infatti, si rivolge a degli sconosciuti, per lo più in divisa e di genere diverso dal proprio, per riferire avvenimenti e vicende della propria vita personale ed è bene evitare qualsiasi interferenza con il momento della deposizione (per esempio, rispondere a telefono, ingresso in stanza da parte di altro personale dell'ufficio, ecc.);
- il verbalizzante deve porsi con un atteggiamento attento, aperto e capace di dare fiducia. La vittima deve avere la percezione di essere ascoltata veramente. Il verbalizzante deve astenersi da qualsiasi manifestazione di stupore o incredulità durante la narrazione del fatto, e più ancora da qualsiasi commento o consiglio e colpevolizzazione della vittima.

4.3. Raccolta della denuncia/querela e assunzione di sommarie informazioni dalla vittima.

È noto che la denuncia del privato (art. 333 c.p.p.) e la querela (art. 336 ss. c.p.p.) possono essere presentati oralmente o per iscritto.

Nel caso di presentazione di denuncia/querela scritta ai servizi di polizia giudiziaria la stessa polizia giudiziaria, o contestualmente o appena possibile (ma con immediatezza) provvederà ad assumere a sommarie informazioni la vittima, sia ai sensi dell'art. 351 c.p.p., sia dovendosi in concreto intendere tale attività delegata in via generale dal pubblico ministero ai sensi degli artt. 370 e 362 c.p.p. Infatti, la presente direttiva indica esattamente quali sono le informazioni che il pubblico ministero ritiene utili e necessarie per assumere le sue determinazioni[21].

Nel caso di presentazione di denuncia/querela orale ai servizi di polizia giudiziaria la stessa polizia giudiziaria procederà all'acquisizione di tali atti, ponendo le domande sotto indicate, così assumendo contestualmente le informazioni sommarie dalla persona offesa ritenute utili per il pubblico ministero come ora indicato. Pertanto, al termine della ricezione della denuncia/querela, sarà redatto atto di assunzione di sommarie informazioni in cui la vittima potrà confermare il contenuto della denuncia/querela, letta integralmente. Si ribadisce che tale assunzione va intesa come svolta anche perché delegata in via generale dal pubblico ministero ai sensi degli artt. 370 e 362 c.p.p. Infatti, la presente direttiva indica esattamente quali sono le informazioni che il pubblico ministero ritiene utili e necessarie per assumere le sue determinazioni

4.4. Modalità di raccolta della denuncia/querela (e dell'assunzione di sommarie informazioni dalla vittima).

Si potrà procedere, dandone atto nel verbale, all'audio registrazione delle dichiarazioni col materiale tecnico a disposizione (ciò è permesso con qualsiasi supporto tecnologico, anche con gli smartphone). Sarà poi allegato il relativo file.

Queste le modalità di raccolta della denuncia/querela e dell'assunzione di informazioni:

- il verbalizzante dovrà appuntare alcuni comportamenti tenuti dalla persona offesa (pianto, sofferenza, malessere etc.). Si potrà procedere ad audio-video registrazione del racconto, qualora si disponga della relativa attrezzatura e vi sia il consenso espresso della vittima raccolto nel verbale di dichiarazioni;
- occorre riportare fedelmente le parole usate dalla denunciante;
- la parte lesa deve poter effettuare un racconto libero dei fatti, senza che vengano fatte domande e senza interruzioni. Sarà compito del verbalizzante, nel redigere il verbale riassuntivo, di dare



atto che l'esposizione della parte lesa non è stata preceduta da domande almeno fino ad un determinato momento.

Terminata la fase del racconto libero, il verbalizzante, qualora lo ritenga necessario, dovrà porre una serie di domande, contenute negli allegati B e C, nella maniera più cauta possibile;

- buona prassi da seguire, è prevedere che quando la persona offesa viene sentita a sommarie informazioni o durante la ricezione della querela non si inserisca nel verbale la dicitura "ADR" (a domanda risponde), ma il verbalizzante indichi per esteso la domanda che si pone e la rispettiva risposta. Conoscere non solo le risposte ma anche le domande rivolte alla persona escussa risulta opportuno al fine di valutare ex post l'attendibilità della stessa;

- il verbalizzante dovrà astenersi da qualsiasi commento che possa in qualche modo suggestionare la vittima. Il verbalizzante dovrà evitare domande suggestive o nocive alla sincerità delle risposte.

- quando il racconto si presenti incompleto o frammentato, l'ufficiale di Polizia Giudiziaria dovrà appurare una serie di circostanze, in modo da accertare:

I. la natura delle violenze fisiche e il tempo in cui si sono protrate;

II. la natura delle violenze verbali: dovranno essere riportate le espressioni utilizzate, per un corretto inquadramento della fattispecie penale (potendosi configurare il delitto di diffamazione, minacce, molestie o altro). L'ufficiale di P.G. deve tenere conto che hanno rilevanza tutte le condotte poste in essere dalla persona indicata come autore del reato, anche se non costituenti reato se autonomamente considerate. Tali condotte possono consistere in maltrattamenti verbali, comportamentali, maltrattamenti fisici e violenze fisiche e psicologiche[22]. Si dovrà evitare di verbalizzare solo le dichiarazioni relative all'ultimo episodio, non facendo emergere in tal modo l'abitudine della condotta, indispensabile per la configurazione della fattispecie penale del reato di maltrattamenti. Chiedere approfondimenti e ricordi delle cause scatenanti gli episodi violenti nella consapevolezza che la vittima è portata, spesso, a ridimensionare i fatti e a ritenerli non rilevanti perché non riconosce la violenza;

III. la natura delle violenze psicologiche: dovranno essere chiariti gli episodi percepiti come umilianti, sventanti, ridicolizzanti. Di rilevante importanza sarà anche indagare il contesto culturale di appartenenza della vittima e dell'autore del reato denunciato (livello di studio e di guadagno, occupazione lavorativa ricoperta, tempi e modalità di gestione della casa e dei figli da parte di ciascuno, ecc.);

IV. la natura delle violenze sessuali: dovrà essere precisato se vi sia stata violenza fisica o minaccia, ovvero abuso delle condizioni di inferiorità fisico-psichica (per esempio dovuto all'uso di sostanze stupefacenti o dall'abuso di alcool) ovvero uso di armi o sostanze (art. 609 ter, comma 1, n. 2 c.p.) ovvero anche privazione della libertà personale della persona offesa (art. 609 ter, comma 1, n. 4 c.p.); quale sia stata la natura dei singoli atti sessuali subiti; se vi sia stata la partecipazione di più persone (art. 609 octies c.p.);

V. nel caso di violenze domestiche perpetrate dai figli nei confronti dei genitori o dei parenti dovrà essere specificato se le violenze sono volte al procacciamento di denaro finalizzato all'acquisto di alcool o sostanze stupefacenti. In tal caso oltre al reato di maltrattamenti, potrebbero ricorrere gli estremi dei reati di rapina o di estorsione, il che deve essere ricostruito facendo riferimento ai singoli episodi al fine di appurare se vi sia un rapporto causale tra la dazione di denaro e la minaccia o violenza;

- occorre raccogliere ogni tipo di informazione che concerna il nucleo familiare ma anche il soggetto denunciato. È importante raccogliere informazioni dalla parte lesa circa i posti frequentati dal denunciato, abitazioni diverse dalla residenza, eventuali precedenti penali conosciuti dalla parte lesa, informazioni sulla sua personalità. Bisogna anche acquisire le utenze telefoniche della persona offesa e dell'indagato, così da consentire le opportune indagini;

- occorre accertare se è in corso un procedimento di separazione, divorzio e relativo all'affidamento dei figli. In caso positivo occorre acquisire il numero del procedimento e il Tribunale ove pende il procedimento;

- occorre verificare se la persona denunciata abbia la disponibilità di armi, anche per le ulteriori immediate iniziative di competenza;



- occorre verificare se la vittima abbia un'autonomia economica ovvero se abbia una dipendenza economica dalla persona denunciata. In quest'ultimo caso saranno raccolti elementi sul lavoro svolto dal denunciato, sullo stipendio percepito, sulle disponibilità economiche, sul possesso di veicoli e immobili;
- laddove siano denunciate condotte di violenza ad opera di soggetti estranei all'ambito familiare o relazionale della vittima, acquisire le indicazioni concernenti la descrizione dell'aggressore o comunque tendenti alla sua identificazione.

4.5. Divieti per la polizia giudiziaria nella raccolta della denuncia.

La Polizia Giudiziaria dovrà astenersi:

- a) dal proporre tentativi di conciliazione;
- b) dal formulare giudizi di qualunque natura, ivi compresa la volontà di denunciare i fatti;
- c) dal procedere ad immediata compilazione del verbale di identificazione dell'indagato.

4.6. Attività da porre in essere al termine della raccolta della denuncia.

Terminata la raccolta della denuncia la polizia giudiziaria dovrà:

- accertarsi che il testo della denuncia corrisponda a quanto riferito. A tal fine va verificato che la vittima abbia compreso bene la denuncia sottoposta alla firma e accerti che corrisponda a quanto raccontato;
- accertarsi che la vittima sappia come assicurare la protezione propria e dei i/le bambini/e una volta fatto ritorno a casa, se non ha ancora deciso di allontanarsi dal proprio domicilio;
- valutare insieme alla vittima se cambiare la serratura del domicilio;
- se occorre dare tutte le indicazioni utili dei servizi a cui rivolgersi;
- invitare la vittima a nominare un difensore ed aiutarla a contattarlo qualora lo richieda segnalando che lo Stato paga le spese legali attraverso il gratuito patrocinio;
- accertarsi che possa andarsene senza correre dei rischi.

4.7. rinvio alla modulistica. (omissis)

4.8. La denuncia-querela sporta da donne straniere.

Come dimostrato dai dati Istat, il fenomeno della violenza di genere riguarda spesso le donne straniere. Le cautele da dover adottare al momento della denuncia-querela sono molto più pregnanti a causa delle differenze linguistiche.

In primis, è necessario che quando la donna straniera si reca presso il comando-stazione per sporgere la denuncia-querela, gli agenti di P.G. accertino l'effettiva conoscenza della lingua italiana. Per tale motivo, prima di procedere con denuncia vera e propria, è necessario porre alla vittima una serie di domande per verificare il grado di comprensione e di capacità espositiva-linguistica[23]. Verificato ciò, è ancor più importante che nel verbale della denuncia siano riportate per esteso e in maniera puntuale le domande che le vengono poste.

Per quanto attiene alla denuncia sporta da vittima straniera che non parla la lingua italiana, la P.G. dovrà avvalersi preferibilmente dell'operato di interpreti iscritti all'albo, che dovranno essere nominati ausiliari di P.G. In caso di difficoltà nel reperire un interprete si dovranno interpellare gli uffici gerarchicamente sovraordinati o l'ufficio stranieri della Questura di Roma, che verosimilmente potranno fornire un valido aiuto nella ricerca dell'interprete. In ogni caso si dovrà evitare di utilizzare quale interprete un soggetto coinvolto in qualche modo nella vicenda, come ad esempio un parente prossimo della vittima o dell'indagato.

Qualora non sia possibile consegnare l'avviso alla persona offesa perché non disponibile in una lingua comprensibile per la vittima:

- le saranno fornite verbalmente le principali indicazioni (possibilità del gratuito patrocinio, indicazione dei centri antiviolenza);
- sarà richiesta alla Procura della Repubblica di fornire l'avviso nella lingua compresa dalla vittima;
- all'esito, la Procura fornirà l'avviso e si procederà a consegnarlo alla vittima.



4.9. Informazioni alla persona offesa dal reato.

La Polizia Giudiziaria, durante il corso della redazione della denuncia-querela, deve consegnare la guida redatta dalla Procura della Repubblica contenente gli avvisi ex art. 90 bis c.p.p.

In ogni caso, avrà cura di segnalare:

- l'esistenza dei centri anti violenza sul territorio e della loro funzione;
- il numero nazionale anti violenza e stalking 1522, gratuito e attivo 24h su 24;
- il diritto al gratuito patrocinio vale a dire che l'avvocato/a sarà pagato dallo Stato.

4.10. Obblighi ulteriori. Immediato deposito della C.N.R.

La Polizia giudiziaria dovrà omettere nella C.N.R. e nelle successive comunicazioni di indicare il nome e l'indirizzo della comunità ove la parte lesa sia stata eventualmente collocata, al fine di garantirne la protezione onde evitare, peraltro, tentativi di contatto di persone coinvolte nell'indagine per tutelare la comunità stessa.

Nel caso di atti soggetti a convalida si provvede all'invio in via telematica.

In ogni caso procederà all'immediato deposito dell'informativa presso gli uffici della Procura (evitando la trasmissione in via telematica) in modo che il fascicolo sia celermente assegnato a un pubblico ministero del Gruppo specializzato[24].

La richiesta di misura personale coercitiva e ogni attività urgente sarà sollecitata (anche barrando l'apposita casella del modulo CNR) se si ravvisano ragioni di pericolo per la vittima desumibile da elementi concreti. In tali ipotesi l'ufficiale di PG ha l'obbligo di prendere immediati contatti col PM assegnatario per rappresentare personalmente le ragioni della richiesta.

Si raccomanda l'urgenza di provvedere come disposto dalle modifiche apportate dalla l. 69/2019 all'art. 347, co. 3.

4.11 Scheda di accompagnamento alla CNR.

Alla CNR andrà sempre allegata la scheda di accompagnamento riepilogativa di alcune attività (Allegato G).

4.12. La modulistica da utilizzare (*omissis*)

5. Le indagini successive all'acquisizione della notizia di reato, all'esito del sopralluogo sul posto (previa richiesta del 112 o del 113 o d'iniziativa) o della ricezione della denuncia/querela presso il Comando.

5.1. In generale, protezione della vittima e indagini da svolgere.

Acquisita la notizia di reato, qualunque sia la modalità (all'esito del sopralluogo sul posto, anche previa richiesta del 112 o del 113, o della ricezione della denuncia/querela) occorre in primo luogo verificare se si versi in una situazione di immediato pericolo per la vittima.

In caso positivo, qualora non vi siano le condizioni per procedere all'arresto in flagranza, la priorità dovrà essere quella di mettere in sicurezza la vittima, favorendo la sua eventuale decisione di trasferirsi da amici o parenti o di essere inserita in una struttura protetta. Si dovrà sempre valutare attentamente la necessità di provvedere, ex art. 39 T.U.L.P.S., al ritiro cautelare di eventuali armi legalmente detenute dalla persona individuata come autore del reato e poi denunciato (che quindi assumerà la veste di indagato).

Si dovranno evitare tutte le attività investigative che possano compromettere la riservatezza delle indagini, ma si dovrà trasmettere con urgenza la comunicazione di notizia di reato alla Procura della Repubblica, che potrà in tal modo valutare l'opportunità di richiedere l'applicazione di una misura cautelare. Nei casi particolarmente complessi, ovvero nel caso in cui si proceda per il reato di violenza sessuale, si dovrà contattare il P.M. titolare del fascicolo o il P.M. di turno, come sopra indicato.

Qualora invece non vi siano particolari ragioni di riservatezza, poiché ad esempio la vittima è stata inserita in una struttura protetta, si potranno effettuare le indagini opportune, anche



eventualmente al fine di acquisire riscontri alle affermazioni della persona offesa, oppure elementi di prova a favore dell'indagato, in modo da trasmettere - in tempi comunque brevi che non superino tendenzialmente le due settimane - una comunicazione di notizia di reato il più completa possibile.

Si raccomanda l'urgenza di provvedere come disposto dalle modifiche apportate dalla l. 69/2019 all'art. 347, co. 3., nonché, in ordine all'attività da intendersi come delegata, ai nuovi commi 2-bis e 2-ter dell'art. 370 che impongono la priorità assoluta.

Si potranno effettuare sopralluoghi, rilievi, acquisire documenti presso strutture sanitarie o uffici del servizio sociale, ovvero assumere informazioni da soggetti al corrente dei fatti. Qualora ne ricorrano i presupposti, dovranno essere effettuate perquisizioni e si dovrà procedere ad eventuale sequestro di cose pertinenti il reato.

5.2. Le acquisizioni documentali.

Nell'ipotesi in cui la persona offesa abbia fatto riferimento alla presenza di elementi di riscontro documentale alle proprie dichiarazioni, quali certificati medici (con riferimento sia alla documentazione medica relativa a lesioni riportate, sia ad eventuali ricoveri psichiatrici concernenti l'indagato), video/audio registrazioni, messaggi, fotografie, documentazione dei servizi sociali, documentazione lavorativa qualora la vittima sia stata costretta ad assentarsi dal lavoro, documentazione presente negli atti del Tribunale civile e del Tribunale per i Minorenni, documentazione scolastica o qualsiasi altro tipo di documento, deve essere invitata a fornire copia o ad indicare alla Polizia Giudiziaria i modi per un celere reperimento di questi.

Anche dai diari della vittima, dagli SMS inviati ad amici e conoscenti, dalla posta elettronica memorizzata nel PC, potranno ricavarsi utili elementi di conferma del racconto della vittima. Andrà valutata la possibilità di sottoporre a sequestro i dispositivi elettronici (smartphone o PC) sia della persona offesa che dell'indagato.

5.3. L'escussione delle persone informate sui fatti.

Potranno essere acquisite:

- dichiarazioni da parte di familiari, vicini di casa, colleghi di lavoro e conoscenti;
- dichiarazioni di coloro che - pur non avendo assistito direttamente ai fatti - hanno raccolto le confidenze della persona offesa. Tali soggetti, come familiari, amici, confidenti, educatori, dovranno essere dunque sentiti e si dovrà ad essi domandare quale fosse lo stato psicologico della vittima al momento delle confidenze;
- per quel che riguarda l'assunzione di informazioni da soggetti minorenni, si raccomanda che la P.G. non proceda ad ascolto del minore senza l'osservanza del disposto di cui all'art. 351, comma 1 ter, c.p.p., cioè senza richiedere al Pubblico Ministero la nomina di un esperto che possa supportare l'audizione.

5.4. La remissione della querela e la ritrattazione.

Nella concreta esperienza maturata in questi anni si è verificato che alcune assoluzioni sono pronunciate all'esito del dibattimento per la ritrattazione della vittima o per "remissione della querela" pur se trattasi di reato perseguibile d'ufficio o con querela irretrattabile.

Qualora la vittima si presenti per ritrattare o rettificare denuncia/querela o dichiarazioni, ovvero per rimettere la querela, si avrà cura di adottare le cautele necessarie per acquisire tutti gli opportuni elementi di valutazione.

In primo luogo, l'atto sarà compiuto o ricevuto da personale specializzato e, in mancanza, dal Comandante della stazione carabinieri.

Si accerterà se la donna si presenta da sola o accompagnata (anche da persona poi rimasta all'esterno del comando) e si darà atto, in apposita annotazione di servizio, di tutte le circostanze del caso.

In ogni caso, la donna sarà sentita come persona informata sui fatti, chiedendo:

- a) le ragioni per cui ha deciso di rimettere la querela ovvero di rettificare o ritrattare precedenti dichiarazioni;



- b) se è in corso una separazione o un divorzio e quando è fissata l'udienza davanti al Giudice civile o al Tribunale per i Minorenni;
- c) se è stata licenziata e/o non ha più una propria autonomia economica;
- d) se è mai stata assistita da un avvocato;
- e) se ha un nucleo familiare accogliente e di sostegno;
- f) se ha mai avuto relazioni con Centri antiviolenza;
- g) se ha avuto contatti con l'indagato o persone a lui vicine o col difensore dell'indagato.

In definitiva, l'operante dovrà verificare che la remissione di querela o la ritrattazione non siano indotte da agenti esterni, non siano frutto di minacce e pressioni. In tal caso dovrà avvisare il PM al fine di svolgere le attività investigative opportune.

5.5. Indagini delegate dal pubblico ministero.

Nei casi in cui il P.M. deleghi la Polizia Giudiziaria per assumere ulteriori informazioni dalla persona offesa, è necessario che l'atto evaso sia firmato dall'ufficiale del Comando o della Stazione delegata dando atto di aver provveduto, ex art. 351, co. 1 ter, c.p.p., a tutte le indicazioni richieste dal P.M. Ciò per evitare che le richieste effettuate nella delega d'indagine non siano tutte eseguite, tanto da costringere il P.M. a dover riformulare la delega.

Si raccomanda l'urgenza di provvedere come disposto dai nuovi commi 2-bis e 2-ter dell'art. 370 che impongono la priorità assoluta.

6. Le misure pre-cautelari (Allegato E).

6.1. Premessa, la modulistica.

L'ordinamento mette a disposizione una serie di misure ad hoc con la specifica finalità di tutelare le "vittime vulnerabili" in sede pre-cautelare, prestando loro ausilio in contesti a volte davvero drammatici. Tali misure consistono nell'arresto in flagranza, in quasi-flagranza e nell'allontanamento d'urgenza dalla casa familiare.

Come è noto, è previsto l'obbligo, per gli agenti e gli ufficiali di Polizia Giudiziaria, di procedere all'arresto di chiunque sia colto in flagranza dei delitti di cui agli artt. 572 e 612-bis c.p. consumati o tentati, obbligo che deve essere tuttavia condizionato alla sussistenza degli elementi richiesti dalla legge per la configurabilità dei reati stessi.

Risulta pertanto fondamentale che la P.G., oltre a constatare la flagranza di reato, esamini le condotte ad esso precedenti, ricercando, ove immediatamente reperibili, denunce/querelle, verbali di persone informate sui fatti e referti medici od ospedalieri.

A mero scopo informativo, si allega una scheda riassuntiva sulle misure pre-cautelari (vademecum di cui in allegato E) per verificare prontamente le condizioni generali di applicabilità dell'arresto in flagranza, in quasi-flagranza e dell'allontanamento d'urgenza dalla casa familiare.

6.2. L'arresto in flagranza e in quasi-flagranza

Senza voler fornire un elenco esaustivo dei casi in cui si può procedere all'arresto in flagranza, in questa sede appare necessario sottolineare che è previsto l'arresto obbligatorio nei seguenti casi:

- a) per il reato ex art. 572 c.p., qualora si intervenga sul luogo di una violenza assistendo non solo ad episodi quali percosse o tentativi di percosse, ma anche ad insulti, umiliazioni e minacce da parte dell'indagato nei confronti della vittima, che costituiscano l'ennesima condotta susseguente ad altri episodi di violenze fisiche e psicologiche; occorrerà a tal riguardo che il verbale di arresto sia dettagliato, in quanto la flagranza ricorre solamente laddove la P.G. segnali in cosa si sia concretizzata la condotta dell'indagato;
- b) per il reato ex art. 612 bis c.p.: la P.G. procederà all'arresto qualora la P.G. assista ad una delle condotte previste dalla norma (minacce, molestie, appostamenti, insulti et similia).

La P.G. operante procederà all'arresto in quasi-flagranza:

- a) per il reato di cui all'art. 572 c.p.:

- nel caso in cui si proceda all'inseguimento dell'autore del reato, subito dopo che questi abbia compiuto l'ultimo segmento della condotta ai danni della vittima, senza che sia necessario svolgere attività investigativa per identificare il reo;



- nel caso in cui l'indagato sia trattenuto da un soggetto terzo immediatamente dopo il reato;
- nel caso in cui la P.G. intervenga nei luoghi di una violenza non più in corso, o nei luoghi di pertinenza di essa, e rintracci il responsabile con cose (per esempio l'arma) o tracce (lesioni visibili o altro) dalle quali appaia che ha commesso il reato immediatamente prima.

b) per il reato di cui all'art. 612-bis c.p.:

- nel caso in cui si ritrovi ad inseguire l'autore del reato, che si sia dato alla fuga subito dopo una condotta persecutoria, senza che sia necessario svolgere attività investigativa per identificare il reo;

- nel caso in cui si sorprenda il reo, a seguito dell'ultima condotta minacciosa e aggressiva, con cose o tracce dalle quali si evinca che costui è l'autore del fatto, come ad esempio quando sia in possesso di oggetti pericolosi e idonei ad arrecare danno.

È opportuno segnalare, peraltro, che nei casi di quasi-flagranza non dovrà aversi un significativo scostamento temporale. Si richiama l'importanza che riveste, in tali evenienze, il libero apprezzamento della P.G. in ogni singolo caso concreto, ferma restando la possibilità, in caso di dubbio, di riferirsi al P.M. di turno per ricevere chiarimenti.

6.3. L'allontanamento d'urgenza dalla casa familiare

È stata introdotta nel sistema di cautele per violenze familiari un'importante misura pre-cautelare, prevista dall'art. 384 bis c.p.p., con la facoltà per la Polizia Giudiziaria, in caso di flagranza di reato, di disporre l'allontanamento d'urgenza dalla casa familiare, allo scopo di rafforzare il contrasto alle condotte di violenza domestica.

La nuova disposizione, fermo restando che la facoltà della Polizia Giudiziaria di disporre l'allontanamento resta subordinata alla previa autorizzazione del Pubblico Ministero, trova applicazione:

- nei confronti di chi è colto in flagranza dei delitti di cui all'art. 282 bis, comma 6, ossia quelli previsti dagli artt. 570, 571, 572, 582 limitatamente alle ipotesi procedibili d'ufficio o comunque aggravate, e dagli artt. 600, 600 bis, 600 ter, 600 quater, 600 septies.1 e 600 septies.2, 601, 602, 609 bis, 609 ter, 609 quater, 609 quinquies, 609 octies e 612, comma 2, 612 bis c.p., commessi in danno dei prossimi congiunti o del convivente. La P.G. disporrà, in tali ipotesi, l'allontanamento urgente dalla casa familiare con il divieto di avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa, ove sussistano fondati motivi per ritenere che le condotte criminose possano essere reiterate ponendo in grave ed attuale pericolo la vita o l'integrità fisica o psichica della persona offesa.

L'allontanamento d'urgenza è eseguito nel rispetto delle seguenti indicazioni:

- la P.G. dovrà esercitare la facoltà di provvedere all'allontanamento tenendo conto delle prioritarie esigenze della vittima;

- l'autorizzazione preventiva del Pubblico Ministero alla Polizia Giudiziaria deve essere scritta ovvero, quando resa oralmente, deve essere successivamente confermata per iscritto o per via telematica, dovendo pertanto la PG richiedere l'autorizzazione del P.M. di turno;

- la P.G. farà menzione, nel verbale, dell'autorizzazione data dal P.M., potendo anche provvedere per via telematica con trasmissione del provvedimento scritto;

- se il reato è perseguibile a querela, la P.G. procederà ai sensi dell'art. 381, comma 3 c.p.p., anche con querela proposta con dichiarazione resa oralmente, dovendone dare atto nel verbale delle operazioni di allontanamento.

Nella fase successiva all'esecuzione della misura pre-cautelare dell'allontanamento in flagranza, trovano applicazioni in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli artt. 385 e ss., con una serie di adempimenti per la P.G. che:

- dovrà dare immediata comunicazione al Pubblico Ministero dell'avvenuta esecuzione dell'allontanamento ai sensi dell'art. 386, comma 1, c.p.p.;

- dovrà avvisare l'indagato della facoltà di nominare un difensore di fiducia;

- dovrà avvisare il difensore di fiducia eventualmente nominato o quello d'ufficio designato dall'avvenuta applicazione della misura. La misura sarà eseguita dalla Polizia Giudiziaria stessa, se necessario coattivamente, con redazione di apposito verbale. Si ricorda, altresì, che la P.G.,



all'atto dell'esecuzione, provvederà senza ritardo all'adempimento degli obblighi di informazione previsti (avviso alla vittima dei centri antiviolenza operanti nel territorio);

- nella fase successiva all'esecuzione della misura pre-cautelare dell'allontanamento in flagranza, si darà avviso, ai sensi dell'art. 386, comma 2, c.p.p., dell'avvenuta applicazione della misura al difensore di fiducia eventualmente nominato ovvero a quello d'ufficio designato;

- trasmetterà, ai sensi dell'art. 386, comma 3, c.p.p., il verbale di esecuzione al Pubblico Ministero, entro 24 ore, salvo indicazione di un diverso termine in presenza dei relativi presupposti. Seguirà la fase di convalida del provvedimento dinanzi al GIP, che potrà applicare una misura cautelare su richiesta del P.M.

È opportuno evidenziare in questa fase come emerga dalla disciplina legislativa una sovrapposizione tra la misura dell'arresto in flagranza e quella dell'allontanamento d'urgenza dalla casa familiare, in quanto, per alcuni dei delitti del comma 6 dell'art. 282-bis c.p.p. l'arresto è obbligatorio, come ad esempio quelli di cui agli artt. 572, 612 bis, 609-bis, comma 1, 609 quater, 609 octies c.p.

In presenza di tali difetti di coordinamento, può affermarsi che quando è previsto l'arresto obbligatorio, la P.G. deve procedere all'arresto, essendo in concreto adottabile la misura dell'allontanamento solo per i seguenti reati:

- quelli che prevedono l'arresto facoltativo, come ad esempio i delitti di cui agli artt. 582 (art. 381, co. 1, lett. f) c.p.p.), 609-bis, comma 3, 609-quinquies c.p.;

- i delitti di cui agli artt. 570, 571, 612, comma 2 c.p. se commessi in danno dei prossimi congiunti e del convivente.

Per i reati che prevedono l'arresto facoltativo, la P.G. valuterà, consultandosi con il P.M. di turno, se procedere all'arresto o optare, previa autorizzazione del sostituto, per l'immediato allontanamento dell'autore dei fatti.

Per quanto riguarda le ipotesi di cui all'art. 582 c.p., lesioni personali, occorre ulteriormente precisare che la P.G. potrà procedere all'arresto facoltativo in flagranza ex art. 381 lettera f) c.p.p. ovvero all'allontanamento dalla casa familiare limitatamente alle ipotesi non di competenza del Giudice di pace e dunque nei seguenti casi:

a) art. 582, comma, 1 c.p. (lesioni con prognosi superiori a 20 giorni)

b) quando ricorrono le circostanze aggravanti di cui agli artt. 583 c.p.;

c) in caso di lesioni con prognosi inferiore o pari a 20 giorni nel caso in cui ricorrano le aggravanti di cui all'art. 585 c.p., ed in particolare anche le aggravanti di cui all'art. 577 n. 1 e comma 2, che pur rientranti nella cognizione del Tribunale monocratico non comportano il venir meno della perseguibilità a querela di parte (Corte Cost. 236/2018).

La eventuale violazione - da parte dell'indagato - della misura pre-cautelare dell'allontanamento espone la vittima ad ulteriori condotte violente ed è per tale motivo che, in presenza dell'accertamento di tale violazione occorre:

a) valutare, anche contattando il P.M. di turno, se si è in presenza di un'ulteriore condotta che integri i delitti ex art. 572 o 612bis c.p., per i quali è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza o quasi flagranza (art. 380 c.p.p.), ovvero altro delitto per il quale sia previsto l'arresto obbligatorio o facoltativo;

b) valutare se ricorre, comunque, una condizione di pericolo per la donna o i figli, avviando tutte le iniziative consentite a tutela;

c) in ogni caso, segnalare immediatamente alla Procura la violazione oggettivamente riscontrata ai fini della richiesta per l'applicazione di provvedimenti di aggravio.

6.4. Il braccialetto elettronico

In sostituzione della custodia cautelare in carcere è adottabile la modalità di controllo prevista dall'art. 275 bis c.p.p. (braccialetto elettronico), in caso di applicazione della misura degli arresti domiciliari. Posto che l'adozione di tale misura è subordinata all'accertata disponibilità di tale strumentazione da parte della Polizia Giudiziaria, si invitano gli Organi in indirizzo di volersene munire. In sede di esecuzione del provvedimento, gli ufficiali e gli agenti di Polizia Giudiziaria, preposti per l'esecuzione, raccoglieranno la dichiarazione, resa dal soggetto destinatario della



misura, di accettazione o di diniego del consenso alla sua applicazione e la trasmetteranno al Giudice, che ha emesso l'ordinanza, e al Pubblico Ministero.

Anche la misura dell'allontanamento dalla casa familiare può essere disposta con le modalità di controllo previste dall'art. 275 bis c.p.p. (art. 282 bis comma 6 c.p.p.).

6.5. Immediato ritiro cautelare di armi.

Nei casi di urgenza, gli ufficiali e gli agenti di pubblica sicurezza provvedono, ai sensi dell'art. 39, comma 2, TULPS, all'immediato ritiro cautelare delle armi, munizioni e materie esplosive indicate nel primo comma, dandone immediata comunicazione al Prefetto, ove sussistano le condizioni di cui al primo comma[25].

7. I reati di violenza di genere commessi in danno dei minori di anni 18.

Il decreto legislativo n. 212 del 15 dicembre 2015, in vigore dal 20 gennaio 2016, recependo la Direttiva europea n. 29 del 25 ottobre 2012 sulle norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato, ha introdotto nuove previsioni, volte ad assicurare ai soggetti minorenni un adeguato livello di tutela.

Fermo restando quanto previsto dai nuovi artt. 90-bis e 90-ter con riferimento ai diritti della persona offesa di ricevere, sin dal primo contatto con l'autorità procedente, una serie di comunicazioni che si raccomanda siano date "con l'ausilio della Polizia Giudiziaria", si richiama, con la presente, l'attenzione sul dettato dell'art. 90-quater c.p.p. per quanto riguarda la nozione di "condizione di particolare vulnerabilità", e sugli artt. 351, comma 1 ter, c.p.p. e 134, comma 4 c.p.p. con riferimento alle peculiari modalità di ascolto dei minori da parte della Polizia Giudiziaria per l'assunzione di sommarie informazioni.

Le innovazioni legislative nazionali e i principi sovranazionali, congiuntamente al crescente aumento dei reati di abuso e maltrattamento in danno dei minori, rendono necessaria la previsione di una serie di linee operative e direttive rivolte alla Polizia Giudiziaria al fine di indirizzare le prime indagini in un'ottica di ottimizzazione dei risultati investigativi.

7.1. L'iniziativa nelle indagini preliminari.

Si tenga presente, in linea generale, che la quasi totalità delle fattispecie di abuso sessuale, di maltrattamento e di stalking in danno di un minore sono procedibili d'ufficio, e che quindi non è necessario che vi sia un'espressa denuncia, né che la stessa assuma la forma di querela, con richiesta di punizione per il colpevole.

Sono procedibili a querela di parte solo le ipotesi di abuso sessuale previste dall'art. 609-quater c.p. che sanziona gli atti sessuali con minorenne non connotati da violenza o minaccia su minore di età compresa tra i 10 e i 14 anni, quando il colpevole non sia ascendente, genitore o tutore o altra persona cui il minore è affidato, non sia un pubblico ufficiale e non vi sia connessione con altro reato procedibile d'ufficio. La querela può essere sporta dai genitori disgiuntamente ovvero anche dal minore che abbia compiuto 14 anni.

È di estrema importanza che la notizia di reato giunga al più presto all'attenzione degli inquirenti specializzati affinché questi possano indirizzare tempestivamente le indagini.

7.2. La ricezione della notizia di reato.

Quando la Polizia Giudiziaria acquisisca una notizia di reato, che si tratti di una denuncia o di una querela, relativa ad uno dei casi di violenza in danno dei minori, soprattutto nelle ipotesi di particolare gravità o laddove sia necessario procedere nell'immediatezza ad attività investigative dovrà inviare, con la massima tempestività, la segnalazione del reato alla Procura della Repubblica, secondo le modalità precedentemente descritte. Nei casi di assoluta urgenza e particolare rilevanza se ne dovrà dare comunicazione telefonica al P.M. di turno.

Si raccomanda, altresì, all'autorità di P.G. procedente, in sede di trasmissione della denuncia:

a) di non porre in essere iniziative che potrebbero comportare inquinamento delle prove, se non prima di aver ricevuto specifiche direttive dal Pubblico Ministero;



- b) di non procedere all'escussione di un soggetto minore e più in generale della vittima vulnerabile senza l'osservanza del disposto degli artt. 362 comma 1 bis c.p.p. e 351 comma 1 ter c.p.p. Nei casi di urgenza, tuttavia, la richiesta potrà essere fatta al P.M. di turno, il quale fornirà le opportune indicazioni da seguire qualora vi sia assoluta urgenza di procedere e non sia possibile attendere i tempi di arrivo dell'esperto; di regola il minore andrà ascoltato senza la presenza dei genitori;
- c) di segnalare con assoluta tempestività eventuali minacce e pressioni subite dal minore parte lesa e da coloro che se ne occupino;
- d) di concordare con il P.M. la segnalazione al Giudice minorile affinché possano attivarsi i meccanismi di coordinamento tra i vari Uffici, in maniera tale da impedire un eventuale inquinamento probatorio derivante dalla possibilità, per l'indagato, di venire a conoscenza, attraverso il procedimento civile minorile, di atti coperti dal segreto di indagine. Sarà necessario, pertanto, adottare tutte le cautele necessarie soprattutto nella primissima fase di indagine, ossia quando il P.M. può compiere i cd. atti a sorpresa, quali intercettazioni e perquisizioni;
- e) di redigere una denuncia che sia il più circostanziata possibile con riguardo ai fatti, in maniera tale da consentire una corretta qualificazione giuridica, l'individuazione delle fonti di prova e le indicazioni per l'identificazione di indagato, parte lesa e persone informate sui fatti;
- f) di procedere rapidamente e nelle forme più discrete all'identificazione completa del presunto responsabile, evitando la sua convocazione, la sua elezione di domicilio o la comunicazione a persone a lui vicine che possano avvertirlo;
- g) di acquisire in modo discreto e riservato tutte le informazioni utili sull'indagato, sulla persona offesa, sui familiari coinvolti, in merito alla personalità dell'indagato, alle sue abitudini di vita e al contesto familiare di provenienza;
- h) di assicurarsi che, in caso di presentazione della denuncia da parte dei genitori del minore abusato, il minore non sia in alcun modo coinvolto nelle conversazioni preliminari con le Forze dell'Ordine e non sia presente alla formalizzazione dell'atto di denuncia;
- i) di omettere nella C.N.R. e nelle successive comunicazioni di indicare il nome e l'indirizzo della comunità ove la parte lesa sia stata collocata, al fine di garantirne la protezione onde evitare, peraltro, tentativi di contatto di persone coinvolte nell'indagine per tutelare la comunità stessa. Una volta pervenuta la denuncia, la P.G. procederà:
- l) a verificare l'esistenza di precedenti segnalazioni e denunce che riguardino reati contro la libertà sessuale ovvero contro la famiglia, assumendo tutte le informazioni provenienti dai servizi sociali nei casi di nuclei familiari problematici. Lo stesso vale per i soggetti che abbiano alle spalle storie di ricoveri presso cliniche per le malattie nervose e mentali, tentati suicidi, cure psicofarmacologiche. Ogni atto dovrà essere acquisito;
- m) a sottoporre alla valutazione del P.M., ove sussistano gravi indizi in ordine alla sussistenza del reato, la possibilità di disporre o di richiedere intercettazioni telefoniche o ambientali. A tal proposito si rammenta che è possibile, in alcuni casi, che i vari componenti del nucleo familiare non collaborino alla ricerca della verità, cercando di risolvere la questione privatamente, all'interno delle mura domestiche;
- n) a procedere all'acquisizione di tutte le prove, specialmente quelle deperibili. A tal riguardo riveste particolare importanza la perquisizione locale, sia con riguardo al materiale di pertinenza dell'indagato che della vittima;
- o) ad effettuare un sopralluogo documentato fotograficamente e videoriprese del luogo in cui si sono svolti i fatti;
- p) invitare l'indagato ad esibire parti coperte qualora il controllo consenta di verificare descrizioni dettagliate fornite dalla persona offesa. Spesso infatti, mediante tali riscontri, è avvenuto che siano stati rinvenuti segni particolari o peculiari conformazioni fisiche. Tuttavia, nei casi in cui l'indagato si rifiuti di procedere spontaneamente, l'osservazione verrà eseguita con le forme dell'ispezione. Sarà il P.M., se necessario, a delegare la P.G. per disporre rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici, oltre che ogni altra operazione tecnica, o a nominare un consulente tecnico quando siano necessari accertamenti di natura specialistica;

q) a non omettere di effettuare un'accurata ricerca, laddove si proceda a perquisizione locale, anche informatica, di documenti provenienti dall'indagato che abbiano rilevanza investigativa, come fotografie, lettere o diari.

7.3. L'escussione del minore.

7.3.1. Le disposizioni applicabili.

L'art. 351 comma 1 ter c.p.p., così come modificato dal D.L.vo 212/2015, risponde alla necessità di proteggere il minore da interferenze esterne ed eventuali contatti con l'autore del reato, garantendo che le sue dichiarazioni vengano assicurate al processo con rapidità ed in modo genuino. La norma sancisce anche l'obbligo per la Polizia Giudiziaria, quando si procede per determinate tipologie di reati, di avvalersi dell'ausilio di un esperto in psicologia o psichiatria infantile nominato dal Pubblico Ministero, quando debba assumere sommarie informazioni da persone minori, anche se non si tratti di vittime del reato.

7.3.2. Le direttive impartite.

Si raccomanda, pertanto, alla P.G. di procedere all'assunzione di sommarie informazioni da un minore o da una persona offesa in condizioni di particolare vulnerabilità, solo dopo aver contattato il PM e con l'assistenza dell'esperto da quest'ultimo nominato, provvedendo alla videoregistrazione dell'atto con contestuale redazione di verbale in forma riassuntiva. Appare necessario dunque dotarsi di apparati di fono videoregistrazione ovvero, laddove questi siano indisponibili, bisognerà informare prontamente il C.T. nominato dal P.M., che provvederà tempestivamente alla messa a disposizione dei predetti strumenti.

Ove sorga nelle attività di investigazione l'esigenza di assumere informazioni ex art. 351 c.p.p. da un minore o da una vittima di reato in condizione di particolare condizione di vulnerabilità, la Polizia Giudiziaria operante dovrà:

- nell'immediatezza della notizia di reato e, quindi, allorché non si sia ancora proceduto all'iscrizione del procedimento nel registro delle notizie di reato di questa Procura, contattare il Pubblico Ministero di turno esterno, il quale, salvo diverso avviso, provvederà a nominare un esperto in psicologia o psichiatria quale consulente tecnico con l'incarico di "prestare ausilio" nel compimento di tale atto;

- nel caso di procedimento già iscritto, contattare il P.M. assegnatario, il quale provvederà, salvo diverso avviso, a nominare con decreto motivato il predetto consulente tecnico per l'assistenza predetta. In caso di urgenza, nell'assenza del PM assegnatario, sarà contattato il PM di turno esterno che provvederà alle incombenze ritenute necessarie;

A tal fine questa Procura ha predisposto dei turni mensili di reperibilità urgente di consulenti esperti in psicologia e psichiatria anche infantile, i quali saranno disponibili nell'arco delle 24 ore di tutti i giorni e che interverranno prontamente al compimento dell'atto a seguito della nomina da parte del P.M. come sopra indicato.

Il C.T. così nominato, previamente informato dei fatti per i quali si procede e della condizione del minore o della persona offesa particolarmente vulnerabile, potrà assistere all'esame, dare indicazioni alla P.G. procedente sulla eventuale necessità di effettuare l'atto con particolari modalità protette - anche al di fuori dei locali della P.G. - e, ove ritenuto opportuno, fare da filtro nella conduzione dell'audizione, formulando direttamente alla persona esaminata le domande utili, nel rispetto delle esigenze di quest'ultimo.

In ogni caso, per la risoluzione di eventuali problematiche che dovessero presentarsi, verrà contattato il P.M. che ha proceduto alla nomina (o se già individuato, il P.M. assegnatario del procedimento), o in sostituzione il P.M. di turno esterno, il quale provvederà a impartire le necessarie disposizioni.

Rappresento, infine, che presso questa Procura è attiva una sala di ascolto protetto di minori e adulti delle vittime di reato in condizione di particolare vulnerabilità, che - contattando la segreteria del Procuratore - è a disposizione di tutte le forze dell'ordine operanti nel territorio per



procedere alle audizioni suindicate da parte della stessa polizia giudiziaria (cfr. http://www.procura.tivoli.giustizia.it/spazio_accoglienza_vittime_foto.aspx).

Quando il minore vittima di reato deve essere escusso a sommarie informazioni, di norma sarà accompagnato dai genitori, i quali dovranno, a loro volta, essere sentiti separatamente per riferire su fatti e circostanze di cui siano a conoscenza. Il minore dovrà essere sentito di regola senza la presenza dei genitori.

Va precisato che, affinché la P.G. possa occuparsi proficuamente della materia in questione, essa deve, compatibilmente con i mezzi a disposizione, essere dotata di personale che unisca doti di sensibilità e professionalità. Si reputa fondamentale, a tal riguardo, la presenza di personale femminile, tendenzialmente più indicato all'audizione di minori in tenera età o di ragazze adolescenti che potrebbero sentirsi più a loro agio di fronte ad una donna. Tale indicazione non presenta tuttavia carattere tassativo.

Del resto, l'audizione della vittima vulnerabile e del minore deve seguire una metodologia che ha connotati precisi sotto un profilo scientifico.

Pertanto, la P.G. potrà procedere ad acquisire sommarie informazioni dal minore solo su delega del P.M. e solo con l'ausilio del consulente esperto in psicologia o in psichiatria infantile nominato dal Pubblico Ministero.

In questi casi la PG dovrà di norma astenersi dal porre direttamente domande al minore, avvalendosi a tal fine dell'ausiliario appositamente nominato.

Senza avere la pretesa di esaurire tutte le indicazioni rilevanti, anche in ragione del fatto che sarà cura dell'esperto nominato dal PM garantire il rispetto delle modalità più adeguate, si espongono di seguito le cautele minime che dovranno essere adottate in caso di audizione di un minore.

1. I genitori non dovranno assistere all'atto;
2. Si provvederà alla registrazione video e fonografica;
3. Si dovrà procedere ad una verbalizzazione accurata, in cui siano riportate le domande e le risposte con la riproduzione testuale delle espressioni e dei termini utilizzati dal minore, nel rispetto della peculiarità del linguaggio da questi usato;
4. L'audizione non dovrà essere svolta ponendo domande suggestive e guidanti, bensì scegliendo domande aperte formulate con frasi brevi, chiare e dirette;
5. Bisognerà mantenere modalità accoglienti nei confronti del minore, evitando però di manifestare le proprie emozioni, la propria rabbia o eventualmente il proprio stupore di fronte alle sue rivelazioni;
6. Il minore dovrà essere avvertito della finalità della sua audizione e della possibilità di dire che "non ricorda" o che "non sa" rispondere ad alcune delle domande poste;
7. occorre evitare di lasciar trapelare aspettative dalle risposte del minore o di dare per scontati fatti che sono oggetto di indagine.
8. L'audizione dovrà avvenire in orari, tempi, modi e luoghi tali da assicurare, per quanto possibile, la serenità del minore, evitando ogni contatto con l'accusato.
9. Occorre contenere la durata dell'audizione in tempi rapportati all'età e alle condizioni emotive del minore
10. Durante l'intervista va verificato se il minore ha raccontato in precedenza i fatti ad altre persone.

7.4. L'acquisizione di documentazione sanitaria.

La P.G. procederà all'acquisizione di documentazione medica presso strutture sanitarie pubbliche, o prodotta dalla stessa persona offesa; ove la refertazione non sia particolarmente chiara, la P.G. acquisirà precise informazioni dal medico che ha redatto il certificato.

È opportuno accertarsi che i medici che abbiano provveduto ad effettuare consulenze specialistiche, in ordine alle condizioni del minore, procedano alla redazione del referto in modo puntuale e dettagliato, sia nella parte relativa all'anamnesi, sia nella parte descrittiva delle lesioni e dello stato d'animo del paziente.

Bisognerà inoltre accertarsi che la prestazione sanitaria, richiesta in occasione di riferiti abusi sessuali o maltrattamenti, sia effettuata nel modo più preciso ed accurato possibile,

documentando fotograficamente i rilievi, contestualmente alla redazione di referti di natura diagnostica e prognostica, in modo da permettere un giudizio di comparazione tra quanto accertato dai medici e quanto dichiarato dalla vittima.

Inoltre, sarà necessario provvedere, laddove vi siano i presupposti, all'acquisizione di reperti biologici, chimici o di altro genere, premurandosi di assicurarne una corretta conservazione al fine di renderli disponibili all'Autorità procedente.

Infine, in virtù delle peculiari condizioni psicologiche di "particolare vulnerabilità" della persona offesa, da valutarsi caso per caso, si ricorda che si rende opportuna l'assistenza di uno psicologo di affiancamento agli accertamenti e alle prestazioni sanitarie.

8. L'audizione delle persone offese particolarmente vulnerabili

8.1. La "vittima particolarmente vulnerabile"

L'art. 351, comma 1-ter c.p.p., prevede: nei procedimenti per delitti previsti dagli artt. 572, 600, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 609-undecies, 612-bis, del codice penale, la polizia giudiziaria, quando deve assumere sommarie informazioni da persone minori (anche non vittime n.d.r.), si avvale dell'ausilio di un esperto in psicologia o psichiatria infantile, nominato dal pubblico ministero. Allo stesso modo procede quando deve assumere sommarie informazioni da una persona offesa, anche maggiorenne, in condizione di particolare vulnerabilità. In ogni caso assicura che la persona offesa particolarmente vulnerabile, in occasione della richiesta di sommarie informazioni, non abbia contatti con la persona sottoposta ad indagini e non sia chiamata più volte a rendere sommarie informazioni, salvo l'assoluta necessità per le indagini."

Dunque, si estende la modalità di assunzione di sommarie informazioni del minore prevista per determinati delitti specificamente indicati:

a) all'assunzione di sommarie informazioni dalla vittima in condizione di particolare vulnerabilità (sia essa maggiorenne o minorenni). Dunque, avvalendosi di un esperto in psicologia nominato dal P.M., indipendentemente dall'età della stessa e dal titolo di reato per cui si svolgono le indagini;

b) inoltre - e ciò costituisce un ulteriore elemento di novità - si prescrive alla Polizia Giudiziaria di assicurarsi che la persona offesa particolarmente vulnerabile, durante l'audizione, non abbia contatti con l'indagato e non venga chiamata più volte a rendere le sue dichiarazioni, salvo assoluta indispensabilità.

L'art. 90-quater c.p.p. fornisce i criteri di individuazione della persona offesa in condizione di particolare vulnerabilità:

- è desunta:

-- dall'età e dallo stato di infermità o di deficienza psichica (a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: minore, anziano, stato di infermità di tipo psichico);

-- dal tipo di reato (con una componente di incisione della sfera psicologica della vittima; reati abituali; artt. 572, 612-bis, reati spia, 609-bis, 643, 491 c.p. ecc.);

-- dalle modalità e circostanze del fatto per cui si procede (fatto a forte impatto traumatico);

- inoltre, si tiene conto anche:

-- se il fatto risulta commesso con violenza alla persona (da intendersi in senso lato, anche come violenza psicologica, come nella violenza domestica e di genere) o con odio razziale (in cui la relazione con l'indagato è comunque critica);

-- se è riconducibile ad ambiti di criminalità organizzata o di terrorismo, anche internazionale, o di tratta degli esseri umani (es.: sfruttamento della prostituzione, estorsione, usura);

-- se si caratterizza per finalità di discriminazione (per cultura, sesso, razza, religione ecc.);

-- se la persona offesa è affettivamente, psicologicamente o economicamente dipendente dall'autore del reato (es. tutte le condotte di violenza domestica e di genere);

Ai sensi dell'art. 134, co. 4, c.p.p. è ora in ogni caso consentita, anche nella fase delle indagini preliminari, la riproduzione audiovisiva delle informazioni rese dalla vittima di reato in condizione di particolare vulnerabilità, sia minorenni che maggiorenne. L'utilità dell'audizione con l'ausilio di



un esperto e della sua video-registrazione appaiono tanto più evidenti ove si consideri come tali modalità operative rispondano all'esigenza di impedire che l'audizione della vittima (di qualsiasi età) in condizione di speciale vulnerabilità (e del testimone minorenni) diventi causa di ulteriore trauma ed assicurino al contempo, da un lato, la migliore qualità dell'assunzione della dichiarazione e, dall'altro, la tutela delle garanzie dell'indagato.

8.2. Le direttive impartite

Trovano applicazione le direttive impartite al par. 8.3. per i minorenni.

9. Conclusioni.

È opportuno ribadire come la necessità di far fronte a un'emergenza culturale e criminale preoccupante ed allarmante quale quella rappresentata dal fenomeno della violenza contro le donne, rappresentativo del sistema diseguale nel rapporto tra i generi a livello sociale ed economico. Si è così nel tempo incentivata, presso questa Procura, la specializzazione dei magistrati in ordine al fenomeno della violenza di genere, sollecitando l'adesione a metodi organizzativi volti ad assegnare la trattazione in via prevalente di tutti gli affari riguardanti la materia a sezioni specializzate, indicando ulteriori direttive vincolanti.

Con la presente direttiva si provvede all'individuazione delle buone prassi per la PG in modo schematico, cercando di fornire un valido strumento di indirizzo e conoscenza per tutti coloro che intervengano nella fase iniziale delle indagini.

10. Allegati. (omissis)

11. Notizie di reato acquisite dalla Procura della Repubblica.

Per le notizie di reato acquisite dalla Procura della Repubblica, anche tramite il personale di polizia giudiziaria addetto alla ricezione di denunce e querele, provvederà il PM assegnatario del procedimento, anche attraverso apposita delega. Il personale di polizia giudiziaria addetto alla ricezione di denunce e querele che riceve la notizia di reato, nei casi di urgenza, provvederà a verificare l'immediata iscrizione della notizia di reato e, comunque, prenderà immediatamente contatti col PM assegnatario.

12. Attività di formazione.

Sono già programmati appositi corsi per il personale di polizia giudiziaria diretti a fornire opportuni chiarimenti sulla direttiva e per affrontare da diversi punti di vista la tematica dei reati di violenza di genere in modo da rendere più puntuale e proficuo l'intervento (contesto culturale, pregiudizi, ciclo della violenza, rapporti con centri antiviolenza e servizi sul territorio, ecc.). Il primo incontro sarà tenuto il 9 maggio 2019, dal Procuratore della Repubblica e dai quattro magistrati del Gruppo Uno. Seguirà comunicazione con i dettagli operativi.

13. Avviso alla persona offesa.

La guida da consegnare alle vittime di reati di violenza di genere è in corso di diffusione presso tutti i servizi di polizia giudiziaria del territorio (per le stazioni Carabinieri tramite i Comandi Compagnia) sulla base della media delle notizie di reato trasmesse nell'ultimo biennio.

Qualora non dovesse pervenire alla data del 15 maggio 2019 si procederà a segnalazione all'ufficiale di polizia giudiziaria addetto alla segreteria del Procuratore della Repubblica.

I Commissariati di Polizia di Stato e i Comandi Compagnia Carabinieri (ricevute le segnalazioni dalle stazioni dipendenti) richiederanno ulteriori opuscoli prima dell'esaurimento di quelli diffusi all'ufficiale di polizia giudiziaria addetto alla segreteria del Procuratore della Repubblica.

È in corso l'attività per la traduzione dell'avviso in lingue straniere. Qualora l'avviso dovesse essere consegnato a persona che non comprende la lingua italiana e non fosse disponibile sarà segnalato all'ufficiale di polizia giudiziaria addetto alla segreteria del Procuratore della Repubblica. La Procura procederà alla traduzione e lo trasmetterà successivamente per la consegna alla persona offesa.

L'opuscolo va consegnato per i soli reati di violenza di genere. In ogni altro caso va consegnato l'ordinario avviso dato dalla polizia giudiziaria.

14. Abrogazioni. Entrata in vigore.

È abrogata la direttiva n. 1/2017.

La presente direttiva entra in vigore il 15 maggio 2019 per consentire un'adeguata preparazione per la sua attuazione.

La complessità della direttiva e la sua rilevanza per la materia trattata, che coinvolge un numero rilevante di appartenenti alla polizia giudiziaria (compresi coloro che intervengono sul posto), rendono inevitabile una prima fase di attuazione in cui i Comandi di polizia giudiziaria dovranno acquisire la dovuta esperienza. In questa fase, in cui saranno inevitabili criticità attuative, i Comandi potranno anche contattare il personale di polizia giudiziaria della segreteria del Procuratore per eventuali chiarimenti.

Dopo un congruo periodo si procederà a una verifica dell'attuazione della direttiva per procedere a modifiche e integrazioni.

15. Comunicazioni. La presente direttiva viene inviata: (*omissis*)

[1] La presente direttiva è stata redatta con la collaborazione dei colleghi del Gruppo Uno - reati di violenza sessuale, violenza di genere e ai danni dei minori - (dott. Andrea Calice, dott. Gabriele Luzzolino, dott. Antonio Altobelli, dott.ssa Arianna Armanini) e delle tirocinanti ex art. 73 d.l. 63/2013, conv. dalla l. 98/2013, Chiara Z. ed Elisabetta P.

[2] Le limitatissime modifiche rispetto alla versione originaria sono evidenziate in corsivo sottolineato.

[3] Sito www.procura.tivoli.giustizia.it ("Documenti", "Direttive alla polizia giudiziaria"), ovvero alla pagina http://www.procura.tivoli.giustizia.it/direttive_pg.aspx.

[4] Le direttive emanate da questo Procuratore sono le seguenti: *omissis*

[5] Le circolari emanate da questo Procuratore sono le seguenti: *omissis*

[6] Sito www.procura.tivoli.giustizia.it ("Documenti", "Circolari d'interesse della polizia giudiziaria"), ovvero alla pagina http://www.procura.tivoli.giustizia.it/documenti.aspx?id_gruppo=414

[7] Il disegno di legge A1455 prevede, all'art. 5, specifici corsi di formazione in questa materia per la polizia giudiziaria.

[8] Le relazioni sono reperibili sul sito della Procura, sezione „contrasto alla violenza di genere“, alla pagina http://www.procura.tivoli.giustizia.it/contrasto_violenza_doc.aspx

[9] Queste la sintesi delle azioni in atto:

1) Coinvolgimento e sensibilizzazione dei diversi soggetti che operano in questo settore.

Si menziona il protocollo del 29 novembre 2016, firmato con Asl Roma 5, Ordine degli Psicologi del Lazio, Consiglio dell'ordine degli Avvocati e Camera penale di Tivoli per la realizzazione di un sistema integrato di protezione delle vittime di reato, in condizione di particolare vulnerabilità e di violenza di genere.

È stata realizzata la quasi totalità degli interventi previsti dal protocollo.

2) Avvio e operatività del tavolo interistituzionale.

In esecuzione del citato protocollo è stato avviato, e si riunisce periodicamente, il tavolo interistituzionale di cui fanno parte Procura, Asl, Camera penale, Ordine degli Avvocati, Ordine degli Psicologi, Comuni, Associazioni, polizia giudiziaria.

3) Sportello dedicato alle vittime.

Sono stati dedicati locali allo "Spazio Ascolto vittime" presso la Procura della Repubblica, ove sono presenti per tre giorni alla settimana psicologhe volontarie, con reperibilità di personale delle sezioni di polizia giudiziaria della Procura (se è necessario raccogliere la denuncia) e avvocate dell'Ordine e della Camera penale (per i primi consigli legali, pur se non potranno, poi, assumere la difesa), con contatti col personale dei Servizi sociali e della ASL.

4) Informazioni alle vittime, l'Avviso ex art. 90-bis c.p.p.

È stato predisposto uno specifico Avviso della Persona Offesa ex 90-bis c.p.p. comprensibile e leggibile perché redatto in linguaggio chiaro e di immediata percezione grazie all'ausilio della linguista Prof. E. Piemontese dell'Università La Sapienza di Roma.

Il 15 aprile 2019 è stata diffusa la nuova versione: una guida per informare le donne vittime di reati di violenza di genere redatta con la collaborazione della Regione Lazio/ASL Roma 5 e di Differenza Donna Ong (una delle più importanti associazioni che gestisce centri antiviolenza in Italia).

L'avviso sarà a breve tradotto nelle principali lingue straniere utilizzate nel circondario.

5) Istituzione di sportelli antiviolenza (e case-famiglia); il ruolo delle associazioni.

Si è intrapreso un percorso che ha consentito l'apertura di sportelli antiviolenza nel circondario (Tivoli e Guidonia), in precedenza assenti nonostante la vastità del territorio e la presenza di 500.000 abitanti.

6) L'importanza della formazione.

A breve saranno avviati corsi specifici per la polizia giudiziaria.

7) La conoscenza del fenomeno: lo studio dei dati da parte dell'Università.

È stato avviato, con l'Università di Torino, Dipartimento di psicologia, un progetto diretto a conoscere i luoghi di commissione dei reati di violenza di genere, comparandoli con altri fenomeni criminali.

8) Codice Rosa presso gli Ospedali del circondario.

È stato avviato un progetto con la Asl Roma 5 e Differenza Donna per rendere più efficace il Codice Rosa presso l'Ospedale di Tivoli e per realizzarlo anche negli altri quattro ospedali del circondario.

9) Potenziamento del Gruppo di lavoro sui reati di violenza sessuale, violenza di genere e ai danni dei minori.

È stato potenziato il Gruppo di lavoro sui reati sessuali, di violenza di genere e ai danni dei minori, composto da 4 magistrati (su otto), che tratta esclusivamente questa materia (oltre che la cd. materia generica in via residuale).

10) Sala audizione protetta.

È operativa, dal novembre 2016, una sala dedicata all'ascolto protetto delle vittime, dotata di adeguati strumenti tecnologici tali da evitare ogni contatto visivo che non sia con il CT nominato e la vittima.

11) Audizione delle persone offese.

Sono state adottate tutte le iniziative per assicurare l'audizione delle persone offese da parte di operatori specializzati. Mensilmente è predisposto un apposito turno di reperibilità.

12) Priorità assoluta nelle indagini.

I PM trattano con assoluta priorità i procedimenti in cui può esservi pericolo per la persona offesa e richiedono, se necessario, anche in tempi rapidissimi le misure cautelari a protezione delle vittime.

I Gip provvedono con estrema tempestività, se necessario lo stesso giorno della richiesta.

Le misure cautelari personali sono monitorate anche dal Procuratore, attraverso un apposito registro in cui si annotano (dal gennaio 2019) i provvedimenti di modifica e le decisioni del Tribunale del riesame.

13) Direttiva alla polizia giudiziaria, oggi adottata in sostituzione di quella n. 1/2017.

14) Incremento della polizia giudiziaria specializzata.

D'intesa col Comandante del Gruppo Carabinieri Frascati per le 12 stazioni dipendenti dalla Compagnia di Tivoli sono stati individuati 5 marescialli che si occuperanno della trattazione delle indagini di questi reati, previa formazione, e da cui dipenderanno altri militari.

All'esito della sperimentazione, questa modalità sarà estesa alle altre Compagnie Carabinieri del territorio.

15) Priorità al dibattimento, evitare la scadenza delle misure cautelari.

I procedimenti per violenza sessuale, maltrattamenti e stalking sono in fascia A (priorità assoluta).

16) Nuovi strumenti di tutela per le vittime di questi reati.

La Procura di Tivoli ha proposto, prima in Italia, nuovi strumenti di tutela della donna vittima di gravi delitti applicando le misure di prevenzione ancora prima delle modifiche introdotte dalla l. 161/2017. Il provvedimento è stato pubblicato su riviste giuridiche e replicato in diverse Procure.

17) Monitoraggio dei detenuti scarcerandi per questi reati e interventi preventivi a tutela delle vittime.

È stato avviato, dal gennaio 2019, un nuovo progetto per tentare di evitare la recidiva del reato da parte dei detenuti per reati di violenza di genere scarcerati all'esito dell'espiazione della pena. In particolare, sono acquisiti periodicamente i dati relativi alle persone detenute in carcere o con misura alternativa alla detenzione per i delitti di cui agli artt. 572, 609-bis, 612-bis c.p., per i quali la liberazione è prevista nei successivi cinque mesi.

18) Incremento dei rapporti con il Tribunale di Tivoli, settore civile.

Si sta incrementando il ruolo del PM nei processi civili di separazione, divorzio, affidamento dei figli.

In data odierna sono state adottate Linee guida operative aventi ad oggetto competenze e ruolo del pubblico ministero nei rapporti col tribunale civile in presenza di reati di violenza domestica (artt. 69 e 70 c.p.c.).

[10] Reperibile sul sito della Procura ovvero alla pagina http://www.procura.tivoli.giustizia.it/contrasto_violenza_doc.aspx.

[11] La direttiva è stata predisposta sulla base degli studi e approfondimenti di numerosi documenti redatti dalle Procure della Repubblica, oltre che del par. 7.1. Buone prassi nei rapporti tra Procure e polizia giudiziaria della risoluzione del Consiglio Superiore della Magistratura del 9 maggio 2018, Risoluzione sulle linee guida in tema di organizzazione e buone prassi per la trattazione dei procedimenti relativi a reati di violenza di genere e domestica.

[12] La risposta alla violenza contro le donne per motivi di genere (gender-based violence), come fenomeno basato sulla tradizionale sottomissione delle donne agli uomini e sull'esistenza di ostacoli all'esercizio dei loro diritti, che si risolvono in meccanismi per mezzo dei quali le donne sono costrette in una posizione subordinata rispetto agli uomini, trova la sua definizione nell'art.3 della Convenzione di Istanbul. Infatti, l'espressione 'violenza contro le donne basata sul genere' è da intendersi come "una violazione di diritti umani o una forma di discriminazione nei confronti delle donne comprendente tutti gli atti di violenza fondati sul genere che provochino o rischino di provocare danni o sofferenze di carattere fisico, sessuale, psicologico o economico, inclusi i casi di minacce di simili condotte, coercizione o privazione arbitraria della libertà, occorsi nella sfera pubblica o nella sfera privata", l'art. 3, lett. c, recita "con il termine genere ci si riferisce a ruoli, comportamenti, attività e attributi socialmente costruiti che una determinata società considera appropriati per donne e uomini".

[13] Indice Istat sulla Sicurezza dei cittadini, dal 2006 al 2016.

[14] Procura della Repubblica di Tivoli, Inaugurazione dell'anno giudiziario 2018, pag. 16-20, reperibile sul sito web della Procura, http://www.procura.tivoli.giustizia.it/documenti.aspx?id_gruppo=434 Il dato sulle violenze sessuali non è risultato pienamente affidabile.

[15] Procura della Repubblica di Tivoli, Inaugurazione dell'anno giudiziario 2018, pag. 17.

[16] Si legge nel progetto organizzativo "Si è deciso di modificare il nome del presente gruppo sostituendo quello originario, usualmente utilizzato con la dizione sintetica "reati contro le fasce deboli", in quanto rischia di includere le donne tra i soggetti c.d. deboli, perpetuando uno stereotipo culturale, quello che ha distinto nel linguaggio comune il sesso forte/uomo dal sesso debole/donna, che va tenuto distante dal fenomeno criminale della violenza di genere perpetuata nei confronti delle donne in quanto tali e non perché "deboli". Invero, la violenza contro le donne, che ha una dimensione

planetaria e generalizzata, tanto da avere condotto all'adozione della convenzione di Istanbul, viene consumata nei confronti di tutti i tipi di donne, a prescindere dall'essere le stesse individualmente fragili o meno, proprio per l'appartenenza al genere femminile. È dunque una scelta culturale quella volta ad eliminare il termine "fasce deboli", trattandosi di qualificazione risalente che non trova alcun riscontro in testi di legge, ove si parla ad altri fini di vittime vulnerabili".

[17] Nella seduta del 3 aprile 2019 la Camera ha approvato il disegno di legge con 380 voti favorevoli, 92 astenuti, nessun contrario.

[18] (omissis)

[19] (omissis)

[20] Si tratta dell'elenco contenuto nella versione originaria della direttiva, integrata dalla fattispecie introdotte dalla l. 69/201: artt. 583-quinquies c.p. aggravato e art. 612-ter c.p.

[21] Il disegno di legge 1455, con l'obiettivo di accelerare l'attività di indagine per questi reati, prevede, oltre all'immediata trasmissione della C.N.R. (art. 1 che modifica l'articolo 347 c.p.p.), l'obbligo per il PM di assumere informazioni dalla persona offesa entro tre giorni dall'iscrizione della notizia di reato (art. 2 che modifica l'art. 362 c.p.p.).

Questo Procuratore, d'intesa con i Magistrati del Gruppo che trattano tali reati, ritiene, comunque, utile e necessaria l'immediata assunzione della vittima da parte della polizia giudiziaria, così esercitando una delega di carattere generale. Rimane ferma la valutazione del pubblico ministero assegnatario sul se procedere anche personalmente a ulteriori assunzioni di informazioni personalmente, ex art. 362 c.p.p.

[22] Si riportano qui di seguito degli esempi di maltrattamenti verbali.

SVALUTAZIONE DIRETTA E INDIRETTA:

- Diretta: utilizzare parole di disprezzo che sminuiscono o mettono in ridicolo la partner in presenza di altre persone. Utilizzare espressioni come "Non vali niente", "Non sai fare niente", "Non capisci", "Sei una stupida", "Specchiati alle tue amiche", ripetute nel tempo possono produrre una forte insicurezza in chi le riceve;

- Indiretta: Sminuire la partner, utilizzando anche battute ironiche, in apparenti momenti di tranquillità, danno luogo ad un contesto maltrattante;

- Ipercriticismo;

- Minacce: intimidazioni di toglierle la libertà o di farle del male fisicamente, qualora la donna non faccia ciò che il partner le chiede;

- Ricatti morali: minacciare la possibilità di svolgere qualche azione negativa verso la donna, i figli o i familiari di lei;

- Atteggiamenti verbali di comando: parlare in maniera impositiva, come se fosse in una posizione dominante, che dà ordini ed esige obbedienza;

- Insulti: intervenire nei punti cardine della personalità e dell'autostima ("Sei una squaldrina", "Sei brutta", "Sei troppo grassa", "Non sai fare la donna", "Sei una stupida", "Non sai fare niente", ecc.).

MALTRATTAMENTI COMPORTAMENTALI:

- Isolamento da amici e familiare: limitare il più possibile, se non impedire nei casi estremi, le relazioni della donna con amici e familiari;

- Atteggiamenti svalutanti indiretti: adottare comportamenti svalutanti e subdoli in maniera ripetuta, in un clima mite non collegato al momento dell'ira;

- Attacchi di ira che impauriscono la donna: perdita di controllo ed esplosioni di rabbia attraverso azioni irruente verso di lei/figli e verso oggetti. Queste azioni causano un continuo stato emotivo di paura ansia e terrore che si attivano quando la donna avverte degli atteggiamenti tipici che inquadra come segnali prodromici (che annunciano la reazione violenta);

- Ipercontrollo: attivazione da parte del maltrattante di comportamenti atti a controllare continuamente la partner per evitare che possa compiere azioni che le sono state vietate o che possa in qualche modo tradirlo (telefonate continue, incontri a sorpresa fino a dei veri e propri inseguimenti).

TERRORISMO PSICOLOGICO DI PROSSIMITÀ NELLA COPPIA:

Per terrorismo psicologico di prossimità nella coppia si intendono quelle azioni che causano disagio alla persona (verbali, fisiche, comportamentali) miste a comportamenti di grande "affettività" che vengono attuati e ripetuti nel tempo comportando un tessuto emotivo di angoscia, paura e affetto che confondono la donna, minando così la sua capacità di autodifendersi, di autodeterminarsi e di valutare in modo obiettivo la situazione.

[23] Nei casi di p.o. o denunciante o persona informata sui fatti, di nazionalità straniera, che renda dichiarazioni alla p.g., è opportuno sollecitare la persona a rendere le seguenti dichiarazioni:

- da quanto tempo si trova sul territorio nazionale Italia;

- se ha un domicilio stabile;

- se sono presenti familiari (e di che grado);

- se ha già programmato di fare rientro nello Stato di provenienza o in altro Stato estero;

- invitarla espressamente a comunicare i propri futuri eventuali trasferimenti di domicilio.

[24] L'art. 1 del disegno di legge 1455 inserisce i reati in esame all'art. 347, co. 3, per i quali vi è l'obbligo di informativa anche orale e di immediato deposito della C.N.R.

[25] Il comma 1 prevede che "Il Prefetto ha facoltà di vietare la detenzione delle armi, munizioni e materie esplodenti denunciate ai termini dell'art. precedente, alle persone ritenute capaci di abusarne".

**Procura della Repubblica presso il Tribunale di Tivoli
Linee guida del 31-07-2019, prot. n. 1229/19.U**

Prime linee guida per l'applicazione della legge n. 69/2019 (cd. Codice Rosso)

PARTE PRIMA

LE LINEE GUIDA - L'INTERPRETAZIONE DA PRIVILEGIARE, LA RATIO DELLA LEGGE N. 69/2019 - LA VIOLENZA DOMESTICA E DI GENERE - IL CIRCONDARIO DI TIVOLI

1. Le finalità delle presenti linee guida.

La legge 19 luglio 2019, n. 69, prevede numerose modifiche al codice penale, al codice di rito e ad altre disposizioni, con l'obiettivo, esplicitato nel titolo, di assicurare la tutela delle vittime di violenza domestica e di genere.

Sono chiare le difficoltà che si pongono a una meditata applicazione delle nuove disposizioni.

La legge, approvata dal Senato il 17 luglio 2019, è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dopo pochissimi giorni, il 25 luglio 2019, con la conseguente entrata in vigore in pieno periodo feriale in cui è noto che gli uffici giudiziari assicurano principalmente le sole attività urgenti consentite dalla l. n. 742 del 1969.

È evidente l'oggettiva difficoltà di procedere al dovuto approfondimento, all'adozione di provvedimenti attuativi e alla "preparazione" dei diversi soggetti tenuti alla sua applicazione (a partire dalla polizia giudiziaria).

Peraltro, il Procuratore della Repubblica e i magistrati dell'Ufficio tutti (iniziando da quelli che si occupano di questa materia, nel numero di 4 su 8) hanno ritenuto opportuno adottare immediatamente alcune linee guida (e relativi provvedimenti attuativi), pur nella consapevolezza delle obiettive incertezze interpretative, derivanti anche dalla novità di alcune disposizioni che avrebbero richiesto ulteriori approfondimenti. Hanno spinto a tale conclusione la ratio della nuova normativa, finalizzata a incrementare la tutela offerta dallo Stato italiano alle vittime di delitti univocamente individuati come di violenza domestica e violenza di genere - in attuazione delle numerose disposizioni internazionali vincolanti per l'Italia - e i doveri incombenti sulla Procura della Repubblica, primo soggetto istituzionale preposto all'attuazione della legge e alla tutela delle vittime di reato. Prevale l'esigenza di assicurare un'immediata applicazione delle nuove disposizioni, ancorata a criteri condivisi e, per quanto possibile, uniformi, nella consapevolezza del ruolo attribuito al pubblico ministero che interviene fin dalle prime determinazioni sull'esercizio (o non esercizio) dell'azione penale col dovere di rispettare il principio costituzionale della parità di trattamento e il ruolo di direzione della polizia giudiziaria.

Ai compiti ora descritti si aggiunge, assumendo carattere prioritario, l'immediata maggior tutela assicurata alle vittime di reati di violenza domestica e di violenza di genere che ha indotto, evidentemente, all'immediata pubblicazione della legge.

Pur se le plurime modifiche normative richiedono immediati interventi sull'organizzazione dell'Ufficio (ivi compresa la modifica di provvedimenti adottati in passato) e sulle direttive impartite o da impartire alla polizia giudiziaria, l'azione di questo Ufficio è agevolata dall'azione intrapresa in questo settore dalla Procura della Repubblica di Tivoli negli ultimi tre anni, da ultimo adottando, il 29 aprile 2019, la direttiva alla polizia giudiziaria n. 2/2019 nella prospettiva dell'approvazione della nuova legge[1]. In quella data, infatti, il testo era stato già approvato dalla Camera dei Deputati nella versione poi entrata in vigore[2].

Nella prospettiva adottata vanno precisate alcune caratteristiche del presente documento, frutto della collaborazione resa dai Magistrati del Gruppo Uno, offerta nel breve tempo disponibile:

- la specifica attenzione all'attività e al ruolo del pubblico ministero di primo grado. In tale contesto, particolare rilievo assume la direzione della polizia giudiziaria e, dunque, la necessità di impartire direttive che consentano un intervento uniforme nel circondario e assicurino una reale e



non formalistica attuazione della legge in esame, rispettando la sua ratio;

- la finalità di carattere pratico-operativo, evitando approfondimenti di rilievo dogmatico o d'inquadramento sistematico, se non strettamente indispensabili. Peraltro, la particolarità della materia, che vede impegnato il legislatore negli ultimi anni con plurimi interventi diretti a incrementare la tutela delle vittime di reati di violenza domestica e violenza di genere, impone uno specifico approfondimento diretto a enucleare la ratio della nuova normativa che costituirà - unitamente alle disposizioni internazionali - il costante punto di riferimento per giungere a interpretazioni aderenti allo scopo, vale a dire l'incremento (reale e non formale) della tutela delle vittime;

- l'opportunità di evitare un esame delle nuove norme troppo dettagliato, così come di predisporre linee guida troppo specifiche. La casistica sarà risolta sulla base dei principi esposti consentendo successive integrazioni di questo documento;

- la necessità di successiva specificazione e aggiornamento, procedendosi all'emanazione di prime linee guida che dovranno essere riviste, anche all'esito della concreta esperienza e delle applicazioni, orientamenti e interpretazioni;

- la consapevolezza che queste linee guida costituiscono solo il momento iniziale dell'attuazione della l. 69/2019 che, per la radicalità degli interventi, impone una formazione specifica di tutti gli operatori del settore, a partire dalla polizia giudiziaria quotidianamente impegnata sul territorio che, come si vedrà oltre, presenta una diffusa criminalità anche in questo specifico ambito. Criminalità che si sta facendo emergere, come risulta dal raddoppio delle notizie di reato di violenza domestica e di genere nell'ultimo biennio, proprio grazie alla specifica attenzione dedicata a questo settore dalla Procura di Tivoli e, di conseguenza, dalla polizia giudiziaria in attuazione delle direttive impartite.

Nel prosieguo, si procederà all'esame delle disposizioni della l. n. 69/2019, seguendo, per quanto possibile, il medesimo ordine, tendenzialmente in due fasi:

1) offrendo una prima lettura della nuova disciplina;

2) procedendo:

- all'adozione delle linee guida che, per ragioni di trasparenza e conoscibilità, sono inserite nel sito web della Procura (al pari di quelle già emanate) [3];

- all'individuazione delle disposizioni da impartire alla polizia giudiziaria, che consisteranno, sostanzialmente, nella conferma della direttiva già emanata (la n. 2/2019) http://www.procura.tivoli.giustizia.it/direttive_pg.aspx[4].

Appare opportuno, infatti, procedere a una più ampia revisione della direttiva all'esito di un primissimo periodo di applicazione, attraverso un adeguato confronto con la polizia giudiziaria che si prevede per i primi giorni di settembre;

- all'adozione degli opportuni interventi sull'organizzazione dell'Ufficio, al momento contenuti nelle presenti linee guida, per poi essere riportati nel progetto organizzativo dell'Ufficio e nei diversi documenti adottati[5].

Va anche precisato che l'attuazione della l. 69/2019 è facilitata dai provvedimenti da tempo adottati in questo settore, in un più ampio progetto di riorganizzazione dell'Ufficio, in buona parte completato, diretto ad assicurare: la costante direzione della polizia giudiziaria da parte della Procura della Repubblica, anche attraverso l'emanazione di direttive discusse preventivamente con la stessa polizia giudiziaria e di cui si monitora l'attuazione, l'incremento della specializzazione dei magistrati con potenziamento del Gruppo di lavoro che tratta i reati di violenza domestica e di genere, l'alleggerimento del carico di lavoro dei magistrati attraverso la creazione di Uffici centralizzati, l'immediata trasmissione delle comunicazioni delle notizie di reato di maggior rilievo nel settore della violenza domestica e di genere, l'individuazione di criteri di priorità, condivisi col Tribunale, puntualmente adottati.

Infine, va dato atto delle riunioni tenute con i Magistrati del Gruppo Uno e col personale



amministrativo interessato, da ultimo il 30 luglio 2019.

2. L'interpretazione da privilegiare, la *ratio* della legge n. 69/2019.

2.1. Le occasioni mancate (cenni).

L'attenzione del legislatore alla fase investigativa, con un'evidente accelerazione delle azioni della polizia giudiziaria e del pubblico ministero, non solo avviene a "costo zero", vale a dire a risorse invariate, ma non tiene conto di plurimi settori su cui si doveva intervenire e che non consentiranno di giungere a quella adeguata e immediata tutela della vittima, ovviamente nel rispetto delle garanzie dell'indagato:

- l'assoluta assenza del potenziamento delle strutture, come i Centri Antiviolenza e le Case Rifugio, essenziali per il realizzarsi delle "precondizioni" per la tutela della vittima dei reati di violenza domestica e di genere (in sintesi: consapevolezza del torto subito, acquisizione della autodeterminazione, sostegno economico, tutela immediata in luoghi protetti, ecc.);
 - l'assoluta assenza del potenziamento delle strutture pubbliche, come i Servizi Sociali e i Consulenti delle Asl, altra "precondizione" per la creazione di una rete integrata di tutela;
 - la non adeguata consapevolezza della necessità di assicurare una puntuale e mirata formazione della polizia giudiziaria (solo in parte coltivata dalla legge), che interviene in modo diffuso sul territorio nell'immediatezza dei fatti. È necessario che i corsi, pur previsti dalla legge, siano obbligatori, svolti rapidamente, in modo capillare e da parte di soggetti di provata competenza nel settore della violenza di genere;
 - la non adeguata consapevolezza della necessità di costituire Corpi di polizia giudiziaria specializzati, come avviene per altre forme di criminalità (criminalità organizzata, antidroga, polizia postale e ferroviaria, antisofisticazione etc.). Solo una polizia giudiziaria altamente specializzata, con articolazioni territoriali diffuse, in grado di dare immediato e adeguato supporto ai servizi di polizia giudiziaria, consentirà di affrontare un fenomeno criminale diffusissimo. Attualmente esistono sezioni dedicate presso le Squadre Mobili della Questura e i Comandi Provinciali dei Carabinieri, ma presso i servizi di polizia giudiziaria del territorio è rimesso alla concreta organizzazione territoriale l'individuazione del personale addetto alla materia;
 - la mancanza di interventi diretti ad affrontare il tema dell'accelerazione dei processi, oggi di estrema lunghezza, con le conseguenti ritrattazioni delle vittime che nascono dal tempo trascorso, dalla sfiducia verso la giustizia, dalle pressioni ambientali e familiari, dalla debolezza economica che non di rado le costringe a ritornare con colui che esercita violenza.
- Altro tema, ma non di pertinenza del legislatore, è quello delle interpretazioni dirette a ridimensionare le dichiarazioni delle vittime a le innovazioni normative finalizzate a una maggior tutela della vittima (ad esempio in tema di limiti di ammissibilità dell'incidente probatorio - cfr. oltre - nonché di automatica ammissione al gratuito patrocinio).

2.2. Il quadro normativo, interno e internazionale.

Il legislatore nazionale è intervenuto più volte negli ultimi anni per assicurare una maggiore tutela alle vittime di reato e, in particolare, a quelle di reati di violenza domestica e violenza di genere. Dopo le l. n. 66 del 1996 "Norme contro la violenza sessuale" e n. 38 del 2009, "Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori":

- Legge 15 ottobre 2013, n. 119, "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province";
- Decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24, "Attuazione della direttiva 2011/36/UE, relativa alla prevenzione e alla repressione della tratta di esseri umani e alla protezione delle vittime, che



sostituisce la decisione quadro 2002/629/GAI”

- Decreto Legislativo 15 dicembre 2015, n. 212, “Attuazione della Direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato”;

La disciplina nazionale si inserisce in una articolata normativa internazionale di cui si possono richiamare solo i principali atti:

- Convenzione dell’ONU sull’eliminazione di tutte le forme di discriminazione nei confronti delle donne (detta CEDAW), del 18 dicembre 1979, ratificata e resa esecutiva in Italia con Legge 14 marzo 1985, n. 132;

- Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, firmata ad Istanbul l’11 maggio 2011 e ratificata dall’Italia con Legge 27 giugno 2013, n. 77;

- Direttiva 2012/29/UE, del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato, attuata col citato Decreto Legislativo 15 dicembre 2015, n. 212.

Va richiamata la sentenza della Corte europea del 2 marzo 2017 (Talpis c. Italia), con cui lo Stato italiano è stato condannato «[...] non avendo agito prontamente in seguito a una denuncia di violenza domestica fatta dalla donna, le autorità italiane hanno privato la denuncia di qualsiasi effetto creando una situazione di impunità che ha contribuito al ripetersi di atti di violenza, che in fine hanno condotto al tentato omicidio della ricorrente e alla morte di suo figlio».

2.3. I riferimenti giurisprudenziali sulla tutela della vittima, in particolare di violenza domestica e di genere.

La giurisprudenza (costituzionale e della Corte di cassazione), anche nel cassare provvedimenti dei giudici di merito, ha individuato i criteri per un’interpretazione conforme alla normativa internazionale, costituzionale e rispettosa del quadro normativo interno.

Le presenti linee guida non consentono di affrontare approfonditamente il tema, pur dovendo accennarsi al punto di arrivo ben espresso, ad esempio, dalla Corte di Cassazione che - a Sezioni Unite - nella sentenza n. 10959 del 29/01/2016, Rv. 265893, ha ricostruito in modo chiaro e completo l’evoluzione della figura della vittima del processo penale, consentendo all’interprete di desumere dalle argomentazioni dei giudici di legittimità indicazioni chiare sui principi a tutela delle vittime nel processo penale, cui deve conformarsi l’interprete:

“«L’interesse per la tutela della vittima costituisce da epoca risalente tratto caratteristico dell’attività delle organizzazioni sovranazionali sia a carattere universale, come l’ONU, sia a carattere regionale, come il Consiglio d’Europa e l’Unione Europea, e gli strumenti in tali sedi elaborati svolgono un importante ruolo di sollecitazione e cogenza nei confronti dei legislatori nazionali tenuti a darvi attuazione. I testi normativi prodotti dall’Unione Europea in materia di tutela della vittima possono essere suddivisi in due categorie: da un lato quelli che si occupano della protezione della vittima in via generale e dall’altro lato quelli che riguardano la tutela delle vittime di specifici reati particolarmente lesivi dell’integrità fisica e morale delle persone e che colpiscono di frequente vittime vulnerabili. Tra i primi assume un posto di assoluta rilevanza la Direttiva 2012/29 UE in materia di diritti, assistenza e protezione della vittima di reato, che ha sostituito la decisione-quadro 2001/220 GAI, costituente uno strumento di unificazione legislativa valido per tutte le vittime di reato, dotato dell’efficacia vincolante tipica di questo strumento normativo. Ad essa è stata data recente attuazione nell’ordinamento interno con il d.lgs. 15 dicembre 2015, n. 212. Tra i testi incentrati su specifiche forme di criminalità e correlativamente su particolari tipologie di vittime, assumono particolare rilievo la Convenzione di Lanzarote del Consiglio d’Europa del 25 ottobre 2007, sulla protezione dei minori dallo sfruttamento e dagli abusi sessuali, e la Convenzione di Istanbul del Consiglio d’Europa dell’ 11 maggio 2011 sulla



prevenzione e lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, entrambe incentrate sulla esigenza di garantire partecipazione, assistenza, informazione e protezione a particolari categorie di vittime. Come è stato osservato, la Direttiva 2012/29/UE, con il suo pendant di provvedimenti-satellite (le Direttive sulla tratta di esseri umani, sulla violenza sessuale, sull'ordine di protezione penale, tra le altre) e di accordi internazionali (le Convenzioni di Lanzarote e Istanbul, in particolare), rappresenta un vero e proprio snodo per le politiche criminali, di matrice sostanziale e processuale, dei legislatori europei».

La Corte di cassazione, con la recentissima sentenza n. 34091/2019, depositata il 26 luglio 2019, accogliendo il ricorso presentato dalla Procura di Tivoli e le relative ragioni, nel dichiarare abnorme il provvedimento di rigetto del GIP dell'assunzione del richiesto incidente probatorio relativo a vittima minorenni di violenza sessuale, ha delineato quale deve essere la guida per l'interprete nei reati di violenza domestica e di genere: "L'importanza della tutela delle persone offese, in particolare dei reati suscettibili di arrecare conseguenze gravissime sul piano psicologico come la violenza sessuale, è da tempo avvertita e le riflessioni condotte in base ad un attento esame della realtà e con il supporto delle acquisizioni scientifiche hanno indotto le organizzazioni internazionali e gli Stati a promuoverne ed implementarne i livelli di generale protezione anche all'interno del processo penale con l'adozione di atti normativi vincolanti per i paesi membri e con la stipula di apposite convenzioni internazionali"[6].

La sentenza precisa che: "In tutti gli atti normativi internazionali evocati dalla decisione appena citata si afferma la necessità della tutela della persona offesa di reati come la violenza sessuale dalla vittimizzazione secondaria[7]", ed esplicita il quadro di riferimento che deve indurre l'interprete ad evitare la vittimizzazione secondaria che comporta un grave e ricorrente danno per le persone offese dai reati di violenza domestica e di genere. Vittimizzazione secondaria che plurime disposizioni tendono ad evitare, trattandosi di quel processo che porta il testimone persona offesa «[...]a rivivere i sentimenti di paura, di ansia e di dolore provati al momento della commissione del fatto» (Corte cost., sent. 21/02-27/04/2018, n. 92)[8].

2.4. Sintesi della l. n. 69 del 2019 e individuazione della sua ratio.

La legge n. 69 del 2019 si inserisce a pieno titolo nel ricordato quadro normativo e giurisprudenziale, come risulta dall'esame dei lavori preparatori e dalla relazione illustrativa al disegno di legge presentato dal Governo il 17 dicembre 2017, composto da soli 5 articoli, i cui articoli da 1 a 4 corrispondono esattamente alle disposizioni approvate (con la sola aggiunta, nel catalogo dei reati richiamati, degli artt. 583-quinques e 612-ter c.p. , inseriti nel codice penale dalla stessa legge):

- Art. 1 Obbligo di riferire la notizia del reato;
- Art. 2 Assunzione di informazioni
- Art. 3 Atti diretti e atti delegati
- Art. 5 (art. 4 del disegno di legge) Formazione degli operatori di polizia.

Nel corso dei lavori parlamentari sono stati poi inseriti numerosi articoli che si pongono sulla medesima direttrice di maggior tutela della vittima:

- modifiche al codice penale, creando nuove fattispecie di reato (artt. 4, 7, 10, 12), modificando la disciplina della sospensione condizionale della pena (art. 6) e sulla procedibilità (art. art. 9, co. 4, lett. b), incrementando le pene per determinati reati (art. 9, co. 1, 2 e 3; art. 13), modificando la disciplina delle aggravanti e attenuanti (art. 11);
- modifiche al codice di procedura penale e alle relative disposizioni di attuazione, prevedendo la trasmissione di atti al giudice civile (art. 14), comunicazioni alla persona offesa (art. 15);
- modifiche all'ordinamento penitenziario, prevedendo corsi per gli autori di reati (art. 17)
- modifiche al d.lgs. 159/2011, cd. codice antimafia (art. 9, co. 4 e 5);
- inserendo disposizioni a favore degli orfani di crimini domestici (art. 8).



La ratio della legge è ben espressa nella relazione di accompagnamento al disegno di legge per cui: “le [...] esigenze di completezza della tutela delle vittime di violenza domestica e di genere, dunque, sono alla base degli interventi di modifica alle norme del codice di procedura penale.”.

In particolare, si legge nella relazione:

“Il disegno di legge recante "Modifiche al Codice di procedura penale: disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere" contiene interventi sul codice di procedura penale accomunati dall'esigenza di evitare che eventuali stasi, nell'acquisizione e nell'iscrizione delle notizie di reato o nello svolgimento delle indagini preliminari, possano pregiudicare la tempestività di interventi, cautelari o di prevenzione, a tutela della vittima dei reati di maltrattamenti, violenza sessuale, atti persecutori e di lesioni aggravate in quanto commesse in contesti familiari o nell'ambito di relazioni di convivenza”.

Gli obiettivi sono quelli di garantire l'immediata instaurazione e progressione del procedimento penale al fine di pervenire, ove necessario, nel più breve tempo possibile all'adozione di provvedimenti "protettivi o di non avvicinamento" e quello di impedire che ingiustificabili stati procedurali possano porre, ulteriormente, in pericolo la vita e l'incolumità fisica delle vittime di violenza domestica e di genere.

Al fine di predisporre un'adeguata tutela alle vittime dei reati in argomento e di dare attuazione alla direttiva 2012/29/UE, già il d.lgs. 15 dicembre 2015, n. 212 è intervenuto sulle modalità di assunzione delle persone in condizioni di particolare vulnerabilità (concetto di cui il legislatore ha fornito la nozione all'articolo 90-quater c.p.p.) nel caso in cui il pubblico ministero ritenga utile o necessario, ai fini di indagine, l'audizione medesima. Con l'intervento normativo si intendono evitare vuoti di tutela e garantire alla persona offesa dai reati sopraindicati, indipendentemente dalla riconducibilità alla nozione di cui all'articolo 90-quater c.p.p., di essere sentita nel più breve tempo, con dichiarazioni che rappresenteranno il fulcro centrale del procedimento e elemento di valutazione imprescindibile per l'autorità giudiziaria chiamata, tra l'altro, ad attivare eventuali strumenti cautelari, ove non ostino primarie esigenze investigative o di tutela della medesima vittima.

Le predette esigenze di completezza della tutela delle vittime di violenza domestica e di genere, dunque, sono alla base degli interventi adottati.

2.5. La linea interpretativa proposta.

È possibile ora, alla luce della ratio della legge n. 69 del 2019, della normativa convenzionale e interna, e della consolidata interpretazione del giudice di legittimità, individuare i criteri interpretativi che devono guidare questa Procura della Repubblica nell'esame delle disposizioni più controverse. Coordinate interpretative cui, in realtà, si è da tempo conformata questa Procura come si vedrà a breve:

- a) assicurare la maggior e quanto più rapida tutela possibile alle vittime di reato, con particolare attenzione, per ciò che rileva in questa sede, alle vittime di violenza domestica e di violenza di genere;
- b) evitare rigorosamente la vittimizzazione secondaria;
- c) assicurare una tutela effettiva, compatibilmente con le risorse disponibili.

Onere del pubblico ministero era ed è quello di adottare tutte le iniziative possibili per dare tutela effettiva e tempestiva alle vittime di reato, non limitandosi a indicazioni di carattere formale.

L'esperienza di questi anni maturata dalla Procura insegna:

- a) che le scelte organizzativa e le direttive adottate richiedono puntuali applicazioni, non sempre agevoli, dovendosi monitorare costantemente la loro attuazione;
- b) che le scelte adottate devono essere compatibili con le risorse presenti, fermo restando che il Dirigente dell'Ufficio deve assicurare adeguate risorse al Gruppo che si occupa dei reati in esame;



c) che l'azione della Procura e della polizia giudiziaria deve essere diretta a una tutela effettiva delle vittime, ovviamente nel rispetto delle garanzie dell'indagato, nella consapevolezza che si può offrire il massimo dell'impegno, ma che alcuni accadimenti non sono prevedibili. Occorre un'organizzazione e una professionalità diretta a selezionare i casi che richiedono l'intervento a tutela, anche ad horas, da quelli che necessitano di particolari approfondimenti.

Non si ignora la difficoltà attuativa della legge in esame, pur se si ritiene che un'interpretazione conforme ai criteri indicati (su cui era attestata questa Procura) consentirà di tentare di tutelare la persona offesa.

D'altra parte, non si può non osservare che i ripetuti interventi del legislatore in questo settore - da ultimo con disposizioni che sembrano volere imporre al pubblico ministero e alla polizia giudiziaria interventi immediati - seguono, evidentemente, a prassi applicative diverse sul territorio con casi in cui può non essersi prestata particolare attenzione alla celerità nella trattazione di questi reati.

D'altra parte, l'impegno della sola Procura (e della polizia giudiziaria) non è sufficiente. Le sentenze della Corte di Cassazione evidenziano, ancora, l'esistenza di valutazioni di merito "caute" nella valutazione degli elementi acquisiti e delle esigenze cautelari, oltre che dirette alla non piena applicazione degli istituti volti ad evitare la vittimizzazione secondaria (cfr. sen. 34091/2019 citata), scontando questa materia, più di altre, l'approccio con cui si pone l'operatore del diritto.

È evidente che se il PM procede tempestivamente e richiede l'applicazione della misura cautelare, ma questa viene rigettata, la tutela non può essere assicurata. D'altra parte, se il PM ritiene che il provvedimento del Giudice sia viziato può (e deve) proporre le previste impugnative. In tal senso procede questa Procura, ad esempio avendo proposto ricorso per Cassazione per abnormità del rigetto della richiesta di incidente probatorio e proponendo appello in molti casi in cui viene rigettata la richiesta di misura cautelare; appelli accolti dal Tribunale del riesame nella misura dell'80%, molti già divenuti definitivi ed eseguiti[9].

Non si ignora, infine, che in questa materia è necessaria una specifica attività di informazione e formazione. È stato sottolineato, in più sedi, che la professionalità degli operatori in questo settore richiede una preparazione e una prospettiva culturale che superi pregiudizi e stereotipi che inquinano l'accertamento del fatto e, dunque, l'esito del procedimento. Si pensi alla convinzione che si tratta di liti in famiglia, che occorre mettere pace, che la denuncia della donna è strumentale o falsa, che la denuncia è poco credibile perché presentata a distanza di tempo dal fatto, ecc.

3. La violenza domestica e di genere, caratteristiche e dati.

3.1. La violenza domestica e di genere.

La nozione della violenza domestica e di genere richiede un esame ampio e complesso che tenga conto sia della conoscenza del fenomeno, sia delle fonti nazionali e sovranazionali che si sono preoccupate di esaminarla.

È utile riportare la premessa della relazione approvata il 6 febbraio 2018 dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere istituita con deliberazione del Senato della Repubblica del 18 gennaio 2017: «Le ragioni che sono state poste alla base della proposta di istituzione della Commissione di inchiesta atenevano innanzitutto ai dati dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS). Infatti, secondo quelli risalenti al 2002, la prima causa di uccisione nel mondo delle donne tra i 16 e i 44 anni è l'omicidio da parte di persone conosciute, in particolare da parte di partner ed ex partner. Secondo, poi il rapporto dell'OMS del 2013 (141 ricerche effettuate in 81 Paesi), la violenza contro le donne costituisce una questione strutturale globale: il 35 per cento delle donne subisce



nel corso nella vita qualche forma di violenza. È stato quindi evidenziato che tali fenomeni criminali colpiscono le donne in maniera specifica nell'ambito familiare, spesso con motivazioni che poggiano su una cultura discriminatoria, che viene definita patriarcale, e attraversa tutti i Paesi del mondo. Si è rilevato, inoltre come nell'ambito del diritto umanitario internazionale, i diritti delle donne sono affermati da numerose Convenzioni dell'ONU e Carte regionali (la Convenzione delle Nazioni Unite sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna - CEDAW -, ratificata dall'Italia ai sensi della legge 14 marzo 1985, n. 132 e la Convenzione interamericana sulla prevenzione, punizione e sradicamento della violenza contro le donne di Belem do Para\ la Convenzione di Istanbul - Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011 e ratificata dall'Italia i sensi della legge 27 giugno 2013, n. 77 e il Protocollo di Maputo aggiuntivo alla Carta africana sui diritti dell'uomo e dei popoli). La Conferenza mondiale dell'ONU sulle donne di Pechino ha poi sancito ufficialmente che i diritti delle donne sono diritti umani e che la violenza di genere costituisce una violazione dei diritti fondamentali delle donne. Ne consegue pertanto, per gli Stati, l'obbligo di garantire alle donne una vita libera da ogni forma di violenza. In questo quadro si è ritenuto, quindi, che anche per l'Italia fosse necessario verificare la propria capacità di esercitare in maniera adeguata la dovuta diligenza nella prevenzione e nel contrasto alla violenza maschile sulle donne seguendo gli standard internazionali».

Secondo la Convenzione di Istanbul:

- «con l'espressione "violenza nei confronti delle donne" si intende designare una violazione dei diritti umani e una forma di discriminazione contro le donne, comprendente tutti gli atti di violenza fondati sul genere che provocano o sono suscettibili di provocare danni o sofferenze di natura fisica, sessuale, psicologica o economica, comprese le minacce di compiere tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica, che nella vita privata»;
- «l'espressione "violenza domestica" designa tutti gli atti di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all'interno della famiglia o del nucleo familiare o tra attuali o precedenti coniugi o partner, indipendentemente dal fatto che l'autore di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima».

La nozione di «violenza domestica», è offerta dall'art. 3, co. 1, d.l. 93/2013, conv. dalla l. 113/2013, sulla scia di quanto previsto dalla Convenzione di Istanbul : «Ai fini del presente articolo si intendono per violenza domestica uno o più atti, gravi ovvero non episodici, di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all'interno della famiglia o del nucleo familiare o tra persone legate, attualmente o in passato, da un vincolo di matrimonio o da una relazione affettiva, indipendentemente dal fatto che l'autore di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima».

3.2. La differenza tra violenza (domestica e di genere) e conflittualità.

Ancora oggi non sempre è chiara la differenza tra violenza e conflittualità (o lite in famiglia), termine quest'ultimo non di rado richiamato in modo non corretto. Una conclusione coerente con la normativa è riassunta in documenti Ufficiali[10]: «La conflittualità presuppone sempre una situazione interpersonale basata su posizioni di forza (economica, sociale, relazionale, culturale) simmetriche. L'assenza di simmetria determina uno squilibrio di relazione e quindi, in presenza di violenza, non si può parlare di conflitto. È fondamentale, quindi, non confondere «il conflitto» con l'azione/reazione personale anche giudiziaria della parte che rivendica reazione e tutela giudiziaria che si trovi in una situazione di squilibrio» [11].

3.3. I dati.

Il fenomeno della violenza di genere[12] (violenza fisica, sessuale, verbale, psicologica,



economica e morale nei confronti delle donne) è di dimensioni allarmanti, sia per il numero delle vittime, sia per l'elevatissima percentuale dei casi non denunciati.

Analizzando i "risultati del monitoraggio sul tema della violenza di genere", ad opera del Consiglio Superiore della Magistratura (del 12-13 aprile 2018), è emerso come, nel periodo che va dal 1/7/2016 al 30/6/2017, siano aumentati i procedimenti relativi ai reati di cui agli artt. 582, aggravato ai sensi dell'art. 576, n. 5 e 5.1 e 577, comma 2, 612 cpv., 574 e 574 bis c.p., nonché i reati di cui all'art. 570 c.p., soprattutto nei casi in cui sia contestato nella forma aggravata di cui al comma 2, n. 2 c.p. e quelli previsti dall'art. 388, comma 2, nei quali la parte offesa è di sesso femminile.

La violenza di genere è un fenomeno che coinvolge non solo donne italiane, ma anche straniere. Le donne straniere hanno subito violenza fisica o sessuale in misura simile alle italiane nel corso della vita (31,3% e 31,5%). La violenza fisica è più frequente fra le straniere (25,7% contro 19,6%), mentre quella sessuale più tra le italiane (21,5% contro 16,2%). Le donne straniere, contrariamente alle italiane, subiscono soprattutto violenze fisiche o sessuali da partner o ex partner (20,4% contro 12,9%) e meno da altri uomini (18,2% contro 25,3%). Le donne straniere che hanno subito violenza da un ex partner sono il 27,9%, ma per il 46,6% di queste, la relazione è finita prima dell'arrivo in Italia[13].

La percentuale di donne che denuncia questi reati è stimata in meno del 10%.

4. L'azione della Procura di Tivoli nel contrasto alla violenza domestica e di genere. I dati.

4.1. L'azione della Procura di Tivoli nel contrasto alla violenza domestica e di genere.

L'adozione delle presenti linee guida si inserisce nell'azione complessiva di questa Procura di contrasto dei reati di violenza di genere.

L'impegno della Procura è stato esposto, in modo diffuso, nelle relazioni[14]: a) inviata al Sig. Procuratore Generale di Roma per l'inaugurazione nell'anno giudiziario 2019, b) depositata ai rappresentanti del Grevio - nel corso dell'audizione del 15 marzo 2019 - nella verifica da parte dell'Italia dell'attuazione della Convenzioni di Istanbul, c) inviata al Ministero della Giustizia il 1° aprile 2019

Si riportano in nota le plurime azioni in atto[15].

Da tali documenti risulta la necessità di un'azione integrata per assicurare l'effettivo svolgimento dei compiti attribuiti alla Procura della Repubblica, dalla ricezione della notizia di reato (e ancora prima per farla emergere), alla cessazione dell'esecuzione della pena.

I documenti che attestano l'azione della Procura di Tivoli sono reperibili nell'apposita sezione del sito web della Procura denominato Contrasto alla violenza di genere[16].

Possono sottolinearsi solo alcuni di questi interventi:

- potenziamento del Gruppo di lavoro specializzato, composta da 4 magistrati (su 8) che trattano la materia unitamente, come tutti gli altri magistrati, ai reati non assegnati a Gruppi di Lavoro;
- modifica del nome del Gruppo di lavoro per ragioni di carattere giuridico-culturale. Si legge nel progetto organizzativo: "Si è deciso di modificare il nome del presente gruppo sostituendo quello originario, usualmente utilizzato con la dizione sintetica "reati contro le fasce deboli", in quanto rischia di includere le donne tra i soggetti c.d. deboli, perpetuando uno stereotipo culturale, quello che ha distinto nel linguaggio comune il sesso forte/uomo dal sesso debole/donna, che va tenuto distante dal fenomeno criminale della violenza di genere perpetuata nei confronti delle donne in quanto tali e non perché "deboli". Invero, la violenza contro le donne, che ha una dimensione planetaria e generalizzata, tanto da avere condotto all'adozione della convenzione di Istanbul, viene consumata nei confronti di tutti i tipi di donne, a prescindere dall'essere le stesse individualmente fragili o meno, proprio per l'appartenenza al genere femminile. È dunque una scelta culturale quella volta ad eliminare il termine "fasce deboli", trattandosi di qualificazione

risalente che non trova alcun riscontro in testi di legge, ove si parla ad altri fini di vittime vulnerabili;

- creazione di locali dedicati allo “Spazio Ascolto vittime” presso la Procura della Repubblica, ove sono presenti per tre giorni alla settimana psicologhe volontarie, con reperibilità di personale delle sezioni di polizia giudiziaria della Procura (se è necessario raccogliere la denuncia) e avvocate dell’Ordine e della Camera penale (per i primi consigli legali, pur se non potranno, poi, assumere la difesa), con contatti col personale dei Servizi sociali e della ASL.

Conseguenza di tutto questo è stato il raddoppio delle notizie di reato nell’ultimo biennio.

4.2 I dati.

I dati disponibili dimostrano il peso specifico di questa materia che ha imposto l’assegnazione del 50% dei magistrati al Gruppo Uno per tentare di assicurare una tutela effettiva della vittima (tutti i magistrati trattano una materia specializzata e i reati generici).

Nel territorio di competenza della Procura e del Tribunale di Tivoli, l’incidenza di questi delitti è estremamente elevata[17]. A titolo esemplificativo, da quando sono state avviate da questa Procura alcune iniziative (che hanno coinvolto anche la polizia giudiziaria) per fare emergere il fenomeno, sono esponenzialmente aumentate le notizie di reato di violenza di genere[18]:

- per atti persecutori (art. 612-bis c.p.), dal 1° luglio 2016 al 30 giugno 2019, proc. noti del 48%; (da 206 a 307)

- per maltrattamenti in famiglia (art. 572 c.p.), dal 1° luglio 2016 al 30 giugno 2019, proc. noti del 59%; (da 247 a 407);

- per violenza sessuale (art. 609-bis ss. c.p.), dal 1° luglio 2016 al 30 giugno 2019, proc. noti del 100%; (da 49 a 100)[19].

Andamento dei delitti per i reati di cui agli artt. 572, 609 e 612 bis c.p.

L’incremento e la natura dei reati, col rischio per l’incolumità della persona offesa, hanno imposto di assegnare al 1° Gruppo di lavoro che si occupa di reati sessuali, di violenza di genere e ai danni di minori (senza riferimento alle cd. “fasce deboli”), oltre che della materia generica, 4 magistrati su 8.

Per questa tipologia di reati, che ha quasi sempre effetti devastanti sulla vittima, è insito il rischio che le violenze possano giungere a tragici epiloghi, in assenza di sostegno.

L’esperienza giudiziaria dimostra che un efficace e tempestivo contrasto a tale fenomeno delittuoso è possibile solo attraverso il coinvolgimento e la responsabilizzazione di tutti i soggetti che, in qualsiasi forma, partecipano all’attività preventiva e repressiva. Questa sinergia è necessaria per fornire piena tutela alle vittime in relazione al pericolo di reiterazione del reato, limitando il più possibile le eventuali conseguenze negative, sul piano emotivo e psicologico, delle indagini e dell’eventuale successivo processo.

Un’analisi dei reati di violenza domestica e di genere, assegnati al Gruppo Uno in relazione:

- ai reati specializzati assegnati al Gruppo Due (criminalità economica) e Tre (reati edilizi, ambientali, reati in materia di lavoro, DAS (definizione Affari semplici), DAR (Definizione Affari risalenti));

- alla tipologia di reati raggruppati per Fasce: A priorità assoluta, B priorità successiva, C reati restanti, evidenzia “il peso” di questi reati che richiedono un tempestivo intervento del PM.

Si tratta del 18% delle sopravvenienze.

Di una percentuale molto alta nel rapporto tra Reati specializzati e generici assegnati ai tre Gruppi (il DAS è assegnato formalmente ai tre gruppi in modo paritario).

Gruppo Uno 50% specializzati 50% generici

Tenuto conto che i reati di Fascia A (priorità assoluta) costituiscono il 17% del totale, la metà riguarda reati di violenza domestica e di genere

Infine, il 55% delle richieste di misure di custodia cautelare personale riguarda reati di violenza



domestica e di genere (65% accoglimenti, anche con misura diversa da quella richiesta; percentuale che sale al 75% all'esito delle impugnative della Procura accolte dal riesame nella misura del 80 %).

5. La violenza domestica e di genere, secondo la l. 69/2019. Ambito di applicabilità della legge. La violenza domestica o di genere viene ricondotta dalla legge 69 del 2019, nelle diverse disposizioni (artt. 1, 2, 3, 14; in altre disposizioni non viene richiamato, forse per un difetto di coordinamento, il nuovo artt. 612-ter c.p.), alle seguenti fattispecie:

- maltrattamenti contro familiari e conviventi (art. 572 c.p.);
- violenza sessuale, aggravata e di gruppo (artt. 609-bis, 609-ter e 609-octies c.p.);
- atti sessuali con minorenne (art. 609-quater c.p.);
- corruzione di minorenne (art. 609-quinquies c.p.);
- atti persecutori (art. 612-bis c.p.);
- diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti (art. 612-ter c.p.);
- lesioni personali (art. 582 c.p.) e deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso (art. 583-quinquies, c.p.) aggravate ai sensi:
 - dell'art. 576, primo comma, n. 2, c.p., vale dire
 - contro l'ascendente o il discendente,
 - quando concorre taluna delle circostanze indicate nei numeri 1° e 4° dell'articolo 61,
 - o quando è adoperato un mezzo venefico o un altro mezzo insidioso ovvero quando vi è premeditazione;
 - dell'art. 576, primo comma, n. 5, c.p., vale a dire in occasione della commissione di taluno dei delitti previsti dagli articoli 572, 600-bis, 600-ter, 609-bis, 609-quater e 609-octies;
 - dell'art. 576, primo comma, n. 5.1, c.p., vale a dire dall'autore del delitto previsto dall'articolo 612-bis nei confronti della stessa persona offesa;
 - dell'art. 577, primo comma n. 1, c.p., vale a dire se il fatto è commesso contro l'ascendente o il discendente anche per effetto di adozione di minorenne o contro il coniuge, anche legalmente separato, contro l'altra parte dell'unione civile o contro la persona stabilmente convivente con il colpevole o ad esso legata da relazione affettiva[20]
 - dell'art. 577, secondo comma, c.p., vale a dire se il fatto è commesso contro il coniuge divorziato, l'altra parte dell'unione civile, ove cessata, la persona legata al colpevole da stabile convivenza o relazione affettiva, ove cessate, il fratello o la sorella, l'adottante o l'adottato nei casi regolati dal titolo VIII del libro primo del codice civile, il padre o la madre adottivi, o il figlio adottivo, o contro un affine in linea retta[21].

La relazione di accompagnamento al disegno di legge, in precedenza citata, precisa "Il disegno di legge recante [...] contiene interventi sul codice di procedura penale accomunati dall'esigenza di evitare che eventuali stasi, nell'acquisizione e nell'iscrizione delle notizie di reato o nello svolgimento delle indagini preliminari, possano pregiudicare la tempestività di interventi, cautelari o di prevenzione, a tutela della vittima dei reati di maltrattamenti, violenza sessuale, atti persecutori e di lesioni aggravate in quanto commesse in contesti familiari o nell'ambito di relazioni di convivenza".

La legge si applica, ovviamente, anche ai reati sopra indicati in cui la vittima sia di genere maschile, tenendo conto che:

- le violenze sessuali, i maltrattamenti e le lesioni aggravate vedono come vittime le donne in misura quasi totalitaria (un'eccezione, ad esempio, è il maltrattamento ai danni di parenti della persona che fa uso di sostanze stupefacenti);
- il delitto di atti persecutori è commesso ai danni delle donne in misura assai preponderante (non rientra nell'ambito della direttiva lo stalking condominiale);

Pur se la lettera della legge fa riferimento a specifiche fattispecie di reato è evidente, che la ratio



di assicurare adeguata tutela per reati commessi in contesti familiari o nell'ambito di relazioni di convivenza, comporta che più attenuata debba essere l'interpretazione in presenza di delitti rientranti nel citato catalogo ma non inquadrabili direttamente in contesti di violenza domestica o di genere. Ad esempio:

- stalking condominiale;
- lesioni aggravate dall'essere i soggetti fratelli o sorelle, ma non conviventi.

In tutti i riferimenti che si opereranno oltre, per reati di violenza domestica e di genere si intenderanno quelli su richiamati.

La legge introduce, inoltre, la nuova fattispecie di reato di "Costrizione o induzione al matrimonio" (art. 558-bis c.p.) che non è inserita espressamente tra quelle cui si applica la speciale disciplina che sarà dettagliatamente esaminata, pur se trattasi di reato riferibile a violenza di genere, come altri delitti collocabili in tale ambito (ad esempio, art. 583-bis, 570 e 570-bis c.p., ecc.) che sono, comunque, assegnati ai Magistrati del Gruppo Uno e che, perciò, sono trattati come reati di violenza di genere (impostazione delle indagini, celerità, ecc.).

Le modifiche da apportare ai documenti adottati dalla Procura a seguito dei reati indicati dalla l. 69/2019.

La definizione desunta dalla l. 69/2019 corrisponde, sostanzialmente, a quella offerta dalla Procura di Tivoli nella direttiva alla polizia giudiziaria n. 2/2019, redatta quando il disegno di legge cd Codice Rosso era stato approvato dalla Camera dei Deputati.

Non sono compresi, e in tal senso va integrata la direttiva, l'art. 609-ter c.p. (in realtà si tratta di aggravante), l'art. 612-ter c.p. introdotto dalla l. 69/2019, l'art. 582-quinques c.p. aggravato introdotto dalla medesima legge.

I reati indicati nella direttiva sono assegnati al Gruppo Uno. Il progetto organizzativo è aggiornato inserendo le nuove disposizioni introdotte dalla l. 61/2019.

6. L'entrata in vigore della legge n. 69/2019. L'efficacia e l'applicabilità di singole disposizioni.

6.1. L'entrata in vigore della legge n. 69/2019.

La legge n. 69 del 2019 è stata pubblicata sulla G.U. n. 173 del 25 luglio 2019 ed entra in vigore, dopo l'ordinaria vacatio legis, il 9 agosto 2019.

6.2. L'efficacia e l'applicabilità di singole disposizioni.

Quanto agli effetti delle nuove disposizioni sui procedimenti pendenti e sui fatti commessi alla data di entrata in vigore la legge non prevede un'espressa disciplina, pertanto si dovrà fare ricorso ai principi di carattere generale desunti dalle disposizioni e dalle elaborazioni giurisprudenziali: art. 2, comma 4 c.p., *tempus regit actum*, ecc.

Si esplicherà la data di "operatività" (ovvero di concreta applicazione) delle nuove disposizioni in considerazione delle ricadute sull'attività da svolgere.

7. L'esposizione delle modifiche normative e delle linee guida adottate.

Si procederà alla esposizione:

- nella Parte Seconda delle modifiche apportate al codice di procedura penale, trattandosi di quelle che incidono significativamente sull'attività e sull'organizzazione della Procura della Repubblica e della polizia giudiziaria;
- nella Parte Terza delle modifiche apportate al codice penale (e all'ordinamento penitenziario), oltre che delle diverse disposizioni di interesse.
- Nella Parte Quarta delle altre disposizioni: ordinamento penitenziario, codice antimafia, comunicazioni al Giudice civile.

Si avrà cura in ogni paragrafo di procedere all'esposizione in due diversi sotto paragrafi:

- il primo dedicato all'illustrazione della nuova disposizione.

- il secondo all'illustrazione delle linee guida adottate e dei relativi provvedimenti esecutivi.

Nelle note confluiranno:

- il testo delle norme in vigore dal 9 agosto 2019, evidenziando in corsivo le modifiche apportate dalla l. 69/2019;

- i numerosi riferimenti ai documenti già adottati dalla Procura in questa materia, tutti reperibili sul sito.

PARTE SECONDA LE MODIFICHE AL CODICE DI PROCEDURA PENALE

8. Premessa, la direttiva alla polizia giudiziaria n. 2/2019 adottata dalla Procura della Repubblica. Questa Procura, come ricordato, con la direttiva n. 2/2019 adottata il 29 aprile 2019, efficace dal 15 maggio 2019 (all'esito di un opportuno incontro con un nutrito numero di appartenenti alla polizia giudiziaria), ha fornito specifiche indicazioni, tenendo espressamente conto anche dell'art. 1 della legge (nell'identico testo all'epoca approvato dalla Camera dei Deputati) [22].

In sostanza, si è tentato di inserire in un documento l'esperienza dell'azione degli ultimi anni, dando precise indicazioni alla polizia giudiziaria, anche in vista dell'approvazione della legge in esame.

Nella Direttiva si è partiti da un dato: le indagini in materia di violenza di genere sono tra le più complesse, richiedono una specifica formazione, giuridica e culturale, da parte di tutti gli operatori per una corretta acquisizione degli elementi di prova, primo tra tutti il corretto ascolto della persona offesa del reato.

Qualsiasi errore od omissione in questa fase iniziale rischia di rendere l'indagine successiva superflua.

Questa la ragione per la quale la Direttiva richiamata ha previsto obbligatori e dettagliati passaggi che la polizia giudiziaria deve osservare a partire dall'intervento della "pattuglia".

Per rendere certo il loro rispetto sono stati redatti da questo Procuratore specifici moduli (Allegati alla direttiva e indicati con lettere dell'alfabeto a seconda del momento dell'indagine in cui vanno utilizzati), distribuiti a tutti gli operanti, che devono essere integralmente compilati e che descrivono punto per punto le specifiche attività da svolgere, le singole domande da rivolgere nei diversi momenti (dalla chiamata in centrale, alla presentazione della persona offesa presso gli uffici della polizia giudiziaria, all'intervento sul posto, ecc.) oltre che le condotte da adottare a tutela della vittima con specifica valutazione del rischio con predisposizione di uno schema di annotazione di servizio.

Si è proceduto all'aggiornamento della direttiva e dei relativi allegati con le poche modifiche derivanti dalla legge 69/2019. La versione aggiornata della direttiva viene trasmessa alla polizia giudiziaria con una premessa che sintetizza gli interventi della l. 69/2019 di interesse.

Gli allegati devono ritenersi parte integrante di queste linee guida, dettagliando le indicazioni operative. Per questa ragione si allegano alla presente direttiva.

9. Obbligo di riferire la notizia di reato (art. 1 l. 69/2019, modifica all'art. 347, co. 3, c.p.p.)

9.1. La nuova disposizione.

Come ricordato al par. 2.4, la l. 69/2019 nella parte iniziale riproduce nei primi 3 articoli esattamente il testo del disegno di legge governativo.

Per assicurare una maggior tutela della vittima di reati di violenza domestica e di genere si interviene, in primo luogo, sull'art. 347, co. 3, c.p.p., equiparando i reati di violenza di genere e domestica a quelli previsti dall'art. 407, comma 2, lettera a), numeri da 1) a 6).

La comunicazione della notizia di reato è data dalla polizia giudiziaria al pubblico ministero "immediatamente anche in forma orale. Alla comunicazione orale deve seguire senza ritardo



quella scritta con le indicazioni e la documentazione previste dai commi 1 e 2"[23].

È noto che l'art. 347, co. 3, c.p.p. trova origine nell'esigenza di consentire l'immediato intervento del pubblico ministero in presenza di reati considerati dal legislatore di particolare allarme sociale e che necessitano di una tempestiva direzione delle indagini da parte del pubblico ministero a salvaguardia degli interessi tutelati dai delitti ivi elencati. Delitti più volte richiamati da numerose disposizioni per individuare una particolare e più rigorosa disciplina a conferma del particolare rilievo ad essi attribuiti (artt. 301, co. 2-bis, 303, 307, 335, co. 3, 405 co. 2, ecc. c.p.p.).

La scelta del legislatore, al di là degli effetti pratici, evidenzia la volontà di equipararli a reati che solitamente sono collegati alla criminalità organizzata e al terrorismo, indicando al pubblico ministero e alla polizia giudiziaria che trattasi di delitti da trattare con assoluta speditezza per gli interessi coinvolti, in particolare per consentire la tutela della vittima. Con questa disposizione la polizia giudiziaria (così come il PM per quanto disposto con la modifica dell'art. 362 c.p.p. che sarà esaminata a breve) deve assegnare a questi servizi adeguate risorse così come avveniva per gli altri delitti indicati dall'art. 407 c.p.p. citati. Non si tratta, con evidenza, di una norma programmatica ma immediatamente precettiva che deve essere fatta rispettare dalla linea gerarchica della polizia giudiziaria e, direttamente, dal Procuratore della Repubblica nella sua funzione di direzione della polizia giudiziaria. A ben vedere la norma in esame appare una "disposizione chiave" del nuovo assetto normativo con cui il legislatore, attraverso una modifica normativa di natura processuale, indica un'univoca direzione che deve essere assunta dalla polizia giudiziaria (così come dal PM), dando specifica "priorità" alla trattazione di questi reati. In altre parole, le carenze di risorse, umane e materiali, potranno essere adottate solo se è impossibile soddisfare le esigenze relative ai delitti, tutti, indicati dalla norma in esame, venendo - in linea generale - in secondo piano gli altri reati.

L'indicazione legislativa, pur se non è stata coerente con la mancata previsione di corpi specializzati (cfr. Supra par. 2.1) nella trattazione di questi reati, appare di particolare rilievo anche per la collocazione sistematica, essendo contenuta nell'art. 1 della legge.

9.2. Le linee guida adottate e i provvedimenti esecutivi.

L'esigenza di celerità, che sta alla base della nuova disposizione, non può operare in modo indifferenziato, ma deve essere osservata in modo diverso a seconda delle fattispecie di reato oggetto di indagine, alla gravità del fatto risultante in concreto, all'opportunità di impiegare le risorse modulandole sulle necessità di tutela della persona offesa.

Rendere tutto urgente, con comunicazione orale, tradirebbe lo spirito della legge perché livellerebbe situazioni diverse senza offrire un'effettiva attenzione ai casi che lo richiedono; imporre la trasmissione senza indugio di qualunque notizia di reato relativa ai reati in esame non gradirebbe, come necessario, l'urgenza di provvedere.

D'altra parte, l'immediata comunicazione, orale o per iscritto, carente di quanto necessario al pubblico ministero per apprezzare la necessità o meno di tutelare la vittima significa adempiere solo in modo formale e burocratico alla lettera della legge, con possibile grave danno per la vittima.

Alla luce di quanto scritto si conferma la diversa tempistica specificata nella direttiva:

- a) immediata comunicazione al PM di turno per i delitti di violenza sessuale e per quelli che richiedono immediate direttive[24];
- b) immediato deposito della comunicazione della notizia di reato qualora la polizia giudiziaria ravvisi l'opportunità di adottare una misura cautelare, con contestuale contatto della stessa polizia giudiziaria col PM assegnatario al fine di esporre i fatti e le ragioni dell'urgenza[25];
- c) tempestivo deposito delle altre comunicazioni di notizie di reato contenenti l'esito di tutte le attività predeterminate nella direttiva adottata.

In ogni caso, è esplicitata l'urgenza cui è tenuta la polizia giudiziaria per assicurare la tutela della



vittima, ferma restando l'opportunità, qualora non vi sia pericolo, di procedere a indagini mirate in tempi assai brevi[26].

Questi primi mesi di attuazione della direttiva, la cui adozione è stata preceduta da riunioni preparatorie con la polizia giudiziaria, hanno consentito la verifica sulla sua esatta esecuzione. Sia i PPMM del Gruppo Specializzato, sia il cancelliere addetto all'Ufficio Primi Atti, ove la notizia di reato per questi reati è già esaminata in giornata, provvedono a segnalare le anomalie al Procuratore che, poi, provvede a richiamare l'attenzione della polizia giudiziaria nei pochi casi in cui vi sono stati ritardi o non corrette esecuzioni alle direttive impartite.

Dunque, con riferimento alla modifica in esame non devono essere adottati provvedimenti attuativi, se non nella parte già indicata di integrazione nella direttiva dei delitti di violenza domestica e di genere, con inserimento dell'art. 612-ter e dell'ipotesi aggravata dell'art. 583-quinquies.

Sarà assicurata, in ogni caso, la verifica dell'esatta esecuzione della direttiva, "rafforzata" alla luce della modifica normativa.

10. Assunzione di informazioni (art. 2 l. 69/2019, modifica all'art. 362 c.p.p.)

10.1. La nuova disposizione.

Coerentemente con quanto disposto dall'art. 1 con riferimento alla necessaria urgenza cui è tenuta la polizia giudiziaria, l'art. 2 della l. 69/2019, inserendo all'art. 362 c.p.p. un nuovo comma 1-ter, prevede che il pubblico ministero, entro 3 giorni dall'iscrizione della notizia di reato, assuma informazioni dalla persona offesa o da chi ha denunciato i fatti di reati di violenza domestica e di genere ricordati; il termine di 3 giorni può essere prorogato solo in presenza di imprescindibili esigenze di tutela di minori di anni diciotto o della riservatezza delle indagini, anche nell'interesse della persona offesa[27].

Si tratta di disposizione più volte valorizzata nel corso dei lavori preparatori e su cui possono sorgere preoccupazione in ordine alla sua concreta attuazione.

Nell'affrontare la ratio della nuova legge e i doveri gravanti sul Pubblico Ministero (Supra par. 2.4) - che esistevano già prima della l. 69/2019 - sono state già delineate le coordinate interpretative dirette a una reale attuazione della nuova disposizione (supra par. 2.5), su cui si tornerà oltre.

Prima di individuare le linee guida è necessario affrontare alcuni aspetti della nuova norma che incidono sulle disposizioni da adottare.

a) L'ambito applicativo.

L'ambito applicativo riguarda esclusivamente i delitti in precedenza indicati di violenza domestica e di genere (Supra par. 4.2), espressamente richiamati dalla norma.

Pur se la lettera della legge fa riferimento a specifiche fattispecie di reato è evidente che la ratio, per quanto si è sopra scritto, è quella di assicurare più adeguata tutela alle sole vittime dei reati commessi in ambito familiare o di relazioni di convivenza proprio perché sono queste ad avere minore protezione a causa del contesto chiuso in cui i fatti si consumano.

In altre parole, l'urgenza della tutela della vittima va desunta specificamente dal caso concreto assumendo la fattispecie penale un ordinario criterio orientativo.

b) Le persone da ascoltare.

Si prevede l'assunzione di informazioni:

a. dalla persona offesa,

b. da chi ha presentato denuncia, querela o istanza.

Sia la persona offesa che il/la denunciante/querelante/istante sono individuabili agevolmente sulla base delle disposizioni codicistiche e dell'interpretazione giurisprudenziale:

d) per la persona offesa, gli artt. 120 ss. c.p. e 90 ss. c.p.p.;

e) per il denunciante, gli artt. 331 c.p. (pubblici ufficiali e incaricati di pubblico servizio), 333 c.p.



(privati);

f) per il querelante, 120 ss. c.p, 336 ss. c.p.p.;

g) per chi presenta istanza, 130 c.p., 341 c.p.p.

Naturalmente le qualità di persona offesa e denunciante/querelante istante possono coincidere.

In ogni caso, è chiara la volontà che siano ascoltati, se non coincidenti, entrambi i soggetti.

c) La natura del termine.

In assenza di disposizioni che direttamente o indirettamente consentano di individuare un carattere di perentorietà (inutilizzabilità, inefficacia, nullità o altra sanzione processuale), il termine non può che essere ordinatorio. Questa conclusione non può, però, autorizzare l'elusione della ratio della legge e, giova ripeterlo, assicurare l'adempimento dei doveri gravanti sulla polizia giudiziaria e sul pubblico ministero prima della l. 69/2019, in base alle norme convenzionali e a quelle preesistenti alla l. 69/2019 (bene individuati nella direttiva adottata da questa Procura nell'aprile 2019 e declinata concretamente nella complessiva azione in atto descritta Supra par. 2.6). In sostanza è imposto il più rapido intervento possibile della polizia giudiziaria e del pubblico ministero a tutela della persona offesa, quindi il termine previsto va interpretato come "tassativa necessità" che il pubblico ministero provveda a tutti gli adempimenti necessari, compresa la tempestiva audizione della persona offesa e del denunciante, nei più brevi termini possibili in relazione al concreto pericolo per la vittima apprezzabile sulla base degli atti. Tre giorni possono essere pochi, ma anche tanti in presenza di fatti di estrema gravità e di pericolo imminente.

d) La delegabilità dell'assunzione delle informazioni.

Si ritiene l'atto delegabile alla polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 370 c.p.p.

La l. 69/2019 ha modificato l'art. 370 c.p.p., prevedendo l'obbligo per la polizia giudiziaria di procedere senza ritardo agli atti delegati dal Pubblico Ministero in presenza di reati di violenza domestica e di genere, ma non ha apportato alcuna modifica al comma 1 che consente al PM di delegare alla polizia giudiziaria ogni atto di indagine.

Se il legislatore avesse voluto imporre l'assunzione dell'atto da parte del Magistrato del Pubblico Ministero avrebbe dovuto dirlo espressamente. E, occorre aggiungere, avrebbe dovuto garantire le risorse per provvedere in modo reale e non come mero adempimento formale. A solo titolo di esempio:

- in questa Procura nell'anno passato sono pervenute 802 notizie di reato per artt. 572, 609 bis e ss, 612 bis c.p., a cui vanno aggiunte non meno di 200 notizie per lesioni aggravate rientranti nella violenza di genere;

- sono assegnati al Gruppo specializzato 4 Magistrati che devono occuparsi anche dei reati restanti (in via residuale). Trattasi del 50% dei magistrati dell'Ufficio con un investimento elevatissimo di risorse;

- tenuto conto dei giorni di lavoro dei magistrati (non meno di sei giorni la settimana, escluse le ferie, irrinunciabili in base alla Costituzione), del turno esterno (circa 45 giorni all'anno) e dei turni di udienza, ogni PM del Gruppo Uno dovrebbe ascoltare personalmente 1,5 vittime/denunciati al giorno, con la concreta impossibilità di procedere seriamente a ogni altra attività.

In ogni caso, non va tradita la ratio della legge (e degli obblighi gravanti anche in precedenza sul PM), evitando rigorosamente di procedere a deleghe di carattere formale-burocratico per assicurare l'adempimento del termine. Questa modalità non appartiene alla magistratura che è ben consapevole dei suoi compiti.

Da un lato, una delega affrettata non è utile perché non consente di approfondire in modo serio il caso oggetto di indagine, di acquisire tutti gli elementi per l'accertamento dei fatti oltre che per la tutela della vittima. Dall'altro procedere a deleghe in gran numero significa aggravare l'attività della polizia giudiziaria che potrebbe non essere in grado di provvedervi nei brevi tempi previsti.

Del resto, prevedere deleghe per tutti i procedimenti è praticamente impossibile nei tre giorni. I numeri elevatissimi della Procura di Tivoli (così come di ogni altra) consentirebbero, forse, di



assicurare una tempestiva iscrizione, un tempestivo esame della notizia di reato da parte del PM, ma poi occorrerebbe:

- predisporre una delega articolata e poi trasmetterla al comando di polizia giudiziaria;
- il comando a sua volta dovrebbe ricevere la delega, leggerla, convocare la persona e ascoltarla, con la certezza di non potervi provvedere nei tre giorni.

e) Il *dies a quo* del termine.

Sotto il profilo formale la norma prevede che il PM assuma informazioni dalla persona offesa e dal denunciante/querelante/istante "entro il termine di tre giorni dall'iscrizione della notizia di reato".

La lettura della disposizione evidenzia un riferimento temporale ancorato alla data di iscrizione della notizia di reato e non alla sua acquisizione, mentre sarebbe proprio il momento della sua acquisizione (ovverosia la denuncia, la segnalazione, ecc.) l'unico a garantire un intervento a tutela della persona offesa.

Le disposizioni indicano termini come comunicazione "orale" o "immediata", il cui mancato rispetto non è sanzionato (che invece esistono per i casi di arresto, fermo, sequestro, perquisizione). È bene ripercorrere i diversi passaggi che dimostrano che per la trasmissione della notizia di reato occorre "un tempo" incompatibile con il termine disposto:

- a) la notizia di reato viene ricevuta, redatta e poi inviata al PM;
- b) il PM che la riceve deve procedere all'iscrizione "immediata" ai sensi dell'art. 335, co. 1, c.p.p., che, come è noto, richiede un ulteriore tempo materiale che, se non si tratta di atti urgenti[28] (ad esempio, notizia di reato con richiesta di misura cautelare) varia a seconda dell'organizzazione dell'Ufficio.

In ogni caso, il termine è stato indicato dal legislatore con l'evidente significato (cfr. Supra par. 2.5) di procedere nel più breve tempo possibile all'assunzione delle dichiarazioni delle persone indicate al fine di consentire al PM un'immediata verifica delle eventuali esigenze di tutela della vittima.

Se il PM acquisisce i dati richiesti prima del termine previsto rispetta la ratio della norma, così come se riesce ad acquisire tali elementi ancora prima dell'iscrizione della notizia di reato.

Per evitare possibili elusioni, occorre che al PM pervengano tutte le informazioni che ritiene utili per assumere una immediata decisione, compresa la diretta audizione della persona offesa.

Va aggiunto che la polizia giudiziaria potrebbe d'iniziativa assumere informazioni dalla persona offesa e dal denunciante/querelante/istante, ex art. 348 e 351 c.p.p., con la conseguenza che l'ulteriore adempimento del PM (anche delegato) comporterebbe una vittimizzazione secondaria da evitare per quanto già ricordato (Supra par. 2.3).

Poiché la norma prevede che la persona offesa venga esaminata dopo la formale iscrizione della notizia di reato, si ritiene che se la stessa viene ascoltata prima di tale iscrizione dalla PG non debba essere riesaminata alle seguenti condizioni:

- che siano state richieste dalla PG tutte le circostanze utili individuate preventivamente dal PM per consentire a questi una rapida decisione sulla tutela della vittima e sul prosieguo del procedimento;
- la notizia di reato, corredata di tutte le informazioni richieste, sia esaminato dal PM immediatamente (prima dei tre giorni dall'iscrizione) per assumere le relative determinazioni.

f) La deroga al termine.

Il legislatore, forse consapevole della varietà delle situazioni che possono verificarsi, prevede una clausola di salvezza che consente di non rispettare il termine "salvo che sussistano imprescindibili esigenze di tutela di minori di anni diciotto o della riservatezza delle indagini, anche nell'interesse della persona offesa."

Orbene, la clausola di salvezza non può, con evidenza, rappresentare una modalità per non garantire la ratio della legge (e il dovere del PM di immediato intervento preesistente alla l. 69/2019).



D'altra parte, il legislatore individua circostanze che corrispondono alla comune esperienza:

- la tutela del minorenni rappresenta una priorità imprescindibile;
- la riservatezza delle indagini, spesso nello stesso nell'interesse della persona offesa è circostanza che ricorre spesso. Si pensi ai casi in cui la vittima non abbia denunciato il reato o la necessità di non citare la vittima presso il domicilio ove potrebbe esservi l'indagato.

Dunque, la clausola di salvezza introdotta conferma, ancora una volta, che l'obiettivo è quello di garantire il più rapido intervento possibile a tutela della persona offesa indipendentemente dal rispetto di adempimenti formali, così come non devono esservi interpretazioni fondate su dati formali che, in concreto, impediscano di realizzare la tutela della vittima.

g) L'ammissibilità (e opportunità) di una direttiva che assicuri l'effettiva tutela della vittima, anche prevedendo l'assunzione di informazioni nell'immediatezza acquisendo le informazioni utili al PM per le sue determinazioni, da adottare immediatamente dopo la ricezione della notizia di reato.

Alla luce del ragionamento fino ad ora svolto, e prima di pervenire alle conclusioni, va affrontato il tema dei poteri del Procuratore della Repubblica nell'ottica del rispetto della ratio della l. 69/2019 e della tutela della vittima (oltre che, come è ovvio, dell'accertamento della verità).

Come ricordato, questo Ufficio, all'esito di ampia discussione, anche in previsione dell'approvazione definitiva della legge oggi in esame (all'epoca già "licenziata" da uno dei rami del Parlamento nel testo poi divenuto legge) ha inteso affrontare il tema dell'effettiva tutela della persona offesa e dell'immediata acquisizione di tutti gli elementi utili per una rapida decisione del pubblico ministero (che può anche sfociare in un esame diretto della persona offesa e/o del denunciante/querelante/istante).

Si rinvia alla lettura integrale della direttiva, e ai relativi allegati che ne costituiscono la parte forse di maggior rilievo applicativo[29].

Quanto alla specificità delle informazioni da assumere, si rinvia alla dettagliata elencazione disposta per fattispecie di reato nell'Allegato C.

10.2. Le linee guida adottate e i provvedimenti esecutivi.

10.2.1. La conferma della direttiva alla polizia giudiziaria n. 2/2019.

Orbene, alla luce della legge 69/2019 non può che ribadirsi la scelta adottata con la direttiva n. 2/2019.

È evidente che non si pone un tema di carattere formale in ordine alla possibilità di procedere a una delega di carattere generale, prima dell'iscrizione della notizia di reato e della sua acquisizione, ma quello di carattere sostanziale di assicurare, attraverso una direttiva che certamente rientra nei poteri/doveri del Procuratore della Repubblica:

- a) l'immediata acquisizione dalla persona offesa (o dal denunciante /querelante/istante), ove possibile, di tutte le informazioni ritenute necessarie al pubblico ministero per assumere le proprie determinazioni. Per questa ragione sono allegate le specifiche domande da porre a seconda dei delitti in esame;
- b) l'acquisizione delle informazioni in un più ampio contesto in cui alla polizia giudiziaria sono impartire disposizioni sulle condotte da tenere per le acquisizioni ritenute necessarie dal pubblico ministero;
- c) la necessità di procedere tendenzialmente a una acquisizione di informazioni immediata e completa, nel momento in cui la vittima ha deciso di denunciare. In questo momento la volontà della persona è determinata e procede, anche solo dopo pochi giorni potrebbe essere indotta a rivedere la propria scelta;
- d) l'opportunità di una tempestiva acquisizione immediata diretta a evitare plurime assunzioni successive, con la certa vittimizzazione secondaria. Anzi proprio la completezza delle informazioni potrà consentire l'adozione di misure cautelari e, poi, l'incidente probatorio che,



come visto (Supra par. 2.3), è obbligatorio per il giudice, così cristallizzando la prova ed evitando la vittimizzazione secondari.

Il ragionamento esposto, necessariamente in modo sintetico in considerazione delle finalità del presente documento, consente allo stato:

a) di confermare il contenuto della citata direttiva n. 2/2019 con poche modifiche che risulteranno dal testo allegato.

In particolare, appare assai efficace la redazione della scheda di accompagnamento della C.N.R., redatta e firmata dall'Ufficiale di P.G. che riceve la notizia di Reato o dal Responsabile dell'Ufficio di P.G. per i reati in esame (allegato F).

b) di adottare opportuni provvedimenti organizzativi diretti a meglio articolare l'intervento del pubblico ministero titolare dei procedimenti assegnati al Gruppo Uno che anche attualmente avviene in tempi brevissimi grazie all'impegno della collega e dei colleghi impegnati. Interventi diretti ad assicurare, comunque, l'esame del procedimento di norma lo stesso giorno dell'iscrizione;

c) di lasciare invariata l'organizzazione relativa ai procedimenti con richiesta di misura cautelare proposta dalla polizia giudiziaria ovvero ritenuti urgenti, che già avviene il giorno dell'iscrizione della notizia di reato;

d) di lasciare invariata l'organizzazione per i procedimenti per i quali interviene il PM di turno esterno immediatamente, anche con direttive orali.

Si conferma il contenuto di tutti gli allegati, compreso, quanto alla specificità delle informazioni da assumere, si rinvia alla dettagliata elencazione disposta per fattispecie di reato nell'Allegato C, "schema di domande per la P.G.: serie di domande, oltre a quelle dell'allegato B), da rivolgere alla persona offesa relativamente al delitto denunciato al momento della redazione della denuncia in modo tale da raccogliere il maggior numero di informazioni possibili (1) maltrattamenti, 2) violenza sessuale, 3) stalking"[30].

10.2.2. I provvedimenti organizzativi adottati.

Confermata l'attività della polizia giudiziaria, nulla deve disporsi per i casi in cui è assicurato l'intervento immediato del PM:

a) procedimenti con richiesta di misura cautelare proposta dalla polizia giudiziaria ovvero ritenuti urgenti, in cui l'iscrizione avviene il giorno dell'iscrizione della notizia di reato ed il procedimento è immediatamente rimesso al PM assegnatario (e in sua assenza a quello di turno);

b) procedimenti per i quali interviene il PM di turno esterno, che interviene immediatamente, anche con direttive orali.

Devono, invece, adottarsi specifici provvedimenti per tutti gli altri casi in cui occorre assicurare, più rigorosamente rispetto a quanto già avviene oggi in modo adeguato, l'immediato esame del pubblico ministero per l'assunzione delle determinazioni.

L'Ufficio Primi Atti:

a) selezionerà le notizie di reato relative ai reati di violenza domestica e di violenza di genere indicati al par. 4.2 (da iscrivere ai registri mod. 21 e 44) [31]. I procedimenti da iscrivere al mod. 45 seguono le regole ordinarie.

L'operazione sarà particolarmente agevole per le notizie di reato provenienti dalla polizia giudiziaria del circondario, più complessa in altri casi;

b) annoterà sulla nota di iscrizione:

- se trattasi di reati di violenza domestica o di genere attribuendo il codice "V. G.";

- se la persona offesa e il denunciante/querelante se persona diversa dalla persona offesa non è/sono stato/i ascoltato dalla PG, tenendo conto della scheda di accompagnamento alla CNR con la sigla "P.O. asc.";

c) consegnerà a fine giornata gli atti al PM di turno per le sue determinazioni;



d) Il PM di turno, tramite il personale della sua segreteria, trasmetterà gli atti, dopo la firma della scheda d'iscrizione, all'Ufficio Centralizzato, tendenzialmente il giorno successivo, nelle prime ore della mattina (ore 10).

L'Ufficio centralizzato iscrizioni provvederà:

- a) all'iscrizione nel più breve tempo possibile, comunque raggruppando separatamente le notizie di reato, nella prima parte della mattinata;
- b) ad apporre sulla copertina l'indicazione "V. G." e "P.O. asc.", nonché gli appositi contrassegni adesivi forniti dall'Ufficio Gestione Risorse per segnalare le due caratteristiche (Rosso per V. G., Verde per P.O. ascoltata);
- c) a trasmettere alle segreterie dei Magistrati assegnatari i fascicoli, raggruppati separatamente dagli altri, entro le ore 13.

La Segreteria del Magistrato del Gruppo Uno assegnatario del procedimento:

- effettuate le opportune verifiche, anche sulla base delle disposizioni impartite dal Magistrato, porrà immediatamente il fascicolo all'esame dello stesso Magistrato che potrà impartire le opportune disposizioni, anche in ordine all'immediata sottoposizione del fascicolo ad altro magistrato del Gruppo Uno resosi disponibile, ovvero al Pm di turno.

Non si ritiene opportuno stabilire un apposito turno, dati i gravosi compiti dei Magistrati dell'Ufficio e perché sono addetti al Gruppo Uno quattro magistrati.

Qualora il PM assegnatario sia in ferie, operano le ordinarie disposizioni del progetto organizzativo, con sottoposizione del fascicolo al PM di turno che si potrà fare coadiuvare dal PM turno supplenza. Si valuterà in seguito se adottare diverse modalità.

Il magistrato assegnatario (o quello che lo sostituisce) esaminerà il fascicolo per assumere le determinazioni, sulla base delle seguenti linee guida:

- a) se sono stati già ascoltati dalla polizia giudiziaria la persona offesa e il denunciante/querelante/istante (se persona diversa dalla persona offesa), procederà come oggi previsto, con le ordinarie valutazioni sulle ulteriori determinazioni da adottarsi tendenzialmente nei tre giorni dall'iscrizione della notizia di reato;
- b) se non sono stati già ascoltati dalla polizia giudiziaria la persona offesa e il denunciante/querelante/istante (se persona diversa dalla persona offesa) opererà le valutazioni di competenza nei tre giorni dall'iscrizione della notizia di reato tenendo conto che:
 - a. se trattasi di minorenni appare opportuno evitare l'immediata assunzione, diretta o delegata, ricorrendo quasi sempre i presupposti previsti dall'art. 362, co. 1-ter, ult. parte, c.p.p.;
 - b. se trattasi di denuncia/querela che non proviene dalla persona offesa appaiono, di norma, ricorrere imprescindibili esigenze di tutela della stessa persona offesa e di riservatezza dell'indagine. La provenienza della notizia di reato da persona diversa dalla persona offesa impone particolare cautela nell'ascolto della vittima che potrebbe non avere maturato la consapevolezza dei fatti e, dunque, non essere in grado di offrire utili indicazioni;
 - c. se trattasi di denuncia/querela che proviene dalla persona offesa valuterà l'immediato ascolto (anche delegato) tenendo conto della opportuna cautela per non alterare il quadro investigativo; Nei casi supra a., b., c. sarà utilizzato l'allegato modulo ove è necessaria una motivazione, seppur succinta, che dia atto della valutazione operata in relazione allo specifico caso.
 - d. qualora decida di procedere all'assunzione, diretta o delegata, da modulare temporalmente sulla base della valutata gravità dei fatti, terrà conto della opportunità (anche ritardando l'espletamento dell'atto) che le citazioni avvengano assicurando la riservatezza e la tutela della vittima.

Ipotesi particolari.

Il personale delle sezioni di polizia giudiziaria addetta alla ricezione della notizia di reato, non potendo procedere agli adempimenti richiesti per ragioni organizzative e non avendo le informazioni a disposizione dei servizi di polizia giudiziaria (ad esempio i dati presenti allo SDI),



sempre che non ricorrano ragioni di urgente tutela della persona, farà a questa presente, evitando ogni forma di pressione, che è opportuno, per la celerità dell'indagine, che si rechi presso il servizio di polizia giudiziaria per lei più comodo.

Qualora la persona acconsenta a recarsi presso un servizio di polizia giudiziaria, il personale addetto alla ricezione delle notizie di reato:

- avrà cura di telefonare a detto comando, preavvisando dell'arrivo della persona;
- annoterà il nominativo dell'interlocutore del servizio di polizia giudiziaria chiedendogli di assicurare successivamente l'effettiva presentazione della persona;
- procederà ad annotare sommariamente quanto avvenuto;
- qualora la persona non si presenti al servizio PG, informerà con annotazione il Procuratore.

Potrà, se necessario, accompagnare la persona presso il servizio di PG.

Qualora la persona intenda, comunque, presentare la denuncia/querela in Procura, la riceveranno e compileranno l'informativa sull'apposita scheda trasmettendo subito gli atti all'Ufficio Primi Atti che procederà come previsto. Nei casi in cui emerga estrema urgenza interpellano il PM di turno.

Nel caso di presentazione di integrazioni di querela valgono le ordinarie disposizioni trattandosi di nuova notizia di reato. È rimessa, comunque, ogni valutazione al magistrato assegnatario che, titolare per disposizioni organizzative anche del precedente, potrà provvedere a quanto ritenuto utile. Qualora la persona offesa e il denunciante/querelante/istante non siano stati già ascoltati occorre procedere alle valutazioni su indicate nei tre giorni utilizzando anche il citato modulo.

Per le Notizie di Reato di competenza di altre Procure il PM opererà le ordinarie valutazioni sull'urgente adozione di misure cautelari da parte di Giudice incompetente ovvero di adozione di atti urgenti, ritenendosi che non possa operare integralmente la disposizione in esame, rivolta al PM competente.

10.2.3. Il risultato complessivo della conferma della direttiva n. 2/2019 e dei provvedimenti adottati.

In sostanza l'intervento complessivo derivante dalla conferma della direttiva n. 2/2019 e dall'adozione dei provvedimenti oggi adottati comporta una corretta valutazione cadenzata in modo tale da assicurare un effettivo intervento del PM, spesso sulla base di attività già svolte secondo le disposizioni impartite.

La polizia giudiziaria, in adempimento a quanto previsto dalla direttiva:

- a) procede all'immediata comunicazione (anche orale) al PM di turno per i delitti di violenza sessuale e per quelli che richiedono direttive urgenti;
- b) provvede all'immediato deposito della comunicazione della notizia di reato qualora ravvisi l'opportunità di adottare una misura cautelare, con contestuale contatto personale in Procura col PM assegnatario al fine di esporre i fatti e le ragioni dell'urgenza;
- c) procede al tempestivo deposito delle altre comunicazioni di notizie di reato contenenti l'esito di tutte le attività predeterminate nella direttiva adottata. In particolare:

- interviene sul luogo del fatto, eventualmente previa richiesta della centrale operativa o dal personale del pronto soccorso provvedendo a quanto disposto dalla direttiva.

Le attività da svolgere sono descritte al paragrafo 3 e riepilogate negli allegati A (punti 1 e 2)[32], D ed E. È stata redatta anche una semplice scheda riepilogativa per l'intervento della "pattuglia" (Allegato F);

- all'atto della presentazione della persona offesa (ovvero del denunciante/querelante) presso gli uffici della polizia giudiziaria procede alla sua assunzione acquisendo le informazioni attraverso le domande specificamente elencate nella direttiva.

Le attività da svolgere sono descritte al paragrafo 5 e riepilogate negli Allegati A (punto 3), B e C.

- esegue direttive specifiche nel caso in cui vittime dei reati di violenza di genere siano:



- minori di anni 18 (paragrafo 7 della direttiva)
- vittime vulnerabili (paragrafo 8 della direttiva)".

Il pubblico ministero (magistrato assegnatario ovvero chi lo sostituisce), alla luce delle disposizioni organizzative adottate:

- a) è in condizione di esaminare il fascicolo per assumere le determinazioni, al più tardi il giorno successivo all'iscrizione;
- b) nella maggior parte dei casi dovrebbero essere stati già ascoltati dalla polizia giudiziaria la persona offesa e il denunciante/querelante/istante (se persona diversa dalla persona offesa). Potrà procedere come oggi alle ordinarie valutazioni, ma ora da adottarsi tendenzialmente nei tre giorni dall'iscrizione della notizia di reato. Darà atto di avere esaminato il procedimento con annotazione apposta sulla copertina del procedimento;
- c) nei casi, che potrebbero essere limitati, in cui non sono stati ascoltati dalla polizia giudiziaria la persona offesa e il denunciante/querelante/istante (se persona diversa dalla persona offesa) opererà le valutazioni di competenza e potrà privilegiare le esigenze investigative e di tutela effettiva della persona offesa dando atto della valutazione operata rispetto allo specifico caso.
- d) qualora decida di procedere all'assunzione, diretta o delegata, da modulare temporalmente sulla base della valutata gravità dei fatti, terrà conto della opportunità (anche ritardando l'espletamento dell'atto) che le citazioni avvengano assicurando la riservatezza e la tutela della vittima.

11. Atti diretti e atti delegati (art. 3 della l. 69/2019 - modifiche all'art. 370 c.p.p.).

11.1. La nuova disposizione.

In linea con le disposizioni da ultimo esaminate, l'art. 3 della l. 69/2019 modifica l'art. 370 c.p.p. prevede che la polizia giudiziaria proceda senza ritardo al compimento degli atti di indagine delegati dal PM e ponga, sempre senza ritardo, a disposizione del PM la documentazione delle attività svolte.

Viene a tal fine integrato il contenuto dell'art. 370 c.p.p., sugli atti di indagine compiuti direttamente e delegati dal PM, con l'inserimento di due nuovi commi (2-bis e 2-ter)[33].

Si conferma quanto già esposto sull'importanza attribuita dal legislatore ai reati in esame, tanto da imporre alla polizia giudiziaria una "priorità assoluta", non prevista in alcun altro caso.

11.2. Le linee guida adottate e i provvedimenti esecutivi.

La direttiva n. 2/2019 adottata richiede alla PG particolare celerità e, soprattutto, un esaustivo compimento degli atti delegati[34].

La direttiva viene integrata imponendo la massima tempestività alla luce della nuova disposizione. I PM deleganti vigileranno sull'esatta esecuzione.

PARTE TERZA LE MODIFICHE AL CODICE PENALE

12. La Modifica alla disciplina della sospensione condizionale della pena (art. 6 della l. 69/2019, modifica dell'art. 165 c.p.p.).

12.1. La nuova disposizione.

L'articolo 6 della l. 69/2017 inserisce un ulteriore comma all'articolo 165 c.p. in materia di sospensione condizionale della pena.

Si prevede che per i reati in esame la sospensione condizionale della pena è comunque subordinata alla partecipazione a specifici percorsi di recupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati per i

medesimi reati. Gli oneri derivanti dalla partecipazione a tali corsi di recupero sono a carico del condannato[35].

12.2. Le linee guida adottate e i provvedimenti esecutivi.

La norma, assai scarna, si applica ai fatti commessi dal 9 agosto 2019.

Si richiederà alla Regione Lazio un elenco delle associazioni potenzialmente in grado di organizzare i corsi in questione.

I magistrati di udienza chiederanno l'applicazione della nuova norma quando applicabile, invitando il Giudice a fissare il termine per l'esecuzione dell'adempimento da parte del condannato.

L'Ufficio esecuzione procederà come in tutti i casi di sospensione condizionale subordinata a determinati adempimenti, con le opportune richieste in caso di provvedimenti non esaustivi emessi dal Giudice della Cognizione.

13. Il nuovo reato di cui all'art. 387-bis c.p., Violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa (art. 4 l. 69/2019).

13.1. La nuova disposizione.

L'art. 4 della l. 69/2017 introduce l'articolo 387-bis del codice penale[36] ripercorrendo, in parte, l'art. 385, co. primo e terzo, c.p. in tema di violazione del provvedimento degli arresti domiciliari.

È punito con la pena da sei mesi a tre anni di reclusione chi viola le misure cautelari legalmente applicate ai sensi dell'art. 282-bis c.p.p. (allontanamento dalla casa familiare) e 282-ter c.p.p. (Divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa).

La disposizione si applica per i fatti commessi dal 9 agosto 2019, anche se la misura sia stata adottata o eseguita in epoca precedente, sulla base degli ordinari principi in tema di introduzione di disposizioni incriminatrici.

La *ratio* della norma corrisponde alla necessità di maggior tutela della vittima, conformemente a quanto previsto dall'intera legge.

Sulla "legale sottoposizione" si può rinviare alla giurisprudenza relativa al delitto ex art. 385 c.p.

La norma non presenta profili di censura costituzionale essendo presenti nell'ordinamento plurime disposizioni che sanzionano penalmente la violazione di obblighi imposti dall'Autorità giudiziaria (e dall'autorità amministrativa), come nel caso, ad esempio, oltre del citato art. 385, co. 4, c.p., dell'art. 75 d.lgs. 159/2011 in tema di violazione degli obblighi imposti con la sorveglianza speciale di pubblica sicurezza.

Sotto il profilo pratico la disposizione appare non congrua rispetto alla *ratio*, non consentendo (per la pena prevista) alcun provvedimento immediato da parte della polizia giudiziaria per assicurare l'immediata tutela della vittima. Sulla base delle disposizioni vigenti non è previsto l'arresto facoltativo e non è stata introdotta, come suggerito, una norma analoga all'art. 3 d.l. n. 152/1992, conv. dalla l. 203/1992 che per la violazione degli arresti domiciliari consente l'arresto anche fuori dei casi di flagranza e la possibilità, in sede di convalida, di applicare misure coercitive fuori dei casi previsti dall'art. 380 c.p.p.

Peraltro, l'aver il legislatore previsto come delitto la violazione degli obblighi in esame evidenzia un evidente disvalore della condotta e la necessità di tutelare la vittima, con la conseguente necessità quantomeno di una rigorosa applicazione dell'aggravamento della misura in atto previsto dall'art. 276 c.p.p.

13.2. Le linee guida adottate e i provvedimenti esecutivi.

Per i fatti commessi dal 9 agosto 2019 la polizia giudiziaria trasmetterà (come sarà esplicitato nella integrazione della direttiva n. 2/2019):



a) immediatamente, l'ordinaria comunicazione della violazione diretta al Giudice che procede e al relativo pubblico ministero assegnatario del procedimento (che potrebbero appartenere ad altri Tribunali);

b) appena possibile, la comunicazione notizia di reato alla Procura di Tivoli.

Il PM, ricevuta la comunicazione supra a), richiederà di norma (nel procedimento in cui è stata adottata la misura) tempestivamente, l'aggravamento della misura a tutela della vittima, segnalando al Giudice che procede la necessità di provvedere con urgenza. La richiesta di aggravamento non necessita dell'assenso riservato alla richiesta della misura. Nel caso di rigetto di norma sarà proposto appello a tutela della persona offesa.

La mancata richiesta di aggravamento sarà succintamente motivata.

La segreteria del magistrato trasmetterà alla segreteria del Procuratore copia della richiesta del PM ovvero del provvedimento in cui ritiene di non richiedere l'aggravamento, e del provvedimento adottato dal Giudice.

Il personale della Segreteria del Procuratore addetto procederà ad annotare i citati provvedimenti nel registro di comodo delle misure cautelari personali e alla loro conservazione informatica.

Il reato è assegnato al Gruppo Uno.

Sulla base dei criteri di priorità è opportuno attribuire la Fascia B, assegnata anche ad altri delitti del Gruppo Uno non prioritari assoluti. Si procederà, come nei casi analoghi affrontati oltre, alla tempestiva modifica del progetto organizzativo.

14. Il nuovo reato di cui all'art. 558-bis c.p., Costrizione o induzione al matrimonio (art. 7, l. 69/2019).

14.1. La nuova disposizione.

L'art. 7 della l. 69/2019 introduce in delitto di Costrizione o induzione al matrimonio[37].

La nuova fattispecie punisce con la reclusione da uno a cinque anni, chiunque:

- con violenza o minaccia costringe una persona a contrarre matrimonio o una unione civile;
- approfittando delle condizioni di vulnerabilità o di inferiorità psichica o di necessità di una persona, con abuso delle relazioni familiari, domestiche, lavorative o dell'autorità derivante dall'affidamento della persona per ragioni di cura, istruzione o educazione, vigilanza o custodia, la induce a contrarre matrimonio o unione civile.

Tutti i riferimenti presenti nella disposizione rispondono a nozioni presenti in altre disposizioni penali, sicchè a queste può farsi riferimento.

Sono previste due circostanze aggravanti, la pena:

-- è aumentata se i fatti sono commessi in danno di un minore di anni diciotto (circostanza aggravante ordinaria).

-- è da due a sette anni di reclusione se i fatti sono commessi in danno di un minore di anni quattordici.

Si è sottolineato che la disposizione, vista la dimensione ultra nazionale del fenomeno su cui intervenire, prevede la punibilità anche quando il fatto:

è commesso all'estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia, ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia.

Per la determinazione della competenza si applica l'art. 10 c.p.p.

14.2. Le linee guida adottate e i provvedimenti esecutivi.

La nuova norma si applica, ovviamente, per i soli fatti commessi dal 9 agosto 2019.

Il reato è assegnato al Gruppo Uno e rientra in quelli di Fascia A (priorità assoluta).

15. Le modifiche agli articoli 61, 572 e 612-bis c.p. (art. 9, co. 1, 2 e 3, l. 69/2019)



15.1. Le nuove disposizioni.

L'articolo 9, co. da 1 a 3, della l. 69/2019 interviene sui delitti di maltrattamenti contro familiari e conviventi (art. 572 c.p.) e di atti persecutori (art. 612-bis c.p.).

Per il delitto di maltrattamenti, si prevede^[38]:

- l'aumento della pena da 3 a 7 anni di reclusione anziché da 2 a 6 anni di reclusione (art. 9, co. 2, lett. a).

Il principale effetto, coerente con la ratio della legge, è rappresentato dall'inserimento del delitto in esame in quelli che prevedono un termine di efficacia della misura cautelare personale più ampio (per quanto qui interessa, art. 303, co. 1 lett. b), si passa dagli originari 3 mesi agli attuali 6 mesi, il doppio per le misure non custodiali; art. 303, co. 2 lett. b), quindi si passa dagli originari 6 mesi a 1 anno, il doppio per le misure non custodiali). Trattasi di intervento quanto mai opportuno attesa la difficoltà di rispettare i precedenti brevissimi termini. L'intervento sulla pena, oltre a evidenziare la gravità del reato, rende immune da censure di costituzionalità il solo aumento dei termini di efficacia della misura custodiale;

- una fattispecie aggravata (circostanza ad effetto speciale, aumento fino alla metà) in un nuovo secondo comma (art. 9, co. 2, lett. b), quando il delitto è commesso:

-- in presenza o in danno di minore, di donna in stato di gravidanza o di persona con disabilità,
-- ovvero se il fatto è commesso con armi.

Per ragioni di coordinamento, essendo stata introdotta l'aggravante speciale, si abroga l'aggravante comune dell'art. 61 c.p. il riferimento al delitto di maltrattamenti (art. 9, comma 1).

Dunque, sulla base della modifica, per il delitto di maltrattamenti:

- rimane ferma l'aggravante del fatto commesso in presenza o in danno di minore o di donna in stato di gravidanza che diviene circostanza ad effetto speciale;

- si introduce l'aggravante ad effetto speciale del fatto commesso in presenza o in danno di persona con disabilità come definita ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Trattasi di disposizione richiamata in tema di querela dall'art. 612-bis c.p., comma quarto;

- si introduce l'aggravante ad effetto speciale dell'essere stato commesso il fatto con armi, previsto come aggravante ordinaria dall'art. 585 comma primo, c.p., tra l'altro per il reato di lesioni. Viene introdotto all'art. 572 c.p. un ultimo comma secondo cui: «Il minore di anni diciotto che assiste ai maltrattamenti di cui al presente articolo si considera persona offesa dal reato» (art. 9, co. 2, lett. c, l. 69/2019).

La disposizione, oltre a prevedere la qualità di persona offesa del minore di anni diciotto che assiste ai maltrattamenti (i cui diritti saranno esercitati come previsto dall'attuale normativa) sembra accogliere la nozione di violenza assistita coniata dalla giurisprudenza^[39].

In ordine al delitto di atti persecutori si prevede l'aumento della pena: l'attuale pena della reclusione da 6 mesi a 5 anni viene sostituita con quella della reclusione da un anno a 6 anni e 6 mesi (art. 9, co. 3, l. 69/2019).

Valgono le considerazioni esposte per il delitto di maltrattamenti con riferimento ai nuovi termini di efficacia delle misure cautelari.

15.2. Le linee guida adottate e i provvedimenti esecutivi.

Le nuove disposizioni si applicano, ovviamente, per i soli fatti commessi dal 9 agosto 2019.

Il reato è assegnato al Gruppo Uno e rientra in quelli di Fascia A (priorità assoluta).

Si procederà alla contestazione del reato di "violenza assistita" secondo i criteri enucleati dalla giurisprudenza di legittimità.

16. Le modifiche all'articolo 577 del codice penale (art. 11 l. 69/2019).

16.1. Le nuove disposizioni.



L'articolo 11 modifica il codice penale intervenendo sull'omicidio aggravato dalle relazioni personali, di cui all'art. 577 c.p., per estendere il campo d'applicazione delle aggravanti[40].

L'effetto, naturalmente, si determina su tutte le disposizioni che richiamano l'art. 577, ivi comprese gli artt. 582 e 583-quinquies.

La lett. a) interviene sul primo comma dell'art. 577 c.p. consentendo l'applicazione dell'ergastolo anche in caso:

- di relazione affettiva senza stabile convivenza;
- di stabile convivenza non connotata da relazione affettiva;
- di omicidio commesso nei confronti del discendente anche per effetto di adozione di minorenni.

La previgente disposizione puniva con l'ergastolo l'omicidio commesso nei confronti dell'ascendente o del discendente o del coniuge (anche legalmente separato), dell'altra parte dell'unione civile o della persona legata al colpevole da relazione affettiva e con esso stabilmente convivente.

La lett. b) interviene sul secondo comma dell'art. 577 c.p., che prevede l'aggravante della reclusione da 24 a 30 anni se vittima dell'omicidio è, oltre al coniuge divorziato e all'altra parte dell'unione civile cessata, anche

- la «persona legata al colpevole da stabile convivenza o relazione affettiva, ove cessate»
- ovvero l'adottante o l'adottato.

La lett. c) aggiunge un ulteriore comma all'art. 577 c.p., prevedendo, in deroga agli ordinari criteri di bilanciamento tra circostanze, che le attenuanti diverse da quelle previste dagli articoli 62, numero 1 (Avere agito per motivi di particolare valore morale o sociale), 89 (Vizio parziale di mente), 98 (Minore degli anni diciotto) e 114[41], concorrenti con le circostanze aggravanti di cui al primo comma, numero 1, e al secondo comma, non possono essere ritenute prevalenti rispetto a queste.

Si tratta di intervento adottato già per altre fattispecie di reato e trovano applicazione i principi già enucleati.

16.2. Le linee guida adottate e i provvedimenti esecutivi.

Le nuove disposizioni si applicano, ovviamente, per i soli fatti commessi dal 9 agosto 2019.

17. Il nuovo reato di cui all'art. 583-quinquies c.p. Deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso e le norme di coordinamento (art. 12 l. 69/2019).

17.1. Le nuove disposizioni.

L'articolo 12, comma 1, l. 69/2019 inserisce nel codice penale il delitto di deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso. È abrogata, conseguentemente, l'attuale corrispondente ipotesi di lesioni personali gravissime (comma 3) che, all'art. 583, comma secondo n. 4), c.p. punisce con la reclusione da 6 a 12 anni le lesioni personali gravissime con deformazione o sfregio permanente del viso[42].

L'intervento normativo riconosce alla deformazione dell'aspetto attraverso lesioni permanenti al viso un più grave disvalore rispetto alle altre lesioni gravissime.

La nuova fattispecie punisce con la reclusione da 8 a 14 anni la lesione personale dalla quale derivano la deformazione o lo sfregio permanente del viso (primo comma).

Trova applicazione la giurisprudenza relativa all'art. 583, comma secondo n. 4), c.p.

Alla condanna - cui è equiparato il patteggiamento della pena - consegue anche la pena accessoria della interdizione perpetua dagli uffici attinenti alla tutela, alla curatela ed all'amministrazione di sostegno (secondo comma). Pena accessoria prevista oggi per le condanne per i delitti di violenza sessuale, di sfruttamento sessuale dei minori e di mutilazione degli organi genitali femminili.



I commi da 2 a 4 dell'art. 12 l. 69/2019 operano interventi di coordinamento:

- il comma 2 interviene sull'art. 576 c.p. prevedendo l'ergastolo quando l'omicidio sia conseguente alla commissione del delitto di deformazione dell'aspetto mediante lesioni al viso. L'art. 583-quinquies viene aggiunto al catalogo di reati che attualmente comprende i maltrattamenti in famiglia, alcuni delitti di sfruttamento sessuale dei minori e di violenza sessuale (comma 2) [43];
- il comma 3 sopprime l'attuale aggravante inserita nell'art. 583;
- il comma 4 interviene sull'art. 585 c.p., prevedendo che il delitto di deformazioni permanenti sia aggravato quando commesso con il concorso delle aggravanti di cui all'art. 576 c.p. (pena aumentata da un terzo alla metà), di quelle di cui all'art. 577 c.p., ovvero quando commesso con armi o con sostanze corrosive, ovvero da persona travisata o da più persone riunite (pena aumentata fino a un terzo) [44].

Il comma 5 dell'art. 12 della l. 69/2019 modifica l'ordinamento penitenziario (art. 4-bis, co. 1-quater e 1-quinquies, legge n. 354 del 1975) [45], consentendo l'applicazione dei benefici penitenziari per i condannati per il delitto di deformazione dell'aspetto mediante lesioni permanenti al viso solo sulla base dei risultati dell'osservazione scientifica della personalità condotta collegialmente per almeno un anno. Si equipara, sostanzialmente, il delitto in esame ai gravi delitti di violenza di genere ivi previsti, prevedendo che quando il reato è commesso in danno di minore, ai fini della concessione dei benefici può essere valutata la positiva partecipazione al programma di riabilitazione psicologica specifica previsto dall'articolo 13-bis dell'ordinamento penitenziario. Anche in questo caso si inserisce il nuovo delitto tra i reati sessuali in danno di minori con riferimento alle conseguenze derivanti per l'Ordinamento Penitenziario.

17.2. Le linee guida adottate e i provvedimenti esecutivi.

La nuova norma si applica, ovviamente, per i soli fatti commessi dal 9 agosto 2019.

Il reato è assegnato al Gruppo Uno e rientra in quelli di Fascia A (priorità assoluta).

L'Ufficio esecuzioni terrà conto della nuova normativa sui benefici penitenziari quando si troverà ad eseguire sentenze relative al reato in esame.

18. Le modifiche agli artt. 609 bis e ss. (art. 13 l. 69/2019).

18.1. Le nuove disposizioni.

L'articolo 13, co. da 1 a 3, inasprisce le pene per i delitti di violenza sessuale (artt. da 609-bis a 609-octies c.p.) [46] [47].

L'art. 13 modifica l'art. 609-bis c.p. (Violenza sessuale) prevedendo l'innalzamento della pena, da 5 a 10 anni di reclusione a quella da 6 a 12 anni (comma 1).

Ne consegue la competenza collegiale ai sensi dell'art. 33-bis, co. 2, c.p.p.

La nuova competenza non opera, in virtù del principio "tempus regit actum", che governa la successione nel tempo delle norme processuali, nei casi in cui all'atto dell'entrata in vigore della legge non è stata esercitata l'azione penale (S.C. 12148/2005, 5742/2017).

Modifica l'art. 609-ter c.p., che disciplina le circostanze aggravanti del delitto di violenza sessuale (comma 2):

- sostituendo la pena della reclusione da 6 a 12 anni, prevista attualmente per specifiche ipotesi aggravate, con l'aumento della pena di un terzo. Ciò in conseguenza dell'aumento della pena base per il delitto operata all'art. 609-bis;
- prevedendo che la violenza sessuale commessa dall'ascendente, dal genitore anche adottivo o dal tutore sia sempre aggravata (aumento di un terzo della pena), a prescindere dall'età della vittima (oggi è aggravata solo la violenza commessa da questi soggetti in danno di minorenni);
- rimodulando le aggravanti quando la violenza sessuale è commessa in danno di minore. Per la



violenza sessuale in danno di minori fino a 10 anni la pena base (reclusione da 6 a 12 anni) è raddoppiata (diventa dunque possibile applicare la reclusione da 12 a 24 anni; attualmente per tali ipotesi è prevista la reclusione da 7 a 14 anni); per la violenza nei confronti dei minori da 10 a 14 anni la pena base è aumentata della metà (diventa dunque reclusione da 9 a 18 anni, in luogo dell'attuale reclusione da 6 a 12 anni); per la violenza nei confronti di minori da 14 a 18 anni la pena base è aumentata di un terzo (diviene dunque reclusione da 8 a 16 anni, mentre attualmente la violenza è aggravata e si applica la reclusione da 6 a 12 anni solo se è commessa da ascendenti, genitori o tutori).

L'articolo 13 inoltre:

- modifica il delitto di atti sessuali con minorenni, di cui all'art. 609-quater c.p., prevedendo una aggravante quando gli atti sessuali siano commessi con minori di anni 14 in cambio di denaro o di qualsiasi altra utilità, anche solo promessi. In questo caso la pena base - per la quale l'art. 609-quater rinvia all'art. 609-bis che, a seguito della riforma, prevede la reclusione da 6 a 12 anni - è aumentata fino a un terzo;

- interviene sulla scriminante del terzo comma dell'art. 609-quater, che esclude la punibilità quando gli atti sessuali sono compiuti tra minorenni a patto che non vi sia violenza, che essi abbiano almeno 13 anni e che la differenza tra i partner sia non superiore a 3 anni. Il provvedimento incide sulla differenza di età tra i minori, estendendo la non punibilità a tutti i casi in cui la differenza di età tra i minori non superi i 4 anni;

- modifica l'art. 609-septies c.p. per escludere il delitto di atti sessuali con minorenni (art. 609-quater c.p.) dal catalogo dei reati punibili a querela della persona offesa (modifica del primo comma). Tale delitto sarà dunque, sempre, procedibile d'ufficio. Per questa ragione viene abrogata la previsione che attualmente consente di procedere d'ufficio quando gli atti sessuali coinvolgono un minore di età inferiore a 10 anni, che diviene superflua (abrogazione del quarto comma, numero 5). E' inoltre elevato da sei mesi a dodici mesi il termine per la proposizione della querela;

- modifica l'art. 609-octies, relativo alla violenza sessuale di gruppo (comma 5), per inasprirne la pena: all' attuale reclusione da 6 a 12 anni è sostituita la reclusione da 8 a 14 anni. Inoltre, intervenendo sul terzo comma, l'attuale formulazione in base alla quale si ha un aumento di pena «se concorre taluna delle circostanze aggravanti previste dall'articolo 609-ter», è sostituita dalla seguente: «Si applicano le circostanze aggravanti previste dall'articolo 609-ter».

Si sottolineano le seguenti modifiche:

- la procedibilità d'ufficio del delitto di cui all'art. 609-quater c.p. di atti sessuali con minorenni;
- l'aumento del termine per la proposizione della querela per i delitti di cui all'art. 609-bis e 609-ter c.p., da sei a dodici mesi.

18.2. Le linee guida adottate e i provvedimenti esecutivi.

Le nuove disposizioni si applicano, ovviamente, per i soli fatti commessi dal 9 agosto 2019.

Anche la procedibilità d'ufficio dell'art. 609-quater e il più ampio termine per la proposizione della querela per i delitti ex artt. 609-bis e 609-ter c.p. operano per i soli fatti commessi dal 9 agosto 2019. La giurisprudenza, infatti, afferma "che il mutamento nel tempo del regime di procedibilità va positivamente risolto, ai sensi dell'art. 2 cod. pen., alla luce della natura mista, sostanziale e processuale, dell'istituto della querela, che costituisce nel contempo condizione di procedibilità e di punibilità" (S.C. 44390/2015, 22143/2019).

19. Il nuovo reato di cui all'art. 612-ter c.p., Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti (artt. 10 e 16 l. 69/2019).

19.1. La nuova disposizione.



L'art. 10 della l. 69/2019 introduce nel codice penale, all'articolo 612-ter, una nuova fattispecie da tempo richiesta per sanzionare la diffusione del fenomeno e l'assenza di incisivi strumenti di contrasto[48]. Si tratta del fenomeno del c.d. Revenge porn o porno vendetta[49]. L'espressione indica la pubblicazione sul web di foto o video, anche molto intimi ed espliciti, a scopo di vendetta. Si è sottolineato che spesso la diffusione di queste immagini o video segue la fine di una relazione sentimentale e viene utilizzata come strumento di pressione nei confronti delle vittime, che sono prevalentemente donne[50].

Il nuovo articolo 612-ter c.p. sanziona con la pena della reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 5.000 a euro 15.000 due diverse condotte.

La condotta di chiunque, dopo averli realizzati o sottratti, invia, consegna, cede, pubblica o diffonde, senza l'espresso consenso delle persone interessate, immagini o video sessualmente espliciti, destinati a rimanere privati.

La condotta tipica è composta:

- dalla realizzazione o dalla sottrazione (che può costituire di per sé reato) di immagini o video dal contenuto «sessualmente esplicito»
- dalla successiva «pubblicazione» o «diffusione» dello stesso;
- dall'assenza «del consenso delle persone rappresentate».

Trattandosi di immagini che riprendono la persona in atteggiamenti intimi deve ritenersi che il consenso (non viziato) debba risultare in maniera univoca e tendenzialmente esplicita, dato preferibilmente per iscritto.

La ratio della norma e l'interesse tutelato, che pone in primo piano la tutela della persona offesa, fanno propendere per una sorta di presunzione in favore della vittima, gravando sull'imputato quanto meno un onere di allegazione seria e riscontrabile sul consenso dato. Consenso che, in base ai principi generali, può essere revocato, impedendo la diffusione (o l'ulteriore diffusione ai soggetti cui è comunicata la revoca del consenso).

Si ritiene che coloro che diffondono il materiale o intendono farlo a fronte della comunicazione della revoca del consenso o della comunicazione dell'assenza di consenso e della presentazione della relativa querela hanno un onere di evitare o interrompere la diffusione pena la commissione del reato o di più gravi reati (ricettazione).

È sanzionata, inoltre, la condotta di chi, avendo comunque ricevuto o acquisto le immagini o i video indicati li invii (per posta ordinaria, e-mail, sistemi di messaggistica ecc.), consegna, ceda, pubblici (su social, siti, blog ecc..) o diffonda senza il consenso delle persone rappresentate al fine di recare loro nocumento.

In questa seconda ipotesi è punito l'eventuale "condivisore" delle immagini diffuse dall'autore del reato. È proprio la diffusione a rendere la lesione della riservatezza della vittima amplificata fino ad irreversibili conseguenze. Ragioni di tutela della persona offesa fanno ritenere che il consenso richiesto sia ulteriore e diverso rispetto a quello dato per le riprese o per una comunicazione "limitata" dell'immagine.

È stata segnalata la difficoltà di provare l'effettiva conoscenza da parte del "condivisore" della mancanza di consenso a monte da parte della vittima.

Il fine di recare nocumento rappresenta il dolo specifico in quanto l'agente deve essere consapevole oltre che di porre in essere la condotta tipica, anche di arrecare un danno (all'immagine, alla salute, al patrimonio ecc.) al di là della realizzazione dello stesso.

Sono previste:

due circostanze aggravanti ordinarie:

- se il reato di pubblicazione illecita è commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, ovvero da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa;
- se i fatti sono commessi attraverso strumenti informatici o telematici. Trattasi di modalità ordinaria di commissione del reato;



una circostanza a effetto speciale (con aumento della pena da un terzo alla metà)

- se i fatti sono commessi in danno di persona in condizione di inferiorità fisica o psichica o in danno di una donna in stato di gravidanza.

I presupposti di applicabilità delle circostanze ora descritti devono sussistere al momento della commissione del fatto.

L'ultimo comma dell'articolo 612-ter c.p. prevede che il reato sia punibile a querela della persona offesa.

La querela, che può essere proposta nel termine di sei mesi (corrispondente a quello più elevato previsto per i reati di violenza sessuale), può essere rimessa solo in sede processuale con l'applicazione dei principi già elaborati per l'art. 612-bis quarto comma c.p.

La diffusione illecita di video o immagini sessualmente esplicite aggravata dall'essere commessa in danno di persona in condizione di inferiorità fisica o psichica o in danno di una donna in stato di gravidanza è punibile d'ufficio.

L'articolo 16 modifica il comma 2-bis dell'articolo 275 c.p.p. in materia di criteri di scelta delle misure cautelari inserendo anche l'art. 612-ter c.p.[51]. È noto che il comma 2-bis citato prevede che la custodia cautelare in carcere non può più essere applicata se il giudice ritenga che, all'esito del giudizio, la pena detentiva irrogata non sarà superiore a tre anni. Tale previsione non trova applicazione con riguardo ad una serie di reati, tra cui è ora aggiunto l'art. 6-ter c.p.

19.2. Le linee guida adottate e i provvedimenti esecutivi.

La nuova norma si applica, ovviamente, per i soli fatti commessi dal 9 agosto 2019.

Il reato è assegnato al Gruppo Uno e rientra in quelli di Fascia A (priorità assoluta).

PARTE QUARTA

ORDINAMENTO PENITENZIARIO, CODICE ANTIMAFIA, COMUNICAZIONI AL GIUDICE CIVILE - FORMAZIONE ED DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA - ALTRE DISPOSIZIONI

20. Il trattamento psicologico dei condannati (art. 17 l. 69/2019, modifiche all'art. 13-bis Ord. Pen).

20.1. La nuova disposizione.

L'articolo 17 modifica l'ordinamento penitenziario (legge n. 354 del 1975), intervenendo sull'art. 13-bis, che prevede la possibilità per i condannati per delitti sessuali in danno di minori, di sottoporsi a un trattamento psicologico con finalità di recupero e di sostegno, suscettibile di valutazione ai fini della concessione dei benefici penitenziari. Si inseriscono nella richiamata disposizione anche i delitti di maltrattamenti contro familiari e conviventi (art. 572 c.p.), deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso (art. 583-quinquies c.p.) e stalking (art. 612-bis c.p.)[52].

20.2. Le linee guida adottate e i provvedimenti esecutivi.

L'Ufficio esecuzione curerà gli adempimenti applicando la nuova disposizione anche ai fatti commessi prima dell'entrata in vigore della modifica.

21. Le modifiche al d.lgs. 159/2011, cd. Codice Antimafia (art. 9, co. 4 e 5, l. 69/2019, modifiche agli articoli 4 e 8 del d.lgs. 159/2011).

21.1. Le nuove disposizioni.

La prima applicazione delle misure di prevenzione ai reati di violenza di genere e domestica è stata del Tribunale di Roma su proposta della procura della Repubblica di Tivoli.

La l. 161/2017 ha inserito nel testo dell'art. 4 d.lgs. 159/2011 gli indiziati del delitto di cui all'art. 612-bis c.p.

L'art. 9, co. 4, l. 69/2019 inserisce anche il delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi

(art. 572 c.p.)[53].

Con questa modifica sarà applicabile all'indiziato del delitto di maltrattamenti la sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, cui può essere aggiunto, se le circostanze del caso lo richiedano, il divieto di soggiorno in uno o più comuni, diversi da quelli di residenza o di dimora abituale o in una o più province. Con il consenso dell'interessato, anche a questo indiziato potrà essere applicato il c.d. braccialetto elettronico, una volta che ne sia stata accertata la disponibilità. Infine, potranno essere applicate all'indagato per maltrattamenti, al pari che all'indagato per stalking, anche misure di prevenzione patrimoniali.

L'art. 9, co. 5, l. 69/1989 prevede che il tribunale nel disporre in ordine alle misure di prevenzione possa, anche con riguardo agli indiziati di stalking, imporre il divieto di avvicinarsi a determinati luoghi, frequentati abitualmente da minori[54].

21.2. Le linee guida adottate e i provvedimenti esecutivi.

Essendo competente il Procuratore per le proposte di applicazione di misure di prevenzione, i Magistrati del Gruppo Uno trasmetteranno copia degli atti rilevanti del procedimento qualora ritengano che debba procedersi in tal senso, anche previa interlocuzione col Procuratore.

La proposta sarà avanzata nei casi in cui appaia opportuna la misura in considerazione della particolare pericolosità della persona, anche alla luce della recidiva nelle condotte di reati di violenza di genere.

22. Le comunicazioni al Giudice civile (art. 14, co. 1, l. 69/2019, inserimento dell'art. 64-bis disp. att. c.p.p.).

22.1. La nuova disposizione.

L'articolo 14, al comma 1, interviene sulle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale per inserendo l'art. 64-bis: se sono in corso procedimenti civili di separazione dei coniugi o cause relative ai figli minori di età o relative alla potestà genitoriale, il giudice penale deve trasmettere, senza ritardo, al giudice civile copia dei seguenti provvedimenti, adottati in relazione a un procedimento penale per un delitto di violenza domestica o di genere: ordinanze relative a misure cautelari personali, avviso di conclusione delle indagini preliminari, provvedimento di archiviazione, sentenza[55].

Il tema della conoscenza da parte del giudice civile dei procedimenti suindicati è affrontato nella Risoluzione del CSM sulle linee guida e buone prassi per la trattazione dei procedimenti relativi a reati di violenza di genere e domestica dell'8 maggio 2018 e nelle Proposte di coordinamento e buone prassi tra gli uffici - report dei gruppi di lavoro - Scandicci 13 - 15 maggio 2019[56]

22.2. Le linee guida adottate e i provvedimenti esecutivi.

Questa Procura ha adottato, il 29 aprile 2019, Linee guida operative per la cooperazione col Tribunale di Tivoli per la protezione e tutela delle vittime di violenza domestica[57] per organizzare l'intervento del PM e il deposito di atti del procedimento penale nei processi civili[58]. Si è data concreta attuazione alle linee guida[59].

Si prevede (all'art. 4) che "Il magistrato assegnatario del procedimento penale, eventualmente tramite il Procuratore della Repubblica, trasmette al Tribunale civile:

- a) nella fase delle indagini preliminare, gli atti che ritenga ostensibili, eventualmente anche su richiesta delle parti;
- b) in ogni caso, l'ordinanza applicativa di misura cautelare personale (dopo la sua esecuzione) e, compatibilmente con i tempi consentiti e le risorse disponibili, i provvedimenti successivi (ordinanza del Tribunale del riesame, ordinanza di revoca per motivi di merito, ecc.). Questi ultimi provvedimenti potranno, comunque, essere richiesti dal Tribunale se ritenuti utili per la decisione. In considerazione del carico di lavoro gravante sui magistrati e sulle segreterie del Gruppo Uno,



nella prima fase attuativa delle presenti linee guida gli adempimenti sopra descritti saranno curati dal Procuratore della Repubblica e dal personale addetto alla sua segreteria;

c) in ogni caso, la richiesta di rinvio a giudizio".

Alla luce della nuova norma le linee guida vanno integrate prevedendo anche la trasmissione da parte del PM. (oltre che dell'ordinanza applicativa di misura cautelare, eseguita dal PM ex art. 92 disp. att. c.p.p.) anche l'avviso di conclusione delle indagini.

Non vi è dubbio che i provvedimenti con il quale è disposta l'archiviazione e la sentenza vadano trasmesse dal Giudice.

Si ritiene che i provvedimenti che dispongono la sostituzione o la revoca della misura debbano essere trasmessi dal Giudice che provvede direttamente alla loro esecuzione. La questione, comunque, sarà oggetto di opportuno approfondimento col Tribunale.

Sulla conoscenza dell'esistenza del procedimento civile non vi è alcun problema, salvo l'impiego di risorse.

Già oggi le linee guida prevedono modalità di acquisizione della notizia[60], ben possibile anche tramite la consolle civile consultabile dalle segreterie dei Magistrati.

Pertanto:

- il Procuratore della Repubblica continuerà a trasmettere l'ordinanza applicativa di misura cautelare;

- i magistrati provvederanno a trasmettere l'avviso di conclusione delle indagini,

23. La formazione della polizia giudiziaria (art. 5 l. 69/2019)

L'articolo 5 prevede l'attivazione di specifici corsi di formazione per il personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri e della Polizia penitenziaria che:

- esercita funzioni di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria in relazione alla prevenzione e al perseguimento dei reati di violenza domestica e di genere;
- interviene nel trattamento penitenziario delle persone condannate per reati di violenza domestica e di genere.

I corsi dovranno essere attivati dagli istituti di formazione dei diversi corpi, entro 12 mesi dall'entrata in vigore della legge, e sulla base di contenuti omogenei che dovranno essere individuati con decreto del Presidente del Consiglio, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione, dell'interno, della giustizia e della difesa. Per il personale individuato dalle diverse amministrazioni, la frequenza dei corsi è obbligatoria.

Questa Procura ha già previsto corsi di formazione,

24. Altre disposizioni di interesse.

L'articolo 19 apporta modifiche al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 204 (Attuazione della direttiva 2004/80/CE relativa all'indennizzo delle vittime di reato), individuando nella procura presso il tribunale, in luogo dell'attuale procura presso la Corte d'appello, l'autorità di assistenza cui rivolgersi quando il reato che dà diritto all'indennizzo sia stato commesso nel territorio di uno Stato membro dell'Unione europea e il richiedente l'indennizzo sia stabilmente residente in Italia.

25. Comunicazioni Le presenti linee guida saranno trasmesse: (*omissis*)

[1] Consultabile sul sito della Procura, Sezione Contrasto alla violenza di genere, direttive alla polizia giudiziaria, alla pagina http://www.procura.tivoli.giustizia.it/contrasto_violenza_doc.aspx?id_gruppo=448.

[2] Si legge, al par. 2.2,

"Si premette che la presente direttiva:

- ...è stata redatta tenendo anche conto del disegno di legge attualmente all'esame del Parlamento (A. 1455), approvato dalla Camera a larghissima maggioranza, perciò tale da esprimere una linea di tendenza del legislatore diretta a incrementare gli strumenti di tutela per le vittime dei reati in esame.

[3] Le linee guida adottate da questa Procura dal giugno 2016 sono consultabili sul sito della Procura della Repubblica di

Tivoli alla pagina http://www.procura.tivoli.giustizia.it/documenti.aspx?id_gruppo=409.

[4] Le direttive alla polizia giudiziaria adottate da questa Procura dal giugno 2016 sono consultabili sul sito della Procura della Repubblica di Tivoli alla pagina http://www.procura.tivoli.giustizia.it/direttive_pg.aspx.

[5] Documenti riportati nell'apposita sezione del sito web della Procura, <http://www.procura.tivoli.giustizia.it/documenti.aspx>

[6] Il ricorso di questa Procura e la sentenza della Corte sono pubblicati sul sito della Procura nella sezione "Contrasto alla violenza di genere", "Giurisprudenza", "Incidente probatorio per abnormità" http://www.procura.tivoli.giustizia.it/contrasto_violenza_doc.aspx?id_gruppo=459.

[7] Questi i testi citati dalla Corte:

"Solo per citare le più rilevanti disposizioni in materia, con particolare riguardo a quelle attuate con il disposto di cui all'art. 392, comma 1-bis, cod. proc. pen., si consideri:

- l'art. 18 Direttiva 2012/29/UE: «fatti salvi i diritti della difesa, gli Stati membri assicurano che sussistano misure per proteggere la vittima e i suoi familiari da vittimizzazione secondaria e ripetuta»; l'art. 20 della stessa Direttiva prevede che: «fatti salvi i diritti della difesa e nel rispetto della discrezionalità giudiziale, gli Stati membri provvedono a che durante le indagini penali: a) l'audizione della vittima si svolga senza indebito ritardo dopo la presentazione della denuncia relativa a un reato presso l'autorità competente; b) il numero delle audizioni della vittima sia limitato al minimo e le audizioni abbiano luogo solo se strettamente necessarie ai fini dell'indagine penale»;

- sempre al fine di evitare la reiterazione delle audizioni, l'art. 24 della Direttiva aggiunge che se la vittima è un minore, gli Stati membri provvedono affinché «nell'ambito delle indagini penali tutte le audizioni del minore vittima di reato possano essere oggetto di registrazione audiovisiva e tali registrazioni possano essere utilizzate come prova nei procedimenti penali»;

- sulla stessa linea, l'art. 35 della Convenzione di Lanzarote stabilisce, con riguardo alle audizioni processuali del minore vittima di sfruttamento o abusi sessuali, che ciascuna delle Parti adotta le misure legislative o di altra natura necessarie affinché «il numero di audizioni sia limitato al minimo e allo stretto necessario per lo svolgimento del procedimento penale» (comma 1, lett. e) e «le audizioni della vittima o, ove necessario, di un minore testimone dei fatti, possano essere oggetto di una registrazione audiovisiva, e che tale registrazione possa essere ammessa quale mezzo di prova nel procedimento penale, conformemente alle norme previste dal proprio diritto interno» (comma 2);

- l'art. 18 della Convenzione di Istanbul, tra gli obblighi generali a carico degli Stati pone quello di adottare «le necessarie misure legislative o di altro tipo per proteggere tutte le vittime da nuovi atti di violenza» (comma 1), «al fine di proteggere e sostenere le vittime e i testimoni di ogni forma di violenza rientrante nel campo di applicazione della presente Convenzione» (comma 2), accertandosi che le misure adottate «mirino ad evitare la vittimizzazione secondaria» (comma 3; v. anche art. 56, comma 1, lett. a)".

[8] Così prosegue la Corte: "1.1. La genesi della disposizione ed il progressivo ampliamento del suo campo di applicazione in ottemperanza ad obblighi pattizi assunti dallo Stato in convenzioni internazionali, ovvero discendenti dalla necessità di conformarsi all'ordinamento euro unitario, mostrano con evidenza come la ratio della previsione - che resta comunque ancorata anche ad esigenze investigative ed all'opportunità, in reati in cui la prova a carico è spesso principalmente fondata sulle dichiarazioni della persona offesa, di assumerne quanto prima la testimonianza nel contraddittorio delle parti, al fine di garantirne la genuinità rispetto a possibili fattori di condizionamento esterni, oltre che al semplice passare del tempo - abbia indubbiamente assunto una marcata impronta di protezione della vittima di reati di violenza domestica, di condotte persecutorie, di gravi forme di aggressione della personalità e libertà che coinvolgono la sfera sessuale. La vulnerabilità che di regola connota la persona offesa di tali reati - spesso, ma non sempre, minorenni - e, in ogni caso, la consapevolezza della sofferenza psicologica connessa alla reiterazione delle audizioni volte alla ricostruzione di fatti gravi subiti (anche da altri, nel caso di testimoni minorenni che non siano persone offese), propria di un sistema processuale fondato sulla rigida distinzione tra la fase delle indagini e quella del giudizio, hanno indotto il legislatore, nelle situazioni descritte dall'art. 392, comma 1-bis, cod. pen., a derogare al principio secondo cui la prova si forma in dibattimento, nel contraddittorio delle parti ed avanti al giudice chiamato ad assumere la decisione.

[9] A breve saranno inseriti nel sito della Procura (sezione "Contrasto alla violenza di genere", "Giurisprudenza", "Misure cautelari") le sintesi delle richieste, dei rigetti e delle decisioni del tribunale del riesame e della Corte di Cassazione.

[10] Proposte di coordinamento e buone prassi tra gli uffici - report dei gruppi di lavoro - Scandicci 13 - 15 maggio 2019 Il documento è reperibile sul sito della Scuola Superiore della Magistratura e su sito della Procura di Tivoli, Contrasto alla Violenza di genere, Documentazione, http://www.procura.tivoli.giustizia.it/contrasto_violenza_doc.aspx?id_gruppo=460,

[11] Prosegue il documento: "Sicché deve essere chiaro che: nella conflittualità familiare (c.d. liti in famiglia) le parti sono su posizioni paritarie, mentre nella violenza familiare (violenza domestica) c'è la sopraffazione di una parte sull'altra, che può essere evidenziata da comportamenti sintomatici della violenza che vanno interpretati, ed in particolare tra i più comuni, sono emersi i seguenti indici rivelatori:

- isolamento del partner dal suo mondo sociale (familiari amici);
- gelosia eccessiva;
- denigrazione e svilimento della donna nelle scelte familiari;
- gestione tirannica delle risorse economiche;
- ludopatia;
- alcool dipendenza e tossicodipendenza;
- non responsabilizzazione rispetto alla famiglia, non collaborazione all'interno della famiglia;
- rifiuto alla richiesta di separazione;
- la persona offesa non si presenta a rendere dichiarazioni anche se citata;
- valutazione della cronologia degli episodi riferiti."

[12] La risposta alla violenza contro le donne per motivi di genere (gender-based violence), come fenomeno basato sulla



tradizionale sottomissione delle donne agli uomini e sull'esistenza di ostacoli all'esercizio dei loro diritti, che si risolvono in meccanismi per mezzo dei quali le donne sono costrette in una posizione subordinata rispetto agli uomini, trova la sua definizione nell'art.3 della Convenzione di Istanbul. Infatti, l'espressione 'violenza contro le donne basata sul genere' è da intendersi come "una violazione di diritti umani o una forma di discriminazione nei confronti delle donne comprendente tutti gli atti di violenza fondati sul genere che provochino o rischiano di provocare danni o sofferenze di carattere fisico, sessuale, psicologico o economico, inclusi i casi di minacce di simili condotte, coercizione o privazione arbitraria della libertà, occorsi nella sfera pubblica o nella sfera privata", l'art. 3, lett. c, recita "con il termine genere ci si riferisce a ruoli, comportamenti, attività e attributi socialmente costruiti che una determinata società considera appropriati per donne e uomini".

[13] Indice Istat sulla Sicurezza dei cittadini, dal 2006 al 2016.

[14] Le relazioni sono reperibili sul sito della Procura, sezione "contrasto alla violenza di genere", alla pagina http://www.procura.tivoli.giustizia.it/contrasto_violenza_doc.aspx

[15] Queste la sintesi delle azioni in atto:

1) Coinvolgimento e sensibilizzazione dei diversi soggetti che operano in questo settore.

Si menziona il protocollo del 29 novembre 2016, firmato con Asl Roma 5, Ordine degli Psicologi del Lazio, Consiglio dell'ordine degli Avvocati e Camera penale di Tivoli per la realizzazione di un sistema integrato di protezione delle vittime di reato, in condizione di particolare vulnerabilità e di violenza di genere.

È stata realizzata la quasi totalità degli interventi previsti dal protocollo.

2) Avvio e operatività del tavolo interistituzionale.

In esecuzione del citato protocollo è stato avviato, e si riunisce periodicamente, il tavolo interistituzionale di cui fanno parte Procura, Asl, Camera penale, Ordine degli Avvocati, Ordine degli Psicologi, Comuni, Associazioni, polizia giudiziaria.

3) Sportello dedicato alle vittime.

Sono stati dedicati locali allo "Spazio Ascolto vittime" presso la Procura della Repubblica, ove sono presenti per tre giorni alla settimana psicologhe volontarie, con reperibilità di personale delle sezioni di polizia giudiziaria della Procura (se è necessario raccogliere la denuncia) e avvocate dell'Ordine e della Camera penale (per i primi consigli legali, pur se non potranno, poi, assumere la difesa), con contatti col personale dei Servizi sociali e della ASL.

4) Informazioni alle vittime, l'Avviso ex art. 90-bis c.p.p.

È stato predisposto uno specifico Avviso della Persona Offesa ex 90-bis c.p.p. comprensibile e leggibile perché redatto in linguaggio chiaro e di immediata percezione grazie all'ausilio della linguista Prof. E. Piemontese dell'Università La Sapienza di Roma.

Il 15 aprile 2019 è stata diffusa la nuova versione: una guida per informare le donne vittime di reati di violenza di genere redatta con la collaborazione della Regione Lazio/ASL Roma 5 e di Differenza Donna Ong (una delle più importanti associazioni che gestisce centri antiviolenza in Italia).

L'avviso sarà a breve tradotto nelle principali lingue straniere utilizzate nel circondario.

5) Istituzione di sportelli antiviolenza (e case-famiglia); il ruolo delle associazioni.

Si è intrapreso un percorso che ha consentito l'apertura di sportelli antiviolenza nel circondario (Tivoli e Guidonia), in precedenza assenti nonostante la vastità del territorio e la presenza di 500.000 abitanti.

6) L'importanza della formazione.

Sono stati avviati corsi specifici per la polizia giudiziaria.

7) La conoscenza del fenomeno: lo studio dei dati da parte dell'Università.

È stato avviato, con l'Università di Torino, Dipartimento di psicologia, un progetto diretto a conoscere i luoghi di commissione dei reati di violenza di genere, comparandoli con altri fenomeni criminali.

8) Codice Rosa presso gli Ospedali del circondario.

È stato avviato un progetto con la Asl Roma 5 e Differenza Donna per rendere più efficace il Codice Rosa presso l'Ospedale di Tivoli e per realizzarlo anche negli altri quattro ospedali del circondario.

9) Potenziamento del Gruppo di lavoro sui reati di violenza sessuale, violenza di genere e ai danni dei minori.

È stato potenziato il Gruppo di lavoro sui reati sessuali, di violenza di genere e ai danni dei minori, composto da 4 magistrati (su otto), che tratta esclusivamente questa materia (oltre che la cd. materia generica in via residuale).

10) Sala audizione protetta.

È operativa, dal novembre 2016, una sala dedicata all'ascolto protetto delle vittime, dotata di adeguati strumenti tecnologici tali da evitare ogni contatto visivo che non sia con il CT nominato e la vittima.

11) Audizione delle persone offese.

Sono state adottate tutte le iniziative per assicurare l'audizione delle persone offese da parte di operatori specializzati. Mensilmente è predisposto un apposito turno di reperibilità.

12) Priorità assoluta nelle indagini.

I PM trattano con assoluta priorità i procedimenti in cui può esservi pericolo per la persona offesa e richiedono, se necessario, anche in tempi rapidissimi le misure cautelari a protezione delle vittime.

I Gip provvedono con estrema tempestività, se necessario lo stesso giorno della richiesta.

Le misure cautelari personali sono monitorate anche dal Procuratore, attraverso un apposito registro in cui si annotano (dal gennaio 2019) i provvedimenti di modifica e le decisioni del Tribunale del riesame.

13) Direttiva alla polizia giudiziaria n. 2/2017, pubblicata su numerosi siti.

14) Incremento della polizia giudiziaria specializzata.

D'intesa col Comandante del Gruppo Carabinieri Frascati per le 12 stazioni dipendenti dalla Compagnia di Tivoli sono stati individuati 5 marescialli che si occuperanno della trattazione delle indagini di questi reati, previa formazione, e da cui dipenderanno altri militari.

All'esito della sperimentazione, questa modalità sarà estesa alle altre Compagnie Carabinieri del territorio.

15) Priorità al dibattimento, evitare la scadenza delle misure cautelari.

I procedimenti per violenza sessuale, maltrattamenti e stalking sono in fascia A (priorità assoluta).

16) Nuovi strumenti di tutela per le vittime di questi reati.

La Procura di Tivoli ha proposto, prima in Italia, nuovi strumenti di tutela della donna vittima di gravi delitti applicando le misure di prevenzione ancora prima delle modifiche introdotte dalla l. 161/2017. Il provvedimento è stato pubblicato su riviste giuridiche e replicato in diverse Procure.

17) Monitoraggio dei detenuti scarcerandi per questi reati e interventi preventivi a tutela delle vittime.

È stato avviato, dal gennaio 2019, un nuovo progetto per tentare di evitare la recidiva del reato da parte dei detenuti per reati di violenza di genere scarcerati all'esito dell'espiazione della pena. In particolare, sono acquisiti periodicamente i dati relativi alle persone detenute in carcere o con misura alternativa alla detenzione per i delitti di cui agli artt. 572, 609-bis, 612-bis c.p., per i quali la liberazione è prevista nei successivi cinque mesi.

18) Incremento dei rapporti con il Tribunale di Tivoli, settore civile.

Si sta incrementando il ruolo del PM nei processi civili di separazione, divorzio, affidamento dei figli.

Sono state adottate Linee guida operative aventi ad oggetto competenze e ruolo del pubblico ministero nei rapporti col tribunale civile in presenza di reati di violenza domestica (artt. 69 e 70 c.p.c.), pubblicate su numerosi siti.

[16] Reperibile sul sito della Procura ovvero alla pagina <http://www.procura.tivoli.giustizia.it/contrastoviolenza.doc.aspx>.

[17] Procura della Repubblica di Tivoli, Inaugurazione dell'anno giudiziario 2018, pag. 16-20, reperibile sul sito web della Procura, http://www.procura.tivoli.giustizia.it/documenti.aspx?id_gruppo=434 Il dato sulle violenze sessuali non è risultato pienamente affidabile.

[18] Procura della Repubblica di Tivoli, Inaugurazione dell'anno giudiziario 2018, pag. 17.

[19] [20] (omissis)

[21] In corsivo le modifiche apportate dall'art. 11 della l. 69/2019.

[22] http://www.procura.tivoli.giustizia.it/contrastoviolenza.doc.aspx?id_gruppo=448.

[23] Si riporta il testo dell'art. 347 del codice di procedura penale (omissis)

[24] 4.1. Specifici adempimenti nel caso di denuncia/querela di violenza di genere.

Qualora la polizia giudiziaria acquisisca una notizia di reato (denuncia, querela, ecc.), relativamente a uno dei reati inquadabili nella c.d. violenza di genere, la Polizia Giudiziaria provvederà a contattare telefonicamente il magistrato di turno esterno, qualora:

- a) si tratti di violenza sessuale;
- b) di situazioni particolarmente difficili da interpretare;
- c) di necessità di ascolto immediato di un minore;
- d) di pericolo concreto per la vittima.

[25] La Polizia giudiziaria ...

In ogni caso procederà all'immediato deposito dell'informativa presso gli uffici della Procura (evitando la trasmissione in via telematica) in modo che il fascicolo sia celermente assegnato a un pubblico ministero del Gruppo specializzato.

[25] La richiesta di misura personale coercitiva e ogni attività urgente sarà sollecitata (anche barrando l'apposita casella del modulo CNR) se si ravvisano ragioni di pericolo per la vittima desumibile da elementi concreti. In tali ipotesi l'ufficiale di PG ha l'obbligo di prendere immediati contatti col PM assegnatario per rappresentare personalmente le ragioni della richiesta.

[26] Si riportano alcune parti.

5.1. In generale, protezione della vittima e indagini da svolgere.

Acquisita la notizia di reato, qualunque sia la modalità (all'esito del sopralluogo sul posto, anche previa richiesta del 112 o del 113, o della ricezione della denuncia/querela) occorre in primo luogo verificare se si versi in una situazione di immediato pericolo per la vittima.

In caso positivo, qualora non vi siano le condizioni per procedere all'arresto in flagranza, la priorità dovrà essere quella di mettere in sicurezza la vittima, favorendo la sua eventuale decisione di trasferirsi da amici o parenti o di essere inserita in una struttura protetta. Si dovrà sempre valutare attentamente la necessità di provvedere, ex art. 39 T.U.L.P.S., al ritiro cautelare di eventuali armi legalmente detenute dalla persona individuata come autore del reato e poi denunciato (che quindi assumerà la veste di indagato).

4.6. Attività da porre in essere al termine della raccolta della denuncia.

Terminata la raccolta della denuncia la polizia giudiziaria dovrà:

- accertarsi che la vittima sappia come assicurare la protezione propria e dei i/le bambini/e una volta fatto ritorno a casa, se non ha ancora deciso di allontanarsi dal proprio domicilio;
- valutare insieme alla vittima se cambiare la serratura del domicilio;
- se occorre dare tutte le indicazioni utili dei servizi a cui rivolgersi;

[27] (omissis)

[28] Il par. 18.8 del progetto organizzativa individua le notizie di reato urgenti:

"Si intendono per atti urgenti quelli ricevuti:

- con "Atti da convalidare" (arresti/fermi, perquisizioni, sequestri);
- con "Richieste urgenti" (intercettazioni, misure cautelari personali o reali, ecc.), ritenute tali dal PM TE;
- con attività svolta personalmente dal PM Turno Esterno ovvero dalla polizia giudiziaria su specifica direttiva impartita, anche oralmente, dallo stesso Magistrato.

[29] Ad esempio: "4.3. Raccolta della denuncia/querela e assunzione di sommarie informazioni dalla vittima.

....Nel caso di presentazione di denuncia/querela scritta ai servizi di polizia giudiziaria la stessa polizia giudiziaria, o contestualmente o appena possibile (ma con immediatezza) provvederà ad assumere a sommarie informazioni la vittima, sia ai sensi dell'art. 351 c.p.p., sia dovendosi in concreto intendere tale attività delegata in via generale dal pubblico



ministero ai sensi degli artt. 370 e 362 c.p.p. Infatti, la presente direttiva indica esattamente quali sono le informazioni che il pubblico ministero ritiene utili e necessarie per assumere le sue determinazioni.

...Al termine della ricezione della denuncia/querela, sarà redatto atto di assunzione di sommarie informazioni in cui la vittima potrà confermare il contenuto della denuncia/querela, letta integralmente. Si ribadisce che tale assunzione va intesa come svolta anche perché delegata in via generale dal pubblico ministero ai sensi degli artt. 370 e 362 c.p.p. Infatti, la presente direttiva indica esattamente quali sono le informazioni che il pubblico ministero ritiene utili e necessarie per assumere le sue determinazioni."

[30] Si riporta l'allegato in alcune parti:

"Schema di domande per la Polizia Giudiziaria da rivolgere alla persona offesa.

Nel caso di presentazione di denuncia/querela scritta, contestualmente o appena possibile (ma con immediatezza) provvederà ad assumere a sommarie informazioni la vittima.

Nel caso di presentazione di denuncia/querela orale procederà all'acquisizione di tali atti, ponendo le domande sotto indicate. Al termine della ricezione della denuncia/querela, sarà redatto atto di assunzione di sommarie informazioni in cui la vittima potrà confermare il contenuto della denuncia/querela, letta integralmente.

A) MALTRATTAMENTI IN FAMIGLIA (ART. 572 C.P.)

a) in generale

1) Se ha in corso un procedimento di separazione, divorzio e relativo all'affidamento dei figli. In caso positivo acquisire il numero del procedimento e il Tribunale ove pende il procedimento;

2) Se ha avuto il sostegno o l'opposizione della famiglia sul denunciare

3) Se ha paura di non essere creduta

Omissis fina alla domanda 35

b) psicologici e verbali

1) Se ha ricevuto minacce:

- Sulla vita. In caso positivo fare specificare quali (ad esempio, ma da non suggerire: ti uccido, ti riduco male, mi uccido, ecc.)

- Sulla vita degli altri. In caso positivo fare specificare quali (ad esempio, ma da non suggerire: uccido i tuoi parenti, ecc.)

- OMISSIS

2) Se le sono stati rivolti insulti gravi e ripetuti riguardo la condotta sociale e personale, epiteti ingiuriosi mirati al discredito.

In caso positivo fare specificare quali (ad esempio, ma da non suggerire: sei pazzo, sei scema, ecc.)

Omissis fina alla domanda 11

c) violenza fisica (anche artt. 582, 577 c.p.)

1) Quali sono state le modalità della violenza. Fare specificare ma non suggerire, ad esempio: schiaffi, pugni, calci, morsi, testate, lancio di oggetti, uso di corpi contundenti, armi o altri mezzi

2) In quali parti del corpo è stata attinta

Omissis fina alla domanda 16

d) violenza economica

1) Se è sottoposta a un controllo continuo delle spese familiari

2) Se è stata obbligata a lasciare il lavoro o le è stato chiesto di farlo

3) OMISSIS fino alla domanda 6.

B) VIOLENZA SESSUALE (ARTT. 609- BIS SS. C.P.). IN QUESTO CASO E' NECESSARIO CHE LA VITTIMA SIA SENTITA DA UNA DONNA. QUALORA CIO' SIA IMPOSSIBILE PRTECISARLO AL PM DI TURNO CONTATTATO CHE FORNIRA' LE OPPORTUNE INDICAZIONI

1) Se ha paura di non essere creduta e se prova senso di vergogna nel riferire la violenza patita

2) Se conosceva il violentatore

3) Descrizione delle modalità della violenza e degli atti subiti. Vanno precisati gli atti sessuali subiti (non è sufficiente l'indicazione generica di essere stata violentata o costretta ad un rapporto sessuale). SI RACCOMANDA LA MASSIMA CAUTELA E RISPETTO PER LA VITTIMA

Omissis fina alla domanda 18

C) ATTI PERSECUTORI - STALKING (ART. 612-BIS C.P.)

1) Se ha in corso un procedimento di separazione, divorzio e relativo all'affidamento dei figli. Se si acquisire il numero del procedimento e il Tribunale ove pende il procedimento;

2) Se ha atteso a denunciare perché sperava che lui terminasse le condotte persecutorie

3) Se lo stalker le ha detto in precedenza che avrebbe cessato le condotte persecutorie

Omissis fina alla domanda 20.

[31] - maltrattamenti contro familiari e conviventi (art. 572 c.p.);

- violenza sessuale, aggravata e di gruppo (artt. 609-bis, 609-ter e 609-octies c.p.);

- atti sessuali con minorenne (art. 609-quater c.p.);

- corruzione di minorenne (art. 609-quinquies c.p.);

- atti persecutori (art. 612-bis c.p.);

- diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti (art. 612-ter c.p.);

- lesioni personali (art. 582 c.p.) e deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso (art. 583-quinquies, c.p.) aggravate ai sensi:

- dell'art. 576, primo comma, n. 2, c.p., vale dire

• contro l'ascendente o il discendente,

• quando concorre taluna delle circostanze indicate nei numeri 1° e 4° dell'articolo 61,

• o quando è adoperato un mezzo venefico o un altro mezzo insidioso ovvero quando vi è premeditazione;

- dell'art. 576, primo comma, n. 5, c.p., vale a dire in occasione della commissione di taluno dei delitti previsti dagli articoli 572, 600-bis, 600-ter, 609-bis, 609-quater e 609-octies;
- dell'art. 576, primo comma, n. 5.1, c.p., vale a dire dall'autore del delitto previsto dall'articolo 612-bis nei confronti della stessa persona offesa;
- dell'art. 577, primo comma n. 1, c.p., vale a dire se il fatto è commesso contro l'ascendente o il discendente anche per effetto di adozione di minorenne o contro il coniuge, anche legalmente separato, contro l'altra parte dell'unione civile o contro la persona stabilmente convivente con il colpevole o ad esso legata da relazione affettiva[31]
- dell'art. 577, secondo comma, c.p., vale a dire se il fatto è commesso contro il coniuge divorziato, l'altra parte dell'unione civile, ove cessata, la persona legata al colpevole da stabile convivenza o relazione affettiva, ove cessate, il fratello o la sorella, l'adottante o l'adottato nei casi regolati dal titolo VIII del libro primo del codice civile, il padre o la madre adottivi, o il figlio adottivo, o contro un affine in linea retta

[32] Si riporta parte del documento:

"Sommarie linee guida per operatori che intervengono nei casi di violenza di genere:

- 1) a seguito contatto telefonico (punto 1);
- 2) con intervento sul luogo, per chiamata dal 112/113, d'iniziativa o a seguito di intervento presso il pronto soccorso (punto 2);
- 3) presso il comando di polizia giudiziaria (punto 3).

1. Quando il primo approccio della vittima avviene per telefono. Indicazioni per l'operatore del 112 e del 113.

Occorre:

- a) registrare la telefonata;
- b) acquisire i dati identificativi della persona chiamante, cercando di tranquillizzarla;
- c) farsi dare una descrizione dettagliata della situazione e del luogo (indirizzo preciso) in cui si svolgono o si sono svolti i fatti;

OMISSIS

2. Quando il primo approccio della vittima avviene sul luogo della violenza. Indicazioni per il personale che interviene sul posto, anche a seguito di richiesta dell'operatore del 112 o del 113.

2.1. La Polizia Giudiziaria una volta intervenuta sul posto dovrà, in ogni caso:

- a) porre attenzione, prima di accedere all'immobile ove si ipotizza la consumazione di reati, o al luogo in cui la vittima si trova, ai rumori, alle voci o alle grida (con indicazione se provengano da voce maschile o femminile) percepibili dall'esterno: tali rilevazioni dovranno essere puntualmente riportate nell'annotazione che verrà redatta dalla P.G., indicando anche il sesso della persona offesa e/o se sono presenti minori;
- b) entrare nell'abitazione e, adottato ogni opportuno intervento per assicurare l'incolumità della donna e delle persone presenti (in particolare se minorenni);

OMISSIS

2.2. Qualora all'esito delle attività di cui ai punti precedenti dovessero emergere elementi per ritenere sussistente il fumus di violenze in atto, la P.G. operante dovrà, inoltre:

- procedere, eventualmente con l'ausilio di persone specializzate del corpo di appartenenza, al sequestro di tutto ciò che è di pertinenza del reato e utile alle indagini;

Omissis

- proporre soluzioni di tutela effettiva della persona offesa maggiorenne o la possibilità di collocazione temporanea in una struttura protetta, ove sussista il rischio concreto di una reiterazione dei comportamenti aggressivi, e non si sia proceduto all'esecuzione di misure coercitive nei confronti del soggetto responsabile come indicato oltre;

- c) valutare, nel caso di vittima minorenne, - previa informazione al sostituto procuratore per i minorenni di turno - se sollecitare il servizio sociale territoriale ovvero provvedere direttamente al collocamento in struttura del minore ex art. 403 c.c.;

- d) accompagnare la vittima presso il Pronto Soccorso perché sia sottoposta ad adeguate cure. Le lesioni riportate saranno attestate nel certificato dell'Ospedale che dovrà essere allegato agli atti.

OMISSIS.

- e) procedere all'arresto in flagranza se ci sono i presupposti di legge o all'allontanamento dalla casa familiare nei confronti di uno dei delitti di cui all'art. 282 bis comma 6 c.p.p. (vedi allegato E).

In ogni caso andrà compilata l'annotazione di servizio di cui all'allegato D.

2.3. Qualora emerga una violenza sessuale o indizi che fanno ritenere la stessa avvenuta, la polizia giudiziaria dovrà:

- a) avvisare subito il PM di turno e seguire le sue indicazioni;
- b) richiedere l'intervento di personale specializzato.

La polizia giudiziaria dovrà:

OMISSIS

In ogni caso andrà compilata l'annotazione di servizio di cui all'allegato D.

2.4. Quando il primo approccio della vittima avviene presso il pronto soccorso;

La Polizia Giudiziaria si recherà sul luogo per constatare la situazione e svolgerà l'attività indicata ai punti 2.1, 2.2, 2.3 a prescindere dall'intenzione della vittima di sporgere denuncia/querela, con le specificità del caso, trattandosi di sopralluogo successivo alla possibile violenza.

Inoltre, dovrà:

1. acquisire la certificazione medica;
2. chiedere chiarimenti al personale sanitario, dal quale si farà riferire le spiegazioni fornite dalla vittima sulla causa delle lesioni;
3. OMISSIS

2.5. Informazioni alla persona offesa dal reato.

Anche nel caso di intervento in loco o presso il pronto soccorso alla vittima devono essere offerte le informazioni di cui all'art. 90-bis c.p.p., consegnando la guida appositamente redatta dalla Procura della Repubblica

a) OMISISS

[33] omissis

[34] 5.5. Indagini delegate dal pubblico ministero.

Nei casi in cui il P.M. deleghi la Polizia Giudiziaria per assumere ulteriori informazioni dalla persona offesa, è necessario che l'atto evaso sia firmato dall'ufficiale del Comando o della Stazione delegata dando atto di aver provveduto, ex art. 351, co. 1 ter, c.p.p., a tutte le indicazioni richieste dal P.M. Ciò per evitare che le richieste effettuate nella delega d'indagine non siano tutte eseguite, tanto da costringere il P.M. a dover riformulare la delega.

[35] [[38] (omissis)

[39] S.C. n. 18833/2018 Rv. 272985:1. quanto agli elementi costituiti (oggettivo e soggettivo) del reato di cui all'art. 572 cod. pen., non è revocabile in dubbio che il delitto di maltrattamenti possa essere configurato anche nel caso in cui i comportamenti vessatori non siano rivolti direttamente in danno dei figli minori, ma li coinvolgano (solo) indirettamente quali involontari spettatori delle feroci liti e dei brutali scontri fra i genitori che si svolgano all'interno delle mura domestiche, cioè allorché essi siano vittime di C.d. violenza assistita. La condotta di chi costringa minore, suo malgrado, a presenziare - quale mero testimone alle manifestazioni di violenza, fisica o morale, è certamente suscettibile di realizzare un'offesa al bene tutelato dalla norma (la famiglia), potendo comportare gravi ripercussioni negative nei processi di crescita morale e sociale della prole interessata.

D'altronde, costituisce approdo ormai consolidato della scienza psicologica che anche bambini molto piccoli, persino i feti ancora nel grembo materno, siano in grado di percepire quanto avvenga nell'ambiente in cui si sviluppano e, dunque, di comprendere e di assorbire gli avvenimenti violenti che ivi si svolgano, in particolare le violenze subite dalla madre, con ferite psicologiche indelebili ed inevitabili riverberi negativi per lo sviluppo della loro personalità.

1.1. Ritene, nondimeno, il Collegio che il delitto di maltrattamenti scaturente da una condotta riportabile alla C.d. violenza assistita, proprio perché fondato su di una relazione non diretta, ma indiretta fra il comportamento dell'agente e la vittima - essendo l'azione rivolta a colpire non il minore, ma altri ovvero, come nella specie, connotandosi per la reciprocità delle offese fra i genitori - postula una prova rigorosa che l'agire - in ipotesi - illecito, per un verso, sia connotato dalla C.d. abitudine; per altro verso, sia idoneo ad offendere il bene giuridico protetto dall'incriminazione, id est abbia cagionato secondo un rapporto di causa-effetto - uno stato di sofferenza di natura psicofisica nei minori spettatori passivi.

[40] (omissis)

[41] La disposizione in commento prevede due circostanze attenuanti. La prima opera nel caso in cui l'opera prestata da taluno dei concorrenti abbia avuto minima importanza nella preparazione o nell'esecuzione del reato; la seconda è prevista a favore di chi è stato determinato a commettere il reato o a cooperare nel reato, quando concorrono le condizioni della coercizione esercitata da un soggetto rivestito di autorità oppure della minorità o infermità mentale.

[42]] [48] (omissis)

[49] Recentemente l'Accademia della Crusca ha suggerito questa definizione.

[50] Secondo la Polizia delle Comunicazioni da noi il fenomeno sta raggiungendo picchi preoccupanti ed uno studio del 2018 dell'Osservatorio Nazionale Adolescenza in collaborazione col portale skoola.net ha rilevato che il 6% dei giovanissimi fra gli 11 e i 13 anni invia abitualmente proprie immagini a sfondo sessuale per via telematica, con una prevalenza (2 su 3) di ragazzine. Aumentando l'età (14-19 anni) aumenta la percentuale (19%) di chi invia, anche al solo partner, materiale intimo.

[51] - [55] omissis

[56] Il documento è reperibile sul sito della Scuola Superiore della Magistratura e su sito della Procura di Tivoli, Contrasto alla Violenza di genere, Documentazione, http://www.procura.tivoli.giustizia.it/contrasto_violenza_doc.aspx?id_gruppo=460.

[57] Pubblicate sul sito della Procura, Contrasto alla violenza di genere, PM e processo civile http://www.procura.tivoli.giustizia.it/contrasto_violenza_doc.aspx?id_gruppo=456

[58] omissis

[59] Nel sito della Procura, nell'apposita sezione, sono presenti alcuni provvedimenti di trasmissione di atti con specifiche richieste http://www.procura.tivoli.giustizia.it/contrasto_violenza_doc.aspx?id_gruppo=461.

[60] Prevede l'art. 3 delle Linee guida citate: omissis

GIURISPRUDENZA

La Corte europea dei diritti dell'Uomo ha condannato l'Italia - per la prima volta per un reato relativo al fenomeno della violenza domestica - per non aver agito con sufficiente rapidità per proteggere una donna e suo figlio dagli atti di violenza domestica posti in essere dal marito, che hanno condotto all'assassinio del ragazzo e al tentato omicidio della moglie. Secondo i giudici di Strasburgo: «non agendo prontamente in seguito a una denuncia di violenza domestica fatta dalla donna, le autorità italiane hanno privato la denuncia di qualsiasi effetto creando una situazione di impunità che ha contribuito al ripetersi di atti di violenza, che in fine hanno condotto al tentato omicidio della ricorrente e alla morte di suo figlio».

Corte Europea dei Diritti Umani, Sezione 1, Sentenza 2 marzo 2017, n. 41237

(omissis)

IN FATTO

I. LE CIRCOSTANZE DEL CASO DI SPECIE

6. La ricorrente è nata nel 1965 e risiede a *(omissis)*.

7. La ricorrente contrasse matrimonio con A.T., un cittadino moldavo, e da questa unione ebbe una figlia, nata nel 1992, e un figlio, nato nel 1998.

8. Dopo il loro matrimonio, il marito della ricorrente cominciò, secondo lei, a picchiarla. Tuttavia, nel 2011, la ricorrente seguì suo marito in Italia per dare ai figli la possibilità di un futuro più sereno.

1. La prima aggressione commessa da A.T. nei confronti della ricorrente e di sua figlia

9. La ricorrente sostiene che il marito, alcolizzato, la maltrattava fisicamente da tempo quando, il 2 giugno 2012, richiese l'intervento dei carabinieri a seguito delle percosse che A.T. avrebbe inflitto a lei e a sua figlia.

10. All'arrivo dei carabinieri, A.T. era uscito di casa e fu ritrovato in strada in stato di ebbrezza, con graffi sul lato sinistro del viso. I carabinieri redassero un verbale sull'accaduto. Da questo verbale risulta che la ricorrente era stata picchiata e morsa sul viso e sulla gamba sinistra e che aveva diversi ematomi. Sempre secondo il verbale, la figlia della ricorrente era intervenuta per difendere la madre ed era stata picchiata a sua volta. La stessa avrebbe presentato una ferita provocata da un'unghia sul collo e delle ferite su entrambe le braccia. La ricorrente e sua figlia furono informate dei loro diritti e manifestarono l'intenzione di recarsi al pronto soccorso.

11. La ricorrente sostiene, invece, di non essere stata informata della possibilità di presentare una denuncia o di mettersi in contatto con un centro per le donne vittime di violenza. Sostiene, inoltre, che si è recata al pronto soccorso al fine di far constatare le sue ferite, ma che, dopo tre ore di attesa, aveva deciso di tornare a casa.

12. Il Governo, in riferimento al verbale redatto dai carabinieri, ritiene che non vi sia alcuna prova che la ricorrente si sia recata al pronto soccorso.

2. La seconda aggressione commessa da A.T. nei confronti della ricorrente

a) La versione della ricorrente

13. Dopo l'aggressione del 2 giugno 2012, la ricorrente sostiene di aver trovato rifugio nella cantina del suo appartamento, dove dormiva.

14. Riferisce i fatti successivi come segue. Il 19 agosto 2012, dopo una telefonata minacciosa di suo marito, temendo un'aggressione da parte sua, decise di uscire di casa. Quando rientrò a casa, scoprì che la porta della cantina era stata spaccata. Tentò di contattare un'amica per ricevere ospitalità per la notte, ma alla sua chiamata non rispose nessuno. Decise allora di tornare in cantina. Qui A.T. la aggredì con un coltello e la costrinse a seguirlo al fine di avere rapporti sessuali con i suoi amici. Nella speranza di poter chiedere aiuto una volta all'esterno, si



rassegnò a seguirlo. In strada, chiese aiuto ai poliziotti che erano di pattuglia con la macchina della polizia.

15. Gli agenti della polizia si limitarono a controllare i suoi documenti di identità e quelli di A.T. e, nonostante le sue affermazioni secondo le quali era stata minacciata e picchiata da suo marito, essi la invitarono a rientrare a casa senza offrirle aiuto e dissero ad A.T. di allontanarsi da lei. A carico di quest'ultimo fu redatto verbale per porto abusivo di arma.

16. Poco tempo dopo essere rientrata a casa, la ricorrente chiamò il 118 e fu trasportata all'ospedale. I medici constatarono, tra l'altro, un trauma cranico, una ferita alla testa, delle escoriazioni multiple sul corpo e un ematoma sulla parete toracica. Le sue lesioni furono giudicate guaribili in sette giorni.

b) La versione del Governo

17. Il Governo afferma che, secondo il verbale di intervento redatto dagli agenti della polizia, questi ultimi sono arrivati in via (omissis) poco dopo la mezzanotte. La ricorrente li avrebbe informati che era stata colpita al viso. A.T. avrebbe dato un coltello ai poliziotti. La ricorrente avrebbe dichiarato ai poliziotti di voler andare in ospedale per far constatare le sue ferite. Essa vi si sarebbe recata e A.T. sarebbe tornato a casa. Il coltello sarebbe stato sequestrato e a carico del ricorrente sarebbe stato redatto verbale per porto abusivo di arma.

3. La denuncia della ricorrente

18. All'ospedale, la ricorrente fu sentita da un'assistente sociale. Durante il colloquio, essa dichiarò che si opponeva all'idea di rientrare a casa con suo marito. Fu allora ospitata da un'associazione per la protezione delle donne vittime di violenza, IO. («l'associazione»).

19. La presidente del centro antiviolenza e le forze dell'ordine si recarono nella cantina dell'appartamento dove viveva la ricorrente per recuperare gli indumenti e gli effetti personali della stessa.

20. A partire dal 20 agosto, A.T. tormentò la ricorrente chiamandola e inviandole parecchi messaggi offensivi.

21. Il 5 settembre 2012, la ricorrente sparse denuncia contro il marito per lesioni personali, percosse e minacce. Chiese alle autorità di prendere dei provvedimenti urgenti per proteggere lei e i suoi figli, e per impedire ad A.T. di avvicinarsi a loro. Indicò che si era rifugiata in un centro antiviolenza e che A.T. continuava a tormentarla per telefono.

22. Nei confronti di A.T. furono avviate le indagini preliminari per i reati di maltrattamenti in famiglia, lesioni personali aggravate e minacce. La polizia trasmise la denuncia alla procura della Repubblica il 9 ottobre 2012.

23. Il 15 ottobre 2012 la procura, vista la domanda della ricorrente volta ad ottenere dei provvedimenti di protezione, ordinò che fossero avviate urgentemente delle indagini. In particolare chiese alla polizia di cercare eventuali testimoni, compresa la figlia della ricorrente.

24. La ricorrente fu ospitata per tre mesi dall'associazione.

25. Con lettera del 27 agosto 2012, il dirigente dei servizi sociali di Udine informò l'associazione che non vi erano fondi disponibili per prendere in carico la ricorrente e per fornirle una soluzione alternativa di accoglienza.

26. Il Governo dà una interpretazione diversa di questa lettera: esso afferma che, poiché la ricorrente non era stata prima presa in carico dai servizi sociali del comune di Udine, che si occupava delle vittime di violenza nell'ambito di un altro progetto, denominato «Zero Tollerance», questi ultimi non potevano sostenere le spese dell'associazione. Secondo lui, le donne vittime di violenze potevano prendere contatto con i servizi sociali per chiedere aiuto, cosa che la ricorrente non avrebbe fatto.

27. Il 4 dicembre 2012 la ricorrente lasciò il centro antiviolenza al fine di cercare un lavoro.

28. La stessa dichiara di avere inizialmente dormito per strada, prima di essere ospitata da un'amica, e indica di avere poi trovato un lavoro come badante a persone anziane e che, non appena le è stato possibile, ha preso in affitto un appartamento. Secondo la ricorrente, A.T.



aveva continuato ad esercitare delle pressioni psicologiche su di lei per indurla a ritirare la sua denuncia.

29. Il 18 marzo 2013 il procuratore, constatando che non era stato compiuto nessun atto di indagine, chiese nuovamente alla polizia di indagare a breve termine sulle affermazioni della ricorrente.

30. Il 4 aprile 2013, sette mesi dopo il deposito della sua denuncia, la ricorrente fu sentita per la prima volta dalla polizia. Essa modificò le sue dichiarazioni attenuando la gravità dei fatti di cui si era lamentata. Sull'episodio di giugno 2012, dichiarò che A.T. aveva cercato di picchiarla ma non vi era riuscito e che neanche sua figlia aveva ricevuto colpi. Per quanto riguarda l'incidente di agosto 2012, disse che A.T. l'aveva picchiata, ma non l'aveva minacciata con un coltello. Per contro, A.T. avrebbe finto di rigirare il coltello verso di lui.

La ricorrente indicò anche che, all'epoca, non parlava bene l'italiano e non aveva potuto esprimersi correttamente. Dichiarò, inoltre, che A.T. non l'aveva costretta ad avere rapporti sessuali con altre persone e che era tornata a vivere nella casa familiare. Disse che, quando era ospite dall'associazione, non parlava al telefono con suo marito perché le avrebbero detto di agire così. Assicurò che, ad eccezione dell'alcolismo di suo marito, la situazione in casa era calma. Concluse che suo marito era un buon padre e un buon marito e che non si era più verificato alcun episodio violento.

31. La ricorrente sostiene di aver modificato le sue dichiarazioni iniziali a causa delle pressioni psicologiche subite da parte di suo marito.

32. Il 30 maggio 2013 la Procura della Repubblica di Udine, dopo aver rilevato, da un lato, che la ricorrente, sentita in aprile, aveva attenuato la gravità delle accuse da lei avanzate contro suo marito, affermando che quest'ultimo non l'aveva minacciata con un coltello e che era stata mal compresa dall'impiegata del centro in cui si era rifugiata e, dall'altro lato, che non si era verificato nessun altro episodio violento, chiese al giudice per le indagini preliminari («il GIP») l'archiviazione della denuncia presentata nei confronti di A.T. per maltrattamenti in famiglia. Per quanto riguarda il reato di lesioni personali aggravate, la procura indicò di voler continuare le indagini.

33. Con provvedimento del 1° agosto 2013, il GIP archiviò la denuncia per la parte che riguardava i maltrattamenti in famiglia e le minacce. Il GIP considerò che lo svolgimento dei fatti era incerto e che, per quanto riguarda i maltrattamenti, non era possibile qualificare un reato di questo tipo in quanto il criterio della reiterazione degli episodi di violenza non era soddisfatto, visto che la ricorrente aveva denunciato solo l'incidente del mese di agosto 2012.

34. Per quanto riguarda la denuncia relativa alle minacce aggravate dall'uso di un'arma, il GIP rilevò che le dichiarazioni della ricorrente erano contraddittorie e che nel rapporto dell'ospedale, non vi era alcun riferimento a ferite provocate da un coltello.

35. Per quanto riguarda il reato di lesioni personali, il procedimento proseguì dinanzi al giudice di pace. A.T. fu rinviato a giudizio il 28 ottobre 2013. La prima udienza si tenne il 13 febbraio 2014 e A.T. fu condannato a pagare una multa di 2.000 EUR (EUR) il 1° ottobre 2015.

4. La terza aggressione commessa da A.T. nei confronti della ricorrente e di suo figlio e l'omicidio di suo figlio commesso da A.T.

36. Dal fascicolo risulta che il 18 novembre 2013, A.T. ha ricevuto la notifica del suo rinvio a giudizio dinanzi al giudice di pace il 19 maggio 2014 per il reato di lesioni personali relativamente all'aggressione nei confronti della ricorrente del mese di agosto 2012.

37. La notte del 25 novembre 2013, la ricorrente richiese l'intervento dei carabinieri a causa di una lite con suo marito.

38. Nella loro relazione, i carabinieri constatavano quanto segue: al loro arrivo, avevano trovato la porta della camera da letto spaccata e il pavimento cosparso di bottiglie di alcolici; la ricorrente aveva dichiarato che il marito era sotto l'effetto dell'alcol e che aveva deciso di chiedere aiuto perché riteneva che egli avesse bisogno di un medico; la ricorrente aveva detto loro che aveva presentato una denuncia contro suo marito in passato, ma che successivamente aveva modificato le sue accuse; il figlio della ricorrente aveva dichiarato che il padre non era violento nei suoi confronti; la ricorrente e suo figlio non presentavano segni di violenza.



39. A.T. fu trasportato in ospedale in stato di ubriachezza. Nella notte uscì dall'ospedale e si recò in una sala giochi.

40. Mentre camminava per strada, fu arrestato dalla polizia per un controllo di documenti alle ore 2.25.

41. Dal verbale della polizia relativo al controllo risulta che A.T. era in stato di ubriachezza, che aveva difficoltà a mantenersi in equilibrio e che la polizia lo ha lasciato andare dopo aver redatto il verbale.

42. Alle ore 5 A.T. entrò nell'appartamento di famiglia armato di un coltello da cucina con una lama di 12 centimetri con l'intenzione di aggredire la ricorrente. Il figlio della ricorrente cercò di fermarlo e fu pugnalato tre volte. Morì per le ferite. La ricorrente tentò invano di scappare, ma A.T. riuscì a raggiungerla in strada e la accoltellò con vari colpi al petto.

5. Il procedimento penale a carico di A.T. per lesioni personali aggravate

43. Il 1° ottobre 2015 A.T. fu dichiarato colpevole dal giudice di pace di lesioni personali aggravate nei confronti della ricorrente a causa delle lesioni che egli le aveva inflitto in occasione dell'incidente del mese di agosto 2012, e fu condannato a pagare una multa di 2.000 EUR.

6. Il procedimento penale a carico di A.T. per l'omicidio di suo figlio, per il tentato di omicidio nei confronti della ricorrente e per il reato di maltrattamenti nei confronti della ricorrente

44. In una data non precisata, nel novembre 2013, fu riaperta l'indagine relativa agli atti di maltrattamento.

45. A.T. chiese di essere giudicato secondo il giudizio abbreviato.

46. L'8 gennaio 2015 A.T. fu condannato dal giudice dell'udienza preliminare («il GUP») di Udine all'ergastolo per l'omicidio di suo figlio e il tentato omicidio di sua moglie, e per i reati di maltrattamenti nei confronti della ricorrente e di sua figlia e di porto abusivo di armi. Fu anche condannato a risarcire la ricorrente per 400.000 EUR. La ricorrente si era costituita parte civile.

47. Per quanto riguarda la denuncia di maltrattamenti, il GUP, dopo aver sentito i testimoni e la figlia della ricorrente, ritenne che quest'ultima e i suoi figli vivessero in un clima di violenze. Il GUP ritenne che la condotta violenta di A.T. fosse abituale e giudicò che, a parte le vessazioni quotidiane che la ricorrente subiva, vi fossero stati quattro episodi violenti. Aggiunse che A.T., nel corso del procedimento, aveva confessato di provare un sentimento di odio per sua moglie. Secondo il GUP, i fatti del 25 novembre 2013 erano la conseguenza del tentativo della ricorrente di allontanarsi da A.T.

48. Il 22 maggio 2015 A.T. interpose appello contro la sentenza.

Dal fascicolo risulta che, con sentenza del 26 febbraio 2016, la sentenza del GUP è stata confermata dalla corte d'appello. Tuttavia, nessuna delle parti ha allegato la sentenza alle sue osservazioni.

II. IL DIRITTO E LA PRASSI INTERNI PERTINENTI

49. Ai sensi dell'articolo 572 del codice penale (maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli), chiunque maltratta una persona della famiglia, una persona con la quale convive o sottoposta alla sua autorità o a lui affidata per ragione di educazione, cura, vigilanza o per l'esercizio di una professione o di un'arte è punito con la reclusione da due a sei anni.

50. L'articolo 582 del codice penale stabilisce che chiunque cagiona ad altri una lesione personale dalla quale deriva una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre mesi a dieci anni [sic]. Ai sensi dell'articolo 583 del codice penale, la lesione è considerata «grave» ed è punita con la reclusione da tre a sette anni quando comporta, in particolare, infermità o incapacità temporanea per un tempo superiore a quaranta giorni.

51. La legge n. 38 del 23 aprile 2009 di conversione del decreto legge n. 11 del 23 febbraio 2009, recante «misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori», che approva «la necessità straordinaria e urgente di introdurre delle misure per garantire la massima tutela della sicurezza e della collettività, a causa dell'aumento allarmante del numero di episodi di violenza sessuale», ha introdotto, tra l'altro, un nuovo reato in materia di atti persecutori, denominato nel linguaggio corrente «molestie», con l'introduzione nel codice penale dell'articolo 612 bis.



Si tratta di una disposizione idonea a sanzionare la reiterazione di comportamenti malevoli, che si manifestano attraverso telefonate ad ogni ora, attenzioni ripetute, una sorveglianza, regali non desiderati, lettere o SMS, ossia una varietà di atti apparentemente innocui, ma che spesso degenerano in minacce, pedinamenti, presenza inopportuna vicino alla scuola o al ristorante, che provocano nella vittima uno stato di ansia e di paura per la propria integrità e, soprattutto, la costringono a modificare le proprie abitudini e le proprie scelte di vita.

La legge prevede che, prima di sporgere denuncia, la vittima di molestie può ricorrere alle autorità di pubblica sicurezza e chiedere che sia rivolto un ammonimento all'autore delle vessazioni. Dopo aver raccolto le informazioni necessarie, il questore - se ritiene fondata l'istanza - ammonisce oralmente l'autore degli atti in questione e redige un verbale.

La legge stabilisce inoltre che le forze dell'ordine, i presidi sanitari e le istituzioni pubbliche che ricevono notizia del reato di atti persecutori hanno l'obbligo di fornire alla vittima tutte le informazioni relative ai centri antiviolenza presenti sul territorio e, in particolare, nella zona in cui essa risiede e, qualora quest'ultima ne faccia richiesta, provvedono a metterla in contatto con i centri antiviolenza (articolo 11).

La nuova legge prevede anche un numero verde nazionale per le vittime di molestie, che consente loro di beneficiare di un'assistenza psicologica e giuridica e, se lo desiderano, di segnalare alle forze dell'ordine gli atti di violenza subiti (articolo 12).

In attesa del processo, il giudice può adottare le misure provvisorie «specifiche» introdotte nel codice di procedura penale (CPP) dalla legge n. 154/2001, ossia l'allontanamento immediato dalla casa familiare e il divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dalla vittima o dai suoi familiari (articolo 282 bis, ter, quater del CPP).

L'articolo 9 della legge summenzionata prevede l'obbligo di comunicare alle autorità di pubblica sicurezza le misure di allontanamento ai fini dell'eventuale adozione dei provvedimenti in materia di armi e munizioni (articolo 282 quater del CPP).

La legge n. 38 prevede, per gli atti di molestie, una condanna che va da sei mesi a quattro anni di reclusione, e la pena è aumentata se il fatto è stato commesso dal coniuge legalmente separato o divorziato, o da una persona già ammonita dal questore. La pena è aumentata fino alla metà se l'atto di molestie è commesso nei confronti di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità, o se è commesso con armi.

52. Il dispositivo speciale e urgente degli «ordini di protezione» (articolo 736 bis del codice di procedura civile e articolo 342 bis e ter del codice civile) prevede che:

Il giudice civile può adottare misure urgenti per impedire l'aumento dei comportamenti che mettono a repentaglio la serenità familiare, che si tratti di matrimonio o di convivenza. Il criterio essenziale è la comunione di vita. La richiesta può essere formulata senza obbligo di essere assistito da un avvocato. Il ricorso introduttivo deve indicare il contenuto della misura protettiva richiesta. È possibile richiedere l'intervento dei servizi sociali e l'esecuzione di perizie psicologiche o mediche e indagini patrimoniali. Il giudice può adottare una o più misure denominate «ordini di protezione», volte ad ottenere la cessazione del comportamento in questione, l'allontanamento dalla casa familiare, il divieto di avvicinarsi ai luoghi frequentati dalla persona interessata e/o il pagamento di un assegno alle persone conviventi che rimangono prive di mezzi adeguati. Nella sua decisione, il giudice fissa le modalità di esecuzione. Qualora sorgano difficoltà in ordine all'esecuzione, può emanare i provvedimenti più opportuni per risolverle, ivi compreso l'intervento della forza pubblica e quello dell'ufficiale sanitario.

53. La legge n. 119 del 15 ottobre 2013, (piano d'azione straordinario per il contrasto alla violenza di genere) prevede misure importanti orientate sui diritti procedurali delle vittime di violenza domestica, abuso sessuale, sfruttamento sessuale e molestie. In conformità alle nuove norme, il pubblico ministero e le forze dell'ordine hanno l'obbligo legale di informare le vittime che esse possono farsi rappresentare da un avvocato durante il procedimento penale e che loro stesse, o i loro avvocati, possono chiedere un'udienza protetta. Essi devono inoltre informare le vittime della possibilità loro offerta di beneficiare di un'assistenza giuridica e delle modalità di concessione di questo tipo di assistenza.



Inoltre, la legge prevede che le indagini sui presunti reati siano completate entro il termine di un anno a decorrere dalla data della segnalazione alle forze dell'ordine e che i permessi di soggiorno degli stranieri vittime di violenza, compresi i migranti sprovvisti di documenti d'identificazione, siano prolungati.

La legge prevede inoltre la raccolta strutturata di dati sul fenomeno, aggiornati periodicamente (almeno ogni anno), anche mediante il coordinamento delle banche di dati già esistenti.

54. Il disegno di legge n. 724 recante «Disposizioni per la promozione della soggettività femminile e per il contrasto al femminicidio» e il disegno di legge del Senato n. 764, detto «Introduzione del reato di femminicidio», sono all'esame. Occorre menzionare a questo proposito, il disegno di legge inteso a contribuire alla risposta globale alla lotta contro la violenza sessista. Il disegno mira in particolare a fare della discriminazione e della violenza di genere dei reati caratterizzati.

55. Nel suo Rapporto «La violenza contro le donne» (2014) l'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) ha fornito dei dati statistici riguardanti la violenza nei confronti delle donne.

«L'Istat ha condotto l'indagine nel 2014, su un campione di 24.000 donne in età compresa tra 16 e 70 anni. I risultati devono essere estesi anche alle donne immigrate. Secondo le stime, le donne straniere maggiormente colpite dal fenomeno provengono da: Romania, Ucraina, Albania, Marocco, Moldavia, Cina.

Più precisamente, stando alla seconda statistica condotta dall'Istat, 6.788.000 donne hanno subito nel corso della propria vita una qualche forma di violenza fisica o sessuale, il 31,5% delle donne tra i 16 e i 70 anni: il 20,2% ha subito violenza fisica, il 21% violenza sessuale, il 5,4% forme più gravi di violenza sessuale come stupri e tentati stupri. Sono 652.000 le donne che hanno subito stupri e 746.000 le vittime di tentati stupri.

Le donne straniere hanno subito violenza fisica o sessuale in misura simile alle italiane nel corso della vita (31,3% e 31,5%). La violenza fisica è più frequente fra le straniere (25,7% contro 19,6%), mentre quella sessuale più tra le italiane (21,5% contro 16,2%). Le straniere sono molto più soggette a stupri e tentati stupri (7,7% contro 5,1%). Le donne moldave (37,3%), rumene (33,9%) e ucraine (33,2%) subiscono più violenze. I partner attuali o ex commettono le violenze più gravi. Il 62,7% degli stupri è commesso da un partner attuale o precedente. Gli sconosciuti sono nella maggior parte dei casi autori di molestie sessuali (76,8%).

Il 10,6% delle donne ha subito violenze sessuali prima dei 16 anni. Considerando il totale delle violenze subite da donne con figli, aumenta la percentuale dei figli che hanno assistito ad episodi di violenza sulla propria madre (dal 60,3% del dato del 2006 al 65,2% rilevato nel 2014).

Le donne separate o divorziate hanno subito violenze fisiche o sessuali in misura maggiore rispetto alle altre (51,4% contro 31,5%).

Critica anche la situazione delle donne con problemi di salute o disabilità: ha subito violenze fisiche o sessuali il 36% di chi è in cattive condizioni di salute e il 36,6% di chi ha limitazioni gravi. Il rischio di subire stupri o tentati stupri è doppio (10% contro il 4,7% delle donne senza problemi). Emergono importanti segnali di miglioramento rispetto all'indagine precedente: negli ultimi 5 anni le violenze fisiche o sessuali sono passate dal 13,3% all'11,3%, rispetto ai 5 anni precedenti il 2006. Ciò è frutto di una maggiore informazione, del lavoro sul campo ma soprattutto di una migliore capacità delle donne di prevenire e combattere il fenomeno e di un clima sociale di maggiore condanna della violenza.

È in calo sia la violenza fisica sia la sessuale, dai partner e ex partner (dal 5,1% al 4% la fisica, dal 2,8% al 2% la sessuale) come dai non partner (dal 9% al 7,7%).

Il calo è particolarmente accentuato per le studentesse, che passano dal 17,1% all'11,9% nel caso di ex partner, dal 5,3% al 2,4% da partner attuale e dal 26,5% al 22% da non partner.

In forte calo anche la violenza psicologica dal partner attuale (dal 42,3% al 26,4%), soprattutto se non affiancata da violenza fisica e sessuale.

Alla maggiore capacità delle donne di uscire dalle relazioni violente o di prevenirle si affianca anche una maggiore consapevolezza. Più spesso considerano la violenza subita un reato (dal 14,3% al 29,6% per la violenza da partner) e la denunciano di più alle forze dell'ordine (dal 6,7% all'11,8%). Più spesso ne parlano con qualcuno (dal 67,8% al 75,9%) e cercano aiuto presso i

servizi specializzati, centri antiviolenza, sportelli (dal 2,4% al 4,9%). La stessa situazione si riscontra per le violenze da parte dei non partner.

Rispetto al 2006, le vittime sono più soddisfatte del lavoro delle forze dell'ordine. Per le violenze da partner o ex, le donne molto soddisfatte passano dal 9,9% al 28,5%.

Si segnalano però anche elementi negativi. Non si intacca lo zoccolo duro della violenza, gli stupri e i tentati stupri (1,2% sia per il 2006 sia per il 2014).

Le violenze sono più gravi: aumentano quelle che hanno causato ferite (dal 26,3% al 40,2% da partner) e il numero di donne che hanno temuto per la propria vita (dal 18,8% del 2006 al 34,5% del 2014). Anche le violenze da parte dei non partner sono più gravi.

3.466.000 donne hanno subito stalking nel corso della vita, il 16,1% delle donne. Di queste, 1.524.000 l'ha subito dall'ex partner, 2.229.000 da persone diverse dall'ex partner.»

III. IL DIRITTO INTERNAZIONALE PERTINENTE

56. Il diritto pertinente è descritto in parte nella causa Opuz c. Turchia (n. 33401/02, §§ 72-82, CEDU 2009) e in parte nella causa Rumor c. Italia (n. 72964/10, § 31-35, 27 maggio 2014).

57. Nella sua 49a sessione, che si è tenuta dall'11 al 29 luglio 2010, il Comitato per l'eliminazione della discriminazione nei confronti delle donne («il Comitato della CEDAW») ha adottato le sue osservazioni finali riguardanti l'Italia che, nei passaggi pertinenti nel caso di specie, sono così formulate: «26. Il Comitato accoglie con favore l'adozione della Legge n. 11/2009, che ha introdotto il reato di stalking e la detenzione obbligatoria per gli atti di violenza sessuale, il Piano di Azione Nazionale per Combattere la Violenza contro le Donne e lo Stalking, così come la prima ricerca completa sulla violenza fisica, sessuale e psicologica contro le donne, sviluppata dall'ISTAT. Tuttavia il Comitato rimane preoccupato per l'elevata prevalenza della violenza contro le donne e le fanciulle, nonché per il persistere di attitudini socio-culturali che tollerano la violenza domestica, oltre ad essere preoccupato per la mancanza di dati sulla violenza contro le donne e bambine immigrate, rom e sinti. Il Comitato è inoltre preoccupato per l'elevato numero di donne uccise dai propri partner o ex-partner (femminicidi), che può indicare il fallimento delle Autorità dello Stato-parte nel proteggere adeguatamente le donne, vittime dei loro partner o ex-partner. In linea con la Raccomandazione Generale n. 19 sulla violenza contro le donne e con i pareri adottati dal Comitato, alla luce delle procedure previste dal Protocollo opzionale, il Comitato esorta lo Stato parte a:

a. sottolineare l'importanza di misure omnicomprensive per affrontare la violenza contro le donne nella famiglia e nella società, anche attraverso la trattazione degli specifici bisogni delle donne rese vulnerabili da particolari circostanze, quali le donne rom e sinti, le migranti, le anziane e le donne con disabilità;

b. assicurare che le donne, vittime di violenza, abbiano immediata protezione, compreso l'allontanamento dell'aggressore da casa, la garanzia che possano accedere a rifugi sicuri e ben finanziati su tutto il territorio nazionale; e che possano avere accesso al gratuito patrocinio, all'assistenza psicosociale e ad adeguata riparazione, incluso il risarcimento;

c. assicurare che i pubblici ufficiali, specialmente i funzionari delle Forze dell'ordine ed i professionisti del settore giudiziario, medico, sociale e scolastico siano sensibilizzati ampiamente ed in modo sistematico su tutte le forme di violenza contro le donne e le fanciulle;

d. migliorare il sistema per una appropriata raccolta dei dati relativi a tutte le forme di violenza contro le donne, compresa la violenza domestica, le misure di protezione, le azioni penali e le sentenze di condanna, oltre a condurre indagini appropriate per valutare la prevalenza della violenza subita dalle donne appartenenti a categorie svantaggiate, quali le donne rom e sinti, le migranti, le anziane e le disabili;

e. continuare a portare avanti, in collaborazione con un'ampia gamma di parti interessate, comprese le organizzazioni di donne e le altre organizzazioni della società civile, delle campagne di sensibilizzazione attraverso i media e dei programmi di educazione pubblica, affinché la violenza contro le donne sia ritenuta socialmente inaccettabile, oltre a diffondere nell'opinione pubblica, informazioni sulle misure disponibili per prevenire gli atti di violenza contro le donne;



f. ratificare prontamente la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica.»

58. Il 27 settembre 2012 è stata firmata la Convenzione sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul). Ratificata dall'Italia il 10 settembre 2013, è entrata in vigore in questo paese il 1° agosto 2014. I passaggi di questa convenzione pertinenti nel caso di specie sono in parte esposti nella causa Y. c. Slovenia (n. 41107/10, § 72, CEDU 2015 (estratti)). L'articolo 3 di questa convenzione è così formulato:

Articolo 3 – Definizioni - «Ai fini della presente Convenzione:

a. con l'espressione «violenza nei confronti delle donne» si intende designare una violazione dei diritti umani e una forma di discriminazione contro le donne, comprendente tutti gli atti di violenza fondati sul genere che provocano o sono suscettibili di provocare danni o sofferenze di natura fisica, sessuale, psicologica o economica, comprese le minacce di compiere tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica, che nella vita privata;

b. l'espressione «violenza domestica» designa tutti gli atti di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all'interno della famiglia o del nucleo familiare o tra attuali o precedenti coniugi o partner, indipendentemente dal fatto che l'autore di tali atti condivide o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima;

(...)»

59. Le conclusioni del relatore speciale delle Nazioni Unite investito della questione delle violenze contro le donne, delle cause e delle conseguenze delle stesse, redatte in seguito alla sua missione in Italia (dal 15 al 26 gennaio 2012), sono così formulate: «VII. Conclusioni e raccomandazioni.

91. Il Governo si è impegnato nell'affrontare il problema della violenza contro le donne, anche mediante l'adozione di leggi e politiche nonché l'istituzione e l'unificazione di organismi governativi responsabili della promozione e della tutela dei diritti delle donne. Questi risultati positivi, tuttavia, non hanno comportato una diminuzione del tasso di femmicidi, né si sono tradotti in miglioramenti concreti nella vita di molte donne e ragazze, in particolare donne rom e sinti, donne migranti e donne con disabilità.

92. Nonostante le sfide poste dall'attuale situazione politica ed economica, è necessario che sforzi mirati e coordinati per affrontare il problema della violenza contro le donne, attraverso un uso pratico e innovativo delle risorse limitate, continuino a rimanere una priorità. Gli alti livelli di violenza domestica, che contribuiscono all'aumento dei tassi di femmicidi, richiedono un'attenzione particolare.

93. La Relatrice speciale si pregia di offrire al Governo le seguenti raccomandazioni.

A. Riforme legislative e politiche

94. Il Governo dovrebbe:

a. Istituire una struttura governativa unica e dedicata che affronti esclusivamente il problema dell'uguaglianza di genere sostanziale, in generale, e la violenza contro le donne, in particolare, al fine di evitare doppioni e mancanza di coordinamento;

b. Creare un'istituzione nazionale indipendente per i diritti umani con una sezione dedicata ai diritti delle donne;

c. Adottare una legge specifica sulla violenza contro le donne per risolvere l'attuale frammentazione che si registra in pratica a causa dell'interpretazione e dell'applicazione dei codici civile, penale e di procedura;

d. Colmare le lacune normative nel campo dell'affidamento dei minori e inserire disposizioni pertinenti in merito alla protezione delle donne vittime di violenza domestica;

e. Fornire istruzione e formazione per consolidare le competenze dei giudici affinché gestiscano in modo efficace i casi di violenza contro le donne;

f. Garantire un gratuito patrocinio di qualità, sostenuto finanziariamente dallo Stato, alle donne vittime di violenza così come previsto dalla legge n. 154/2001 «Misure contro la violenza nelle relazioni familiari»;

g. Promuovere le esistenti misure alternative alla detenzione, compresi gli arresti domiciliari e gli istituti a custodia attenuata per le donne con prole, tenendo in debito conto la natura non violenta della gran parte dei reati per cui scontano una pena detentiva, nonché l'interesse superiore dei minori;

h. Adottare una politica sostenibile di lungo periodo attenta alle specificità di genere che sia finalizzata all'inclusione sociale nonché all'autonomizzazione e responsabilizzazione [empowerment] delle comunità emarginate, con un'attenzione specifica per la salute, l'istruzione, l'occupazione e la sicurezza delle donne;

i. Garantire il coinvolgimento dei rappresentanti delle suddette comunità, in particolare delle donne, nella messa a punto, sviluppo e applicazione delle politiche che le riguardano;

j. Stabilire l'inclusività nelle scuole, in particolare disponendo la revoca della circolare del Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca relativa al limite del 30% di alunni non italiani per classe.

k. Modificare il «pacchetto sicurezza», in generale, e il reato di immigrazione clandestina, in particolare, al fine di assicurare alle donne migranti in situazioni di irregolarità l'accesso alla giustizia e alle forze di polizia senza paura di essere arrestate e espulse;

l. Affrontare le esistenti disparità di genere nel settore pubblico e privato, attuando in modo efficace le misure previste dalla Costituzione, dalla legislazione e dalle politiche, al fine di aumentare il numero di donne, provenienti anche da gruppi emarginati, nella sfera politica, economica, sociale, culturale, e giudiziaria;

m. Rimuovere gli ostacoli giuridici che gravano sull'occupazione delle donne, resa più difficile dalla prassi di firmare le dimissioni in bianco nonché dal fatto che le donne occupano posizioni più basse e percepiscono retribuzioni inferiori. Rafforzare il sistema di welfare rimuovendo gli impedimenti all'integrazione delle donne nel mercato del lavoro;

n. Ratificare e applicare la Convenzione dell'Aia in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori, la Convenzione internazionale sulla protezione dei diritti dei lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie, la Convenzione ILO sulle lavoratrici e i lavoratori domestici n. 189 (2011), la Convenzione europea relativa al risarcimento delle vittime di reati violenti e la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica.

B. Cambiamenti sociali e iniziative di sensibilizzazione

95. Il Governo dovrebbe anche:

a. Predisporre campagne di sensibilizzazione finalizzate all'eliminazione di atteggiamenti stereotipati riguardo al ruolo e alle responsabilità di donne e uomini nella famiglia, nella società e sul lavoro;

b. Rafforzare la capacità dell'Ufficio nazionale antidiscriminazioni razziali (UNAR) di realizzare programmi atti a modificare la percezione della società nei confronti delle donne appartenenti a comunità e gruppi emarginati;

c. Predisporre, anche in collaborazione con le organizzazioni della società civile, campagne mirate di sensibilizzazione finalizzate ad accrescere la consapevolezza circa la violenza contro le donne in generale, e contro le donne appartenenti a gruppi emarginati in particolare;

d. Formare e sensibilizzare i media circa i diritti delle donne, compresa la violenza contro le donne, al fine di pervenire ad una rappresentazione non stereotipata di donne e uomini nei media nazionali.

C. Servizi di sostegno

96. Il Governo dovrebbe inoltre:

a. Adottare le misure necessarie, anche di natura finanziaria, per mantenere i centri antiviolenza esistenti e/o istituirne di nuovi per l'accoglienza e la protezione delle donne vittime di violenza;

b. Assicurare che i centri operino conformemente agli standard internazionali e nazionali in materia di diritti umani e che vi siano meccanismi di imputazione delle responsabilità per verificare il sostegno fornito alle donne vittime di violenza;

c. Potenziare il coordinamento e lo scambio di informazioni fra magistratura, polizia, operatori psicosociali e sanitari che si occupano di violenza contro le donne;



d. Riorganizzare, incoraggiare e sostenere il partenariato pubblico privato con le organizzazioni della società civile e le istituzioni di istruzione superiore al fine di fornire ricerche e risposte al problema della violenza contro le donne.»

60. Nel 2015 è stato pubblicato un rapporto dell'organizzazione non governativa WAVE (Women against violence Europe) relativo all'Italia. La parte pertinente nel caso di specie è così formulata:

«Nel 2014, 681 donne e 721 minori sono stati ospitati presso 45 case rifugio che fanno parte della rete nazionale Associazione Nazionale Donne in Rete contro la violenza - D.i.R.e.

Inoltre vi sono tre rifugi per donne di colore e appartenenti a minoranze etniche (BME), migranti e richiedenti asilo nelle città di Reggio Emilia, Imola e Modena, una casa rifugio per ragazze e giovani donne vittime di matrimonio forzato e 12 case rifugio per vittime di tratta.

Centri per le donne - Esistono 140 centri per le donne che forniscono servizi non residenziali a donne sopravvissute a ogni tipo di violenza in Italia: 113 di questi centri sono gestiti da ONG, 19 dallo Stato e 8 da organizzazioni di ispirazione religiosa. Anche se non se ne conosce il numero esatto, vi sono diversi centri per le donne di colore e appartenenti a minoranze etniche (BME), e centri per donne vittime di tratta. Tutti i centri per le donne forniscono informazioni e consulenza di tipo psicologico e legale, e sostegno pratico per l'accesso ai diritti sociali (p. es., abitazione, reddito, assistenza sanitaria) e servizi legali. Alcuni forniscono esclusivamente sostegno specializzato ai minori e alle famiglie e collaborano con programmi per responsabili di violenza sulle donne.

Reti di donne - Esiste una rete nazionale di donne in Italia, chiamata Associazione Nazionale Donne in Rete contro la violenza - D.i.R.e. La rete comprende 73 membri, tutte associazioni di donne che gestiscono case rifugio e centri antiviolenza in Italia. Costituitasi nel 2008 e con sede a Roma, la rete svolge attività nei settori della sensibilizzazione della popolazione, delle attività di lobbying e di consulenza legale, formazione, ricerca e creazione di reti. Nel 2014, la rete ha ricevuto EUR 66.747 in finanziamenti da parte di vari donatori privati e fondazioni per progetti specifici e EUR 20.000 in quote associative.

Politiche e finanziamenti - Il Piano di Azione Straordinario contro la violenza sessuale e di genere ai sensi dell'art 5 comma 1 D.L. 14 agosto 2013 n. 93 convertito con modifiche nella legge del 15 ottobre 2013 n. 119 è stato avviato nel 2015 e copre un periodo di tre anni [si veda paragrafo 53 supra]. Il Piano affronta lo stupro e la violenza sessuale solo marginalmente, e non prevede un finanziamento adeguato dei servizi esistenti o la creazione di nuovi servizi nelle molte regioni dove non esistono. Anche se nel Piano vengono menzionati il matrimonio precoce e forzato, non viene prevista alcuna misura specifica. Concepito come una misura straordinaria contenuta in un decreto legge relativo ad altre materie, il Piano in linea generale non affronta le caratteristiche strutturali della violenza sulle donne e di genere. Le misure e gli interventi previsti dal Piano non considerano le case rifugio e i centri antiviolenza come elementi fondamentali per il sostegno specialistico alle sopravvissute alla violenza, con una prospettiva di genere.

Il Dipartimento per le Pari Opportunità - Presidenza del Consiglio dei Ministri -svolge funzioni di coordinamento per l'attuazione di politiche in materia di violenza sulle donne, ma la sua azione ha in pratica scarsa efficacia soprattutto perché la Presidenza del Consiglio dei Ministri non ha nominato un Ministro dotato di poteri decisionali.

Attualmente non esiste in Italia un ente nazionale a cui siano affidati il controllo e la valutazione delle strategie nazionali in materia di violenza sulle donne, e le associazioni di donne sono raramente invitate a formulare tali valutazioni. Tuttavia, nel 2014, una coalizione di ONG italiane (tra le quali D.i.R.e.) ha presentato una relazione ombra sull'attuazione della Dichiarazione di Pechino e sulla Piattaforma di Azione per il quinquennio 2009-2014, nella quale si effettuava una analisi delle strategie nazionali in materia di violenza sulle donne.

Nel 2014, i finanziamenti per l'attività governativa per la lotta alla violenza sulle donne sono ammontati a EUR 7 milioni, mentre finanziamenti veramente esigui sono stati concessi per l'attività delle ONG tramite i locali governi regionali; non si dispone di informazioni più precise sui



finanziamenti all'attività delle ONG a causa della decentralizzazione dei bilanci. I finanziamenti dello Stato alle associazioni di donne che forniscono servizi sono basati esclusivamente su progetti.

Campagne di prevenzione e di sensibilizzazione - La rete nazionale delle donne, insieme alla maggior parte delle case rifugio e dei centri per le donne, e Telefono Rosa svolgono campagne di prevenzione e di sensibilizzazione; a parte Telefono Rosa (1522), nel 2014 nessuno di loro ha ricevuto finanziamenti per svolgere tali attività.

Formazione - La maggior parte delle case rifugio e centri per le donne svolgono attività di formazione rivolta a gruppi mirati: polizia, magistratura, dipendenti pubblici, operatori sanitari, psicologi, assistenti sociali, educatori professionisti, mezzi di informazione, e altri.»

IN DIRITTO

I. SULLA RICEVIBILITÀ

61. Il Governo solleva due eccezioni di irricevibilità.

A. Sulla dedotta inosservanza del termine di sei mesi previsto dall'articolo 35 § 1 della Convenzione

62. Il Governo sostiene che il ricorso è tardivo in quanto la ricorrente lo ha presentato successivamente all'archiviazione della denuncia, ossia il 1° agosto 2013. Peraltro, la ricorrente non avrebbe espresso la volontà di essere informata dell'eventuale archiviazione della denuncia.

63. Facendo riferimento alla giurisprudenza della Corte (Varnava e altri c. Turchia [GC], nn. 16064/90, 16065/90, 16066/90, 16068/90, 16069/90, 16070/90, 16071/90, 16072/90 e 16073/90, §156-158, CEDU 2009, e Edwards c. Regno Unito (dec.), n. 46477/99, 7 giugno 2001), la ricorrente indica che ha preso coscienza soltanto il 26 novembre 2013 del fatto che l'unico rimedio a sua disposizione non era effettivo, e ritiene che sia questa la data da considerare come punto di partenza del termine di sei mesi.

64. La stessa aggiunge che le indagini per maltrattamenti in famiglia sono state riavviate subito dopo l'omicidio, e che A.T. è stato condannato dal GUP nel 2015 e dalla corte d'appello nel 2016, e afferma che, di conseguenza, il termine di sei mesi è stato rispettato.

65. La Corte osserva che la ricorrente ha presentato il suo ricorso entro un termine di sei mesi a decorrere dalla data in cui il figlio è stato ucciso e in cui lei stessa ha subito un tentato omicidio da parte di A.T., e considera che quest'ultima abbia preso coscienza dell'ineffettività dei ricorsi disponibili nell'ordinamento interno quando si è resa conto dell'incapacità delle autorità di impedire ad A.T. di commettere nuove violenze (Opuz, sopra citata, § 112). Inoltre, la Corte osserva che la denuncia della ricorrente è stata archiviata solo parzialmente e che A.T. è stato rinviato a giudizio per le lesioni personali che aveva inflitto alla ricorrente durante l'aggressione di agosto 2012, e constata altresì che le indagini per maltrattamenti in famiglia sono state riavviate nel novembre 2013 e che A.T. è stato condannato per lesioni personali aggravate.

66. Alla luce di quanto precede, la Corte ritiene che il termine di sei mesi abbia iniziato a decorrere non prima del 26 novembre 2013.

67. Tenuto conto delle peculiarità della causa, è opportuno considerare che la ricorrente ha presentato il ricorso entro il termine di sei mesi previsto dall'articolo 35 § 1 della Convenzione. Di conseguenza, la Corte respinge l'eccezione preliminare del Governo relativa al mancato rispetto del termine di sei mesi.

B. Sul dedotto mancato esaurimento delle vie di ricorso interne

68. Il Governo eccepisce il mancato esaurimento delle vie di ricorso interne per due motivi. In primo luogo, indica che la ricorrente ha presentato il suo ricorso quando il procedimento per omicidio e tentato omicidio sarebbe stato ancora pendente. In secondo luogo, il Governo afferma che la stessa non ha proposto opposizione contro la richiesta di archiviazione fatta dal procuratore al GIP relativamente al reato di maltrattamenti in famiglia e non ha nemmeno presentato ricorso per cassazione contro la decisione di archiviazione.



69. Il Governo argomenta che, del resto, la ricorrente avrebbe anche potuto chiedere al giudice civile di applicare le misure di protezione previste dall'articolo 342 bis e ter del codice civile, anche se, a suo parere, il giudice civile avrebbe potuto non applicarle in quanto, al momento del deposito della denuncia, la ricorrente aveva lasciato il domicilio familiare e non viveva più con A.T.

70. La ricorrente contesta gli argomenti del Governo. Anzitutto, afferma di aver esaurito le vie di ricorso interne, considerando che la denuncia penale da lei depositata il 5 settembre 2012 non fosse un rimedio effettivo. A questo proposito, dichiara che, nonostante la richiesta di misure di protezione e l'urgenza segnalata dal procuratore alla polizia, incaricata delle indagini (paragrafo 21 supra), è stata sentita soltanto dopo sette mesi. La stessa espone che la prima udienza si è svolta solo nel 2014, dopo l'omicidio di suo figlio, e aggiunge che, per di più, le autorità italiane hanno omesso di proteggerla e di fornirle assistenza dopo le violenze che avrebbe subito.

71. La ricorrente dichiara infine che la sua denuncia è stata archiviata solo in parte, che la prima udienza nell'ambito della causa relativa al reato di lesioni personali per l'aggressione commessa da A.T. nell'agosto 2012 si è svolta nel 2014 e che le indagini per maltrattamenti sono state riavviate dopo i fatti del 26 novembre 2013. La stessa ribadisce che la sua denuncia non ha costituito un rimedio effettivo e che ha esaurito le vie di ricorso interne.

72. Quanto al fatto che il procedimento penale contro A.T. per l'omicidio di suo figlio e il tentato omicidio sulla sua persona è ancora pendente, la ricorrente indica che il suo ricorso verte sull'inazione delle autorità dal 2 giugno 2012 fino alla data dell'omicidio di suo figlio e non riguarda il procedimento relativo alla responsabilità penale di A.T.

73. Considerato che non ha proposto opposizione contro la richiesta della procura di archiviare in parte la denuncia, la ricorrente assicura di non essere stata informata della decisione di archiviazione.

74. La Corte osserva che la questione centrale che si pone nella fattispecie per quanto riguarda l'esaurimento delle vie di ricorso interne è quella di stabilire se la ricorrente si sia avvalsa delle vie di diritto disponibili nell'ordinamento giuridico interno, e osserva inoltre che l'oggetto principale del ricorso è anzitutto stabilire se le autorità abbiano dimostrato la diligenza richiesta per prevenire gli atti di violenza commessi contro la ricorrente e suo figlio, in particolare adottando nei confronti di A.T. misure adeguate di tipo repressivo o preventivo. Essendo queste due questioni indissolubilmente legate, la Corte decide di unirle al merito e di esaminarle sotto il profilo degli articoli 2 e 3 della Convenzione (Opuz, sopra citata, § 116).

75. Considerato quanto sopra esposto, la Corte ritiene che il ricorso non sia manifestamente infondato ai sensi dell'articolo 35 § 3 della Convenzione e, constatando peraltro che esso non incorre in altri motivi di irricevibilità, lo dichiara ricevibile.

II. SULLA DEDOTTA VIOLAZIONE DEGLI ARTICOLI 2 E 3 DELLA CONVENZIONE

76. Invocando gli articoli 2, 3 e 8 della Convenzione la ricorrente lamenta che, con la loro inerzia e la loro indifferenza, le autorità italiane, benché ripetutamente avvertite della violenza di suo marito, non hanno adottato le misure necessarie e appropriate per proteggere la sua vita e quella di suo figlio contro il pericolo, a suo parere reale e conosciuto, costituito da suo marito, e non hanno impedito la perpetrazione di altre violenze domestiche. Le autorità perciò sono venute meno al loro obbligo positivo sancito dalla Convenzione.

77. La Corte rammenta che, essendo libera di qualificare giuridicamente i fatti di causa, non si considera vincolata dalla qualificazione data a tali fatti dai ricorrenti o dai governi. In virtù del principio *jura novit curia*, essa ha, ad esempio, esaminato d'ufficio alcuni motivi di ricorso dal punto di vista di un articolo o di un paragrafo che le parti non avevano invocato. Un motivo di ricorso si caratterizza in effetti per i fatti che denuncia e non semplicemente per i mezzi di ricorso o gli argomenti di diritto invocati (Aksu c. Turchia [GC], nn. 4149/04 e 41029/04, § 43, CEDU 2012). Considerate le circostanze denunciate dalla ricorrente e la formulazione dei suoi motivi, la Corte esaminerà questi ultimi sotto il profilo degli articoli 2 e 3 della Convenzione (per un approccio simile, si vedano E.M. c. Romania, n. 43994/05, § 51, 30 ottobre 2012, Valiulienė c. Lituania, n. 33234/07, § 87, 26 marzo 2013, e M.G. c. Turchia, n. 646/10, § 62, 22 marzo 2016).

Ai sensi di questi articoli:

Articolo 2

«1. Il diritto alla vita di ogni persona è protetto dalla legge. Nessuno può essere intenzionalmente privato della vita, salvo che in esecuzione di una sentenza capitale pronunciata da un tribunale, nel caso in cui il reato sia punito dalla legge con tale pena.»

Articolo 3

«Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti.»

78. Il Governo si oppone a questa tesi.

A. Argomenti della ricorrente

79. La ricorrente afferma che l'inadempimento da parte delle autorità al loro obbligo di proteggere la sua vita e quella di suo figlio, ucciso da suo marito, ha comportato la violazione dell'articolo 2 della Convenzione, e afferma a questo proposito che le autorità italiane non hanno protetto il diritto alla vita di suo figlio e hanno dato prova di negligenza dinanzi agli atti di violenza, alle minacce e alle ferite che lei stessa avrebbe ripetutamente subito.

80. La stessa argomenta che le autorità italiane hanno tollerato de facto la violenza di suo marito, e ritiene che gli agenti di polizia, essendo a conoscenza da giugno 2012 che lei era vittima di violenze, avrebbero dovuto sapere che vi era un rischio reale e serio che A.T. perpetrasse delle azioni violente contro di lei. Secondo la ricorrente, vi sono stati dei segni evidenti del persistere del pericolo che la minacciava, ma le autorità non hanno adottato le misure necessarie subito dopo che lei ha presentato denuncia e, in tal modo, l'hanno lasciata sola e indifesa.

81. La ricorrente afferma inoltre che, nonostante il certificato dell'ospedale del 19 agosto 2012 attestasse che era stata percossa e minacciata con un coltello, questa circostanza non è stata presa seriamente.

82. Secondo la ricorrente, l'unico rimedio disponibile era la denuncia penale e non è stato effettivo. La ricorrente indica di avere presentato una denuncia il 5 settembre 2012 e di essere stata sentita nell'aprile 2013, e aggiunge che, durante i sette mesi intercorsi tra il deposito della denuncia e la sua audizione, non sono stati condotti atti di indagine e non sono stati sentiti testimoni. Nel marzo 2013 il procuratore ha dovuto nuovamente sollecitare la polizia affinché fossero condotte le indagini (paragrafo 29 supra).

83. La ricorrente denuncia l'inerzia delle autorità e afferma di avere cambiato la propria versione dei fatti una volta interrogata dalla polizia sette mesi dopo aver depositato la sua denuncia. Secondo lei, è evidente che lo Stato non l'ha protetta e che è stata abbandonata dalle autorità, che non avrebbero adottato misure di protezione nei suoi confronti malgrado lei avesse presentato una domanda in tal senso. La ricorrente afferma inoltre che il Comune di Udine, pur essendo a conoscenza della situazione difficile nella quale si trovava, le aveva negato l'aiuto sospendendo il finanziamento del suo soggiorno presso il centro gestito dall'associazione di tutela delle donne vittime di violenze, e ritiene che le autorità avrebbero dovuto intervenire d'ufficio, tenuto conto delle circostanze del caso di specie e della sua vulnerabilità.

84. La ricorrente argomenta che, secondo la giurisprudenza della Corte, gli obblighi positivi derivanti dall'articolo 2 della Convenzione implicano, per lo Stato, principalmente il dovere di assicurare il diritto alla vita mediante la realizzazione di una legislazione penale concreta che dissuada dal commettere reati contro la persona e basata su un meccanismo di applicazione concepito per prevenirne, reprimerne e sanzionarne le violazioni. La stessa ritiene che questo possa anche significare, in alcune circostanze, porre a carico delle autorità l'obbligo positivo di adottare preventivamente delle misure di ordine pratico per proteggere l'individuo la cui vita è minacciata dalle azioni criminali di altri (Osman c. Regno Unito, 28 ottobre 1998, § 115, Recueil des arrêts et décisions 1998-VIII, citato in Kontrová c. Slovacchia, n. 7510/04, § 49, 31 maggio 2007). Essa conclude che, nel caso di specie, lo Stato italiano non ha adottato le misure necessarie per proteggere la sua vita e quella di suo figlio.

85. Facendo riferimento alla giurisprudenza della Corte (Opuz, sopra citata, § 159), la ricorrente lamenta di essere stata vittima anche di un trattamento inumano e degradante. Essa ribadisce che ha depositato una denuncia, suffragata da una cartella clinica, nel settembre 2012 e che, per



sette mesi, le autorità non hanno fatto nulla per proteggerla, aggiungendo che, durante questo periodo, suo marito era riuscito a convincerla a ritornare a vivere con lui.

86. In conclusione, la ricorrente considera che lo Stato si sia sottratto ai suoi obblighi positivi derivanti dagli articoli 2 e 3 della Convenzione.

B. Argomenti del Governo

87. Dopo avere esposto i principi che deriverebbero dalla giurisprudenza della Corte, il Governo indica che una qualsiasi minaccia contro la vita non obbliga le autorità, rispetto alla Convenzione, ad adottare misure concrete per prevenirne la realizzazione (Opuz, sopra citata, § 129), e considera che, inoltre, deve essere accertato che le autorità sapevano o avrebbero dovuto sapere sul momento che la vita di un determinato individuo era minacciata in maniera reale e immediata a causa di atti criminali da parte di un terzo, e non hanno adottato, nell'ambito dei loro poteri, le misure che, da un punto di vista ragionevole, avrebbero senza dubbio evitato a questo rischio.

88. Inoltre, il Governo ritiene che la presente causa debba essere distinta dalla causa Opuz (sentenza sopra citata) e ritiene che, nella fattispecie, le autorità non sapessero e non avrebbero potuto sapere che la ricorrente e suo figlio erano in pericolo di morte, in quanto non esistevano prove tangibili di un pericolo imminente per la vita dell'interessata e di suo figlio. Il Governo espone che, dopo i due episodi di violenze che si sono verificati nei mesi di giugno e di agosto 2012, la ricorrente aveva trovato rifugio in un centro di assistenza alle vittime e aveva poi trovato un lavoro che le garantiva una indipendenza economica. A suo parere, i due episodi segnalati in giugno e in agosto 2012 facevano verosimilmente pensare a semplici conflitti famigliari. Il Governo considera che le autorità abbiano fatto tutto quanto era in loro potere verbalizzando A.T. per porto abusivo di arma, e che per avviare le indagini per maltrattamenti e lesioni personali fosse necessario il deposito di una denuncia penale.

89. Il Governo afferma inoltre che la ricorrente ha lasciato il centro in cui si era rifugiata e, quando è stata interrogata dalla polizia nell'aprile 2013, ha modificato le sue precedenti dichiarazioni. Esso assicura che le autorità, prima di procedere all'archiviazione della denuncia per maltrattamenti in famiglia, hanno verificato se la sua versione dei fatti fosse esatta, se vi fossero stati altri eventi di questo tipo e se l'interessata si trovasse in una situazione di vulnerabilità che potesse portarla a modificare le sue dichiarazioni. Secondo il Governo, la ricorrente aveva allora dichiarato che non vi erano più stati incidenti e che A.T. era tranquillo.

90. In queste circostanze, il Governo giudica che un intervento delle autorità avrebbe potuto contravvenire all'articolo 8 della Convenzione.

91. A suo parere, il tempo trascorso tra il deposito della denuncia e l'audizione della ricorrente non ha avuto come conseguenza quella di lasciare la ricorrente esposta alle violenze di A.T. Il Governo riferisce inoltre che, non essendo state segnalate altre richieste di intervento, non vi erano segni concreti di violenze reali e immediate, e aggiunge che le autorità hanno deciso di non procedere nei confronti di A.T. per maltrattamenti in famiglia sulla base degli elementi sopra citati.

92. Il Governo afferma che la ricorrente non ha mai dimostrato di avere subito in maniera continua abusi o violenze, né di aver vissuto nella paura di essere aggredita, e precisa che, invece, durante la sua audizione dinanzi alla polizia nell'aprile 2013, la stessa ha affermato che non subiva più violenze.

93. Di conseguenza, il Governo ritiene che gli atti di violenza presumibilmente subiti dalla ricorrente non possano essere definiti trattamenti inumani e degradanti.

94. Dal punto di vista procedurale, il Governo ritiene di avere adempiuto ai propri obblighi positivi derivanti dalla Convenzione, e afferma che, in seguito alle indagini, poiché la ricorrente aveva modificato le sue dichiarazioni, la procura ha dovuto chiedere l'archiviazione della denuncia. Aggiunge peraltro che il procedimento è continuato per il reato di lesioni personali e che A.T. è stato condannato il 1° ottobre 2015 a pagare una multa di 2.000 EUR.

C. Valutazione della Corte



1. Principi applicabili

95. La Corte esaminerà le doglianze dal punto di vista degli articoli 2 e 3 della Convenzione alla luce dei principi convergenti derivanti dall'una e dall'altra di queste disposizioni, principi ben consolidati in materia e riassunti, tra l'altro, nelle sentenze Natchova e altri c. Bulgaria ([GC], nn. 43577/98 e 43579/98, §§ 110 e 112-113, CEDU 2005-VII), Ramsahai e altri c. Paesi Bassi ([GC], n. 52391/99, §§ 324-325, CEDU 2007 II).

96. La Corte ha già precisato che deve interpretare gli articoli 2 e 3 tenendo presente che l'oggetto e lo scopo della Convenzione, in quanto strumento di protezione degli esseri umani, richiedono che le disposizioni di quest'ultima siano comprese e applicate in modo tale che le esigenze in esse contenute risultino concrete ed effettive.

97. Essa rammenta che, come l'articolo 2, l'articolo 3 deve essere considerato tra le clausole fondamentali della Convenzione che sanciscono uno dei valori fondanti delle società democratiche che formano il Consiglio d'Europa (Soering c. Regno Unito, sentenza del 7 luglio 1989, serie A n. 161, p. 34, § 88). Contrariamente alle altre disposizioni della Convenzione, esso è formulato in termini assoluti, che non prevedono eccezioni né limitazioni, e conformemente all'articolo 15 della Convenzione non è soggetto ad alcuna deroga (Pretty c. Regno Unito, n. 2346/02, § 49, CEDU 2002 III).

98. La Corte rammenta anche i principi generali che derivano dalla sua giurisprudenza in materia di violenze domestiche come enunciati nella causa Opuz (sentenza sopra citata, § 159, con i riferimenti giurisprudenziali ivi citati).

99. A questo proposito, la Corte ribadisce che i bambini e le altre persone vulnerabili - tra cui vi sono le vittime di violenze domestiche - in particolare, hanno diritto alla protezione dello Stato, sotto forma di una prevenzione efficace, che li metta al riparo da forme altrettanto gravi di offese all'integrità della persona (Opuz, sopra citata, § 159). Essa rammenta inoltre che gli obblighi positivi di cui alla prima frase dell'articolo 2 della Convenzione implicano anche l'obbligo di istituire un sistema giudiziario efficace ed indipendente che permetta di stabilire la causa dell'omicidio di un individuo e di punire i colpevoli. Lo scopo fondamentale di tale inchiesta è assicurare l'attuazione effettiva delle disposizioni di diritto interno che proteggono il diritto alla vita e, quando il comportamento di agenti o di autorità dello Stato potrebbe essere chiamato in causa, vigilare affinché questi ultimi rispondano dei decessi verificatisi sotto la loro responsabilità. Un'esigenza di prontezza e di diligenza ragionevole è implicita in questo contesto (idem, §§ 150-151).

100. La Corte, inoltre, ha già affermato che gli obblighi positivi che gravano sulle autorità - in alcuni casi in virtù dell'articolo 2 o dell'articolo 3 della Convenzione, e in altri casi in virtù dell'articolo 8 considerato da solo o in combinato disposto con l'articolo 3 - possono comportare un dovere di istituire e applicare un quadro normativo adeguato che offra una protezione contro gli atti di violenza che possono essere commessi da privati (si veda, tra altre, Bevacqua e S. c. Bulgaria, n. 71127/01, § 65, 12 giugno 2008, Sandra Jankovic c. Croazia, n. 38478/05, § 45, 5 marzo 2009, A. c. Croazia, n. 55164/08, § 60, 14 ottobre 2010, e Đorđević c. Croazia, n. 41526/10, §§ 141-143, CEDU 2012 M. e M. c. Croazia, n. 10161/13, § 136, CEDU 2015 (estratti)).

101. Così, in alcune circostanze ben definite, l'articolo 2 può porre a carico delle autorità l'obbligo positivo di adottare in via preliminare delle misure di ordine pratico per proteggere l'individuo la cui vita sia minacciata dagli atti criminali altrui (Osman c. Regno Unito, 28 ottobre 1998, § 115, Recueil 1998 VIII; Branko Tomašić e altri c. Croazia, n. 46598/06, § 50, 15 gennaio 2009, e Opuz, sopra citata § 128; Mahmut Kaya c. Turchia, n. 22535/93, § 85, CEDU 2000 III, Kiliç c. Turchia, n. 22492/93, § 62, CEDU 2000 III). La portata dell'obbligo positivo deve essere interpretata in modo da non imporre alle autorità un onere insostenibile o eccessivo, senza perdere di vista le difficoltà per la polizia di esercitare le sue funzioni nelle società contemporanee, l'imprevedibilità del comportamento umano e le scelte operative da fare in termini di priorità e di risorse. Pertanto, ogni asserita minaccia contro la vita non obbliga le autorità, rispetto alla Convenzione, ad adottare misure concrete per prevenirne la realizzazione. Perché vi sia un obbligo positivo, deve essere accertato che le autorità sapevano o avrebbero dovuto sapere lì per lì che una determinata persona era minacciata in maniera effettiva e immediata nella sua vita e che esse non hanno adottato, nell'ambito dei loro poteri, le misure che,



da un punto di vista ragionevole, avrebbero senza dubbio ovviato a tale rischio (Keenan c. Regno Unito, n. 27229/95, §§ 89-90, CEDU 2001 III, Gongadze c. Ucraina, n. 34056/02, § 165, CEDU 2005 XI, e Opuz sopra citata, § 129-130). Un'altra considerazione pertinente è la necessità di assicurarsi che la polizia eserciti il proprio potere di reprimere e prevenire la criminalità rispettando pienamente le vie legali ed altre garanzie che limitano legittimamente la portata dei suoi atti di indagine penale e di traduzione dei delinquenti in giustizia, ivi comprese le garanzie di cui agli articoli 5 e 8 della Convenzione (Osman, sopra citata, § 116 e Opuz, sopra citata, § 129).

102. La Corte rammenta che, combinato con l'articolo 3 della Convenzione, l'obbligo che l'articolo 1 della Convenzione pone a carico delle Alte Parti contraenti di garantire a ogni persona sottoposta alla loro giurisdizione i diritti e le libertà sanciti dalla Convenzione impone loro di adottare misure idonee a impedire che tali persone siano sottoposte a torture, a trattamenti o punizioni inumani o degradanti, anche inflitti da privati.

103. Ciò premesso, non rientra nelle attribuzioni della Corte sostituirsi alle autorità nazionali ed operare al posto di quest'ultime una scelta tra la vasta gamma di misure idonee a garantire il rispetto degli obblighi positivi che l'articolo 3 della Convenzione impone loro (Đorđević, sopra citata, § 165). Peraltro, in virtù dell'articolo 19 della Convenzione e del principio secondo il quale lo scopo di quest'ultima consiste nel garantire diritti concreti ed effettivi, e non teorici o illusori, la Corte deve vigilare affinché gli Stati adempiano correttamente al loro obbligo di proteggere i diritti delle persone sottoposte alla loro giurisdizione (Sandra Jankovic, sopra citata, § 46, e Hajduová c. Slovacchia, n. 2660/03, § 47, 30 novembre 2010). La questione dell'adeguatezza della risposta delle autorità può sollevare un problema rispetto alla Convenzione (Bevacqua e S., sopra citata, § 79).

104. L'obbligo positivo di proteggere l'integrità fisica dell'individuo riguarda anche le questioni relative all'effettività di un'inchiesta penale, il che non può essere limitato ai soli casi di maltrattamenti inflitti da agenti dello Stato (M.C. c. Bulgaria, n. 39272/98, § 151, CEDU 2003 XII).

105. Questo aspetto dell'obbligo positivo non richiede necessariamente una condanna ma l'applicazione effettiva delle leggi, soprattutto penali, per assicurare la protezione dei diritti garantiti dall'articolo 3 della Convenzione (M.G. c. Turchia, sopra citata, § 80).

106. Un'esigenza di celerità e di diligenza ragionevole è implicita nell'obbligo di indagare. I meccanismi di protezione previsti nel diritto interno devono funzionare in pratica entro termini ragionevoli che permettano di concludere l'esame sul merito delle cause concrete ad essi sottoposte (Opuz, sopra citata, §§ 150-151). In effetti, l'obbligo dello Stato rispetto all'articolo 3 della Convenzione non si può considerare soddisfatto se i meccanismi di protezione previsti nel diritto interno esistono soltanto in teoria: è soprattutto necessario che essi funzionino effettivamente nella pratica, il che presuppone un esame della causa sollecito e senza inutili ritardi.

2. Applicazione dei principi sopra menzionati nel caso di specie

a) Sull'articolo 2

107. La Corte osserva anzitutto che senza alcun dubbio l'articolo 2 della Convenzione si applica alla situazione risultante dal decesso del figlio della ricorrente.

108. La Corte rileva poi che, nel caso di specie, la forza utilizzata nei confronti della ricorrente non è stata in definitiva omicida. Tuttavia, questo elemento non esclude in linea di principio un esame delle doglianze dal punto di vista dell'articolo 2, il cui testo, considerato complessivamente, dimostra che tale articolo non riguarda unicamente l'omicidio intenzionale ma anche le situazioni in cui è possibile fare ricorso alla forza, il che può portare a dare la morte in maniera involontaria (Makaratzis c. Grecia [GC], n. 50385/99, §§ 49-55, CEDU 2004 XI). In effetti la prima frase dell'articolo 2 § 1 della Convenzione obbliga lo Stato non soltanto ad astenersi dal provocare la morte in maniera volontaria e irregolare, ma anche ad adottare le misure necessarie alla protezione della vita delle persone sottoposte alla sua giurisdizione (L.C.B. c. Regno Unito, 9 giugno 1998, § 36, Recueil des arrêts et décisions 1998 III).



109. È inoltre necessario tenere presente che, quando si tratta di obblighi positivi dello Stato relativi alla protezione del diritto alla vita, si può trattare sia del ricorso alla forza omicida da parte delle forze dell'ordine, sia di una omissione delle autorità di adottare misure di protezione per fronteggiare un eventuale pericolo proveniente da terze persone (si veda, ad esempio, *Osman c Regno Unito*, 28 ottobre 1998, §§ 115-122, Recueil 1998 VIII).

110. La Corte considera che la ricorrente sia stata vittima di una condotta che, per la sua stessa natura, ha messo in pericolo la sua vita, sebbene alla fine sia riuscita a sopravvivere alle ferite (si veda *Camekan c. Turchia*, n. 54241/08, § 38, 28 gennaio 2014). L'articolo 2 della Convenzione si applica pertanto nel caso di specie anche in capo alla ricorrente.

111. Passando a esaminare le circostanze del caso di specie, la Corte osserva che, in seguito alle violenze di cui era stata oggetto nei mesi di giugno e agosto 2012, la ricorrente ha depositato, il 5 settembre 2012, una denuncia penale per le violenze inflitte da A.T. (paragrafo 21 supra). Essa osserva che la ricorrente ha allegato alla denuncia un rapporto medico redatto dopo l'aggressione, che descriveva le contusioni visibili sul suo corpo (paragrafo 16 supra). In tale occasione, l'interessata ha espresso i timori che provava per la sua vita e per quella della figlia e ha chiesto di beneficiare di misure di protezione. È pertanto opportuno esaminare il comportamento delle autorità interne a partire da tale data.

112. La Corte osserva che nei confronti di A.T. è stata aperta un'inchiesta giudiziaria per i reati di maltrattamenti in famiglia, lesioni personali e minacce. La polizia ha trasmesso la denuncia della ricorrente alla procura il 9 ottobre 2012. Il 15 ottobre 2012 la procura, considerata la richiesta di misure di protezione formulata dalla ricorrente, ha disposto con urgenza che fossero eseguite misure di indagine. In particolare, ha chiesto alla polizia di verificare se vi fossero stati testimoni, compresa la figlia della ricorrente. La Corte osserva che, nel frattempo, la ricorrente ha trovato rifugio, per il tramite di un'associazione, in un centro per le vittime di violenze, dove è rimasta per tre mesi.

113. La Corte rileva che non è stata emessa alcuna misura di protezione, che la procura ha reiterato la sua richiesta presso la polizia nel marzo 2013 sottolineando l'urgenza della situazione e che la ricorrente è stata sentita soltanto nell'aprile 2013.

114. In effetti, mentre nel contesto delle violenze domestiche, le misure di protezione sono, in linea di principio, destinate a fronteggiare quanto prima una situazione di pericolo, la Corte osserva che si sono dovuti attendere sette mesi prima che la ricorrente fosse sentita. Un tale ritardo non poteva che privare la ricorrente del beneficio della protezione immediata che la situazione richiedeva. Certo, come afferma il Governo, durante il periodo in questione, la ricorrente non è stata vittima di nuove violenze fisiche da parte di A.T. Ciò premesso, la Corte ritiene che non si possa ignorare il sentimento di paura nel quale la ricorrente, tormentata telefonicamente da A.T., ha vissuto quando è stata ospitata nel centro.

115. Per la Corte, erano le autorità nazionali a dover tenere conto della situazione di precarietà e di particolare vulnerabilità morale, fisica e materiale, nella quale si trovava la ricorrente e valutare la situazione di conseguenza, offrendole un'assistenza appropriata. Così non è stato nel caso di specie.

116. Se è vero che, sette mesi dopo, nell'aprile 2013, la ricorrente ha in parte modificato le sue dichiarazioni, il che ha portato le autorità a archiviare parzialmente la denuncia, la Corte osserva tuttavia che un procedimento per lesioni personali aggravate sulla persona della ricorrente era ancora pendente in tale data. In questo modo, le autorità non hanno proceduto ad alcuna valutazione dei rischi che correva la ricorrente, compreso il rischio di nuove aggressioni di cui avrebbe potuto essere oggetto.

117. Considerato quanto sopra esposto, la Corte ritiene che, non agendo rapidamente in seguito al deposito della denuncia della ricorrente, le autorità nazionali abbiano privato la stessa denuncia di ogni efficacia, creando un contesto di impunità tale da permettere ad A.T. di reiterare le violenze nei confronti della moglie e dei famigliari (*Halime Kiliç c. Turchia*, n. 63034/11, § 99, 28 giugno 2016).



118. Benché il Governo affermi che non esisteva alcuna prova tangibile di un pericolo imminente per la vita della ricorrente e per quella di suo figlio, la Corte ritiene che le autorità non sembrano aver proceduto alla valutazione dei rischi che A.T. faceva correre a quest'ultima.

119. La Corte ritiene infatti che il contesto di impunità sopra menzionato (paragrafo 117) sia culminato alla fine nei tragici eventi della notte del 25 novembre 2013. La Corte osserva a questo proposito che le forze dell'ordine sono intervenute due volte durante la notte in questione. Allertati dall'interessata, gli agenti hanno inizialmente trovato la porta della camera da letto spaccata e il pavimento cosparso di bottiglie di alcool. La ricorrente li aveva informati che il marito aveva bevuto e lei aveva deciso di chiamarli perché riteneva che quest'ultimo avesse bisogno di un medico; aveva detto loro che aveva presentato denuncia contro il marito in passato, ma poi aveva cambiato le accuse. Il figlio della coppia aveva dichiarato che il padre non era violento nei suoi confronti. Infine, né la ricorrente né suo figlio presentavano segni di violenze. A.T. era stato condotto in ospedale in stato di ubriachezza ma ne era poi uscito per recarsi in una sala giochi.

La polizia è intervenuta una seconda volta la stessa notte quando A.T. è stato sottoposto a un controllo di identità per la strada. Dal relativo verbale risulta che A.T. era in stato di ubriachezza, che faceva fatica a mantenersi in equilibrio e che la polizia lo aveva lasciato andare dopo avere redatto il verbale.

120. La Corte osserva che in nessuna delle due occasioni suddette le autorità hanno adottato disposizioni particolari al fine di fornire alla ricorrente una protezione adeguata rispetto alla gravità della situazione, sebbene le violenze esercitate da A.T. nei confronti della moglie fossero note alla forze dell'ordine, essendo ancora pendente, in tale data, un procedimento per lesioni personali aggravate sulla persona della ricorrente (paragrafo 35 supra).

121. La Corte non può sapere come sarebbero andati i fatti se le autorità avessero adottato un comportamento diverso, e rammenta tuttavia che la mancata attuazione di misure ragionevoli che avrebbero avuto una possibilità reale di cambiare il corso degli eventi o di attenuare il danno provocato è sufficiente per chiamare in causa la responsabilità dello Stato (E. e altri c. Regno Unito, n. 33218/96, § 99 26 novembre 2002; Opuz, sopra citata § 136; Bljakaj e altri c. Croazia, n. 74448/12, § 124, 18 settembre 2014).

122. Secondo la Corte, il rischio di una minaccia reale e immediata (paragrafo 99 supra) deve essere valutato tenendo debitamente conto del contesto particolare delle violenze domestiche. Si tratta in tali situazioni non soltanto di un obbligo di assicurare una protezione generale della società (Mastromatteo c. Italia [GC], n. 37703/97, § 69, CEDU 2002 VIII; Maiorano e altri c. Italia, n. 28634/06, § 111 15 dicembre 2009; e Chorefakis e Chorefaki c. Grecia, n. 46846/08, § 50, 17 gennaio 2012; Bljakaj, sopra citata § 121) ma soprattutto di tenere conto del fatto che degli episodi di violenza si ripetono nel tempo all'interno del nucleo familiare. In questo contesto, la Corte ribadisce che le forze dell'ordine sono dovute intervenire due volte la notte del 25 novembre 2013: dapprima hanno constatato che l'appartamento era stato devastato e successivamente hanno fermato A.T., che si trovava in stato di ubriachezza, e redatto un verbale nei suoi confronti. Tenendo conto anche che le forze dell'ordine avevano la possibilità di verificare in tempo reale i precedenti di A.T., la Corte considera che le stesse avrebbero dovuto sapere che il marito della ricorrente rappresentava per quest'ultima una minaccia reale, per la quale non si poteva escludere una realizzazione imminente. Essa conclude pertanto che le autorità competenti non hanno adottato, nell'ambito delle loro attribuzioni, le misure che, da un punto di vista ragionevole, avrebbero senza dubbio attenuato, se non addirittura impedito, il concretizzarsi di un rischio reale per la vita della ricorrente e di suo figlio.

123. La Corte rammenta che, nelle cause in materia di violenza domestica, i diritti dell'aggressore non possono prevalere sui diritti alla vita e all'integrità fisica e psichica delle vittime (Opuz, sopra citata, § 147). Per di più, lo Stato ha l'obbligo positivo di mettere in atto preventivamente delle misure di ordine pratico per proteggere l'individuo la cui vita sia minacciata.

124. In queste circostanze, la Corte conclude che non si possa considerare che le autorità abbiano dimostrato la diligenza richiesta. Pertanto, essa ritiene che le stesse si siano sottratte al loro obbligo positivo di proteggere la vita della ricorrente e di suo figlio a titolo dell'articolo 2 della Convenzione.



125. Alla luce di quanto sopra esposto, la Corte ritiene che le inosservanze sopra constatate abbiano reso inoperante la denuncia penale della ricorrente nelle circostanze del caso di specie. Pertanto, essa rigetta l'eccezione preliminare del Governo relativa al mancato esaurimento delle vie di ricorso interne (paragrafo 68 supra) e conclude che vi è stata violazione dell'articolo 2 della Convenzione.

b) Sull'articolo 3

126. La Corte ritiene che la ricorrente possa essere considerata come appartenente alla categoria delle «persone vulnerabili» che hanno diritto alla protezione dello Stato (A. c. Regno Unito, 23 settembre 1998, § 22, Recueil 1998 VI). A questo proposito, essa prende atto delle violenze che la ricorrente ha subito in passato, e osserva inoltre che le violenze inflitte all'interessata, che si sono tradotte in lesioni personali e pressioni psicologiche, sono sufficientemente gravi per essere qualificate come maltrattamenti ai sensi dell'articolo 3 della Convenzione. È pertanto opportuno determinare se le autorità interne abbiano agito in maniera da soddisfare le esigenze di questo articolo.

127. La Corte ha appena constatato dal punto di vista dell'articolo 2 della Convenzione (paragrafo 117 supra) che, non agendo con rapidità dopo il deposito della denuncia della ricorrente, le autorità nazionali hanno privato detta denuncia della sua efficacia, creando un contesto di impunità favorevole alla reiterazione da parte di A.T. dei suoi atti di violenza nei confronti della moglie e dei suoi famigliari. Essa osserva anche che A.T. è stato condannato il 1° ottobre 2015 per lesioni personali aggravate in seguito all'incidente dell'agosto 2012, mentre, nel frattempo, aveva ucciso suo figlio e commesso un tentato omicidio sulla ricorrente, e che è stato inoltre condannato l'8 gennaio 2015 dal giudice dell'udienza preliminare («il GUP») di Udine alla pena dell'ergastolo per l'omicidio di suo figlio e il tentato omicidio nei confronti di sua moglie, e per i maltrattamenti commessi nei confronti della ricorrente e di sua figlia. Fu accertato che la ricorrente e i suoi figli vivevano in un clima di violenze (paragrafo 47 supra).

128. La Corte rammenta su questo punto che il semplice passare del tempo può nuocere all'inchiesta ma anche compromettere definitivamente le possibilità che questa sia portata a termine (M.B. c. Romania, n. 43982/06, § 64, 3 novembre 2011), e ricorda anche che il passare del tempo intacca inevitabilmente la quantità e la qualità delle prove disponibili e che, inoltre, l'apparenza di una mancanza di diligenza porta a dubitare della buona fede con cui vengono condotte le indagini e fa perdurare lo stato di prostrazione cui sono sottoposti i denunciati (Paul e Audrey Edwards c. Regno Unito, n. 46477/99, § 86, CEDU 2002 II).

129. La Corte insiste nuovamente sulla diligenza particolare che richiede il trattamento delle denunce per violenze domestiche e ritiene che, nell'ambito dei procedimenti interni, si debba tenere conto delle specificità dei fatti di violenza domestica, riconosciute nel preambolo della Convenzione di Istanbul (paragrafo 58 supra). Essa sottolinea in tal senso che la Convenzione di Istanbul impone agli Stati parti di adottare «le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che le indagini e i procedimenti penali relativi a tutte le forme di violenza che rientrano nel campo di applicazione della (...) Convenzione siano avviati senza indugio ingiustificato, prendendo in considerazione i diritti della vittima in tutte le fasi del procedimento penale».

130. A questo proposito, la Corte ritiene anche che, nel trattamento giudiziario del contenzioso delle violenze contro le donne, spetti ai giudici nazionali tenere conto della situazione di precarietà e di particolare vulnerabilità morale, fisica e/o materiale della vittima, e di valutare la situazione di conseguenza, nel più breve tempo possibile. Nella fattispecie, nulla può spiegare la passività delle autorità per un periodo così lungo - sette mesi - prima che fosse avviata l'azione penale. Parimenti, nulla può spiegare perché il procedimento penale per lesioni personali aggravate avviato in seguito alla denuncia depositata dalla ricorrente sia durato tre anni, per concludersi il 1° ottobre 2015.

131. Considerate le constatazioni operate nel caso di specie, la Corte ritiene che anche il modo in cui le autorità interne hanno condotto il procedimento penale nella presente causa contribuisca a questa passività giudiziaria e che non si possa considerare che esso soddisfi le esigenze dell'articolo 3 della Convenzione.



132. Ritenendo che il ricorso idoneo a porre rimedio, secondo il Governo, alla doglianza basata sull'articolo 3 della Convenzione non si è rivelato efficace nel caso di specie, la Corte rigetta l'eccezione di mancato esaurimento da esso formulata (paragrafo 68 supra) e conclude che vi è stata violazione dell'articolo 3 della Convenzione.

III. SULLA DEDOTTA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 14 DELLA CONVENZIONE IN COMBINATO DISPOSTO CON GLI ARTICOLI 2 E 3

133. Invocando l'articolo 14 della Convenzione in combinato disposto con gli articoli 2 e 3, la ricorrente sostiene, da un lato, che le omissioni delle autorità italiane dimostrano la discriminazione di cui sarebbe stata oggetto in quanto donna e, dall'altro lato, che il sistema legislativo nazionale in materia di contrasto alla violenza domestica non è appropriato. L'articolo 14 della Convenzione è così formulato: «Il godimento dei diritti e delle libertà riconosciuti nella (...) Convenzione deve essere assicurato senza nessuna discriminazione, in particolare quelle fondate sul sesso, la razza, il colore, la lingua, la religione, le opinioni politiche o quelle di altro genere, l'origine nazionale o sociale, l'appartenenza a una minoranza nazionale, la ricchezza, la nascita od ogni altra condizione.»

A. Tesi delle parti

134. La ricorrente fa riferimento a tutta la legislazione interna e internazionale pertinente secondo lei nel caso di specie, ed invoca le conclusioni del relatore speciale delle Nazioni Unite, che ha chiesto all'Italia di eliminare gli atteggiamenti stereotipati riguardanti la ripartizione dei ruoli e delle responsabilità tra uomo e donna nella famiglia, nel lavoro e nella società.

135. La ricorrente sostiene di non aver beneficiato di una tutela legislativa appropriata e che le autorità non hanno dato una risposta adeguata alle sue affermazioni secondo le quali lei era vittima di violenza domestica. Ritiene che ciò costituisca un trattamento discriminatorio basato sul sesso.

136. Facendo riferimento alla conclusione della Corte sotto il profilo dell'articolo 14 della Convenzione in combinato disposto con l'articolo 3 nella causa T.M. e C.M. c. Repubblica di Moldavia (n. 26608/11, § 49 e § 62, 28 gennaio 2014), la ricorrente chiede alla Corte di concludere che vi è stata violazione dell'articolo 14.

137. Il Governo ritiene che nel caso di specie non vi sia stata alcuna discriminazione fondata sul sesso. Inoltre, a suo parere, la tesi secondo la quale esisterebbe una discriminazione istituzionalizzata dalla legislazione penale o dalla prassi amministrativa o giudiziaria, non reggerebbe se sottoposta ad un esame serio.

138. Il Governo indica peraltro che il Consiglio superiore della magistratura ha adottato due risoluzioni, l'11 febbraio 2009 e il 18 marzo 2014, con cui richiede ai capi degli uffici giudiziari di organizzarsi e di specializzarsi in questo settore in modo da poter dare risposte efficaci ai casi di violenza domestica.

139. Il Governo aggiunge inoltre che la legislazione nazionale prevede una risposta ferma contro questi atti di violenza: a tale riguardo, la legge relativa al reato di molestie (stalking) (paragrafo 54 supra) contiene delle norme per contrastare la violenza nei confronti delle donne.

B. Valutazione della Corte

1. Sulla ricevibilità

140. La Corte, pur evidenziando che questo motivo di ricorso non è mai stato esaminato in quanto tale dai giudici nazionali, ritiene, alla luce delle circostanze del caso di specie, che lo stesso sia talmente collegato a quelli precedentemente esaminati da doverne seguire la sorte e, di conseguenza, essere dichiarato ricevibile.

2. Sul merito

141. La Corte rammenta che, secondo la sua giurisprudenza, l'inadempimento - anche involontario - di uno Stato al suo obbligo di proteggere le donne dalla violenza domestica costituisce una violazione del diritto di queste ultime ad una pari tutela da parte della legge



(Opuz, sopra citata, § 191). Infatti, la Corte ha già concluso che la «passività generalizzata e discriminatoria della polizia» che creava «un clima favorevole a questa violenza» comportava una violazione dell'articolo 14 della Convenzione (ibidem, §§ 191 e segg.). La Corte ha peraltro constatato che si era in presenza di un trattamento discriminatorio di questo tipo quando era possibile stabilire che gli atti delle autorità non costituivano un semplice inadempimento o ritardo a trattare i fatti di violenza in questione, ma una tolleranza reiterata nei confronti di questi fatti e riflettevano un atteggiamento discriminatorio verso l'interessata in quanto donna (Eremia c. Repubblica di Moldavia, n. 3564/11, § 89, 28 maggio 2013).

142. Nella presente causa, la Corte rileva che la ricorrente è stata vittima di violenze da parte di A.T. a più riprese (paragrafi 10, 16, 21 e 47 supra) e che le autorità erano a conoscenza di tali fatti.

143. La Corte rammenta che le autorità non hanno svolto alcuna indagine nei sette mesi successivi al deposito della denuncia della ricorrente e che non è stata adottata nessuna misura di protezione. Se è vero che la denuncia della ricorrente è stata archiviata circa un anno dopo, a causa della modifica delle dichiarazioni di quest'ultima, la Corte nota anche che A.T. è stato condannato per lesioni personali aggravate tre anni dopo, il 1° ottobre 2015, ossia dopo aver ucciso suo figlio e tentato di assassinare la ricorrente.

144. L'inerzia delle autorità nel caso di specie è ancor più evidente in quanto il pubblico ministero aveva chiesto alle forze dell'ordine, rimaste inattive per sei mesi, di agire immediatamente tenuto conto della domanda di misure di protezione presentata dalla ricorrente. Al riguardo la Corte rammenta le conclusioni cui è pervenuta quanto all'inadempimento delle autorità nazionali che non hanno assicurato alla ricorrente una protezione effettiva, e al contesto di impunità nel quale si trovava A.T. (paragrafo 117 supra).

145. Secondo la Corte, la combinazione degli elementi sopra menzionati, dimostra che, sottovalutando, con la loro inerzia, la gravità della violenza in questione, le autorità italiane l'hanno sostanzialmente causata. La ricorrente di conseguenza è stata vittima, in quanto donna, di una discriminazione contraria all'articolo 14 della Convenzione. (T.M. e C.M. c. Repubblica di Moldavia [GC], n. 26608/11, § 62, 28 gennaio 2014; Eremia, sopra citata, § 98, e Mudric contro Repubblica di Moldavia, n. 74839/10, § 63, 16 luglio 2013). Inoltre, le conclusioni presentate del relatore speciale incaricato della questione della violenza contro le donne, delle sue cause e conseguenze in seguito alla sua missione in Italia (paragrafo 59 supra), quelle del comitato della CEDAW (paragrafo 57 supra) nonché quelle dell'Ufficio nazionale di statistica (paragrafo 55 supra) dimostrano l'entità del problema della violenza domestica in Italia e la discriminazione subita dalle donne a questo proposito. La Corte ritiene che la ricorrente abbia fornito un inizio di prova, suffragato da dati statistici non contestati che dimostrano, da una parte, che la violenza domestica colpisce soprattutto le donne e che, nonostante le riforme intraprese, un considerevole numero di donne muoiono uccise dai loro compagni o ex compagni (femminicidi) e, dall'altro, che gli atteggiamenti socioculturali di tolleranza nei confronti della violenza domestica persistono (paragrafi 57 e 59 supra).

146. L'inizio di prova in questione, non contestato dal Governo, distingue il caso di specie dalla causa Rumor (sopra citata, § 76), in cui la Corte aveva affermato - in circostanze di fatto molto diverse da quelle qui esaminate - che il quadro normativo in Italia in materia di lotta contro la violenza domestica si era rivelato in quel caso efficace punendo l'autore del crimine di cui la ricorrente era stata vittima ed impedendo la reiterazione di aggressioni violente contro la sua integrità fisica e pertanto aveva concluso che non vi era stata violazione dell'articolo 3, considerato separatamente e in combinato disposto con l'articolo 14.

147. La Corte rammenta che, avendo constatato che l'applicazione del diritto penale nel presente caso non ha avuto l'effetto dissuasivo richiesto per prevenire efficacemente le violazioni dell'integrità personale della ricorrente e del figlio commesse da A.T., essa ha dichiarato che i diritti della ricorrente sotto il profilo degli articoli 2 e 3 della Convenzione erano stati violati.

148. Tenuto conto delle conclusioni cui è giunta sopra (paragrafo 145), la Corte ritiene che le violenze inflitte all'interessata debbano essere considerate fondate sul sesso e che costituiscano perciò una forma di discriminazione nei confronti delle donne.



149. Pertanto, nelle circostanze della presente causa, la Corte conclude che vi è stata violazione dell'articolo 14 della Convenzione in combinato disposto con gli articoli 2 e 3 della Convenzione.

IV. SULLA DEDOTTA VIOLAZIONE DEGLI ARTICOLI 8 E 13 DELLA CONVENZIONE

150. La ricorrente invoca anche, a sostegno delle sue affermazioni, gli articoli 8 e 13 della Convenzione.

151. Avendo già concluso che vi è stata violazione degli articoli 2, 3 e 14 della Convenzione (paragrafi 125, 132 e 149 supra), la Corte ritiene che non sia necessario esaminare gli stessi fatti dal punto di vista di queste disposizioni (Opuz, sopra citata, § 205).

V. SULL'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE

152. Ai sensi dell'articolo 41 della Convenzione, «Se la Corte dichiara che vi è stata violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli e se il diritto interno dell'Alta Parte contraente non permette se non in modo imperfetto di rimuovere le conseguenze di tale violazione, la Corte accorda, se del caso, un'equa soddisfazione alla parte lesa.»

A. Danno

153. La ricorrente fa riferimento alla decisione del GUP di Udine e chiede la somma di 300.000 EUR a titolo di risarcimento del danno materiale che avrebbe subito per la morte di suo figlio. Chiede inoltre la somma di 30.000 EUR per danno morale in seguito alla morte di suo figlio e la somma di 80.000 EUR per danno morale a causa del tentato omicidio di cui è stata oggetto. Ritiene infine che il danno morale derivante dalla violenza domestica che essa avrebbe subito per un lungo periodo ammonti a 20.000 EUR.

154. Il Governo contesta le richieste della ricorrente e dichiara che, nelle cause simili esaminate dalla Corte (Kontrová, sopra citata, Branko Tomašić e altri c. Croazia, n. 46598/06, 15 gennaio 2009, e Civek c. Turchia, n. 55354/11, 23 febbraio 2016), quest'ultima ha riconosciuto somme inferiori a quelle richieste dalla ricorrente. Ritiene pertanto che le somme richieste siano eccessive.

155. La Corte non vede il nesso causale tra la violazione accertata e il danno materiale dedotto e rigetta questa richiesta. Ritiene invece doversi accordare alla ricorrente la somma di 30.000 EUR a titolo di risarcimento del danno morale.

PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE

1. Unisce al merito dei motivi di ricorso formulati in base agli articoli 2 e 3 della Convenzione le eccezioni preliminari del Governo relative al mancato esaurimento delle vie di ricorso interne e le rigetta all'unanimità; 2. Dichiara, all'unanimità, il ricorso ricevibile; 3. Dichiara, con sei voti contro uno, che vi è stata violazione dell'articolo 2 della Convenzione in ragione dell'omicidio del figlio della ricorrente e del tentato omicidio nei confronti di quest'ultima; 4. Dichiara, all'unanimità, che vi è stata violazione dell'articolo 3 della Convenzione in ragione dell'inadempimento delle autorità al loro obbligo di proteggere la ricorrente dagli atti di violenza domestica commessi da A.T.; 5. Dichiara, all'unanimità, non doversi esaminare i motivi di ricorso formulati in base agli articoli 8 e 13 della Convenzione; 6. Dichiara, con cinque voti contro due, che vi è stata violazione dell'articolo 14 della Convenzione in combinato disposto con gli articoli 2 e 3; 7. Dichiara, con cinque voti contro due, a. che lo Stato convenuto deve versare alla ricorrente, entro tre mesi a decorrere dal giorno in cui la sentenza sarà divenuta definitiva conformemente all'articolo 44 § 2 della Convenzione, le somme seguenti: i. 30.000 EUR (trentamila euro), più l'importo eventualmente dovuto a titolo di imposta, per il danno morale, ii. 10.000 EUR (diecimila euro), più l'importo eventualmente dovuto dalla ricorrente a titolo di imposta, per le spese; b. che a decorrere dalla scadenza di detto termine e fino al versamento tali importi dovranno essere maggiorati di un interesse semplice a un tasso equivalente a quello delle operazioni di rifinanziamento marginale della Banca centrale europea applicabile durante quel periodo, aumentato di tre punti percentuali; 8. Rigetta, all'unanimità, la domanda di equa soddisfazione per il resto.

APPROFONDIMENTO

TABELLA RIASSUNTIVA DELLA DISCIPLINA ESECUTIVA DELLA PENA DOPO LA RIFORMA (Come si applicano i benefici penitenziari)

Guida al Diritto n. 37 del 7/9/2019 a cura di Fabio Fiorentin

Ostatività alla concessione dei benefici penitenziari salvo collaborazione con la giustizia o ipotesi succedanee	
<i>(art. 4-bis, commi 1 e 1-bis, della legge 354/1975)</i>	
Articoli del codice penale	Fattispecie interessata
600	Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù
600-bis, comma 1	Induzione, favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione minorile
600-ter, commi 1 e 2	Produzione e diffusione di materiale pornografico relativo a minori
601	Tratta di persone
602	Acquisto e alienazione di schiavi
609-octies	Violenza sessuale di gruppo
Concessione dei benefici penitenziari se non sussistono collegamenti con la criminalità organizzata	
<i>(articolo 4-bis, comma 1-ter, della legge 354/1975)</i>	
Articoli del codice penale	Fattispecie interessata
600-bis, commi 2 e 3	Atti sessuali con minore ultraquattordicenne in cambio di denaro o altra utilità
600-ter, comma 3	Diffusione di materiale pornografico relativo a minori o al fine di adescare e sfruttare sessualmente minori
600-quinquies	Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile
416 + 609-bis	Associazione finalizzata al compimento di delitti di violenza sessuale
416 + 609-quater	Associazione finalizzata al compimento di atti sessuali con minorenni

416 + 609- <i>octies</i>	Associazione finalizzata al compimento di + violenza sessuale di gruppo
Osservazione obbligatoria in carcere per almeno un anno	
<i>(articolo 4-bis, comma 1-quater, della legge 354/1975)</i>	
Articoli del codice penale	Fattispecie interessata
583- <i>quinquies</i>	Deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso
600- <i>bis</i>	Prostituzione minorile
600- <i>ter</i>	Produzione e divulgazione, offerta e cessione di materiale pornografico relativo a minori anche a fini di adescamento e sfruttamento sessuale di minori
Articoli del codice penale	Fattispecie interessata
600- <i>quater</i>	Atti sessuali con minorenne
600- <i>quinquies</i>	Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile
609- <i>bis</i> (tranne nel caso di concessione dell'attenuante del fatto di lieve entità)	Violenza sessuale
609- <i>ter</i>	Circostanze aggravanti
609- <i>quater</i>	Atti sessuali con minorenne
609- <i>quinquies</i>	Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile
609- <i>octies</i>	Violenza sessuale di gruppo
609- <i>undecies</i>	Adescamento di minorenni
Valutazione della positiva partecipazione a programmi di riabilitazione specifica di cui all'articolo 13-<i>bis</i> della legge 354/1975 ai fini della concessione dei benefici penitenziari	
<i>(articolo 4-bis, comma 1-quinquies, della legge 354/1975)</i>	
Articoli del codice penale	Fattispecie interessata
583- <i>quinquies</i>	Deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso

600- <i>bis</i>	Prostituzione minorile
600- <i>ter</i> anche se relativo al materiale pornografico di cui all'articolo 600- <i>quater</i> .1	Circostanze aggravanti
600- <i>quinqüies</i>	Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile
609- <i>bis</i> (se commesso in danno di persona minorenni)	Violenza sessuale
609- <i>quater</i>	Atti sessuali con minorenni
609- <i>quinqüies</i>	Corruzione di minorenni
609- <i>octies</i> (se commesso in danno di persona minorenni)	Violenza sessuale di gruppo
609- <i>undecies</i>	Adescamento di minorenni
<p>Partecipazione al trattamento psicologico con finalità di recupero e di sostegno valutata ai fini della concessione dei benefici penitenziari</p> <p>(articolo 13-bis, comma 1, della legge 354/1975)</p>	
Articoli del codice penale	Fattispecie interessata
572	Maltrattamenti contro familiari o conviventi
583- <i>quinqüies</i>	Deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso
600- <i>bis</i>	Prostituzione minorile
600- <i>ter</i> anche se relativo al materiale pornografico di cui all'articolo 600- <i>quater</i> .1	Produzione e divulgazione, offerta e cessione di materiale pornografico relativo a minori anche a fini di adescamento e sfruttamento sessuale di minori
600- <i>quinqüies</i>	Detenzione di materiale pornografico
609- <i>bis</i>	Violenza sessuale
609- <i>quater</i>	Atti sessuali con minorenni

609-quinquies	Corruzione di minorenni
609-octies	Violenza sessuale di gruppo
609-undecies	Adescamento di minorenni
612-bis	Atti persecutori
<p>Partecipazione a percorsi di reinserimento nella società e di recupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero dei <i>sex-offenders</i></p> <p>(articolo 13-bis, comma 1-bis, della legge 354/1975)</p>	
Articoli del codice penale	Fattispecie interessata
572	Maltrattamenti contro familiari o conviventi
583-quinquies	Deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso
600-bis	Prostituzione minorile
600-ter anche se relativo al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1	Produzione e divulgazione, offerta e cessione di materiale pornografico relativo a minori anche a fini di adescamento e sfruttamento sessuale di minori
600-quinquies	Detenzione di materiale pornografico
609-bis	Violenza sessuale
609-quater	Atti sessuali con minorenni
609-quinquies	Corruzione di minorenni
609-octies	Violenza sessuale di gruppo
609-undecies	Adescamento di minorenni
612-bis	Atti persecutori

RIVISTE

Reclusione a 14 anni per la deformazione del volto della vittima

di **Alberto Cisterna**

Guida al Diritto, 7 settembre 2019, n. 37

La «deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso» è la condotta oggetto del nuovo articolo il quale punisce, con la reclusione da otto a quattordici anni, chiunque cagiona ad alcuno una lesione personale dalla quale derivano la deformazione o lo sfregio permanente del viso (articolo 583-*quinquies* del Cp).

Modifiche al codice penale in materia di deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso, nonché modifiche all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Legge 69/2019, articolo 12)

Mentre la nozione di «deformazione» rende evidente che si è in presenza di una lesione che altera gravemente e pressoché irreparabilmente i lineamenti della parte offesa al punto da deturparne il volto, l'ipotesi dello «sfregio» rimanda a una consolidata interpretazione giurisprudenziale secondo cui «in tema di lesioni gravissime, la valutazione circa la sussistenza dell'aggravante dello sfregio permanente, inteso come turbamento irreversibile dell'armonia e dell'euritmia delle linee del viso, compete al giudice di merito, chiamato ad esprimere un giudizio che non richiede speciali competenze tecniche, perché ancorato al punto di vista di un osservatore comune, di gusto normale e di media sensibilità, e pertanto tale giudizio non risulta sindacabile in sede di legittimità» (Cassazione, sezione V, n. 22685 del 2 marzo 2017, m. 27013701). Orbene occorre evidenziare che la medesima giurisprudenza ha pur chiarito, sotto il previgente regime, che «in tema di lesioni gravissime, integra lo sfregio permanente qualsiasi nocumento che, senza determinare la più grave conseguenza della deformazione, importi un turbamento irreversibile dell'armonia e dell'euritmia delle linee del viso, con effetto sgradevole o d'ilarità, anche se non di ripugnanza, secondo un osservatore comune, di gusto normale e di media sensibilità. In applicazione del principio, la Corte di legittimità ha ritenuto corretta la sentenza impugnata che aveva ravvisato l'aggravante in questione avendo riguardo a una cicatrice profonda, lunga 10 cm e tracciata sulla parte visibile del volto, dalla base del collo fino alla regione mandibolare» (Cassazione, sezione V, n. 32984 del 16 giugno 2014, m. 26165301). Come si può osservare - ed è intuitivo - esiste un gradiente progressivo di lesività della condotta illecita che procede dallo sfregio verso la deturpazione; nozioni che, invero, la nuova fattispecie incriminatrice - al pari dell'abrogata disposizione previgente (si veda oltre) - equipara ai fini della punizione; per cui sarà pur sempre compito del giudice distinguere tra le due ipotesi e individuare la pena da applicare nella forbice sanzionatoria indicata dal legislatore del 2019.

In questo sindacato avrà sicuramente un rilievo, al di là dell'aggravamento di pena (si veda oltre), il mezzo offensivo adoperato (si pensi al caso terribile dell'acido) e la morfologia conseguente delle alterazioni provocate sul volto della parte offesa a prescindere dalla loro estensione.

Il comma 2 prevede che dalla condanna ovvero dall'applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale deriva l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all'amministrazione di sostegno.



L'articolo 12 ha, ovviamente, provveduto ad armonizzare il codice penale alla luce dell'inserzione della nuova norma incriminatrice cosicché:

a) si prevede la pena dell'ergastolo laddove l'omicidio avvenga in occasione della commissione del reato di cui all'articolo 583-*quinquies* del Cp (articolo 576, primo comma, numero 5, del Cp);

b) si è provveduto all'inevitabile abrogazione dell'articolo 583, secondo comma, n. 4, del codice penale che recava quale circostanza aggravante delle lesioni (da considerarsi gravissime con pena da sei a dodici anni) per l'appunto «la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso»;

c) si è curato di inserire l'articolo 583-*quinquies* del Cp tra i reati per i quali la pena - ai sensi dell'articolo 585 del Cp - è aumentata da un terzo alla metà (ossia nel massimo sino a 21 anni ovvero una pena equiparata a quella prevista per l'omicidio) allorché concorra alcuna delle circostanze aggravanti previste dall'articolo 576 del Cp, ed è aumentata fino a un terzo, se concorre alcuna delle circostanze aggravanti previste dall'articolo 577 del Cp, ovvero se il fatto è commesso con armi o con sostanze corrosive, ovvero da persona travisata o da più persone riunite.

Di grande rilievo, sotto il profilo dell'esecuzione della pena, la modifica portata all'articolo 4-*bis* della legge 26 luglio 1975 n. 354 che - come noto - regola il «divieto di concessione dei benefici e accertamento della pericolosità sociale dei condannati per taluni delitti»; tale norma, si ricorderà, era stata da poco interpolata per effetto della legge 13/2019 (cosiddetto "spazzacorrotti") e, in relazione a tale *addendum*, è stata emessa un'ordinanza di remissione alla Corte costituzionale con riguardo alla sua applicazione ai delitti di peculato consumati prima dell'entrata in vigore di quella novella (si veda notizia di decisione della prima sezione della Corte di cassazione n. 15/2019 udienza 18 giugno 2019). Il problema potrebbe porsi anche nel caso in esame con riferimento al passaggio in giudicato e alla relativa esecuzione carceraria dei delitti di lesioni gravissime consumati prima dell'8 agosto 2019 considerato che l'articolo 583-*quinquies* del Cp si pone con essi in evidente continuità ex articolo 2 del codice penale.

L'articolo 12 ha, infine, previsto:

a) l'inserimento del nuovo reato tra quelli di cui al comma 1-*quater* dell'articolo 4-*bis* citato; ragione per cui i benefici di cui al comma 1 potranno essere concessi ai detenuti per quel titolo solo sulla base dei risultati dell'osservazione scientifica della personalità condotta collegialmente per almeno un anno anche con la partecipazione degli esperti;

b) l'identica modifica per il comma 1-*quinquies* dell'ordinamento penitenziario per cui, salvo quanto previsto dal comma 1, ai fini della concessione dei benefici ai detenuti per il delitto di cui all'articolo 583-*quinquies* del Cp... il magistrato di sorveglianza o il tribunale di sorveglianza deve valutare la positiva partecipazione al programma di riabilitazione specifica di cui all'articolo 13-*bis* della legge 354/1975.

Un plesso sanzionatorio particolarmente severo che dovrebbe conseguire l'effetto di mitigare i casi di così grave aggressione all'integrità personale e che rappresenta una costante delle politiche penali dell'ultimo decennio di cui proprio l'espandersi del regime ex articolo 4-*bis* rappresenta un evidente riprova: la caverna di Platone in cui si riflettono le nuove paure e i nuovi fantasmi della società.

Maltrattamenti: scende in campo l'aggravante speciale

di Aldo Natalini

Guida al Diritto, 7 settembre 2019, n. 37

Nel quadro del rafforzamento della tutela delle vittime di violenza domestica e di genere, l'articolo 9 della legge n. 69 del 2019 reca interventi sulle due principali fattispecie codicistiche poste a presidio dei soggetti deboli: il reato di maltrattamenti contro familiari e conviventi e quello di atti persecutori.

Modifiche agli articoli 61, 572 e 612-bis del codice penale, nonché al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159 (Legge 69/2019, articolo 9)

Si tratta di novazioni - per lo più di tipo sanzionatorio ovvero circostanziale - aventi contenuto peggiorativo rispetto al più favorevole assetto penalistico previgente, donde la loro applicabilità solamente per fatti-reato commessi successivamente al 9 agosto 2019. Il loro inserimento è avvenuto nel corso dell'esame in prima lettura, in Commissione giustizia della Camera, del disegno di legge governativo (Atto Camera n. 1455), che prevedeva esclusivamente strumenti di carattere processuale: alle annunciate finalità dell'esecutivo di evitare stasi nell'acquisizione e iscrizione delle notizie di reato o nello svolgimento delle indagini preliminari relative ai reati di maltrattamenti, atti persecutori, violenza sessuale o lesioni aggravate commessi in contesti familiari o di convivenza, il Parlamento ha allargato lo spettro d'intervento, modificando (anche) dette fattispecie allo scopo di infrenare il crescente allarme determinato dal loro inarrestabile aumento.

In questa prospettiva politico-criminale, viepiù arricchitasi nel corso dei lavori preparatori, le innovazioni di diritto sostanziale apportate agli articoli 572 e 612-*bis* del codice penale costituiscono il perfetto "mezzo" rispetto al "fine" perseguito dal legislatore del "Codice rosso", orientato alla sempre maggiore repressione penale, sia pure con accenti vittimologici.

In sintesi, l'articolo 9, oltre a elevare i minimi e i massimi edittali dei reati di atti persecutori e di maltrattamenti contro familiari e conviventi, conia per quest'ultimo delitto un'inedita aggravante a effetto speciale (che fa scattare la «collegialità» del reato) e al tempo stesso annovera d'ora in poi il «maltrattante» tra i soggetti «pericolosi» destinatari delle misure di prevenzione personali, con possibilità di sua sottoposizione al divieto di avvicinamento a determinati luoghi.

Le modifiche all'articolo 61, numero 11-*quinqües*, del Cp

Attualmente, in base all'articolo 61, numero 11-*quinqües*, del Cp - inserito dal DI n. 93 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 119 del 2013 - tutti i delitti non colposi contro la vita e l'incolumità individuale, contro la libertà personale, nonché il delitto di cui all'articolo 572 del Cp sono aggravati (fino a un terzo) quando sono commessi in presenza o in danno di minorenni o di donne in stato di gravidanza.

Avendo il legislatore del 2019 - come subito si vedrà (articolo 9, comma 2, lettera *b*), della legge n. 69 del 2019) - parimenti introdotto, per queste stesse (e altre) ipotesi, un'aggravante *ad hoc* applicabile al reato di maltrattamenti contro familiari e conviventi, con l'articolo 9 in commento, al comma 1, ha espunto, per ragioni di coordinamento, il riferimento all'articolo 572 del Cp dal numero 11-*quinqües* del Cp.



Le modifiche in tema di maltrattamenti contro familiari e conviventi

Le plurime modifiche oggi apportate al reato di maltrattamenti contro familiari e conviventi - peraltro già oggetto di due interventi ispirati da analoga *ratio tutelae* (legge n. 172 del 2012, che ne ha modificato anzitutto la *rubrica legis*, oltre che l'ambito oggettivo di applicazione; DI n. 93 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 119 del 2013) - operano su più fronti.

L'articolo 9 in commento, al comma 2, apporta modifiche in seno all'articolo 572 del Cp:

- a livello sanzionatorio, in prospettiva repressiva
- a livello circostanziale, in prospettiva (ulteriormente) repressiva su base vittimo-centrica;
- a livello qualificatorio, in prospettiva processuale su base vittimo-centrica.

Sotto altro versante, al comma 4 l'articolo 9 integra l'ambito di applicazione del Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, innestandovi l'ipotesi della commissione del reato di maltrattamenti.

La nuova cornice edittale dell'articolo 572 del Cp

Analizzando nel dettaglio le novità legislative, l'articolo 9, al comma 2, lettera a), prevede anzitutto un vistoso aumento della pena (minima e massima) per il delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi.

L'attuale cornice edittale, da due a sei anni di reclusione (così già elevata, rispetto a quella originaria - da uno a cinque anni - dalla legge n. 172 del 2012), è ulteriormente inasprita: passa da tre a sette anni di reclusione.

Il nuovo minimo edittale, seppur aumentato di un anno, consente ancora - ad esempio in caso di riduzione premiale del rito abbreviato - l'applicabilità della sospensione condizionale della pena, la quale, però, d'ora in poi è assoggettata allo speciale regime riparatorio di cui all'inedito comma 5 aggiunto dallo stesso novellatore all'articolo 165 del Cp (vedi il commento di Fiorentin all'articolo 6 della legge n. 69 del 2019, pubblicato a pagina 105).

Il coevo intervento sul massimo edittale, oltre ad allungare la prescrizione e i termini di fase (articolo 303, lettere a, b e b-bis, del Cpp), sotto il profilo processuale consentirà, in presenza dei relativi presupposti, il fermo di indiziato di delitto (articolo 384 Cpp). Ché anzi, compulsando i resoconti parlamentari, si evince proprio questa volontà riformatrice («La necessità di poter intervenire anche con il fermo, quando ne ricorrono i presupposti di legge, scaturisce dalla constatazione che molto spesso, di fatto, l'indagato si rende irreperibile»: così Onorevole Ascari, relatore di maggioranza, in Camera dei deputati, Resoconto stenografico dell'Assemblea, seduta n. 150 del 27 marzo 2019).

Gli odierni ritocchi sanzionatori non riguardano, invece, le fattispecie aggravate dall'evento considerate nel comma 3 (già comma 2) dell'articolo 572, che restano così punite:

- se dal fatto deriva una lesione personale grave, con la reclusione da 4 a 9 anni;
- se dal fatto deriva una lesione gravissima, con la reclusione da 7 a 15 anni;
- se dal fatto deriva la morte, con la reclusione da 12 a 24 anni.

La nuova aggravante dell'articolo 572, comma 2, del Cp

L'articolo 572 del Cp, come risultante dalla modifica operata dall'articolo 4 della legge n. 172 del 2012, prevedeva già un comma 2 - abrogato dalla legge di conversione n. 119 del 2013 - che ospitava l'aggravante del fatto «commesso in danno di minore degli anni quattordici». L'elevazione a rango di circostanza comune, sotto il nuovo articolo 61-*quinquies* del Cp (introdotto dalla legge n. 119 del 2013), di quella stessa ipotesi speciale (ma di più ampia portata soggettiva: minore di anni diciotto e stato di gravidanza), giustificò la soppressione dell'originario



comma 2 (in giurisprudenza, nel senso che non sussiste continuità normativa tra il delitto di maltrattamenti in famiglia aggravato dall'articolo 61, numero 11-*quinqües*, del Cp e il previgente articolo 572, comma 2, del Cp, vedi Cassazione, sezione I penale, n. 12653/2019, Ced 274989). Orbene, l'odierna novella, «riempendo» la *sedes materiae* lasciata libera dal legislatore del 2013, ripristina l'abrogato comma 2 e vi colloca una nuova aggravante (a fattispecie multipla) di più ampia portata: sia rispetto a quella previgente, sia rispetto alla corrispondente aggravante comune di cui al numero 11-*quinqües* dell'articolo 61 del Cp (del pari oggi «svuotato» - come sopra detto - del riferimento all'articolo 572 Cp).

L'aggravamento fino alla metà - che, peraltro, comporta l'attribuzione del reato circostanziato al Tribunale collegiale (articolo 33-*bis*, comma 2, del Cpp) - scatta quando i maltrattamenti sono commessi:

- in presenza o in danno di minore;
- in presenza o in danno di donne in stato di gravidanza;
- in presenza o in danno di persona con disabilità;
- con armi.

Le ipotesi sono alternative ma ben è possibile che, nella fattispecie concreta, possano concorrere tra loro anche tutte e quattro (evenienza valorizzabile agli effetti dell'articolo 133 del Cp). Dal punto di vista classificatorio, trattasi di aggravante speciale e a effetto speciale (aumento fino alla metà: quindi da quattro anni e mezzo, nel minimo, a dieci anni e mezzo, nel massimo), avente natura oggettiva (articolo 70 del Cp). Gli elementi di fatto che la rendono operativa attengono alle modalità dell'azione («in presenza...», «con armi») ovvero al soggetto passivo del reato («in danno di...») e sono mutuati, quasi pedissequamente (con un'eccezione: la persona travisata, opportunamente qui non riproposta, essendo il maltrattante un familiare-convivente), dall'articolo 612-*bis*, comma 3, del Cp, alla cui elaborazione - dottrinarie e giurisprudenziale - può farsi integrale rinvio.

1. La persona minore (di anni diciotto). L'espressa tipizzazione del maltrattamento in danno (diretto) del minore e nella connotazione della cosiddetta violenza assistita (espressione tratta dalla psicologia ma ormai invalsa nel lessico penalistico, da intendersi come complesso di ricadute di tipo comportamentale, psicologico, fisico, sociale e cognitivo, nel breve e lungo termine, sui minori costretti ad assistere ad episodi di violenza, prevalentemente domestica) traduce, a livello politico-criminale, diffuse istanze di rafforzamento di tutela, anche di ispirazione sovranazionale. Viene qui dato specifico rilievo circostanziale a un fenomeno - seppure non particolarmente frequente nella casistica giudiziaria edita - rispetto al quale il legislatore, nel più ampio contesto della lotta alla violenza «di genere», ha mostrato negli ultimi anni una sensibilità rinnovata, al dichiarato scopo di assicurare maggiore protezione a coloro i quali, come i bambini, versino in condizione di minorata difesa in ambiente domestico. Ai fini della configurabilità dell'aggravante, sarà sufficiente che il minore percepisca il fatto maltrattante, non essendo richiesto che lo stesso venga realizzato al suo cospetto (in tal senso, a proposito dell'articolo 61, n. 11-*quinqües*, del Cp, Cassazione, sezione I penale, sentenza n. 12328/2017, Ced 269556).
2. Lo stato di gravidanza. La *ratio* dell'aggravamento è evidente: tale stato espone la donna, anche quando abbia solo assistito ai maltrattamenti, a una condizione di particolare vulnerabilità a fronte di aggressioni fisiche e psicologiche, le quali possono comportare gravi danni anche al feto, fino a sfociare, non di rado, nell'aborto provocato direttamente (con percosse e lesioni) o indirettamente (come conseguenza dello stress e delle pressioni cui è sottoposta la persona offesa). Naturalmente, perché sia applicabile l'aumento di pena, occorrerà provare che il reo conoscesse lo stato di gravidanza della vittima, secondo le regole generali in tema di elemento soggettivo delle circostanze aggravanti (articolo 59, comma 2, del Cp);

3. Lo stato di disabilità. Analogamente a quanto appena esposto, anche in questa ipotesi il maggior disvalore del fatto è dato dalla particolare debolezza della persona offesa (o di chi abbia solo assistito al fatto-reato), tale da porla sostanzialmente in uno stato assimilabile alla minorata difesa (con conseguente tendenziale inapplicabilità, in forza del principio di specialità, dell'aggravante comune ex articolo 61, n. 5, del Cp, a meno che essa non tragga origine da altri elementi: ad esempio l'età avanzata della vittima). Come nell'articolo 612-bis, comma 3, del Cp, il novellatore ha richiamato l'articolo 3 della legge n. 104 del 1992 recante la definizione di «persona handicappata»: riferimento che, tuttavia, ad avviso dei commentatori in tema di atti persecutori, non equivale alla necessità del possesso di certificazioni formali;
4. La commissione del fatto mediante l'uso di armi. Quest'ultima ipotesi commissiva è mutuata (oltre che dal richiamato articolo 612-bis, comma 3, del Cp) dalle aggravanti previste tradizionalmente in tema di rapina (articolo 628, comma 2, numero 1, del Cp): il che consente di attingere alla ricchissima casistica sviluppatasi nel tempo. Pertanto, il maltrattamento commesso con armi (così come lo *stalking*) potrà ricomprendere l'uso, ad esempio: di siringa con ago innestato (Cassazione, sezione II penale, n. 27619/2016, Ced 267423); di armi improprie (Cassazione, sezione II penale, n. 5537/2014, Ced 258277); di armi giocattolo (laddove non sia riconoscibile come tale: così Cassazione, sezione II penale, n. 4712/2017, Ced 272012); non dovrebbe bastare, invece, la simulazione di avere con sé un'arma (così Cassazione, sezione II penale, n. 32427/2010, in Ced 248358).

La qualificazione del minore parte offesa ex lege

L'articolo 9, al comma 2, lettera c), introduce un inedito ultimo capoverso in fine all'articolo 572 del Cp, ai sensi del quale «il minore di anni diciotto che assiste ai maltrattamenti di cui al presente articolo si considera persona offesa dal reato».

L'odierno riconoscimento legislativo si ricollega alla coeva rilevanza circostanziale sopra annessa alla violenza assistita. In definitiva si vuole (o si presume), *ex lege*, che il minore, da inerme testimone di fatti maltrattanti commessi tra le mura di casa, assurga a vittima (in)diretta di quegli stessi reati.

La norma è stata inserita nel corso dei lavori della Commissione giustizia di Montecitorio, in recepimento di varie proposte emendative di eguale tenore (Onorevoli Conte e Boldrini 01.09 e 4.017; Onorevole Bartolozzi 3.013), volte a qualificare il minore che assiste ai maltrattamenti non solo come persona danneggiata del reato, ma come persona offesa, allo scopo di poter svolgere tutte le attività processuali consentite alla vittima.

Si tratta di un autentico *novum* codicistico - assimilabile a una presunzione qualificatoria di tipo sostanziale (articoli 120-126 del Cp) e processuale (articoli 336-340 del Cpp) - avente tuttavia, in larga misura, valore puramente "simbolico", espressivo della volontà di sottolineare l'interesse dell'ordinamento alla tutela del minore ridotto - se non addirittura costretto - ad assistere a fatti di violenza domestica.

Del resto la giurisprudenza, in riferimento all'aggravante prevista dall'articolo 61, numero 11-*quinqies*, Cp, aveva già risolto positivamente la questione della legittimazione a costituirsi parte civile del minore che abbia «solo» assistito alla consumazione del reato di violenza sessuale (Cassazione, sezione III penale, n. 45403/2016, Ced 267835). La previsione de qua non fa altro che recepire, a livello legislativo, suddetto indirizzo, sia pure limitatamente al delitto di maltrattamenti. Rispetto agli altri fatti-reato aggravati ove pure è coinvolto, suo malgrado, il minore (ad esempio numeri 11-*ter* e 11-*quinqies* dell'articolo 61 Cp; articolo 612-*bis*, comma 3, del Cp), a fini qualificatori potrà rilevare la recente introduzione - di carattere «generalista» - dell'articolo 90-*quater* del Cpp, relativo alle «condizioni di particolare vulnerabilità» della vittima, desumibili, tra l'altro «dall'età..., dal tipo di reato, dalle modalità e circostanze di tempo per cui si procede»).

Le modifiche al Codice antimafia in tema di misure di prevenzione

Già con legge n. 161 del 2017 il Codice antimafia aveva visto includere, tra i soggetti destinatari delle misure di prevenzione personale, gli indiziati del reato di stalking, mediante l'aggiunta dell'articolo 612-*bis* del codice penale nell'inedita lettera *i-ter* dell'articolo 4.

Oggi, detta previsione, per effetto dell'articolo 9, comma 4, della legge n. 69 del 2019, è integrata dal riferimento all'articolo 572 del Cp, essendosi così ulteriormente ampliato il (già esteso) catalogo di fattispecie di cosiddetta pericolosità qualificata contenuto nel citato articolo 4 del Codice antimafia (sulla costituzionalità dell'ampliamento delle ipotesi di responsabilità qualificata al delitto di atti persecutori, vedi Tribunale di Milano, sezione misure di prevenzione, decreto del 9 ottobre 2018, in www.penalecontemporaneo.it, cui si rinvia anche per un'analisi - in parte qua mutuabile - sulle connessioni tra condotte persecutorie e femminicidi).

L'odierna inserzione - come pure la precedente del 2017 - fa sì che, d'ora in poi, ai fini della applicazione della misura di prevenzione personale (quale la sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel Comune di residenza o di dimora, con divieto di avvicinare ai luoghi frequentati dalla vittima e divieto di comunicare con la stessa), sia semplicemente richiesta la presenza di indizi della commissione del delitto di maltrattamenti, senza che occorra dimostrare - come è invece necessario nella fattispecie di pericolosità generica delineata dall'articolo 1, comma 1, lettera c) - una più generale dedizione del proposto alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l'integrità fisica o modale dei minorenni, la sanità, la sicurezza e la tranquillità pubblica. Infine il comma 5 dell'articolo 9 in commento reca un innesto all'interno dell'articolo 8, comma 5, del Codice antimafia, inclusivo anche della citata lettera *i-ter* dell'articolo 4, come oggi interpolata: in base a tale interpolazione, d'ora in poi il Tribunale, nel disporre le misure di prevenzione potrà imporre gli indiziati dei reati di *stalking* o di maltrattamenti il «divieto di avvicinarsi a determinati luoghi, frequentati abitualmente dalle persone cui occorre prestare protezione o da minori».

Le modifiche in tema di atti persecutori (articolo 612-*bis* del Cp)

Per quanto riguarda il reato di atti persecutori - già oggetto di interpolazioni negli anni passati - l'articolo 9 della legge n. 69 del 2019 si limita a revisionarne, all'in sù, la forbice sanzionatoria.

Il minimo edittale è raddoppiato, passando dagli attuali sei mesi, a un anno di reclusione. Contemporaneamente il massimo edittale, da cinque anni (pena così elevata per effetto dell'articolo 1-*bis*, comma 1, del Dl n. 78 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 94 del 2013), sale a sei anni e sei mesi. La ragione di quest'inedita quantificazione della pena massima - che sfiora intenzionalmente il tetto dei sei anni - è correlata a un'esternata esigenza (stavolta non cautelare bensì) procedurale-investigativa. Come ha spiegato il relatore del provvedimento nel corso dei lavori parlamentari, il nuovo compasso edittale (come pure quello annesso all'articolo 572 Cp) non solo «appare maggiormente adeguato in ragione del disvalore delle condotte penalmente rilevanti», ma soprattutto comporterà «il raddoppio dei termini di fase delle misure cautelari, con sensibile contenimento del rischio di una loro scadenza prima che intervenga il decreto che dispone il giudizio. Allo stato attuale infatti la sanzione massima non superiore a sei anni comporta la durata trimestrale del primo termine di fase cautelare e cioè quello che contraddistingue le indagini preliminari, termine particolarmente asfittico che condiziona negativamente la possibilità di assumere la testimonianza della vittima in sede di incidente probatorio, ovvero di completare le indagini dopo la messa in sicurezza della vittima mediante il presidio cautelare»: così Onorevole Ascari, in Camera dei deputati, Resoconto stenografico dell'Assemblea, seduta n. 150 del 27 marzo 2019). Con ciò, evidentemente, il Parlamento ha inteso coniugare le perseguite finalità acceleratorie-processuali - che hanno ispirato principalmente la nuova legge, sotto lo slogan «Codice Rosso» - con quelle repressivo-sostanziali.



Le statistiche giudiziarie del periodo 2013-2016

TIPO REATO	CONSUMATI NOTI		CONSUMATI IGNOTI		TENTATI NOTI		TENTATI IGNOTI	
572 Cp - Maltrattamenti	30.158	48,01%	624	19,33%				
575 Cp - Omicidio	658	1,05%	261	8,09%	758	48,10%	83	33,88%
609-bis Cp - Violenza sessuale	7.363	11,72%	1.305	40,43%	781	49,56%	152	62,04%
609-octies Cp - Violenza sessuale di gruppo	217	0,35%	137	4,24%	21	1,33%	10	4,08%
612-bis Cp - Stalking	21.309	33,92%	664	20,57%				
582 e 583 Cp - Lesioni, ove contestata aggravante 577, comma 2, del Cp	3.113	4,96%	237	7,34%	16	1,02%	0	0,00%
Totale reati	62.818	100,00%	3.226	100,00%	1.576	100,00%	245	100,00%

Fonte: *Relazione al disegno di legge Atto Camera 1455*